

**Commissione programmazione economica,  
bilancio**

**A.S. 3584**

**EMENDAMENTI**

**Articolo 1  
da comma 95  
e articoli aggiuntivi**

**VOLUME 3**

**8 dicembre 2012**

A.S. 3584  
Emendamento  
Art. 1

Al comma 95, sopprimere la lettera a).

*Conseguentemente,*

- a) all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016" con le seguenti "25 milioni di euro per l'anno 2013, di 547,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 291 milioni di euro per l'anno 2015 e di 341 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016";
- b) all'articolo 1, dopo il comma 98, aggiungere i seguenti:
- 98-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi da 12 a 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, le amministrazioni centrali dello Stato assicurano, anche sulla base dell'attività del Commissario di cui all'articolo 2 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazione dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, a decorrere dall'anno 2013, una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.
- 98-ter. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 98-bis, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'*articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009*, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nella tabella di cui al medesimo comma 98-bis.
- 98-quater. I Ministri competenti propongono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 98-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma.
- 98-sexies. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 98-quater non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 98-ter, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, eventualmente, con il disegno di legge di assestamento è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'*articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009*, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 98-ter;

1.385

c) le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2013 e a 100 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015, ad esclusione della *missione* Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, *programma* Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria, *voce* Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 446 del 1997: Imposta regionale sulle attività produttive: - ART. 39, comma 3: Integrazione del Fondo sanitario nazionale per minori entrate IRAP eccetera (regolazione debitoria) (2.4 - cap. 2701).

Allegato n.1

(articolo 1, comma 98-bis) - Riduzioni di spesa dei Ministeri da realizzare con la legge di stabilità (Milioni di euro)

Ministeri	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Ministero dell'economia e delle finanze	143,1	132,46	108,30	123,06	132,46	108,30
Ministero dello sviluppo economico	10,56	7,44	-	9,08	7,44	-
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	9,68	9,22	10,30	8,32	9,22	10,30
Ministero della giustizia	29,80	24,52	25,50	25,64	24,56	25,50
Ministero degli affari esteri	5,36	4,30	5,18	4,60	4,30	5,18
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	36,48	34,54	47,34	31,46	34,54	47,34
Ministero dell'interno	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	4,60	4,20	6,20	3,96	4,20	6,20
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	41,40	38,70	41,84	35,60	38,70	41,84
Ministero della difesa	47,22	35,28	53,90	40,60	35,38	53,90
Ministero delle politiche	3,16	1,70	2,08	2,72	1,60	2,08

**SENATO DELLA REPUBBLICA**  
**Gruppo Partito Democratico**  
*Ufficio Legislativo*

---

agricole alimentari e forestali						
Ministero per i beni e le attività culturali	11,12	10,28	13,34	9,56	10,28	13,34
Ministero della salute	12,86	12,26	15,90	11,06	12,26	15,90
Totale	355,34	314,9	329,90	305,70	314,90	329,90

BASSOLI, BIONDELLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, GRANAIOLA, MARINO  
IGNAZIO, MERCATALI, PORETTI, GIARETTA, ANTEZZA, MONGIELLO



1.385

AS 3584

**Emendamento**

All'articolo 1, comma 95 sostituire la lettera a) con la seguente:

a) le parole: "gli importi e le connesse prestazioni relative a" sono sostituite dalle seguenti: "gli importi dei corrispettivi ed i volumi delle corrispondenti prestazioni dedotte nei", e dopo le parole: « dalla data di entrata in vigore del presente decreto » sono inserite le seguenti: « e del 10 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2013 e »;

TOMASELLI



1.386

**EMENDAMENTO**

**ART. 1**

Al comma 95 sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) le parole: *“gli importi e le connesse prestazioni relative a”* sono sostituite dalle seguenti: *“gli importi dei corrispettivi ed i volumi delle corrispondenti prestazioni dedotte nei”*, e dopo le parole: *“dalla data di entrata in vigore del presente decreto”* sono inserite le seguenti: *“e del 10 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2013 e”*. »

Sen. Enzo GHIGO



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Enzo Ghigo".

1.387

## Motivazione

L'emendamento è diretto a chiarire che la riduzione relativa ai contratti di appalto di servizi e di fornitura di beni ospedalieri prevista dall'art. 15, comma 13 lettera a) del DL 95/2012 (spending review) si deve applicare non solo all' "importo dei corrispettivi" ma anche all' "entità dei corrispondenti volumi di acquisto di beni e servizi" come previsto dalla norma.

Infatti l'articolo 15, comma 13, lettera a), del predetto decreto-legge stabilisce che «Al fine di razionalizzare le risorse in ambito sanitario e di conseguire una riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi: a) (...) gli importi e le connesse prestazioni relative a contratti in essere di appalto di servizi e di fornitura di beni e servizi, con esclusione degli acquisti dei farmaci, stipulati da aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, sono ridotti del 5 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto ...». Con la modifica contenuta nel Disegno di legge di stabilità 2013 si prevede che a partire dal 1° gennaio 2013 tale riduzione sarà del 10%.

Il testo normativo sembra garantire il rispetto dell'originario smaltimento contrattuale, disponendo che la riduzione prevista debba applicarsi, in modo proporzionale, sia sugli «importi» che sulle «connesse prestazioni». Tale riduzione viene invece interpretata e applicata in modo scorretto dalla maggioranza delle aziende sanitarie, ritenendo che la norma preveda una riduzione «ex lege» del 5 per cento dei prezzi di aggiudicazione, codificati nei contratti di fornitura in essere.

Questa interpretazione della disposizione anziché portare ad una utile ed auspicabile razionalizzazione delle risorse in ambito sanitario, trasferisce *tout court* l'intero onere della riduzione a carico dei fornitori, imponendo, di fatto, una vera e propria «tassa» sulle forniture alle aziende sanitarie, introducendo un inedito, ingiusto e penalizzante regime amministrato dei prezzi.

Il chiarimento del dettato normativo contenuto nella proposta emendativa si rende quindi necessario, visto che da gennaio 2013 la riduzione relativa ai contratti in essere di appalto e di servizi di fornitura in ambito sanitario sale dal 5 al 10 per cento a seguito della modifica all'art. 15 comma 13 lettera a) del DL 95/2012 prevista dal DDL di stabilità 2013, al fine di evitare che tante micro e piccole imprese subiscano ingiustificatamente un grave danno economico soprattutto nell'attuale momento congiunturale in cui la crisi continua a far sentire i suoi effetti.

**EMENDAMENTO**

Art 1

Al comma 95, alla lettera a) inserire il seguente:

" alla lettera a), dopo il periodo "tale riduzione per la fornitura di dispositivi medici opera fino al 31 dicembre 2012" inserire il seguente periodo" :

"e non si applica a quei contratti i cui corrispettivi non presentano differenze significative rispetto ai prezzi unitari di cui alla lettera b) del co. 13 del D.L. n. 95/12 convertito in legge n. 135/2012"

PICHELTO FRATIN



1.387



AS 3584

**Emendamento**

All'articolo 1, comma 95 dopo le parole "alla lettera a)" inserire le seguenti:

le parole: "gli importi e le connesse prestazioni relative a" sono sostituite dalle seguenti: "gli importi dei corrispettivi ed i volumi delle corrispondenti prestazioni dedotte nei", e

GIARETTA



**Motivazione**

Si tratta di una interpretazione autentica della ~~previsione~~ della spending review che si rende necessaria in ragione del fatto che diverse ASL interpretano la norma nel senso di mantenere le stesse forniture a fronte di una decurtazione dei prezzi dei contratti in essere

1.388

AS 3584

Art. 1

Emendamento

*Al comma 95, lettera a), dopo le parole "con specifico riferimento alle esigenze di inclusione sociale" aggiungere le seguenti "e i livelli occupazionali".*

GHEDINI

ROILO

TREU

CASTRO

DE LUCA CRISTINA

ADRAGNA

BIANCHI

BLAZINA

FASANO

FONTANA

ICHINO

MORRA

NEROZZI

PASSONI

PONTONE

SCARABOSIO

SPADONI URBANI



1.389

A.S. 3584  
Emendamento  
Art. 1

Al comma 95, lettera a), aggiungere in fine il seguente periodo: Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano limitatamente ai servizi di assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, rimanendo esclusi i servizi di riabilitazione omnicomprensiva di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 nonché tutti i servizi sanitari e socio-sanitari erogati in maniera diretta ed esclusiva persone con disabilità complessa certificata."

*Conseguentemente,*

- a) all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013" con le seguenti "230 milioni di euro per l'anno 2013";
- b) all'articolo 3, comma 28, sostituire le parole: "248 milioni di euro per l'anno 2014 e di 292 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015" con le seguenti: "228 milioni di euro per l'anno 2014 e di 272 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015" .

GIARETTA, BASSOLI, BIONDELLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO,  
GRANAIOLA, MARINO IGNAZIO, PORETTI



1.390

AS 3584

Articolo 1

Emendamento

Alla lettera a) del comma 95, aggiungere infine il seguente periodo. "Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano limitatamente ai servizi di assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, rimanendo esclusi i servizi di riabilitazione omnicomprensiva ex art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 nonché tutti i servizi sanitari e socio-sanitari erogati in maniera diretta ed esclusiva persone con disabilità complessa certificata."

BAIO 

1.391

A.S. 3584

EMENDAMENTO

ART. 1

Al comma 95 dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) alla lettera a) dopo le parole “contratti medesimi” sono aggiunte le seguenti “; la riduzione che decorre dal 1° gennaio 2013 non si applica ai contratti il cui corrispettivo sia destinato in misura non inferiore al sessanta per cento alla retribuzione lorda dei lavoratori impiegati per l’esecuzione dei contratti stessi;”

Conseguentemente all’articolo 3, commi 14, primo periodo, e 15 sostituire le parole “l’aliquota dello 0,05 per cento” con le seguenti: “l’aliquota dello 0,07 per cento”

SEN. MILANA

1.392

A.S. 3584  
Emendamento  
Art. 1

Al comma 95, sopprimere la lettera b).

*Conseguentemente*, all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016" con le seguenti "50 milioni di euro per l'anno 2013, di 347,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 91 milioni di euro per l'anno 2015 e di 141 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016"

CHIAROMONTE, BASSOLI, BIONDELLI, BOSONE, COSENTINO, GRANAIOLA, MARINO  
IGNAZIO, MERCATALI, PORETTI



1.393

## EMENDAMENTI AS.3584

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013).**

### *Art.1*

*Al comma 95, sopprimere la lettera b), indi, al comma 96, primo periodo, sostituire le parole: 600 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1.000 milioni con le seguenti: 500 milioni di euro per l'anno 2013 e di 500 milioni;*

*Conseguentemente:*

*al comma 98, secondo periodo, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 110 milioni, le parole: 847,5 milioni con le seguenti: 347,5 milioni di euro, le parole: 591 milioni con le seguenti: 91 milioni e le parole: 641 milioni di euro con le seguenti: 141 milioni di euro.*

MASCITELLI, BELISARIO

*Mascitelli*

**1.392**

A.S. 3584  
Emendamento  
Art. 1

Al comma 95, sopprimere la lettera b).

*Conseguentemente*, all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016" con le seguenti "50 milioni di euro per l'anno 2013, di 240 milioni di euro per l'anno 2014, di 50 milioni di euro per l'anno 2015 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016"

  
CHIAROMONTE, BASSOLI, BIONDELLI, BOSONE, COSENTINO, GRANAIOLA, MARINO  
IGNAZIO, MERCATALI, PORETTI

  
Chiaromonte

1.395

A.S. 3584  
Emendamento  
Art. 1

Al comma 95, lettera b), sostituire le parole "al valore del 4,4 per cento" con le seguenti "al valore del 4,6 per cento".

*Conseguentemente,*

- a) all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016" con le seguenti "100 milioni di euro per l'anno 2013, di 347,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 91 milioni di euro per l'anno 2015 e di 141 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016"

BASSOLI, BIONDELLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, GRANAIOLA, MARINO  
IGNAZIO, MERCATALI, PORETTI

*Biondelli*

1.396


A.S. 3584  
Emendamento  
Art. 1

Al comma 95, lettera b), sostituire le parole "al valore del 4,4 per cento" con le seguenti "al valore del 4,6 per cento".

*Conseguentemente*, all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016" con le seguenti "50 milioni di euro per l'anno 2013, di 240 milioni di euro per l'anno 2014, di 50 milioni di euro per l'anno 2015 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016"

  
BASSOLI, BIONDELLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, GRANAIOLA, MARINO  
IGNAZIO, MERCATALI, PORETTI

**Bassoli**



1.397

**EMENDAMENTI AS.3584**

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013).**

*Art. 1*

*Al comma 95, lettera b), dopo le parole: 4,4 per cento, aggiungere le seguenti: con esclusione dei dispositivi medici salvavita.*

*Conseguentemente, al comma 98, secondo periodo, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 200 milioni, le parole: 847,5 milioni con le seguenti: 747,5 milioni di euro, le parole: 591 milioni con le seguenti: 491 milioni e le parole: 641 milioni di euro con le seguenti: 541 milioni di euro.*

MASCITELLI, BELISARIO

*Mascitelli*

**1.398**

AS 3584

Articolo 1

Emendamento

Al comma 95, dopo la lettera b), inserire la seguente: «b-bis: All'art. 15-bis, comma 2, lettera a), punto 1), della Legge 8 novembre 2012, n. 189, di conversione del decreto legge 13 settembre 2012 n. 158, inserire il punto 1-bis): per quanto riguarda i dispositivi medici, per prezzo di riferimento alle condizioni di maggiore efficienza si intende il valore del 25° *percentile*. Il prezzo è rilasciato in presenza di una base dati di almeno venti prezzi.»

BAIO



1.399

A.S. 3584  
Emendamento  
Art. 1

Dopo il comma 95 inserire il seguente:

"95-bis. La riduzione del tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici di cui all'articolo 15, comma 13, lettera f) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificata dal comma 95, lettera b) del presente articolo, non si applica ai dispositivi medici salvavita."

*Conseguentemente,*

*Conseguentemente,* all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016" con le seguenti "50 milioni di euro per l'anno 2013, di 240 milioni di euro per l'anno 2014, di 50 milioni di euro per l'anno 2015 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016"

COSENTINO, BASSOLI, BIONDELLI, BOSONE, CHIAROMONTE, GRANAIOLO, MARINO  
IGNAZIO, MERCATALI, PORETTI



L. 400

A.S. 3584  
Emendamento  
Art. 1

Dopo il comma 95 inserire il seguente:

"95-bis. La riduzione del tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici di cui all'articolo 15, comma 13, lettera f) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificata dal comma 95, lettera b) del presente articolo, non si applica ai dispositivi medici salvavita."

*Conseguentemente,*

*Conseguentemente,*

- a) all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013" con le seguenti "150 milioni di euro per l'anno 2013";
- b) all'articolo 3, comma 28, sostituire le parole: "248 milioni di euro per l'anno 2014 e di 292 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015" con le seguenti: "48 milioni di euro per l'anno 2014 e di 92 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015" .

COSENTINO, BASSOLI, BIONDELLI, BOSONE, CHIAROMONTE, GRANAIOLA, MARINO  
IGNAZIO, MERCATALI, PORETTI



1.601

A.S. 3584

EMENDAMENTO

Art. 1

Dopo il comma 95, inserire il seguente:

*"95-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente relative l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati si applica limitatamente ai servizi di assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, rimanendo esclusi i servizi di riabilitazione omnicomprensiva ex art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 nonché tutti i servizi sanitari e socio-sanitari erogati in maniera diretta ed esclusiva a persone con disabilità complessa certificata."*

Conseguentemente, all'articolo 3, commi 14, primo periodo, e 15 sostituire le parole "l'aliquota dello 0,05 per cento" con le seguenti: "l'aliquota dello 0,06 per cento"

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

SEN. GUSTAVINO

SEN. MILANA

1.402

A.S. 3584  
Emendamento  
Art. 1

Al comma 96, sostituire le parole "600 milioni" con le seguenti "200 milioni" e le parole "1.000 milioni" con le seguenti "600 milioni".

*Conseguentemente*, ai maggiori oneri pari a 400 milioni di euro per l'anno 2013 ed a 400 milioni a decorrere dall'anno 2014 si provvede mediante utilizzo di quota parte, fino a concorrenza dei relativi oneri, delle risorse di cui alle seguenti lettere:

- a) all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016" con le seguenti "25 milioni di euro per l'anno 2013, di 547,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 291 milioni di euro per l'anno 2015 e di 341 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016";
- b) all'articolo 1, dopo il comma 98, aggiungere i seguenti:
  - 98-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi da 12 a 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, le amministrazioni centrali dello Stato assicurano, anche sulla base dell'attività del Commissario di cui all'articolo 2 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazione dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, a decorrere dall'anno 2013, una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.
  - 98-ter. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 98-bis, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'*articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009*, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nella tabella di cui al medesimo comma 98-bis.
  - 98-quater. I Ministri competenti propongono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 98-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma.
  - 98-sexies. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 98-quater non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 98-ter, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, eventualmente, con il disegno di legge di assestamento è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'*articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009*, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 98-ter;

11203

c) le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2013 e a 100 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015, ad esclusione della *missione* Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, *programma* Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria, *voce* Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 446 del 1997: Imposta regionale sulle attività produttive: – ART. 39, comma 3: Integrazione del Fondo sanitario nazionale per minori entrate IRAP eccetera (regolazione debitoria) (2.4 – cap. 2701).

Allegato n.1

(articolo 1, comma 98-bis) - Riduzioni di spesa dei Ministeri da realizzare con la legge di stabilità (Milioni di euro)

Ministeri	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Ministero dell'economia e delle finanze	143,1	132,46	108,30	123,06	132,46	108,30
Ministero dello sviluppo economico	10,56	7,44	-	9,08	7,44	-
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	9,68	9,22	10,30	8,32	9,22	10,30
Ministero della giustizia	29,80	24,52	25,50	25,64	24,56	25,50
Ministero degli affari esteri	5,36	4,30	5,18	4,60	4,30	5,18
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	36,48	34,54	47,34	31,46	34,54	47,34
Ministero dell'interno	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	4,60	4,20	6,20	3,96	4,20	6,20
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	41,40	38,70	41,84	35,60	38,70	41,84
Ministero della difesa	47,22	35,28	53,90	40,60	35,38	53,90
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	3,16	1,70	2,08	2,72	1,60	2,08
Ministero per i beni e le	11,12	10,28	13,34	9,56	10,28	13,34

SENATO DELLA REPUBBLICA  
Gruppo Partito Democratico  
*Ufficio Legislativo*

attività culturali						
Ministero della salute	12,86	12,26	15,90	11,06	12,26	15,90
Totale	355,34	314,9	329,90	305,70	314,90	329,90

BOSONE, BASSOLI, BIONDELLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, GRANAIOLA, MARINO  
IGNAZIO, MERCATALI, PORETTI, ANTEZZA, MONGIELLO



1.603

313


Ddl 3584

Articolo 1

Dopo il comma 96, inserire il seguente :

96-bis. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e in relazione alla valutazione della ponderazione del rischio e delle percentuali di assorbimento del patrimonio di vigilanza delle banche delle operazioni di sconto delle fatture per forniture e appalti della aziende sanitarie da parte delle banche, le Aziende sanitarie locali sono considerate, agli effetti e per i fini indicati, quali enti territoriali al pari delle Regioni" .

BALDASSARRI, DE ANGELIS, GERMONTANI



1.406

A.S. 3584

EMENDAMENTO

Art. 1

Dopo il comma 96, inserire il seguente:

"96-bis. Al comma 5, dell'articolo 17 del decreto legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, la lettera b) è soppressa.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

SEN. GUSTAVINO

SEN. MILANA

1.405

A.S. 3584  
EMENDAMENTO  
Articolo 1

*Dopo il comma 96 aggiungere il seguente comma:*

"96.bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della salute, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, si provvede alla determinazione di valori unitari a livello nazionale di rimborso per i *Diagnosis Related Groups (DRG)*, di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 18 dicembre 2008 (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 9 marzo 2009, n. 56)".

BAIO

*Beio*

1.406

A.S. 3584

EMENDAMENTO

Art. 1

*Dopo il comma 96 aggiungere il seguente comma:*

"96.bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assegnare con propri decreti, su proposta del ministro della salute, la somma di 8.100 milioni di euro all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, con prioritario riferimento alla riformulazione dell'elenco delle malattie croniche di cui al decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1999, n. 329, e delle malattie rare di cui al decreto del Ministro della sanità 18 maggio 2001, n. 279, e ai relativi aggiornamenti previsti dal comma 1 dell'articolo 8 del medesimo decreto, nonché all'inserimento delle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita dall'Organizzazione mondiale della sanità (G.A.P.). A decorrere dal 1° gennaio 2013 le aliquote di cui all'articolo 30-bis, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008 n.185 come convertito dalla legge 28 gennaio 2009 n.2, nonché tutte le aliquote di prelievo sui giochi pubblici sono unificate al tasso del 21%. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio dello Stato."

Baio *Baio*

De Lillo *De Lillo*

Bosone *Bosone*

Gustavino *Gustavino*

Li Gotti *Li Gotti*

Garavaglia Mariapia *Garavaglia*

Lauro *Lauro*

De Luca Cristina *De Luca*

Mongiello *Mongiello*

1.407

A.S. 3584  
EMENDAMENTO  
Articolo 1

*Dopo il comma 96 aggiungere il seguente comma:*

"96.bis. Le regioni, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvedono, con riferimento alle strutture sanitarie pubbliche, alla riorganizzazione della rete dei punti nascita, provvedendo alla soppressione di quelli che abbiano registrato, negli ultimi due anni solari interi, una media annua inferiore a 500 parti. Nel medesimo termine, le regioni provvedono alla revoca dell'accreditamento dei settori inerenti ai punti nascita delle strutture sanitarie private che abbiano registrato, negli ultimi due anni solari interi, una media annua inferiore a 500 parti".

BAIO

*Beio*

**1.408**

A.S. 3584  
EMENDAMENTO  
Articolo 1

*Dopo il comma 96 aggiungere il seguente comma:*

"96.bis. Il Ministro della salute, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, apporta, con decreto, le necessarie modificazioni al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 18 dicembre 2008 (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 9 marzo 2009, n. 56), ai fini dell'unificazione dei *Diagnosis Related Groups* (DRG) relativi al parto cesareo ed al parto vaginale, con e senza complicanze".

BAIO



1.409

S. 3584


**EMENDAMENTO all'articolo 1**

**Dopo il comma 96, aggiungere il seguente:**

"96-bis. All'art. 15-bis, comma 2, lettera a), punto 1) della Legge 8 novembre 2012 n. 189 di conversione del Decreto Legge 13 settembre 2012 n. 158 inserire il punto 1-bis): per quanto riguarda i dispositivi medici, per prezzo di riferimento alle condizioni di maggiore efficienza si intende il valore della mediana. Il prezzo è rilasciato in presenza di una base dati di almeno venti prezzi."

Garavaglia

Vaccari



1.410

A.S.3584

Emendamento

Art.1

Dopo il comma 96, aggiungere il seguente:

«96-bis. All'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è aggiunto il seguente:

"12. Le disposizioni del presente articolo non hanno efficacia nei confronti degli operatori economici nonché dei fornitori e subfornitori che operano con la pubblica amministrazione."».

Sen. Latronico  




1.411

## Motivazione

L'art. 62 del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1 sulle cosiddette liberalizzazioni (poi convertito nella legge n.27 del 24 marzo 2012) ha introdotto una disciplina specifica ed in taluni punti assai penalizzante, in materia di contratti tra Imprese riguardanti la cessione dei prodotti agricoli ed alimentari.

Difatti, in forza del disposto dell'art. 62 del decreto liberalizzazioni, e del relativo decreto interministeriale di attuazione, a far data dal 24 ottobre 2012 entreranno in vigore le nuove norme relative alla regolamentazione dei contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti agroalimentari.

Le nuove regole e sanzioni previste dalla disciplina nazionale presentano aspetti discriminatori e distorsivi della concorrenza e si pongono in contrasto con la stessa Direttiva 2011/7/UE da cui traggono origine; ciò in quanto l'art.62 risulta eccessivamente tutelante di determinate posizioni, imponendo tassative condizioni di pagamento, non mitigate da eventuali possibili accordi tra le parti e, soprattutto, sanzioni ad opera dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Alla stregua delle considerazioni che precedono emerge con tutta evidenza la necessità di tutelare gli operatori economici che risultano esposti a termini di pagamento strettissimi a fronte di termini di incasso lunghissimi (da parte delle P.A.). Sarebbe decisivo per garantire la continuità aziendale delle imprese che operano con la Pubblica Amministrazione, sensibilizzare il legislatore sulla necessità stante l'attuale situazione di crisi economica che interessa anche le P.A. che non dispongono delle necessarie disponibilità di cassa, di escludere dall'ambito di applicazione delle suddette norme (l'art. 62 D.L. n. 1 del 24/01/2012) gli operatori economici che vantano crediti nei confronti della P.A. .

EMENDAMENTO

ART. 1

Dopo il comma 96

All'art. inserire il seguente comma:

" 96-bis

All'art. 15, comma 14 della Legge n. 135 del 2012 sostituire la parola: "consuntivata" con la parola "assegnata" e conseguentemente, ridurre in misura corrispondente l'importo della allegata Tabella A, rubrica del Ministero dell'Economia e delle Finanze. "



6412

Sen. Enzo GIUGO

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Enzo Giugo".

Sen. CURSI

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Corsi".

## NOTA TECNICA

Il presente emendamento è finalizzato a ridurre l'aleatorietà della efficacia del provvedimento di cui all'art. 15, comma 14 della Legge n. 135/2012, rendendo certo e non contestabile il calcolo del dato di costo 2011 al quale applicare l'abbattimento previsto. Disporre di un dato certo quale la "spesa assegnata" per il 2011 fornirebbe certezza del risultato atteso in quanto la dicitura "spesa consuntivata" è foriera di incertezza e potrebbe portare all'instaurazione di numerosi ricorsi, oltre a quelli già in itinere.

L'emendamento proposto, quindi, raggiunge il duplice scopo di assicurare certezza della riduzione della spesa e semplificazione amministrativa.

L'onere finanziario è valutato, tenendo conto di quanto previsto nella relazione tecnico-finanziaria al DL 95/2012, convertito nella Legge 135/2012, che calcolava il risparmio per il 2013 in 140 milioni di euro e, dal 2014 in 280 milioni di euro, in 20 milioni di euro per l'anno 2013 ed in 40 milioni di euro dal 2014

EMENDAMENTO  
ART. 1

Dopo il comma 96, aggiungere il seguente:

<<96-bis. Al fine di promuovere iniziative a favore della sicurezza delle cure e attuare le pratiche di monitoraggio e controllo dei contenziosi in materia di responsabilità professionale, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano prevedono all'interno delle strutture sanitarie, funzioni per la gestione del risk management che includano, laddove presenti, competenze di medicina legale, medicina del lavoro, ingegneria clinica e farmacia, secondo quanto suggerito anche dalla Raccomandazione n. 9 del 2009 del Ministero della Salute avente per oggetto "Raccomandazione per la prevenzione degli eventi avversi conseguenti al malfunzionamento dei dispositivi medici /apparecchiature elettromedicali".>>

VICARI

BONFRISCO



1.413

## MOTIVAZIONE


Oggi si stima che la quota relativa ai costi sostenuti per effetto della "medicina difensiva" si aggiri intorno al 15 % dei costi totali sostenuti dal SSN (dati SIFO). Premesso che si propone di attivare funzioni per il risk management che includano competenze di medicina legale, medicina del lavoro e ingegneria clinica solo laddove presenti, rimandando le eventuali attivazioni delle funzioni mancanti ad una fase temporale successiva da valutare secondo quanto consigliato (e non mandatorio) dal Ministero della Salute con la Raccomandazione n. 9 del 2009, l'emendamento proposto non comporta alcun onere aggiuntivo per il bilancio dello stato.

A.S. 3584  
Emendamento

*All'articolo 1, dopo il comma 96, aggiungere alla fine il seguente comma:*

"96.bis. Al fine di dare attuazione alle nuove funzioni attribuite all'Agenzia Italiana del Farmaco dal decreto legge 13 settembre 2012 n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, l'Agenzia Italiana del Farmaco è autorizzata alla conclusione dei concorsi autorizzati ai sensi dell'art 10, comma 5-bis del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 e già banditi alla data dell'entrata in vigore dell'art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, ferma restando l'adozione delle misure di contenimento della spesa ulteriori ed alternative alle vigenti disposizioni in materia di finanza pubblica rispetto a quelle ad essa direttamente applicabili, purché sia assicurato il conseguimento dei medesimi risparmi previsti a legislazione vigente. Il collegio dei revisori dei conti verifica preventivamente che le misure previste siano idonee a garantire comunque i medesimi effetti di contenimento della spesa stabiliti a legislazione vigente ed attesta il rispetto di tale adempimento nella relazione al conto consuntivo. L'Agenzia Italiana dei Farmaco è autorizzata ad assumere i vincitori del concorso con contratto a tempo indeterminato in soprannumero fino al riassorbimento della quota eccedente la pianta organica dell'Agenzia, come rideterminata in applicazione del richiamato art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135. Gli oneri economici derivanti dall'applicazione della presente norma sono posti interamente a carico dell'AIFA, senza alcun impatto sul bilancio dello Stato, in quanto finanziabili con proprie risorse derivanti dall'art 48, comma 8, lettera b), del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326".

PICHETTO  
MAZZARACCHIO



1.614



## EMENDAMENTO

## ART. 1

Dopo il comma 96, inserire i seguenti:

«96-bis. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, al penultimo periodo, dopo le parole "di Paesi terzi" sono aggiunte le seguenti: "salvo che detti centri risultino allocati sul territorio degli Stati Uniti o del Canada e siano approvati dalla competente autorità statunitense. In tal caso non è richiesta alcuna preventiva autorizzazione ai sensi dell'art. 5 del D.M. 12 aprile 2012 del Ministero della Salute, ma una formale notifica a firma della Persona Qualificata del produttore, corredata da copia della vigente autorizzazione rilasciata dal centro.

96-ter. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del D.M. 12 aprile 2012, trascorsi 30gg dalla presentazione della notifica all'AIFA, l'autorizzazione all'importazione sarà esecutiva.».

CURSI  
*Cursi*

1.615




**EMENDAMENTO  
ART. 1**

Dopo il comma 96, aggiungere il seguente:

*96bis. Il comma 2 dell'articolo 6bis del decreto legge n. 158 del 13 settembre 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 189 del 8 novembre 2012, è abrogato.*

SEN. LUIGI D'AMBROSIO LETTIERI



1.416

A.S. 3584  
Emendamenti  
Art. 1

Dopo il comma 96 aggiungere il seguente:

"96-bis. All'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, alla lettera a), primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole ", nonché la pubblicazione sul sito *web* dei prezzi unitari corrisposti dalle aziende sanitarie locali per gli acquisti di beni e servizi."

MARINO IGNAZIO, BASSOLI, AGOSTINI, BIONDELLI, BOSONE, COSENTINO,  
CHIAROMONTE, GRANAIOLA, MERCATALI, PORETTI



1.417

A.S. 3584  
Emendamento  
Art. 1

Dopo il comma 96 inserire il seguente:

"96-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, il comma 7-bis è sostituito dal seguente:

«7-bis. Il Commissario provvede, entro il 31 marzo 2013, allo sviluppo del sistema a rete delle centrali regionali di acquisto di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.»"

MARINO IGNAZIO, BASSOLI, AGOSTINI, BOSONE, BIONDELLI, CHIAROMONTE,  
COSENTINO, GRANAIOLA, MERCATALI, PORETTI

*Marino*

1.618

A.S. 3584

Emendamento

Art. 1

*Dopo il comma 96 aggiungere il seguente:*

"96-bis. Per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro a favore dell'istituto Gaslini" di Genova."

*Conseguentemente, alla Tabella A apportare le seguenti variazioni:*

*A) alla voce Ministero dell'economia e delle finanze:*

2013: - 25.000;

2014: - 25.000;

2015: - 25.000;

*B) alla voce Ministero degli affari esteri:*

2013: - 25.000.

2014: - 25.000;

2015: - 25.000;

1.619

PINOTTI

*Pinotti*

EMENDAMENTO

ART. 1

*Solman*  
Al comma 97, eliminare il comma "1-quater".



Sen. Lorenzo Piccioni

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Lorenzo Piccioni".

**Motivazione**

Il comma *1-quater* introduce elementi di estrema rigidità per gli enti pubblici che si troverebbero nell'impossibilità di concludere programmi già avviati e procedure già in corso.

1.420

EMENDAMENTO

Art. 1

Al comma 97, al comma "1-quater", dopo le parole: "salvo che" inserire le seguenti: "ne siano comprovate l'indispensabilità e l'indilazionabilità secondo le modalità di cui al precedente comma 1-ter, ovvero".

Sen. Lorenzo Piccioni



**Motivazione**

Il comma 1-quater introduce elementi di estrema rigidità per gli enti pubblici che si troverebbero nell'impossibilità di concludere programmi già avviati e procedure già in corso.

1.421

A.S. 3584

Art. 1

Al comma 97, capoverso 1-quater, aggiungere, alla fine del primo periodo il seguente:  
"Sono comunque fatte salve le procedure già avviate o autorizzate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, a valere sulle risorse finanziarie già stanziare per le medesime finalità."

PINOTTI

*Pinotti*

1.422

S 3584

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)

Emendamento

All'articolo 1, comma 97, <sup>cablato</sup> punto 1-quater, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:

"La disposizione non si applica alla spesa relativa all'acquisto di nuovi immobili già finanziati con vincolo destinazione alla data di approvazione della presente legge, a quella finanziata con risorse derivanti da entrate proprie da soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, nonché a quella per i servizi agli studenti e le residenze universitarie."

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 20 per cento, a partire dall'anno 2013, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

POLI BORTONE

*Poli Bortone*

**1.423**

AS 3584

Art. 1

Emendamento

*Al comma 97, capoverso «1-quater», dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: "Sono altresì escluse le amministrazioni universitarie ricomprese nei territori interessati dai fenomeni sismici del 20 e del 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e all'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modifiche e integrazioni."*

*Conseguentemente, Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2013: - 2.000;

2014: - 2.000;

2015: - 2.000.

BERTUZZI, BALBONI

*Bertuzzi*

1.424

A.S. 3584

Art. 1

Al comma 97, capoverso 1-quater, dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente:

"La disposizione non si applica alle operazioni di acquisto di immobili già finanziate o cofinanziate da specifiche disposizioni normative recanti un vincolo di destinazione, in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge, e alle operazioni finanziate con risorse derivanti da entrate proprie o da soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, nonché a quelle per i servizi agli studenti e le residenze universitarie.

PINOTTI

*Pinotti*

*1.425*

**Emendamento****Articolo 1**

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

- a) Al comma 97 aggiungere infine: "1-sexies. Sono fatte salve dalle disposizioni recate dal comma 1-quater le operazioni di acquisto previste in attuazione di programmi e piani concernenti interventi speciali realizzati al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale, di rimuovere gli squilibri economici, sociali, istituzionali e amministrativi del Paese e di favorire l'effetto o esercizio dei diritti della persona in conformità al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione e finanziati con risorse aggiuntive ai sensi del Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 88."
- b) Dopo il comma 121, aggiungere il seguente comma: "121-bis. I limiti di cui al precedente comma 100 non si applicano agli investimenti connessi agli interventi speciali realizzati al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale, di rimuovere gli squilibri economici, sociali, istituzionali e amministrativi del Paese e di favorire l'effetto o esercizio dei diritti della persona in conformità al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione e finanziati con risorse aggiuntive ai sensi del Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 88."

Sen. Valter Zanetta

1.426



**Motivazione**

L'emendamento persegue la finalità di scongiurare il blocco della realizzazione di piani e programmi finanziati con risorse comunitarie e/o del Fondo di Sviluppo e Coesione a favore delle Regioni ricadenti all'interno delle Aree sottoutilizzate e degli obiettivi Convergenza e Competitività definiti in attuazione delle politiche di coesione. Detti piani e programmi prevedono, infatti, interventi a favore di amministrazioni pubbliche, enti ed Università che, sebbene già selezionati e finanziati, rischiano di non poter trovare attuazione nei tempi utili richiesti dalla normativa nazionale e comunitaria. L'emendamento non comporta aggravio di spesa in quanto l'esclusione si applica ad interventi ricadenti in piani già finanziati e soggetti a definanziamento nel caso di mancato rispetto degli obiettivi di spesa. L'esclusione dall'ambito di applicazione delle norme emendate degli interventi in parola, invece, consente di rispettare la tempistica già definita dai soggetti responsabili dell'attuazione dei programmi.

A.S.3584

Emendamento

Articolo 1

Al comma 97 capoverso "all'articolo12", dopo il comma 1 - quinquies aggiungere il seguente:

"1- *quinquies bis*. Sono fatte salve dalle disposizioni recate dal comma 1 - quater le operazioni di acquisto previste in attuazione di programmi e piani concernenti interventi speciali realizzati al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale, di rimuovere gli squilibri economici, sociali, istituzionali e amministrativi del Paese e di favorire l'effetto o esercizio dei diritti della persona in conformità al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione e finanziati con risorse aggiuntive ai sensi del Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

Sen. Latronico



1.427

## Motivazione

L'emendamento persegue la finalità di scongiurare il blocco della realizzazione di piani e programmi finanziati con risorse comunitarie e/o del Fondo di Sviluppo e Coesione a favore delle Regioni ricadenti all'interno delle Aree sottoutilizzate e degli obiettivi Convergenza e Competitività definiti in attuazione delle politiche di coesione. Detti piani e programmi prevedono, infatti, interventi a favore di amministrazioni pubbliche, enti ed Università che, sebbene già selezionati e finanziati, rischiano di non poter trovare attuazione nei tempi utili richiesti dalla normativa nazionale e comunitaria. L'emendamento non comporta aggravio di spesa in quanto l'esclusione si applica ad interventi ricadenti in piani già finanziati e soggetti a definanziamento nel caso di mancato rispetto degli obiettivi di spesa.

L'esclusione dall'ambito di applicazione delle norme emendate degli interventi in parola, invece, consente di rispettare la teppistica già definita dai soggetti responsabili dell'attuazione dei programmi.

## EMENDAMENTO

## ARTICOLO 1



Dopo il comma 97, aggiungere il seguente

«97-bis. Aggiungere il seguente articolo:

97. <sup>AB</sup> Nell'anno 2013, alle regioni a statuto ordinario, alla Regione Sicilia e Sardegna, i cui comuni sono beneficiari di risorse erariali, è attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 1.000 milioni di euro in misura pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari, validi ai fini del patto di stabilità interno, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti ai comuni ricadenti nel proprio territorio nei limiti degli importi indicati per ciascuna regione in base all'accordo da sancire, entro il 30 giugno 2013, in Conferenza Unificata. Il contributo è destinato dalle regioni alla riduzione del debito. In caso di mancato accordo lo stanziamento è destinato alla riduzione del debito dei comuni con criteri da stabilire in Conferenza Stato città ed autonomie locali.

97. <sup>per quota</sup> La cessione di spazi finanziari di cui al comma 1, nonché l'utilizzo degli stessi da parte dei comuni, avviene ai sensi di quanto disposto dal comma 138 e seguenti dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Ai fini dell'applicazione del comma 1, in Conferenza Unificata sono definiti i criteri e le modalità di riparto nazionale; le modalità operative sono altresì sancite tramite accordo tra la regione e la corrispondente Anci territoriale. Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione vengono ripartiti tra i comuni, al fine di favorire i pagamenti dei residui passivi in conto capitale in favore dei creditori.

1.628

91 quote

3. I criteri per la cessione di spazi finanziari a favore dei comuni devono tener conto anche dei seguenti parametri

- a) Rispetto del patto di stabilità nell'anno precedente
- b) Residui passivi in conto capitale effettivamente liquidabili entro l'anno

91 quote

4. Ai fini dell'applicazione del comma 1, gli enti locali dichiarano all'ANCI, all'UPI, alle regioni e alle province autonome, entro il 15 luglio 2013, l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. Entro il termine del 31 luglio 2013, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun comune beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.»



Sen. Gilberto PICCHETTO FRATIN  
 Sen. Mauro Maria MARINO  
 Sen. Enzo GHIGO  
 Sen. Aldo SCARABOSIO  
 Sen. Maria RIZZOTTI  
 Sen. Pietro MARCENARO  
 (BORNACIN)

1.428

2/2

A.S. 3584

Emendamento

ART. 1

Dopo il comma 97 aggiungere il seguente:

"97-bis. Al fine di assicurare il rispetto dei vincoli previsti dalle disposizioni di finanza pubblica in materia di vendita e gestione del patrimonio immobiliare, nonché delle disposizioni in materia di sostenibilità dei bilanci di cui al comma 24 dell'art. 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, riferiti agli enti previdenziali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, il comma 11bis dell'art. 3 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è abrogato. Sono fatti salvi gli accordi tra detti enti e le associazioni o sindacati degli inquilini stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge."

PEGORER, MERCATALI



1.429

A. S. 3584  
EMENDAMENTO  
Art. 1

---

*Dopo il comma 97, aggiungere il seguente: "97-bis. All'articolo 13, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, dopo le parole "e il comma 17" sono inserite le seguenti: "Tale rinuncia è intesa quale esenzione dal pagamento da parte degli enti proprietari di alloggi di edilizia residenziale pubblica della quota spettante allo Stato."*

*Mercatali*  
MERCATALI, PEGORER

1.630

EMENDAMENTO

ARTICOLO 1


Dopo il comma 97, aggiungere il seguente:

«97-bis. Aggiungere il seguente articolo:

1. All'articolo 20 comma 5 lett. d) del decreto legge del 6 luglio 2011, n. 98 e successive modificazione sostituire le parole "2.000 milioni" con le seguenti "1.000 milioni".»



1.431

Sen. Gilberto PICCHETTO 

Sen. Mauro Maria MARINO 

Sen. Enzo GHIGO 

Sen. Aldo SCARABOSIO 

Sen. Maria RIZZOTTI 

Sen. Pietro MARCENARO 

(BORNACINI) 

## **Relazione illustrativa**

**EFFETTI FINANZIARI:** la disposizione proposta ha un effetto negativo pari a 1.000 milioni di euro sull'indebitamento netto ed è neutrale sul saldo netto ~~la~~ finanziario.

**Emendamento**

**Art. 1**


Dopo il comma 87, inserire il seguente:

87-bis

Il comma 4 dell'articolo 30 della legge 2 novembre 2011, n. 183 è abrogato. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge riacquistano nuovamente efficacia le disposizioni del comma 2-ter dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111."

**Relazione illustrativa**

La norma proposta reintroduce, a seguito dell'abrogazione intervenuta con il comma 4 dell'articolo 20 della legge 183/2011 (Legge di stabilità 2012), l'individuazione di un coefficiente di correzione dei parametri di virtuosità, definiti ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del DL 98/2011 ai fini della ripartizione dell'ammontare del concorso degli enti territoriali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, in modo da tener conto, per l'andamento dei parametri nel tempo, del miglioramento conseguito dalle singole amministrazioni rispetto alle precedenti.



CESPOSITO

1.632



## EMENDAMENTO

## ARTICOLO 1


Dopo il comma 97, aggiungere il seguente:

«97-bis. ~~Aggiungere il seguente articolo:~~

1. All'articolo 31 della legge 183 del 2011, i commi 2 e seguenti sono sostituiti dal seguente comma: "Per gli anni 2013, 2014 e 2015 gli obiettivi in termini di saldo finanziario per i singoli comuni sono stabiliti attraverso apposito Decreto del Ministero dell'Economia, di concerto con il Ministero dell'Interno, d'intesa con la conferenza stato città ed autonomie locali, da emanarsi entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge. Il riparto dell'obiettivo programmatico di comparto tiene conto prioritariamente della dimensione demografica, della partecipazione a forme associate, della dimensione delle entrate e delle spese, e del risultato dei fabbisogni standard ove disponibili".»




1.633

Sen. Gilberto PICCHETTO FRATTIN 


Sen. Mauro Maria MARINO 

Sen. Enzo GHIGO 

Sen. Aldo SCARABOSIO 

Sen. Maria RIZZOTTI 

Sen. Pietro MARCENARO 

(BORNACIN) 

### Relazione illustrativa

EFFETTI FINANZIARI: la disposizione proposta ha un effetto negativo pari a 1.000 milioni di euro sull'indebitamento netto ed è neutrale sul saldo netto da finanziare.

## **Relazione illustrativa**

**EFFETTI FINANZIARI:** la modifica proposta non ha effetti sull'indebitamento, ma solo sul saldo netto da finanziare per un importo pari a 1.000 milioni.

La norma assegna alle Regioni a statuto ordinario, alla Sicilia ed alla Sardegna un contributo massimo di 1.000 milioni di euro destinato alla riduzione del debito, condizionato a quanto le regioni stesse mettono a disposizione dei comuni del proprio territorio in termini di spazi finanziari, con il meccanismo del patto di stabilità regionale verticale definito dal comma 138 dell'art. 1 della Legge n. 220/2010.

In particolare, le regioni sono destinatarie di un contributo pari all'83,33% degli spazi finanziari ceduti ai Comuni nei limiti degli importi individuati, per ciascuna regione, attraverso l'accordo definito in sede di Conferenza Unificata.

## **COPERTURA FINANZIARIA**

Ai maggiori oneri derivanti dalle modifiche proposte pari a euro 2.000 milioni con riferimento alla riduzione della spending review con effetti sia sul saldo netto da finanziare che sull'indebitamento netto, a 1.000 milioni per la riduzione degli obiettivi di patto di stabilità con effetti esclusivamente sull'indebitamento netto e a euro 1.000 milioni per l'incentivazione del patto verticale con effetti esclusivamente sul saldo netto da finanziare, si fa fronte con le maggiori entrate derivanti dalla seguente proposta di modifica:

All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008 n.185, come convertito dalla legge 28 gennaio 2009 n.2, sono apportate le seguenti modifiche:

alla lettera a), sostituire 12,6 con 22,9;

alla lettera b), sostituire 11,6 con 21,5;

alla lettera c), sostituire 10,6 con 19,7;

alla lettera d), sostituire 9 per cento con 16,5 per cento;

alla lettera e), sostituire 8 per cento con 14,5 per cento.

## **Effetti**

Tenendo conto di una raccolta dei giochi elettronici d'azzardo stimabile intorno ai 30 miliardi di euro per il 2013, la variazione delle aliquote proposte è in grado di generare un maggior gettito di 3000 milioni di euro a decorrere dal 2013.

**EMENDAMENTO**

**AS 3584**

**LEGGE DI STABILITA'**

**Articolo 1**

Dopo il comma 97, aggiungere il seguente:

"97-bis. All'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine il seguente periodo: "Le disposizioni del presente comma non si applicano alle associazioni rappresentative delle cooperative che esercitano attività di vigilanza sulla base di specifica disposizione di legge regionale".

Sen. SARO



**1.434**



## EMENDAMENTO

## ARTICOLO 1

Dopo il comma 97, aggiungere il seguente:

«97-bis. Aggiungere il seguente articolo:

"Ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2012 i Comuni che hanno avviato procedura ad evidenza pubblica per la dismissione di proprie quote in società partecipate ed hanno espletato procedure di aggiudicazione possono computare le somme accertate in termini di competenza a condizione che la riscossione avvenga entro il 28 febbraio 2013".»

Sen. Gilberto PICCHETTI FRATTINI

Sen. Mauro Maria MARINO

Sen. Enzo GHIGO

Sen. Aldo SCARABOSIO

Sen. Maria RIZZOTTI

Sen. Pietro MARCENARO

(BORNACIN)



1.435

**EMENDAMENTO  
ART. 1**

Al comma 97 aggiungere infine:

1-sexies. Sono fatte salve dalle disposizioni recate dal comma 1-quater le operazioni di acquisto previste in attuazione di programmi e piani concernenti interventi speciali realizzati al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale, di rimuovere gli squilibri economici, sociali, istituzionali e amministrativi del Paese e di favorire l'effetto o esercizio dei diritti della persona in conformità al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione e finanziati con risorse aggiuntive ai sensi del Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

Conseguentemente, ridurre in misura corrispondente l'importo della allegata tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze.

SEN. LUIGI D'AMBROSIO LETTIERI



**A. 636**

A.S.3584

Emendamento

Articolo 1

Sostituire il comma 98 con il seguente:

*98. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2013, un fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato ad uno o più fondi immobiliari. La dotazione del predetto fondo è di 249 milioni di euro per l'anno 2013, di 846,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 590 milioni di euro per l'anno 2015 e di 640 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.*

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 5, inserire il seguente:

*5 bis. All'articolo 3 del decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

*“6 bis. L'opzione di cui al comma 1 può essere esercitata dalla persona fisica proprietaria o titolare di diritti reali di godimento su unità immobiliari abitative locate ad uso abitativo non nell'esercizio di un'attività d'impresa, o di arti e professioni, nei confronti di persone fisiche, persone giuridiche ed enti a condizione che sia previsto nel contratto di locazione che l'immobile abitativo sia sub-locato a studenti universitari ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, con rinuncia all'aggiornamento del canone. La medesima opzione può essere altresì esercitata dalla persona fisica proprietaria o titolare di diritti reali di godimento su unità immobiliari abitative locate ad uso abitativo non nell'esercizio di un'attività d'impresa, o di arti e professioni, nei confronti di società cooperative, a condizione che sia previsto nel contratto di locazione che l'immobile abitativo sia assegnato ai soci studenti universitari, con rinuncia all'aggiornamento del canone di assegnazione.”*

1.637



Sen. Latronico

## Motivazione

L'emendamento interviene sull'articolo 3 denominato "Cedolare secca sugli affitti" del Decreto Legislativo del 14 marzo 2011 n. 23.

L'emendamento rende possibile l'opzione della c.d. "cedolare secca" ai proprietari di immobili che concedono in affitto l'immobile a persone giuridiche operanti nelle città sedi di università che concedono in sub-locazione i medesimi immobili ad una categoria sociale particolarmente debole e meritevole di tutela che è quella degli studenti universitari (art. 5 della legge 431/1998).

L'emendamento intende perseguire due obiettivi:

1. contribuire al miglioramento e all'aumento dell'offerta abitativa a favore degli studenti universitari, settore che oggi vede impegnate anche numerosi soggetti giuridici che successivamente sub-locano a studenti;
2. contrastare, in un settore fortemente soggetto, l'evasione fiscale.

La mancata possibilità di applicazione della cedolare secca per il proprietario persona fisica che loca a soggetti giuridici all'uso specializzati, farebbe perdere parte dell'offerta abitativa per studenti universitari, con conseguenti disagi e negative ricadute nel contesti sociali delle città universitarie.

Si precisa che la "cedolare secca" è solo una possibilità che è concessa al proprietario che loca immobili, essendo comunque una decisione che può compiere in autonomia.

L'applicazione ivi concessa nel caso di locazione da parte del proprietario a soggetti giuridici che svolgono attività specifica di locazione per studenti universitari, è esclusa per tutte le altre tipologie locative.

Il presente emendamento comporta oneri quantificabili in un milione per il bilancio dello Stato, a decorrere dal 2013, a cui si fa fronte con una riduzione del Fondo affitti previsto nella legge di stabilità.

Emendamento

All'articolo 3, dopo il comma 34, inserire i seguenti:

"34.bis. In considerazione del permanere dello stato di crisi nell'isola di Lampedusa, la sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei tributi, nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, prevista dall'articolo 23, comma 44, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è differita al 30 giugno 2013.


34 ter: in deroga a quanto stabilito nel decreto legge 15 maggio 2012, n.59 , n.59 si dà proroga, all'unità Commissariale ExOPCM n. 3947 del 16 giugno 2011, fino al 31 dicembre 2013, senza ulteriore impegno di spesa."

Conseguentemente il comma 98 dell'articolo 1 è così sostituito: "98. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2013, un fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato ad uno o più fondi immobiliari. La dotazione del predetto fondo è di 248 milioni di euro per l'anno 2013, di 845,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 589 milioni di euro per l'anno 2015 e di 639 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016."

Maraventano

Garavaglia

Vaccari



1.638

-----  
FINE WILLIAM DE ROSA

A.S. 3584

Emendamento

All'articolo 3, dopo il comma 34, inserire il seguente:


“34-bis. Il comma 6-quinquies dell'articolo 9 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 è abrogato.”

Conseguentemente il comma 98 dell'articolo 1 è così sostituito: “98. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2013, un fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato ad uno o più fondi immobiliari. La dotazione del predetto fondo è di 248 milioni di euro per l'anno 2013, di 845,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 589 milioni di euro per l'anno 2015 e di 639 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.”

Garavaglia



Bonfrisco



1.639

A.S. 3584  
Emendamento  
Art. 2

Dopo il comma 24 inserire il seguente:

«24-bis. Al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 29, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "A partire dall'esercizio 2016 i cespiti acquistati utilizzando contributi in conto esercizio, indipendente dal loro valore, devono essere interamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione; per gli esercizi dal 2012 al 2015 i cespiti acquistati utilizzando contributi in conto esercizio, indipendentemente dal loro valore, devono essere interamente ammortizzati applicando le seguenti percentuali per esercizio di acquisizione:

- 1) esercizio di acquisizione 2012: per il 20% del loro valore nel 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016;
- 2) esercizio di acquisizione 2013: per il 40% del loro valore nel 2013, 2014; per il 20% nel 2015;
- 3) esercizio di acquisizione 2014: per il 60% del loro valore nel 2014; per il 40% nel 2015;
- 4) esercizio di acquisizione 2015: per l'80% del loro valore nel 2015; per il 20% nel 2016;

b) ~~l'allegato 3 di cui all'articolo 29, comma 1, la lettera b), come modificato dalla lettera a) è sostituito dall'allegato 1;~~

c) all'articolo 29, comma 1), la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) I contributi in conto capitale da regione sono rilevati sulla base del provvedimento di assegnazione. I contributi sono iscritti in un'apposita voce di patrimonio netto, con contestuale rilevazione di un credito verso regione. Laddove siano impiegati per l'acquisizione di cespiti ammortizzabili, i contributi vengono successivamente stornati a proventi con un criterio sistematico, commisurato all'ammortamento dei cespiti cui si riferiscono, producendo la sterilizzazione dell'ammortamento stesso. Nel caso di cessione di beni acquisiti tramite contributi in conto capitale con generazione di minusvalenza, viene stornata a provento una quota di contributo commisurata alla minusvalenza. La quota di contributo residua resta iscritta nell'apposita voce di patrimonio netto ed è utilizzata per sterilizzare l'ammortamento dei beni acquisiti con le disponibilità generate dalla dismissione ovvero, in assenza di nuovi investimenti, destinata alla riduzione dell'indebitamento. Nel caso di cessione di beni acquisiti tramite contributi in conto capitale con generazione di plusvalenza, la plusvalenza viene iscritta tra i proventi dell'esercizio ed è prioritariamente destinata alla copertura delle perdite pregresse. La quota di contributo residua resta iscritta nell'apposita voce di patrimonio netto ed è utilizzata per sterilizzare l'ammortamento dei beni acquisiti con le disponibilità generate dalla dismissione ovvero, in assenza di nuovi investimenti, destinata alla riduzione dell'indebitamento. Le presenti disposizioni si applicano anche ai contributi in conto capitale dallo Stato e da altri enti pubblici, a lasciti e donazioni vincolati all'acquisto di immobilizzazioni, nonché a conferimenti, lasciti e donazioni di immobilizzazioni da parte dello Stato, della regione, di altri soggetti pubblici o privati".

d) all'articolo 32, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

"5-bis. Fermo restando quanto disposto dal precedente comma 5, la Giunta Regionale, nel caso

**SENATO DELLA REPUBBLICA**  
**Gruppo Partito Democratico**  
**Ufficio Legislativo**

di autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione, approva il bilancio preventivo economico annuale della Gestione Sanitaria Accentrata di cui all'articolo 19 comma 2, lett. b) punto i) e il bilancio preventivo economico annuale consolidato di cui all'art. 19 comma 2, lett. b) punto ii) entro il mese successivo alla data di approvazione del bilancio di previsione regionale";

4) all'articolo 36, il comma 1 è sostituito dal seguente: "Al fine di verificare l'effettiva rispondenza del nuovo assetto contabile definito dal presente decreto alle esigenze conoscitive della finanza pubblica e per individuare eventuali criticità del sistema e le conseguenti modifiche intese a realizzare una più efficace disciplina della materia, a decorrere dal 2012 è avviata una sperimentazione, della durata di due esercizi finanziari. Per quanto riguarda l'attuazione delle disposizioni di cui al titolo I la sperimentazione dovrà avere particolare riguardo all'adozione del bilancio di previsione finanziario annuale di competenza e di cassa, e della classificazione per missioni e programmi di cui all'articolo 33;

5) all'articolo 38, il comma 1 è sostituito dal seguente: "Le disposizioni del presente Decreto si applicano a decorrere dal 2014".»

**ALLI**

<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>% ammortamento</b>
TERRENI	
FABBRICATI	
Edifici adibiti alle attività istituzionali	1,50%
Edifici adibiti ad uso civile non istituzionale	2,00%
Edifici destinati alla vendita	0,00%
Costruzioni leggere	10,00%
IMPIANTI E MACCHINARI:	
Impianti e macchinari adibiti alle attività istituzionali	12,50%
Impianti e macchinari adibiti ad uso civile non istituzionale	12,50%
IMPIANTI E MACCHINARI - AUDIOVISIVI	20,00%
IMPIANTI INSERITI STABILMENTE NEL FABBRICATO ADIBITO ALLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI	1,50%
IMPIANTI INSERITI STABILMENTE NEL FABBRICATO ADIBITO AD USO CIVILE	2,00%
ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	12,50%
MOBILI E ARREDI	10,00%
AUTOMEZZI	20,00%
ALTRI BENI MATERIALI	20,00%
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO	—
E ACCONTI	—
OGGETTI D'ARTE	—
<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>% ammortamento</b>
COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	20,00%

2/5

1.640

Conseguentemente,

a) sopprimere il comma 98;

b) all'articolo 1, dopo il comma 98, aggiungere i seguenti:

"98-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi da 12 a 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, le amministrazioni centrali dello Stato assicurano, anche sulla base dell'attività del Commissario di cui all'articolo 2 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazione dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, a decorrere dall'anno 2013, una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

98-ter. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 98-bis, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nella tabella di cui al medesimo comma 98-bis.

98-quater. I Ministri competenti propongono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 98-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma.

98-sexies. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 98-quater non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 98-ter, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, eventualmente, con il disegno di legge di assestamento è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 98-ter.";

c) le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla ~~Tabella~~ Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2013 e a 100 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015, ad esclusione della missione Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, programma Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria, voce Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 446 del 1997: Imposta regionale sulle attività produttive: – ART. 39, comma 3: Integrazione del Fondo sanitario nazionale per minori entrate IRAP eccetera (regolazione debitoria) (2.4 – cap. 2701);

d) alla Tabella A:

A) alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 47.000;

2014: - 42.000;

1.660

**SENATO DELLA REPUBBLICA**  
**Gruppo Partito Democratico**  
**Ufficio Legislativo**

2015: - 42.000.

B) alla voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 10.000;

2014: - 15.000;

2015: - 15.000.

e) ridurre in maniera lineare le dotazioni di conto capitale dei Fondi speciali di cui alla tabella B per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2013, 300 milioni di euro per l'anno 2014 e 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

Allegato n.1

(articolo 1, comma 98-bis) - Riduzioni di spesa dei Ministeri da realizzare con la legge di stabilità (Milioni di euro)

Ministeri	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Ministero dell'economia e delle finanze	143,1	132,46	108,30	123,06	132,46	108,30
Ministero dello sviluppo economico	10,56	7,44	-	9,08	7,44	-
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	9,68	9,22	10,30	8,32	9,22	10,30
Ministero della giustizia	29,80	24,52	25,50	25,64	24,56	25,50
Ministero degli affari esteri	5,36	4,30	5,18	4,60	4,30	5,18
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	36,48	34,54	47,34	31,46	34,54	47,34
Ministero dell'interno	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	4,60	4,20	6,20	3,96	4,20	6,20
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	41,40	38,70	41,84	35,60	38,70	41,84
Ministero della difesa	47,22	35,28	53,90	40,60	35,38	53,90
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	3,16	1,70	2,08	2,72	1,60	2,08
Ministero per i beni e le attività culturali	11,12	10,28	13,34	9,56	10,28	13,34

4/5

h460

SENATO DELLA REPUBBLICA  
Gruppo Partito Democratico  
*Ufficio Legislativo*

Ministero della salute	12,86	12,26	15,90	11,06	12,26	15,90
Totale	355,34	314,9	329,90	305,70	314,90	329,90

MARINO IGNAZIO, AGOSTINI, BASSOLI, BOSONE, BIONDELLI, CARLONI,  
CHIAROMONTE, COSENTINO, GIARETTA, GRANAIOLA, LUMIA, MERCATALI,  
MORANDO, PEGORER, PORETTI

*Manno*

**1.440**

**EMENDAMENTI AS.3584**

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013).**

*Art.1*

*Al comma 98, secondo periodo, sostituire le parole da: 250 milioni fino a: 641 milioni con le seguenti: 600 milioni di euro per l'anno 2015 e di 650 milioni.*

*Conseguentemente, all'articolo 3, sostituire il comma 2 con i seguenti:*

*2. Il comma 1-ter dell'articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, è abrogato.*

*2-bis. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 1.900 milioni di euro annui per l'anno 2013, a 3.500 milioni di euro per l'anno 2014, a 4.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.*

MASCITELLI, LANNUTTI

*Mascitelli*

*1.661*

## EMENDAMENTI AS.3584

### Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013).

#### Art. 1

Al comma 98, secondo periodo, sostituire le parole da: 250 milioni fino a: 641 milioni con le seguenti: 850 milioni di euro per l'anno 2014, di 600 milioni di euro per l'anno 2015 e di 650 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 3, sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. Il comma 1-ter dell'articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'aliquota Iva del 21 per cento è rideterminata nella misura del 22 per cento».

2-bis. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 1.900 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013. A decorrere dall'anno 2014 tale somma confluisce nel Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale, di cui al comma 41, lettera a), dell'articolo 2. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

MASCITELLI, LANNUTTI

*Mascitelli*

1.447

## Emendamento

## Art. 1

*Al comma 98, sopprimere le seguenti parole: "250 milioni di euro per l'anno 2013"*

*Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 40 aggiungere il seguente:*

"40- bis Il fondo di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, fatto salvo quanto previsto al comma 40, è incrementato di ulteriori 250 milioni di euro nell'anno 2013, da destinare a interventi in conto capitale nelle regioni e nei comuni interessati dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dei Presidenti delle regioni interessate, anche tenuto conto delle risorse finanziarie messe a disposizione dalle regioni medesime, e sono finalizzate prioritariamente, in misura non inferiore all'80% delle risorse disponibili, al ripristino delle infrastrutture e alle altre opere danneggiate, alla realizzazione delle opere prioritarie per la messa in sicurezza dei territori colpiti nonché, per la restante quota, alla copertura degli oneri connessi al parziale ristori dei danni subiti dalla popolazione e, ove non siano già stati adottati i provvedimenti di cui all'art.5 della legge 24 febbraio 1992, n.225, agli interventi urgenti di soccorso ed assistenza alla popolazione. Per l'attuazione degli interventi e delle misure di cui al presente comma, i Presidenti delle regioni interessate operano in qualità di commissari delegati, ai sensi dell'art.5 della legge 24 febbraio 1992, n.225, fino al 31 dicembre 2013 con i poteri e le modalità di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, individuati con riferimento alla specificità e alla natura degli eventi nel medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

37 ter Si applicano altresì le seguenti disposizioni del medesimo decreto legge n.74/2012:

- a) articoli 8 e 15, secondo le specifiche modalità applicative stabilite rispettivamente con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze e con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze, entrambi da emanare entro il 31 dicembre 2012;
- b) Articolo 7 secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze da emanare entro il 31 dicembre 2012.

37 ter- In ragione delle reiterate situazioni emergenziali occorse negli ultimi anni nel territorio della Regione Toscana, le risorse finanziarie assegnate alla medesima Regione ai sensi del comma 37 bis possono essere utilizzate dal Commissario delegato anche per la realizzazione delle opere prioritarie per la messa in sicurezza dell'intero territorio regionale, attraverso la predisposizione di un piano straordinario per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico nel quale possono essere ricompresi ed attuati con le modalità di cui al comma 37 bis interventi urgenti, anche già previsti negli atti di programmazione ordinaria e straordinaria, finanziati con altre fonti di finanziamento. Nel piano confluiscono anche gli interventi di cui all'art.17 del DL 30 dicembre 2009, n.195 "Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della Regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile", alla cui realizzazione provvede il Commissario delegato. Nel piano sono altresì indicati gli adeguamenti degli attraversamenti ferroviari e autostradali necessari per l'efficacia delle opere ivi previste, al fine del loro inserimento, quali priorità, nei programmi di investimento degli enti competenti.

FIORONI, FILIPPI Marco, MERCATALI, FERRANTE

*Fioroni*

1.443

Emendamento

Art. 2

*Dopo il comma 35 inserire il seguente:*

"35-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, come modificato dalla relativa legge di conversione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7-bis, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) previa integrazione della convenzione di cui al comma 7, secondo periodo, dai titolari di reddito d'impresa, inclusi i titolari di reddito di impresa commerciale, dai titolari di reddito di lavoro autonomo, nonché dagli esercenti attività agricole, che hanno la sede legale ovvero la sede operativa nei territori di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 74 del 2012, e che, pur non avendo i requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del predetto decreto-legge n. 74 del 2012, ovvero dell'articolo 3-bis del predetto decreto-legge n. 95 del 2012, hanno subito in conseguenza degli eventi sismici una riduzione, certificata da un soggetto iscritto nel registro dei revisori legali, del fatturato o della produzione lorda vendibile pari ad almeno il 30 per cento rispetto alla media degli ultimi tre anni e di misura tale da condizionare ancora una ripresa piena dell'attività di impresa, per il pagamento dei tributi, contributi e premi di cui al comma 6 del presente articolo, nonché per gli altri importi dovuti dal 1° dicembre al 30 giugno 2013. I soggetti di cui al precedente periodo presentano apposita istanza per la fruizione del finanziamento al Ministero dell'economia e delle finanze, che si avvale dei commissari delegati, di cui al comma 1 del presente articolo, che provvedono a verificare, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, la capienza del fondo di cui al comma 7 del presente articolo».

b) al comma 7-ter, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per accedere al finanziamento di cui al comma 7, i contribuenti di cui al comma 7-bis, lettera a-bis), dimostrano il possesso dei requisiti ivi previsti ai soggetti finanziatori di cui al medesimo comma 7»;

*Conseguentemente,*

→ a) all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014" con le seguenti "25 milioni di euro per l'anno 2013, di 447,5 milioni di euro per l'anno 2014";

b) Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2013 e a 100 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015, ad esclusione della missione Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, programma Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria, voce Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 446 del 1997: Imposta regionale sulle attività produttive: – ART. 39, comma 3: Integrazione del Fondo sanitario nazionale per minori entrate IRAP eccetera (regolazione debitoria) (2.4 – cap. 2701)

  
BARBOLINI, BALBONI, BASTICO, BERSELLI, BERTUZZI, BETTAMIO, GERMONTANI,  
GHEDINI, GIOVANARDI, MERCATALI, NEROZZI, PALMIZIO, PIGNEDOLI, SANGALLI,  
SOLIANI, TORRI, VITALI, ZAVOLI

A.S. 3584  
Emendamento  
Art. 2

Dopo il comma 22 inserire il seguente:

"22-bis. In considerazione del perdurare della crisi occupazionale e della necessità di intervenire a tutela del reddito dei lavoratori, per l'anno 2013 lo stanziamento del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 400 milioni di euro ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le necessarie modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma."

*Conseguentemente*, ai maggiori oneri pari a 400 milioni di euro per l'anno 2013 si provvede mediante utilizzo di quota parte, fino a concorrenza dei relativi oneri, delle risorse di cui alle seguenti lettere:

a) all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013" con le seguenti "50 milioni di euro per l'anno 2013";

b) all'articolo 1, dopo il comma 98, aggiungere i seguenti:

"98-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi da 12 a 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, le amministrazioni centrali dello Stato assicurano, anche sulla base dell'attività del Commissario di cui all'articolo 2 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazione dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, per l'anno 2013, una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

98-ter. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 98-bis, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nella tabella di cui al medesimo comma 98-bis.

98-quater. I Ministri competenti propongono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 98-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma.

98-sexies. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 98-quater non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 98-ter, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, eventualmente, con il disegno di legge di assestamento è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21,

**SENATO DELLA REPUBBLICA**  
**Gruppo Partito Democratico**  
**Ufficio Legislativo**

comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 98-ter.";

c) le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2013, ad esclusione della missione Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, programma Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria, voce Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 446 del 1997: Imposta regionale sulle attività produttive: - ART. 39, comma 3: Integrazione del Fondo sanitario nazionale per minori entrate IRAP eccetera (regolazione debitoria) (2.4 - cap. 2701).

Allegato n.1

(articolo 1, comma 98-bis) - Riduzioni di spesa dei Ministeri da realizzare con la legge di stabilità (Milioni di euro)

Ministeri	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Ministero dell'economia e delle finanze	143,1			123,06		
Ministero dello sviluppo economico	10,56			9,08		
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	9,68			8,32		
Ministero della giustizia	29,80			25,64		
Ministero degli affari esteri	5,36			4,60		
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	36,48			31,46		
Ministero dell'interno	-			-		
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	4,60			3,96		
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	41,40			35,60		
Ministero della difesa	47,22			40,60		
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	3,16			2,72		
Ministero per i beni e le attività culturali	11,12			9,56		
Ministero della salute	12,86			11,06		
<b>Totale</b>	<b>355,34</b>			<b>305,70</b>		

ROILO, TREU, CASTRO, ADRAGNA, BIANCHI, BLAZINA, CARLONI, FASANO, GIARETTA, GHEDINI, ICHINO, MORRA, MERCATALI, MONGIELLO, NEROZZI, PASSONI, PEGORER, PONTONE, SCARABOSIO, SPADONI URBANI

*Kale*

A.S. 3584  
Emendamento  
Art. 2

All'articolo 32, sostituire le parole "200 milioni" con le seguenti "400 milioni".

*Conseguentemente*, all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013" con le seguenti "50 milioni di euro per l'anno 2013".

BIONDELLI, BASSOLI, BLAZINA, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, GRANAIOLA, MARINO IGNAZIO, PORETTI, ADERENTI, ADRAGNA, ANDRIA, ANTEZZA, ARMATO, ASTORE, BARBOLINI, BASTICO, BIANCHI, BOLDI, CARLONI, CASTIGLIONE, CASTRO, CHIURAZZI, CHITI, COSTA, DE LUCA Cristina, DE LUCA Vincenzo, DE SENA, DEL VECCHIO, ESPOSITO, FASANO, FOSSON, GALPERTI, GARAVAGLIA Mariapia, GARAVAGLIA MASSIMO, GHEDINI, GIARETTA, GRAMAZIO, GUSTAVINO, ICHINO, MARITATI, MAZZUCONI, MONGIELLO, MORRA, MUSI, NEROZZI, PASSONI, PERTOLDI, PINOTTI, PONTONE, RIZZI, ROILO, ROSSI PAOLO, SBARBATI, SCARABOSIO, SERRA, SPADONI URBANI, STRADIOTTO, TOMASELLI, TOMASSINI, TREU, VITA, ZANOLETTI

*Barbell'*

1.446

A.S. 3584  
Emendamento  
Art. 2

Dopo il comma 33 inserire il seguente:

"33-bis. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 400 milioni di euro per l'anno 2013."

*Conseguentemente*, ai maggiori oneri pari a 400 milioni di euro per l'anno 2013 si provvede mediante utilizzo di quota parte, fino a concorrenza dei relativi oneri, delle risorse di cui alle seguenti lettere:

a) all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013" con le seguenti "50 milioni di euro per l'anno 2013";

b) all'articolo 1, dopo il comma 98, aggiungere i seguenti:

"98-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi da 12 a 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, le amministrazioni centrali dello Stato assicurano, anche sulla base dell'attività del Commissario di cui all'articolo 2 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazione dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, per l'anno 2013, una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

98-ter. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 98-bis, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nella tabella di cui al medesimo comma 98-bis.

98-quater. I Ministri competenti propongono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 98-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma.

98-sexies. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 98-quater non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 98-ter, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, eventualmente, con il disegno di legge di assestamento è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 98-ter."

c) le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2013, ad esclusione della missione Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, programma Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria, voce Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto

**SENATO DELLA REPUBBLICA**  
**Gruppo Partito Democratico**  
**Ufficio Legislativo**

legislativo n. 446 del 1997: Imposta regionale sulle attività produttive: – ART. 39, comma 3: Integrazione del Fondo sanitario nazionale per minori entrate IRAP eccetera (regolazione debitoria) (2.4 – cap. 2701).

Allegato n.1

(articolo 1, comma 98-bis) - Riduzioni di spesa dei Ministeri da realizzare con la legge di stabilità (Milioni di euro)

Ministeri	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Ministero dell'economia e delle finanze	143,1			123,06		
Ministero dello sviluppo economico	10,56			9,08		
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	9,68			8,32		
Ministero della giustizia	29,80			25,64		
Ministero degli affari esteri	5,36			4,60		
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	36,48			31,46		
Ministero dell'interno	-			-		
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	4,60			3,96		
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	41,40			35,60		
Ministero della difesa	47,22			40,60		
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	3,16			2,72		
Ministero per i beni e le attività culturali	11,12			9,56		
Ministero della salute	12,86			11,06		
<b>Totale</b>	<b>355,34</b>			<b>305,70</b>		

1.447

RUSCONI, AGOSTINI, CARLONI, CERUTI, FRANCO VITTORIA, GARAVAGLIA MARIPIA, GIARETTA, LUMIA, MARINO IGNAZIO, MERCATALI, MONGIELLO, MORANDO, PEGORER, PROCACCI, SOLIANI, VITA

*Rusconi*

2  
84 *h*

Emendamento

Art. 1

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis

*(Modifiche all'articolo 17 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e ai commi 24-bis e 24-ter dell'art. 14 del D.L. 78/2010 convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122)*

1. All'articolo 17 del decreto - legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) al comma 10, primo periodo, le parole: « Nel triennio 2010-2012» sono sostituite dalle seguenti: « Nel triennio 2013-2015»; le parole: "40%" sono sostituite dalle seguenti: "50%". Il secondo periodo è abrogato;
  - b) al comma 11, le parole: « Nel triennio 2010-2012» sono sostituite dalle seguenti: « Nel triennio 2013-2015»;
  - c) al comma 12 sono apportate le seguenti modifiche: al primo periodo, le parole: « Per il triennio 2010-2012» sono sostituite dalle seguenti: « Per il triennio 2013-2015» e le parole: « il personale in possesso dei requisiti di anzianità previsti dal comma 10 del presente articolo maturati nelle medesime qualifiche e nella stessa amministrazione » sono sostituite dalle seguenti: « il personale avente i requisiti richiesti per l'accesso dall'esterno prescritti dai rispettivi ordinamenti e i requisiti di anzianità di cui al comma 10 del presente articolo maturati nella stessa amministrazione »; al terzo periodo, le parole: « non oltre il 31 dicembre 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « non oltre il 31 dicembre 2015 »; dopo il terzo periodo è aggiunto, in fine, il seguente: « Non si applica il principio di adeguato accesso dall'esterno di cui all'art. 35, comma 1, lett. a) del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per la selezione di personale titolare di un contratto a tempo determinato, avente i requisiti di anzianità di cui al comma 10 del presente articolo, proveniente dal bacino dei lavoratori socialmente utili e avviato alle attività secondo criteri previsti per l'attuazione dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni.»;
  - d) al comma 13 le parole: « Per il triennio 2010-2012» sono sostituite dalle seguenti: « Per il triennio 2013-2015».
2. Al comma 24-bis dell'art. 14 del D.L. 78/2010 convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) al secondo periodo le parole: «Restano fermi, in ogni caso, i vincoli e gli obiettivi previsti ai sensi del presente articolo.» sono sostituite dalle seguenti: «La proroga dei rapporti può essere disposta in deroga ad ogni limite o divieto assunzionale permanendo il fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati. Fermi, in ogni caso, gli obiettivi previsti ai sensi del presente articolo e ogni altra sanzione, diversa da quella derogata dal presente comma, in caso di violazione del patto di stabilità interno.»
  - b) dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: «Ai fini della salvaguardia ed invarianza

dei saldi di finanza pubblica, gli oneri discendenti dalla proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato per le regioni a statuto speciale nonché per enti territoriali facenti parte delle predette regioni, non possono essere superiori a quelli sostenuti per il personale destinatario alla data del 31 dicembre 2009.»

3. Il comma 24-ter dell'art. 14 del D.L. 78/2010 convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato.

Conseguentemente,

a) all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016" con le seguenti "50 milioni di euro per l'anno 2013, di 647,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 391 milioni di euro per l'anno 2015 e di 441 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016"

b) all'articolo 1, dopo il comma 98, aggiungere i seguenti:  
 98-bis. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 7, commi da 12 a 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, le amministrazioni centrali dello Stato assicurano, a decorrere dall'anno 2013, una riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

98-ter. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 12, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nella tabella di cui al medesimo comma 12.

98-quater. I Ministri competenti propongono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 98-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma.

98-sexies. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 14 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 13, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, eventualmente, con la medesima legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 98-ter.

Allegato n.1

(articolo 1, comma 98-bis) - Riduzioni di spesa dei Ministeri da realizzare con la legge di stabilità (Milioni di euro)

Ministeri	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Ministero dell'economia e delle finanze	71,55	66,23	54,15	61,53	66,23	54,15

6668

2/3

Ministero dello sviluppo economico	5,28	3,72	-	4,54	3,72	-
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	4,84	4,61	5,15	4,16	4,61	5,15
Ministero della giustizia	14,90	12,26	12,75	12,82	12,26	12,75
Ministero degli affari esteri	2,68	2,15	2,59	2,30	2,15	2,59
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	18,29	17,27	23,67	15,73	17,27	23,67
Ministero dell'interno	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	2,30	2,10	3,10	1,98	2,10	3,10
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	20,70	19,35	20,92	17,80	19,35	20,92
Ministero della difesa	23,61	17,64	26,95	20,30	17,64	26,95
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	1,58	0,85	1,04	1,36	0,85	1,04
Ministero per i beni e le attività culturali	5,56	5,14	6,67	4,78	5,14	6,67
Ministero della salute	6,43	6,13	7,95	5,53	6,13	7,95
Totale	177,73	157,45	164,95	152,85	157,45	1.64,95

GARRAFFA, ADRAGNA, BIANCO, CRISAFULLI, LUMIA, PAPANIA

*Garruffa*

1.448

*313*

A.S. 3584

Emendamento

Art. 1

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:


Art. 1-bis

1. All'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 11 è inserito il seguente comma:  
11-bis. Il secondo periodo del comma 11 dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che il comma 17 del medesimo articolo non si applica all'intero gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili posseduti dai comuni e siti nel loro territorio.

Conseguentemente,

- a) all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016" con le seguenti "50 milioni di euro per l'anno 2013, di 647,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 391 milioni di euro per l'anno 2015 e di 441 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016"
- b) Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, ad esclusione della missione Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, programma Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria, voce Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 446 del 1997: Imposta regionale sulle attività produttive: – ART. 39, comma 3: Integrazione del Fondo sanitario nazionale per minori entrate IRAP eccetera (regolazione debitoria) (2.4 – cap. 2701)

AGOSTINI, BIANCO, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI ANDRIA, MAGISTRELLI, PINOTTI, CASSON, STRADIOTTO, BARBOLINI, FONTANA, BASSOLI, MAZZUCONI, VIMERCATI, MONGIELLO, FIORONI, FERRANTE, ANTEZZA



10669

A.S. 3584  
Emendamento  
Art. 2

Dopo il comma 33 inserire il seguente:

"33-bis. Al fine di conseguire l'obiettivo di assicurare, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la copertura del servizio di asili nido su tutto il territorio nazionale per almeno il 25 per cento dei bambini tra zero e tre anni, in attuazione degli obiettivi di copertura territoriale fissati dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 per il finanziamento del piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi, di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296."

*Conseguentemente*, all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015" con le seguenti "50 milioni di euro per l'anno 2013, di 647,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 391 milioni di euro per l'anno 2015."

SERAFINI ANNAMARIA, AMATI, ANTEZZA, BASSOLI, DONAGGIO, GRANAIOLA,  
BIONDELLI, MONGIELLO



1.450

A.5. 3584

Emendamento

Art. 1

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

Art. 1-bis

1. All'articolo 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali le parole "tre dodicesimi" sono sostituite con le seguenti "sei dodicesimi"

*Conseguentemente,*

- a) all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016" con le seguenti "50 milioni di euro per l'anno 2013, di 647,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 391 milioni di euro per l'anno 2015 e di 441 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016"

AGOSTINI, BIANCO, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI ANDRIA, MAGISTRELLI, PINOTTI, CASSON, STRADIOTTO, BARBOLINI, FONTANA, BASSOLI, MAZZUCONI, VIMERCATI, MONGIELLO

*Agostini*

1.451

A.S. 3584

Emendamento

Art. 1

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

Art. 1-bis

1. All'articolo 14, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole "1° gennaio 2013" sono sostituite dalle parole "1° gennaio 2014".
2. A decorrere dal 1° gennaio 2013, sulle superfici considerate ai fini dei vigenti prelievi connessi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, di cui al capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ed all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, i quali possono, con deliberazione del consiglio comunale, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato.
3. Il comma 13-bis dell'articolo 14, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2013, con riferimento alle disposizioni di cui al comma 2. La determinazione delle riduzioni da applicare alle assegnazioni di ciascun comune, ai sensi del citato comma 13-bis, viene effettuata con decreto del ministro dell'interno di natura non regolamentare, previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali da definire entro il 31 marzo 2013, sulla base della certificazione comunale delle superfici attualmente oggetto dei prelievi connessi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, rilevata con il supporto dell'Anci, nonché sulla base dei dati relativi alle superfici delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano, all'uopo forniti dall'Agenzia del territorio.
4. Per l'anno 2013 i regimi di prelievo connessi al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati adottati presso ciascun comune restano invariati rispetto al 2012, ferme restando le potestà regolamentari comunali nell'ambito del regime di prelievo rispettivamente adottato.

*Conseguentemente,*

- a) all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013, " con le seguenti "50 milioni di euro per l'anno 2013"

AGOSTINI, BIANCO, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI ANDRIA, MAGISTRELLI, PINOTTI, CASSON, STRADIOTTO, BARBOLINI, FONTANA, BASSOLI, MAZZUCONI, VIMERCATI, MONGIELLO



1.452

Art. 2

*Dopo il comma 27, inserire i seguenti:*

*27-bis.* Al fine di agevolare la rimozione degli squilibri finanziari delle regioni che abbiano adottato il piano di stabilizzazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 14, comma 22, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo di rotazione, denominato "Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni alle regioni in situazione di squilibrio finanziario", finalizzato a concedere anticipazioni di cassa per il graduale ammortamento dei disavanzi e dei debiti fuori bilancio accertati, nonché per il concorso al sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione del citato piano di stabilizzazione finanziaria.

*27-ter.* Il Fondo di cui al comma *27-bis* ha una dotazione di 450 milioni di euro per l'anno 2013, 600 milioni di euro per l'anno 2014 e 900 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020, ed è altresì alimentato dalle somme del Fondo rimborsate dalle regioni beneficiarie.

*27-quater.* Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanare entro il termine del 31 gennaio 2013 sono individuati i criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione di cui al comma *27-bis* attribuibile a ciascuna regione, nonché le modalità per la concessione e per la restituzione della stessa in un periodo massimo di 10 anni, decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione. I criteri per la determinazione dell'anticipazione attribuibile a ciascuna Regione sono definiti nei limiti dell'importo massimo fissato in euro 150 per abitante e della disponibilità annua del Fondo.

*27-quinquies.* Le somme di cui al comma *27-ter* sono versate su apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell'economia e delle finanze. I rientri delle anticipazioni erogate sono versati dalle regioni alla predetta contabilità speciale.

*27-sexies.* Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alle occorrenti variazioni di bilancio.

*28-octies.* In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi *27-bis* e seguenti, alle regioni interessate, in presenza di eccezionali motivi di urgenza, può essere concessa un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione di cui al comma *27-bis*, da riassorbire secondo

1.453

tempi e modalità disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 27-quater.

28-novies. Il piano di stabilizzazione finanziaria di cui al comma 27-bis è completato entro il 30 giugno 2016 e l'attuazione degli atti indicati nel piano deve avvenire entro il 31 dicembre 2017."

*Conseguentemente:*

- a) *all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016" con le seguenti "50 milioni di euro per l'anno 2013, di 647,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 391 milioni di euro per l'anno 2015 e di 191 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016";*
- b) *ridurre in maniera lineare le dotazioni di conto capitale dei Fondi speciali di cui alla tabella B per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2013, 300 milioni di euro per l'anno 2014 e 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015;*
- c) *ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C per un importo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2013 e a 100 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015, ad esclusione della missione Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, programma Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria, voce Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 446 del 1997: Imposta regionale sulle attività produttive: – ART. 39, comma 3: Integrazione del Fondo sanitario nazionale per minori entrate IRAP eccetera (regolazione debitoria) (2.4 – cap. 2701)*

CARLONI, ARMATO, INCOSTANTE



1.653



A.S. 3584  
Emendamento  
Art. 2

Al comma 31, sostituire le parole "300 milioni" con le seguenti "500 milioni".

*Conseguentemente*, all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013" con le seguenti "50 milioni di euro per l'anno 2013".

GIARETTA, BASSOLI, BIONDELLI, BOSONE, CARLONI, CHIAROMONTE, COSENTINO,  
GRANAIOLA, MARINO IGNAZIO, MERCATALI, MONGIELLO, PEGORER, PORETTI,  
SERAFINI ANNA MARIA



1.454

A.S. 3584  
Emendamento  
Art. 2


Dopo il comma 24 inserire il seguente:

"24-bis. L'importo dell'indennità integrativa speciale di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è rivalutato annualmente a far data dal 1° gennaio 2008, sulla base del tasso di inflazione programmato, in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 293 del 7 novembre 2011. I benefici derivanti dalla legge n. 210 del 1992, compresa la loro rivalutazione, sono estesi anche ai danneggiati da vaccinazioni non obbligatorie, in ottemperanza alla sentenza della Corte Costituzionale n. 107 del 16 aprile 2012. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai benefici corrisposti e da corrispondere dell'indennizzo di cui all'articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze, d'intesa con la Conferenza Unificata, sono determinati i criteri e le modalità di attuazione del presente comma."

*Conseguentemente,*

- a) all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013" con le seguenti "73 milioni di euro per l'anno 2013";
- b) all'articolo 3, comma 28, sostituire le parole: "248 milioni di euro per l'anno 2014 e di 292 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015" con le seguenti: "71 milioni di euro per l'anno 2014 e di 115 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015" .

CHIAROMONTE, BASSOLI, BIONDELLI, BOSONE, COSENTINO, GRANAIOLA, MARINO  
IGNAZIO, MERCATALI, PORETTI, MONGIELLO



A.S. 3584

Emendamento

Art. 3

*Sopprimere il comma 30.*

*Conseguentemente, All'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015" con le seguenti "95 milioni di euro per l'anno 2013, di 747,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 491 milioni di euro per l'anno 2015".*

ANTEZZA, PIGNEDOLI, ANDRIA, BERTUZZI, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

*Am. Tema*

1.456

A.S. 3584  
Emendamento  
Art. 3

Al comma 12, sostituire le parole "31 dicembre 2013" con le seguenti "31 dicembre 2014".

*Conseguentemente,*

- a) all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013" con le seguenti "97 milioni di euro per l'anno 2013";
- b) all'articolo 3, comma 28, sostituire le parole: "248 milioni di euro per l'anno 2014" con le seguenti: "95 milioni di euro per l'anno 2014".

BASSOLI, BIONDELLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, GRANAIOLA, MARINO  
IGNAZIO, MERCATALI, PORETTI, MONGIELLO

*Bersel*

1.457

A.S. 3584  
Emendamento  
Art. 2


Dopo il comma 7, inserire il seguente:

7-bis. Al fine di assicurare le risorse spettanti per legge al settore, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'art. 10 della Legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'art. 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, viene quantificata in 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013."

*Conseguentemente,*

- a) all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013" con le seguenti "100 milioni di euro per l'anno 2013";
- b) all'articolo 3, comma 28, sostituire le parole: "248 milioni di euro per l'anno 2014 e di 292 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015" con le seguenti: "98 milioni di euro per l'anno 2014 e di 142 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015".

VITA



1.458

A.S. 3584

EMENDAMENTO

ART. 2

Dopo il comma 27 aggiungere il seguente:

“27-bis. Le somme stanziare dalle Regioni e dalle Province destinate esclusivamente all’assolvimento del diritto dovere all’istruzione formazione di cui alla legge del 28 marzo 2003, n. 53, al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, ed alla legge 27 dicembre 2006, n. 296 non sono computate ai fini del conseguimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilità interno per l'anno 2013 nei limiti di 150 milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle Finanze provvede con proprio decreto ad assegnare a ciascuna amministrazione l'ammontare delle spese escludibili dal patto di stabilità interno.”

*Conseguentemente*, all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013" con le seguenti "100 milioni di euro per l'anno 2013";

GIARETTA, PICHETTO FRATIN, BONFRISCO, BOSONE, FLUTTERO



1. 459

A.S. 3584  
Emendamento  
Art. 2

Dopo il comma 29 inserire il seguente:

"29-bis. Il comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato."

*Conseguentemente,*

- a) all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013" con le seguenti "150 milioni di euro per l'anno 2013";
- b) all'articolo 3, comma 28, sostituire le parole: "248 milioni di euro per l'anno 2014 e di 292 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015" con le seguenti: "148 milioni di euro per l'anno 2014 e di 192 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015" .

ROILO, MERCATALI, BLAZINA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI

*Rebo*

1.460

**EMENDAMENTI AS.3584**

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013).**

*Art.1*

*Al comma 98, secondo periodo, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni con le seguenti: 100 milioni di euro per l'anno 2013, di 597,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 341 milioni.*

*Conseguentemente:*

*all'articolo 2, comma 30, primo periodo, sostituire le parole: 315 milioni con le seguenti: 65 milioni;*

*alla Tabella C, Missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale..., voce Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, Legge 328/2000, Fondo per le politiche sociali, apportare le seguenti modifiche:*

2013:

CP: + 400.000;

CS: + 400.000.

2014:

CP: + 250.000;

CS: + 250.000.

2015:

CP: + 250.000;

CS: + 250.000.

MASCITELLI, BELISARIO, CARLINO

*Mascitelli*

1. 4 6 1

**EMENDAMENTI AS.3584**

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013).**

*Art.1*

*Al comma 98, secondo periodo, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni con le seguenti: 100 milioni di euro per l'anno 2013, di 597,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 341 milioni.*

*Conseguentemente, alla tabella C, Missione L'Italia in Europa e nel mondo, programma Cooperazione allo sviluppo, voce Ministero degli affari esteri, Legge 49 del 1987, apportare le seguenti variazioni:*

2013:

CP: + 150.000;

CS: + 150.000.

2014:

CP: + 250.000;

CS: + 250.000.

2015:

CP: + 250.000;

CS: + 250.000.

CARLINO, CAFORIO, PARDI, MASCITELLI

*Carlino*

1.462

A.S. 3584  
Emendamento  
Art. 2

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

"7-bis. Al fine di assicurare le risorse spettanti per legge al settore, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'art. 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, viene quantificata in 150 milioni di euro relativamente all'anno 2013."

*Conseguentemente*, all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013" con le seguenti "100 milioni di euro per l'anno 2013".

VITA



1.463

A.S. 3584

Emendamento

Art. 2

*Al comma 35, apportare le seguenti modificazioni:*

- a) sostituire le parole: "40 milioni di euro per l'anno 2013" con le seguenti: "140 milioni di euro";
- b) dopo le parole: "nelle Marche" inserire le seguenti. ", in Abruzzo, in Toscana, in Umbria, in Molise, nel Lazio, in Campania, in Puglia, in Basilicata, in Calabria".

*Conseguentemente, all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013," con le seguenti "110 milioni di euro per l'anno 2013".*

*Agostini*

AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MARINI, MERCATALI, MORANDO,  
PEGORER

1.464

Emendamento

Art. 2

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure a sostegno dell'impresa sociale).

1. Al fine di promuovere l'occupazione attraverso la promozione e lo sviluppo dell'impresa sociale di cui alla legge 13 giugno 2005, n. 118, all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

*m-bis*) commercio equo e solidale;

*m-ter*) servizi al lavoro finalizzati all'inserimento lavorativo di lavoratori svantaggiati di cui all'articolo 2, numero 18), del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008;

*m-quater*) alloggio sociale".

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono definiti gli specifici requisiti dei settori di intervento di cui alle lettere *m-bis*), *m-ter*) e *m-quater*), del comma 1, dell'articolo 2 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155.

3. Al fine di promuovere l'imprenditorialità sociale, per i nuovi assunti, di età inferiore a ventinove anni, anche in qualità di soci lavoratori, in un'impresa sociale di nuova costituzione, di cui alla legge 13 giugno 2005 n. 118, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro, per i primi tre anni di assunzione, è dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti, ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore nella misura prevista per la generalità dei lavoratori.

4. All'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 601, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: "*c-ter*) imprese sociali di cui alla legge 13 giugno 2005, n.118.

5. I comuni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono deliberare nei confronti delle imprese sociali la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti.

6. Al comma 1, dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, e successive modificazioni, relativo alle detrazioni per oneri, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

*i-novies*) le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 2.000 euro, a favore delle imprese sociali di cui alla legge 13 giugno 2005, n. 118, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400.

7. Non concorrono a formare il reddito imponibile delle imprese sociali di cui alla legge 13 giugno 2005, n. 118, le somme ricevute a titolo di erogazione liberale. Alla tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1:

1) dopo il decimo periodo è inserito il seguente: "Se il trasferimento avviene a favore di imprese sociali ove ricorrano le condizioni di cui alla nota *II-sexies*";

2) dopo la nota *II-quinquies*) è aggiunta, in fine, la seguente: "*II-sexies*). A condizione che l'impresa sociale dichiari nell'atto che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria attività e che realizzi l'effettivo utilizzo diretto entro due anni dall'acquisto. In caso di dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione per lo svolgimento della propria attività sono dovute l'imposta nella misura ordinaria e una sanzione amministrativa pari al 30 per cento della stessa imposta";

b) all'articolo *II-bis*, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché atti costitutivi e modifiche statutarie concernenti le imprese sociali".

8. Nei processi di riconversione parziale o totale di aziende in crisi in imprese sociali si applicano le agevolazioni contributive di cui al decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con

modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2008, n. 166. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, con proprio decreto, il regolamento di attuazione del presente comma.

*Conseguentemente,*

- a) all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016" con le seguenti "130 milioni di euro per l'anno 2013, di 727,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 471 milioni di euro per l'anno 2015 e di 521 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016"

DI GIOVAN PAOLO, FIORONI, GIARETTA, ARMATO, DE SENA, GARRAFFA, LATORRE, SANGALLI,  
TOMASELLI

*D. Giovan Paolo*

1.465

A.S. 3584  
Emendamento  
Art. 2

Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:

"27-bis. All'articolo 14 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il comma 13 è sostituito dal seguente:

"13. Al personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, ed al personale docente dichiarato temporaneamente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi i quali, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il 31 agosto 2014, si applicano i requisiti anagrafici e di anzianità contributiva, nonché del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica, con conseguente richiesta all'ente di appartenenza della certificazione di tale diritto."

*Conseguentemente*, al comma 15, sostituire le parole "dei commi 13 e 14" con le seguenti "del comma 14".

*Conseguentemente*, all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016" con le seguenti "135 milioni di euro per l'anno 2013, di 736 milioni di euro per l'anno 2014, di 480 milioni di euro per l'anno 2015 e di 530 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016".

RUSCONI, FRANCO VITTORIA, BASTICO, CERUTI, GARAVAGLIA MARIAPIA,  
MARCUCCI, PROCACCI, SOLIANI, VITA



1.466

A.S. 3584  
Art. 2

Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:

"27-bis. All'articolo 14 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, i commi 13, 14 e 15 sono sostituiti dai seguenti:

"13. Al personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, ed al personale docente dichiarato temporaneamente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti e al personale docente attualmente titolare delle classi di concorso C999 e C555 che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi i quali, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il 31 agosto 2014, si applicano i requisiti anagrafici e di anzianità contributiva, nonché del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica, con conseguente richiesta all'ente di appartenenza della certificazione di tale diritto."

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016" con le seguenti "135 milioni di euro per l'anno 2013, di 736 milioni di euro per l'anno 2014, di 480 milioni di euro per l'anno 2015 e di 530 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016".

VITA, RUSCONI, FRANCO VITTORIA, BASTICO, CERUTI, GARAVAGLIA MARIAPIA,  
MARCUCCI, PROCACCI, SOLIANI

Vita

1.467

A.S. 3584

Art. 2

Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:

"27-bis. All'articolo 14 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, i commi 13, 14 e 15 sono abrogati."

*Conseguentemente*, all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016" con le seguenti "135 milioni di euro per l'anno 2013, di 736 milioni di euro per l'anno 2014, di 480 milioni di euro per l'anno 2015 e di 530 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016".

VITA, RUSCONI, FRANCO VITTORIA, BASTICO, CERUTI, GARAVAGLIA MARIAPIA,  
MARCUCCI, PROCACCI, SOLIANI

Vita

1.468

A.S. 3584


Art. 2

Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:

"27-bis. All'articolo 14 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il comma 13 è abrogato."

*Conseguentemente*, all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016" con le seguenti "135 milioni di euro per l'anno 2013, di 736 milioni di euro per l'anno 2014, di 480 milioni di euro per l'anno 2015 e di 530 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016".

GARAVAGLIA MARIAPIA, RUSCONI, FRANCO VITTORIA, BASTICO, CERUTI,  
MARCUCCI, PROCACCI, SOLIANI, VITA



1.468

A.S. 3584  
Emendamento  
Art. 2

Dopo il comma 33 inserire il seguente:

"33-bis. Al comma 13-bis dell'articolo 66 del decreto-legge 25 luglio 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al primo periodo, le parole "venti per cento" sono sostituite dalle seguenti "cinquanta per cento" e il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La predetta facoltà è fissata nella misura del cento per cento a decorrere dall'anno 2015"."

*Conseguentemente,*

- a) all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016" con le seguenti "142 milioni di euro per l'anno 2013, di 622 milioni di euro per l'anno 2014, di 273 milioni di euro per l'anno 2015 e di 287 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016"

RUSCONI, CERUTI, FRANCO VITTORIA, GARAVAGLIA MARIAPIA, MARCUCCI,  
MERCATALI, MONGIELLO, PROCACCI, SOLIANI, VITA



1.470

**EMENDAMENTI AS.3584**

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013).**

*Art.1*

*Al comma 98, secondo periodo, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro con le seguenti: 150 milioni di euro per l'anno 2013, di 547,5 milioni di euro.*

*Conseguentemente, all'articolo 2:*

*al comma 32, sostituire le parole: 200 milioni di euro per l'anno 2013 con le seguenti: 300 milioni di euro per l'anno 2013 e 300 milioni di euro per l'anno 2014;*

MASCITELLI, BELISARIO, CARLINO

*Mascitelli*

1. 471

**EMENDAMENTI AS.3584**

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013).**

*Art.1*

*Al comma 98, secondo periodo, sostituire le parole da: 250 milioni fino a: 641 milioni con le seguenti: 150 milioni di euro per l'anno 2013, di 647,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 391 milioni di euro per l'anno 2015 e di 441 milioni.*

*Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

*7-bis. All'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, le parole: «spese sostenute entro il 30 giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «spese sostenute a decorrere dall'anno 2012».*

MASCITELLI, BELISARIO, DI NARDO, PARDI

*Mascitelli*

1. 472

**EMENDAMENTI AS.3584**

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013).**

*Art.1*

*Al comma 98, secondo periodo, sostituire le parole da: 250 milioni fino a: 641 milioni con le seguenti: 150 milioni di euro per l'anno 2013, di 697,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 441 milioni di euro per l'anno 2015 e di 491 milioni.*

*Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

*7-bis. All'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, le parole: «entro il 30 giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2013.*

DI NARDO, PARDI, MASCITELLI, BELISARIO,

*Di Nardo*

1. 473

## EMENDAMENTI AS.3584

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013).

### Art. 1

Al comma 98, secondo periodo, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni con le seguenti: 150 milioni di euro per l'anno 2013, di 697,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 441 milioni.

Conseguentemente:

a) all'articolo 2, comma 30, primo periodo, sostituire le parole: 315 milioni con le seguenti: 265 milioni;

b) alla Tabella C, aggiungere la seguente Missione: Casa e assetto urbanistico, Programma Politiche abitative, urbane e territoriali, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, legge n. 431 del 1998, disciplina delle locazioni:

2013:

CP: + 150.000;

CS: + 150.000.

2014:

CP: + 150.000;

CS: + 150.000.

2015:

CP: + 150.000;

CS: + 150.000.

MASCITELLI, DE TONI, CARLINO

*Mascitelli*

1.474

A.S. 3584  
Emendamento  
Art. 2

Al comma 33, sostituire le parole "50 milioni" con le seguenti "150 milioni".

*Conseguentemente*, all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013" con le seguenti "150 milioni di euro per l'anno 2013".

RUSCONI, AGOSTINI, CARLONI, CERUTI, FRANCO VITTORIA, GARAVAGLIA  
MARIAPIA, GIARETTA, MARINO IGNAZIO, MERCATALI, MONGIELLO, PEGORER,  
PROCACCI, SOLIANI, VITA

*Rusconi*

1.475

## Emendamento

## Art. 2

*Dopo il comma 11, inserire i seguenti:*

«11-bis. Il Ministro dell'interno, ai fini della determinazione del programma per il completamento del Sistema digitale Radiomobile e standard Te.T.Ra. per le Forze di Polizia a copertura dell'intero territorio nazionale, nel quadro del coordinamento e della pianificazione previsti dall'articolo 6 della legge 1 aprile 1981, n. 121, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica di cui all'articolo 18 della medesima legge, predispone un programma decennale straordinario di interventi per il completamento della rete nazionale standard Te.T.Ra. necessaria per le comunicazioni sicure della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo Forestale dello Stato. Per l'attuazione del programma, l'Amministrazione può assumere impegni pluriennali, corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui contratti dai fornitori. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2013, di 150 milioni di euro per gli anni 2014 e 2015, di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020 e di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023.

11-ter. Presso il Ministero dell'interno, è istituita la Commissione per la pianificazione ed il coordinamento della fase esecutiva del programma, cui è affidato il compito di formulare pareri sullo schema del programma di cui al comma 7-bis, sul suo coordinamento e integrazione interforze e, nella fase di attuazione del programma, su ciascuna fornitura o progetto. La Commissione è presieduta dal Direttore centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale del Dipartimento della pubblica sicurezza, ed è composta: dal Direttore dell'ufficio per il coordinamento e la pianificazione, di cui all'art. 6 della legge 10 aprile 1981, n. 121; da un rappresentante della Polizia di Stato; da un rappresentante del Comando generale dell'Arma dei carabinieri; da un rappresentante del Comando generale della Guardia di finanza; da un rappresentante del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria; da un rappresentante del Corpo forestale dello Stato; da un dirigente della Ragioneria generale dello Stato. Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario designato dal Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza. Per i componenti della Commissione non sono corrisposti compensi. La commissione, senza che ciò comporti oneri per la finanza pubblica, può decidere di chiedere specifici pareri anche ad estranei all'Amministrazione dello Stato, che abbiano particolare competenza tecnica. I contratti e le convenzioni inerenti all'attuazione del programma di cui comma 6-bis, lettera a), sono stipulati dal Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, o da un suo delegato, acquisito il parere della commissione di cui al presente comma.

*Conseguentemente,*

- a) all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016" con le seguenti "150 milioni di euro per l'anno 2013, di 697 milioni di euro per l'anno 2014, di 441. milioni di euro per l'anno 2015, di 541 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020, di 581 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024"

TOTARO, GALLONE, FASANO



1.476



A.S. 3584

Emendamento

Art. 1

*Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:*

Art. 1-bis

*(Patto regionalizzato)*

1. Nell'anno 2013, alle regioni a statuto ordinario, alla Regione siciliana e alla Sardegna, i cui comuni e province sono beneficiari di risorse erariali, è attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 2.000 milioni di euro in misura pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari, validi ai fini del patto di stabilità interno, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti ai comuni e alle province ricadenti nel proprio territorio nei limiti degli importi indicati per ciascuna regione in base all'accordo da sancire, entro il 30 giugno 2013, in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il contributo è destinato dalle regioni alla riduzione del debito.

2. La cessione di spazi finanziari di cui al comma 1, nonché l'utilizzo degli stessi da parte dei comuni e delle Province avviene ai sensi di quanto disposto dal comma 138 e seguenti dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Ai fini dell'applicazione del comma 1, le regioni definiscono criteri e modalità operative previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali o, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali, e con le Anci e le UPI territoriali. Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione vengono ripartiti tra i comuni e le Province, al fine di favorire i pagamenti dei residui passivi in conto capitale in favore dei creditori.

3. I criteri per la cessione di spazi finanziari a favore dei comuni e delle Province devono tener conto anche dei seguenti parametri

a) Rispetto del patto di stabilità nell'anno precedente

b) Residui passivi in conto capitale effettivamente liquidabili entro l'anno

4. Ai fini dell'applicazione del comma 1, gli enti locali dichiarano all'ANCI, all'UPI, alle regioni e alle province autonome, entro il 15 luglio 2013, l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. Entro il termine del 31 luglio 2013, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun comune beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 400 milioni di eura per gli anni 2013 e 2014, si provvede, fino a concorrenza dei relativi oneri a valere sulle seguenti risorse:*

a) all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno " con le seguenti "150 milioni di euro per l'anno 2013, di 747,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 491 milioni di euro per l'anno 2015"

b) all'articolo 1, dopo il comma 98, aggiungere i seguenti:

98-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi da 12 a 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, le amministrazioni centrali dello Stato assicurano, anche sulla base dell'attività del Commissario di cui all'articolo 2 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazione dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, a decorrere dall'anno 2013, una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

98-ter. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 98-bis, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, nell'ambito delle

spese rimodulabili di cui all'*articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009*, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nella tabella di cui al medesimo comma 98-bis.

98-quater. I Ministri competenti propongono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 98-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma.

98-sexies. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 98-quater non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 98-ter, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, eventualmente, con il disegno di legge di assestamento è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'*articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009*, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 98-ter.

Allegato n.1

(articolo 1, comma 98-bis) - Riduzioni di spesa dei Ministri da realizzare con la legge di stabilità (Milioni di euro)

Ministeri	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Ministero dell'economia e delle finanze	143,1	132,46	108,30	123,06	132,46	108,30
Ministero dello sviluppo economico	10,56	7,44	-	9,08	7,44	-
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	9,68	9,22	10,30	8,32	9,22	10,30
Ministero della giustizia	29,80	24,52	25,50	25,64	24,56	25,50
Ministero degli affari esteri	5,36	4,30	5,18	4,60	4,30	5,18
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	36,48	34,54	47,34	31,46	34,54	47,34
Ministero dell'interno	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	4,60	4,20	6,20	3,96	4,20	6,20
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	41,40	38,70	41,84	35,60	38,70	41,84
Ministero della difesa	47,22	35,28	53,90	40,60	35,38	53,90

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	3,16	1,70	2,08	2,72	1,60	2,08
Ministero per i beni e le attività culturali	11,12	10,28	13,34	9,56	10,28	13,34
Ministero della salute	12,86	12,26	15,90	11,06	12,26	15,90
Totale	355,34	314,9	329,90	305,70	314,90	329,90

c) all'articolo 3, comma 41, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 40.000;

2014: - 40.000;

2015: - 40.000- 40.000.

AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, ANDRIA, BOSONE, MARINO  
Mauro, MONGIELLO

*Agostini*

1.477

## Emendamento

## Art. 2

*Dopo il comma 11, inserire i seguenti:*

«11-bis. Il Ministro dell'interno, ai fini della determinazione del programma per il completamento del Sistema digitale Radiomobile e standard Te.T.Ra. per le Forze di Polizia a copertura dell'intero territorio nazionale, nel quadro del coordinamento e della pianificazione previsti dall'articolo 6 della legge 1 aprile 1981, n. 121, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica di cui all'articolo 18 della medesima legge, predispone un programma decennale straordinario di interventi per il completamento della rete nazionale standard Te.T.Ra. necessaria per le comunicazioni sicure della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo Forestale dello Stato. Per l'attuazione del programma, l'Amministrazione può assumere impegni pluriennali, corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui contratti dai fornitori. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2013, di 150 milioni di euro per gli anni 2014 e 2015, di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020 e di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023.

11-ter. Presso il Ministero dell'interno, è istituita la Commissione per la pianificazione ed il coordinamento della fase esecutiva del programma, cui è affidato il compito di formulare pareri sullo schema del programma di cui al comma 7-bis, sul suo coordinamento e integrazione interforze e, nella fase di attuazione del programma, su ciascuna fornitura o progetto. La Commissione è presieduta dal Direttore centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale del Dipartimento della pubblica sicurezza, ed è composta: dal Direttore dell'ufficio per il coordinamento e la pianificazione, di cui all'art. 6 della legge 10 aprile 1981, n. 121; da un rappresentante della Polizia di Stato; da un rappresentante del Comando generale dell'Arma dei carabinieri; da un rappresentante del Comando generale della Guardia di finanza; da un rappresentante del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria; da un rappresentante del Corpo forestale dello Stato; da un dirigente della Ragioneria generale dello Stato. Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario designato dal Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza. Per i componenti della Commissione non sono corrisposti compensi. La commissione, senza che ciò comporti oneri per la finanza pubblica, può decidere di chiedere specifici pareri anche ad estranei all'Amministrazione dello Stato, che abbiano particolare competenza tecnica. I contratti e le convenzioni inerenti all'attuazione del programma di cui comma 6-bis, lettera a), sono stipulati dal Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, o da un suo delegato, acquisito il parere della commissione di cui al presente comma.

*Conseguentemente,*

- a) all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016" con le seguenti "150 milioni di euro per l'anno 2013, di 697 milioni di euro per l'anno 2014, di 441. milioni di euro per l'anno 2015, di 541 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020, di 581 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024"

PASSONI, CHITI, DELLA MONICA, MARCO FILIPPI, VITTORIA FRANCO, GRANAIOLA, LIVI  
BACCI, MARCUCCI, NEROZZI

*Passoni*

Emendamento

All'articolo 3 sopprimere il comma 30.

*Conseguentemente:*

a) all'articolo 1, al comma 98, secondo periodo, sostituire le parole: "250 milioni" "847,5 milioni" e "591 milioni" rispettivamente con le seguenti: "150 milioni", "747,5 milioni" e "491 milioni";

Vallardi  
Vaccari

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Valli' over 'Va', written in a cursive style.

1.478

A.S. 3584

EMENDAMENTO

Art. 3

*Dopo il comma 5 inserire il seguente:*


“5-bis. All’articolo 12, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, alle parole: " In presenza di almeno quattro figli a carico" premettere le seguenti: ‘In presenza di un figlio portatore di handicap è riconosciuta una ulteriore detrazione di importo pari a 400 euro per ciascun figlio portatore di handicap’”.

*Conseguentemente, al comma 5 sopprimere le parole:*

" Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 400 euro per ogni figlio portatore di handicap.”

*Conseguentemente,*

all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016" con le seguenti "160 milioni di euro per l'anno 2013, di 757,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 501 milioni di euro per l'anno 2015 e di 551 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016"



SERAFINI, TREU, GHEDINI

1.480

A.S. 3584

EMENDAMENTO

Art. 3

*Dopo il comma 5 inserire il seguente:*

“5-bis. All’articolo 12, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, alle parole: " In presenza di almeno quattro figli a carico" premettere le seguenti: ‘In presenza di figli di età inferiore a tre anni ai genitori è riconosciuta un’ulteriore detrazione di importo pari a 300 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni”.

*Conseguentemente, al comma 5 sopprimere le parole:*

“La detrazione è aumentata a 1220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni.”

*Conseguentemente,*

all’articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016" con le seguenti "160 milioni di euro per l'anno 2013, di 757,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 501 milioni di euro per l'anno 2015 e di 551 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016"

  
SERAFINI, TREU, GHEDINI

1.481

A.S. 3584  
Emendamento  
Art. 2

Dopo il comma 22 inserire i seguenti:

"22-bis. "La disposizione di cui all'articolo 12, comma 12-undecies, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, si interpreta nel senso che gli effetti delle norme ivi abrogate conservano la propria efficacia anche dopo il 30 luglio 2010 in favore di tutti i lavoratori cessati dall'iscrizione al fondo sostitutivo o esclusivo prima del 31 luglio 2010, indipendentemente dalla avvenuta presentazione della domanda, ove prevista, nonché nei confronti del personale in regime di preavviso alla data del 30 luglio 2010, che, al termine di tale periodo, in relazione alla specifica disciplina dei singoli ordinamenti, abbiano cessato l'attività lavorativa."

*Conseguentemente*, all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016" con le seguenti "170 milioni di euro per l'anno 2013, di 767,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 511 milioni di euro per l'anno 2015 e di 601 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016".

GHEDINI, ROILO, TREU, BARBOLINI, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI,  
PASSONI, MERCATALI, MONGIELLO



1.482

A.S. 3584  
Emendamento  
Art. 2

Dopo il comma 22 inserire il seguente:

"22-bis. All'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i commi da 12-octies a 12-undecies sono abrogati."

*Conseguentemente*, all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016" con le seguenti "170 milioni di euro per l'anno 2013, di 767,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 511 milioni di euro per l'anno 2015 e di 601 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016".

GHEDINI, ROILO, TREU, BARBOLINI, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI,  
PASSONI, MERCATALI, MONGIELLO



1.483

A.S. 3584

Emendamento

Art. 3

*Sopprimere il comma 13*

→

*Conseguentemente:*

a) all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole: " 250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016" con le seguenti: " 171 milioni di euro per l'anno 2013, di 749,9 milioni di euro per l'anno 2014, di 496,2 milioni di euro per l'anno 2015 e di 546 milioni a decorrere dall'anno 2016";

DEL VECCHIO, SCANU, AGOSTINI, BIANCO, AMATI, CHITI, CRISAFULLI, NEGRI,  
PINOTTI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, ADAMO,  
BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI, ANTEZZA,  
MONGIELLO, BARBOLINI

*Del Vecchio*

1.484


A.S. 3584

Emendamento

Art. 3

*Sopprimere i commi 26 e 27.*

*Conseguentemente, all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016" con le seguenti "173,5 milioni di euro per l'anno 2013, di 803,8 milioni di euro per l'anno 2014, di 547,3 milioni di euro per l'anno 2015 e di 597,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016".*



PIGNÉDOLI, ANTEZZA, ANDRIA, BERTUZZI, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO,  
AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER

1.485

A.S. 3584

Emendamento

Art. 2


Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

"43-bis. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2012, alle imprese editrici che abbiano diritto ai contributi previsti dagli articoli 2 e 3 del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, è corrisposto, in presenza dei requisiti di legge, un contributo pari al 100 per cento dell'importo calcolato secondo i parametri stabiliti dalla legislazione vigente. Tale importo non può comunque essere superiore a quello percepito per i contributi attinenti all'anno 2010."

*Conseguentemente,*

- a) all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013" con le seguenti "180 milioni di euro per l'anno 2013";
- b) all'articolo 3, comma 28, sostituire le parole: "248 milioni di euro per l'anno 2014 e di 292 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015" con le seguenti: "178 milioni di euro per l'anno 2014 e di 222 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015" .

VITA, BUTTI, RUSCONI, CERUTI, FRANCO VITTORIA, GARAVAGLIA MARIAPIA,  
MARCUCCI, MERCATALI, MONGIELLO, PROCACCI, SOLIANI



1.486

A.S. 3584

Emendamento

Art. 2

Dopo il comma 22 inserire i seguenti:

"22-*bis*. Agli iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, provenienti dalle gestioni previdenziali di ex dipendenti pubblici, ex dipendenti dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e delle aziende elettriche private al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e ex dipendenti del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia che vogliano trasferire le loro posizioni assicurative al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e ne abbiano il diritto, è data facoltà di richiedere la totalizzazione dei periodi assicurativi secondo la presente normativa.

22-*ter*. La facoltà di cui al comma 22-*bis* può essere esercitata a condizione che:

a) il soggetto interessato abbia compiuto l'età per il diritto al conseguimento della prestazione di vecchiaia nella gestione con il requisito più elevato e possa far valere un'anzianità contributiva almeno pari a 20 anni ovvero, abbia accumulato un'anzianità contributiva almeno pari a quella prevista per la pensione di vecchiaia anticipata.

22-*quater*. La facoltà di cui al comma 22-*bis*, può altresì essere esercitata, per la liquidazione dei trattamenti pensionistici per inabilità assoluta e permanente e ai superstiti di assicurato ancorché questo ultimo sia deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione.

22-*quinquies*. Il diritto alla pensione di inabilità è conseguito in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti nella forma pensionistica nella quale il lavoratore è iscritto al verificarsi dello stato invalidante. Il diritto alla pensione ai superstiti, esercitabile per i decessi avvenuti a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, è conseguito in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti nella forma pensionistica nella quale il dante causa era iscritto al momento della morte. Ai fini del perfezionamento dei predetti requisiti rileva la sommatoria dei periodi assicurativi e contributivi risultanti presso le singole gestioni di cui al comma 22-*quater*.

22-*sexies*. Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di cui al presente articolo.

22-*septies*. La misura del trattamento di ogni singola gestione è determinata secondo le seguenti modalità:

a) viene determinata la prestazione con le regole del sistema di calcolo contributivo sulla base della disciplina prevista dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, in materia di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo. Le retribuzioni su cui è calcolato il montante sono rivalutate fino alla data della domanda di totalizzazione;

SENATO DELLA REPUBBLICA  
Gruppo Partito Democratico  
Ufficio Legislativo

b) la quota di pensione annua determinata sulla base dei criteri di cui alla lettera a), viene maggiorata in proporzione all'anzianità contributiva maturata presso la gestione in valutazione, applicando la relazione matematica di cui all'allegato 1.

c) in deroga a quanto previsto dalle lettere a) e b), qualora il requisito contributivo maturato nella gestione pensionistica in valutazione sia uguale o superiore a quello minimo richiesto per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, si applica, per il periodo contributivo relativo a tale gestione, il sistema di calcolo della pensione previsto dall'ordinamento della gestione medesima.

22-octies. Per quanto non disciplinato nei commi da 22-bis a 22-septies si fa riferimento alle norme della totalizzazione dei periodi assicurativi di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42.

Allegato 1

(articolo 2, comma 2-septies, lettera b))

Formula per il calcolo della quota di pensione da totalizzazione

$$Ptot = P0 * \left( \frac{A}{A - a} \right) + P1 * \left( \frac{A - 1 - a}{A - a} \right)$$

dove:

*Ptot* = Quota di pensione da totalizzazione

*P0* = Trattamento previdenziale da totalizzazione calcolato con il metodo vigente nella gestione in valutazione

*P1* = Trattamento previdenziale da totalizzazione calcolato con il metodo di cui all'art. 3, comma 2 lettera a)

*A* = Anzianità di iscrizione richiesta da ciascun ente per il diritto a pensione di vecchiaia, comunque pari a quindici anni qualora non prevista

*a* = Anzianità contributiva maturata presso l'ente"

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016" con le seguenti "187 milioni di euro per l'anno 2013, di 719,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 434 milioni di euro per l'anno 2015 e di 218 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016"

GHEDINI, ROILO, TREU, BARBOLINI, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI,  
PASSONI, MERCATALI, MONGIELLO

*Ghedini*

A.S. 3584  
Emendamento  
Art. 2

Dopo il comma 22 inserire i seguenti:

"22-bis. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi di cui al decreto legislativo n. 42 del 2006 e ricongiunzione dei periodi assicurativi di cui alla legge n. 29 del 1979 e successive modificazioni, i lavoratori iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, dei lavoratori dipendenti, autonomi, iscritti alla gestione speciale di cui all'articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335 e alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, che non siano già titolari di trattamento pensionistico autonomo presso una delle predette gestioni hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione qualora tali periodi non soddisfino i requisiti minimi per il diritto ai trattamenti pensionistici. La predetta facoltà può essere esercitata per la liquidazione dei trattamenti pensionistici di vecchiaia, di anzianità, della pensione anticipata, nonché dei trattamenti per inabilità, di inidoneità proficua al lavoro, di assegno ordinario di invalidità e ai superstiti di assicurato ancorché deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione.

22-ter. Le disposizioni di cui al comma 22-bis non sono applicabili, fino alla completa parificazione dei requisiti anagrafici previsti per il trattamento di vecchiaia in ciascun ordinamento di appartenenza, alle lavoratrici dipendenti dalle pubbliche amministrazioni ed iscritte ai regimi esclusivi nei casi in cui presentino domanda di ricongiungere nell'INPS differenti periodi contributivi maturati presso le corrispondenti gestioni.

22-quater. Il diritto al trattamento di pensione di vecchiaia e della pensione anticipata è conseguito in presenza dei requisiti, anagrafici e di contribuzione, previsti dai rispettivi ordinamenti che disciplinano le gestioni interessate all'esercizio della facoltà di cui al comma 22-bis e degli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età e anzianità contributiva, previsti dalla gestione previdenziale alla quale il lavoratore o la lavoratrice risulta iscritto al momento dell'accesso alla pensione.

22-quinquies. Il diritto alla pensione di inabilità ed ai superstiti è conseguito in conformità con quanto disposto dal comma 2, articolo 2, del decreto legislativo n. 42 del 2006.

22-sexsies. La facoltà di cui al comma 22-bis deve avere ad oggetto tutti e per intero i periodi assicurativi accreditati presso le gestioni di cui al medesimo comma 22-bis, anche quando tali periodi siano già stati oggetto di ricongiunzione parziale o di trasferimento.

22-septies. L'esercizio della facoltà di cui al comma 22-bis è effettuata secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 42 del 2006. Per il pagamento dei trattamenti liquidati si fa rinvio alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 42 del 2006.

22-octies. Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.

22-novies. Per la determinazione dell'anzianità contributiva rilevante ai fini dell'applicazione del sistema di calcolo della pensione si tiene conto di tutti i periodi assicurativi accreditati nelle gestioni di cui al comma 22-bis, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, comma 2, del decreto-legge

6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo.

22-decies. Per i casi di esercizio della facoltà di ricongiunzione da parte del lavoratore, titolare di più periodi assicurativi, che consentono l'accesso al trattamento pensionistico previsto al comma 22-bis, la cui domanda sia stata presentata a decorrere dal 1° luglio 2010 e non abbia già dato titolo alla liquidazione del trattamento pensionistico, è consentito, su richiesta dell'interessato, il recesso e la restituzione di quanto già versato. Il recesso di cui al periodo precedente non può, comunque, essere esercitato oltre il termine di un anno dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi da 22-bis a 22-duodecies.

22-undecies. Il lavoratore, titolare di più periodi assicurativi che consentono l'accesso al trattamento pensionistico previsto al comma 22-bis, che abbia presentato domanda di pensione in totalizzazione ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2006, anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi da 22-bis a 22-duodecies e il cui procedimento amministrativo non sia stato ancora concluso, può, previa rinuncia alla domanda in totalizzazione, accedere al trattamento pensionistico previsto al comma 22-bis.

22-duodecies. Sono fatte salve le altre norme vigenti in materia di cumulo dei periodi assicurativi. In ogni caso, il trattamento pensionistico calcolato ai sensi del presente articolo non può essere di misura superiore alla pensione che il richiedente l'esercizio del cumulo avrebbe maturato, se avesse versato tutti i contributi nell'Assicurazione generale obbligatoria."

*Conseguentemente*, all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016" con le seguenti "187 milioni di euro per l'anno 2013, di 719,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 434 milioni di euro per l'anno 2015 e di 218 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016"

GHEDINI, ROILO, TREU, BARBOLINI, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI,  
PASSONI, MERCATALI, MONGIELLO

1.488

A.S. 3585

EMENDAMENTO

Art. 2

Dopo il comma 34, è inserito il seguente:

«34-bis. A decorrere dall'anno 2013, i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, sono esentati dal pagamento della quota di imposta municipale propria riservata allo Stato di cui al comma 11 dell'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214.».

*Conseguentemente,*

all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016" con le seguenti "175 milioni di euro per l'anno 2013, di 772,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 516 milioni di euro per l'anno 2015 e di 566 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016"

FIORONI, AGOSTINI, FERRANTE

*Fioroni*

1.489

A.S. 3584

Emendamento

Art. 3

*Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:*

**17-bis.** Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro.».

*Conseguentemente:*

- a) all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole: " 250 milioni di euro per l'anno 2013" con le seguenti: " 200 milioni di euro per l'anno 2013";
- b) all'articolo 3, comma 28, sostituire le parole: "248 milioni di euro per l'anno 2014 e di 292 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015" con le seguenti: " 198 milioni di euro per l'anno 2014 e di 242 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015" .

BARBOLINI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, ROSSI Paolo, SERAFINI Anna Maria, STRADIOTTO, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, MONGIELLO



1.490

A.S. 3584

Emendamento

Art. 3

*Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:*

*17-bis.* Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì esenti le comunicazioni relative alle azioni di società non quotate che abbiano un valore nominale non superiore a euro 5.000».

*Conseguentemente:*

*a)* all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole: " 250 milioni di euro per l'anno 2013" con le seguenti: " 200 milioni di euro per l'anno 2013";

*b)* all'articolo 3, comma 28, sostituire le parole: "248 milioni di euro per l'anno 2014 e di 292 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015" con le seguenti: " 198 milioni di euro per l'anno 2014 e di 242 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015" .

BARBOLINI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, ROSSI Paolo, SERAFINI Anna Maria, STRADIOTTO,  
AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, MONGIELLO

*Bechellini*

1.491

A.S. 3584

Emendamento

Art. 3

*Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:*

**17-bis.** Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì esenti i piani di azionariato diffuso e di partecipazione dei dipendenti agli utili di impresa».

*Conseguentemente:*

a) all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole: " 250 milioni di euro per l'anno 2013" con le seguenti: " 200 milioni di euro per l'anno 2013";

b) all'articolo 3, comma 28, sostituire le parole: "248 milioni di euro per l'anno 2014 e di 292 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015" con le seguenti: " 198 milioni di euro per l'anno 2014 e di 242 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015" .

BARBOLINI, GIARETTA, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, ROSSI Paolo, SERAFINI Anna Maria,  
STRADIOTTO, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER. MONGIELLO

*Barbolini*

1.492

**EMENDAMENTI AS.3584**

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013).**

*Art.1*

*Al comma 98, secondo periodo, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 200 milioni.*

*Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 30, aggiungere il seguente:*

"30-bis. Al fine di dare effettiva attuazione alla sperimentazione del programma «carta acquisti», di cui all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, a detto programma assegnata una quota pari a 50 milioni di euro per l'anno 2013.

MASCITELLI, CARLINO

*Mascitelli*

1.493

A.S. 3584

Emendamento

Art. 3

*Dopo il comma 17 aggiungere il seguente:*

**17-bis.** Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo il sesto periodo è inserito il seguente: «Se il cliente è persona fisica, l'imposta non è dovuta quando il valore medio annuo dei prodotti finanziari, intestati al cliente, ivi compresi i depositi bancari e postali, presso il medesimo ente gestore, è complessivamente non superiore a euro 5.000.».

*Conseguentemente:*

*a)* all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole: " 250 milioni di euro per l'anno 2013" con le seguenti: " 200 milioni di euro per l'anno 2013";

*b)* all'articolo 3, comma 28, sostituire le parole: "248 milioni di euro per l'anno 2014 e di 292 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015" con le seguenti: " 198 milioni di euro per l'anno 2014 e di 242 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015" .

BARBOLINI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, ROSSI Paolo, SERAFINI Anna Maria, STRADIOTTO,  
AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, MONGIELLO

*Barbolini*

1.494

A.S. 3584  
Emendamento  
Art. 2

Dopo il comma 27 inserire i seguenti:

"27-bis. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'alinea, dopo le parole: «continuano ad applicarsi» sono aggiunte le seguenti: «al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011-2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni e».

27-ter. Ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto, comunque denominato, spettante ai soggetti che beneficiano delle disposizioni di cui all'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dal comma 27-bis si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a), numeri 1) e 2) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135."

*Conseguentemente,*

- a) all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013" con le seguenti "204 milioni di euro per l'anno 2013";
- b) all'articolo 3, comma 28, sostituire le parole: "248 milioni di euro per l'anno 2014 e di 292 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015" con le seguenti: "129 milioni di euro per l'anno 2014 e di 173 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015" .

BASTICO, RUSCONI, CERUTI, FRANCO VITTORIA, GARAVAGLIA MARIAPIA,  
MARCUCCI, MERCATALI, MONGIELLO, PROCACCI, SOLIANI, VITA

*Reano*

1.495

## A.S. 3584

### Art. 3 Emendamento

Sopprimere i commi 26 e 27.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 98, secondo periodo, sostituire le parole: "250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016", con le seguenti:

"206,3 milioni di euro per l'anno 2013, di 803,8 milioni di euro per l'anno 2014, di 547,3 milioni di euro per l'anno 2015 e di 597,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016."

SCARPA BONAZZA BUORA Paolo

SANCIU Fedele

PICCIONI Lorenzo

BOLDRINI Giacinto

BONDI Sandro

DI STEFANO Fabrizio

NESPOLI Vincenzo

SANTINI Giacomo

ZANOLETTI Tomaso



1.496

## Motivazioni

Il comma 26 dell'art. 3 del disegno di legge di stabilità 2013 (ora Atto Senato n. 3584) prevede l'abrogazione della norma che concede, alle società di persone e di capitali che svolgono esclusivamente attività agricola, la facoltà di optare per la determinazione del reddito su base catastale, anziché in base al bilancio. La disposizione, introdotta dalla legge finanziaria per il 2007 (art. 1, c. 1093, L. 296 del 2006), e' stata adottata con la finalità di rendere neutra, sul piano fiscale, la scelta della forma giuridica di esercizio dell'impresa, in modo da dotare il settore agricolo di imprese strutturate di tipo societario per affrontare le sfide dello sviluppo e della internazionalizzazione. La legge delega n. 38 del 2003, di orientamento e modernizzazione del settore agricolo, invitava il legislatore a favorire e sviluppare l'esercizio in forma societaria dell'impresa agricola, in un settore caratterizzato, ancora oggi, dalla preponderante presenza di imprese individuali (circa l'85 per cento), in molti casi su base familiare. La delega ha trovato piena attuazione con il decreto legislativo n. 99 del 2004 che ha disciplinato la figura dell'Imprenditore agricolo professionale, comprendendo le forme societarie. E' evidente come la misura proposta con il comma 26 dell'art. 3 del ddl S. 3584 si ponga in netto contrasto con gli obiettivi sopraindicati, agendo in negativo sulla leva fiscale, che si e' dimostrata, invece, lo strumento più idoneo per incentivare la costituzione di società in agricoltura, come documentato anche dall'Unioncamere. La misura risulta, inoltre, in netta controtendenza rispetto alle politiche del Governo che cercano di utilizzare lo strumento fiscale per promuovere la nascita di nuove imprese (da ultimo, il decreto-legge n. 179 del 2012 "Crescita bis" per le Start up innovative). La cancellazione di un regime fiscale per le imprese già costituite, che hanno costruito i loro piani di investimento sulla base di business plan di medio e lungo periodo (15-20 anni), come nel caso della produzione, in ambito agricolo, di energie rinnovabili, e che ora si troveranno costrette a riformulare con banche e istituti finanziari le loro forme di finanziamento, creerebbe evidenti aggravii di costi e possibili casi di default.

Si propone, pertanto, la soppressione della norma e, conformemente alla relazione tecnica governativa, contenuta nell'Atto Camera 5534 che indica in 43,7 milioni gli effetti finanziari della disposizione, si procede, di conseguenza, alla modifica degli importi di cui all'articolo 1, comma 98, concernente il fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato ad uno o più fondi immobiliari.

1.496

## EMENDAMENTO

## ART. 1

Al comma 98, secondo periodo, sostituire le parole: “250 milioni di euro per l’anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l’anno 2014, di 591 milioni di euro per l’anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016”, con le seguenti: “206,3 milioni di euro per l’anno 2013, di 803,8 milioni di euro per l’anno 2014, di 547,3 milioni di euro per l’anno 2015 e di 597,3 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016.”.



Sen. Gilberto PICHETTO FRATTIN  
Sen. Laura ALLEGRINI

Handwritten signatures of the two senators mentioned in the text above.

1.487

1/2

A handwritten mark consisting of a circle containing the fraction "1/2" and a large, stylized signature or symbol to its right.

## Motivazione

Il comma 26 dell'art. 3 del disegno di legge di stabilità 2013 (ora Atto Senato n. 3584) prevede l'abrogazione della norma che concede, alle società di persone e di capitali che svolgono esclusivamente attività agricola, la facoltà di optare per la determinazione del reddito su base catastale, anziché in base al bilancio. La disposizione, introdotta dalla legge finanziaria per il 2007 (art. 1, c. 1093, L. 296 del 2006), e' stata adottata con la finalità di rendere neutra, sul piano fiscale, la scelta della forma giuridica di esercizio dell'impresa, in modo da dotare il settore agricolo di imprese strutturate di tipo societario per affrontare le sfide dello sviluppo e della internazionalizzazione. La legge delega n. 38 del 2003, di orientamento e modernizzazione del settore agricolo, invitava il legislatore a favorire e sviluppare l'esercizio in forma societaria dell'impresa agricola, in un settore caratterizzato, ancora oggi, dalla preponderante presenza di imprese individuali (circa l'85 per cento), in molti casi su base familiare. La delega ha trovato piena attuazione con il decreto legislativo n. 99 del 2004 che ha disciplinato la figura dell'Imprenditore agricolo professionale, comprendendo le forme societarie. E' evidente come la misura proposta con il comma 26 dell'art. 3 del ddl S. 3584 si ponga in netto contrasto con gli obiettivi sopraindicati, agendo in negativo sulla leva fiscale, che si e' dimostrata, invece, lo strumento più idoneo per incentivare la costituzione di società in agricoltura, come documentato anche dall'Unioncamere. La misura risulta, inoltre, in netta controtendenza rispetto alle politiche del Governo che cercano di utilizzare lo strumento fiscale per promuovere la nascita di nuove imprese (da ultimo, il decreto-legge n. 179 del 2012 "Crescita bis" per le Start up innovative).

La cancellazione di un regime fiscale per le imprese già costituite, che hanno costruito i loro piani di investimento sulla base di business plan di medio e lungo periodo (15-20 anni), come nel caso della produzione, in ambito agricolo, di energie rinnovabili, e che ora si troveranno costrette a riformulare con banche e istituti finanziari le loro forme di finanziamento, creerebbe evidenti aggravi di costi e possibili casi di default.

Si propone, pertanto, la soppressione della norma e, conformemente alla relazione tecnica governativa, contenuta nell'Atto Camera 5534 che indica in 43,7 milioni gli effetti finanziari della disposizione, si procede, di conseguenza, alla modifica degli importi di cui all'articolo 1, comma 98, concernente il fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato ad uno o più fondi immobiliari.

1.487

2/2

Art. 3  
Emendamento

Sopprimere i commi 26 e 27.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 98, secondo periodo, sostituire le parole: "250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016", con le seguenti:

"206,3 milioni di euro per l'anno 2013, di 803,8 milioni di euro per l'anno 2014, di 547,3 milioni di euro per l'anno 2015 e di 597,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016."

SEN ALLEGRINI



1.498

A.S. 3584

Emendamento

Art. 3

*Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:*

*25-bis.* Ai soli fini delle imposte sui redditi, le rivalutazioni dei redditi dominicali ed agrari previste dal comma 29 non si applicano per i periodi di imposta, ivi previsti, durante i quali i terreni assoggettati alle medesime rivalutazioni sono concessi in affitto per usi agricoli per un periodo non inferiore a cinque anni a giovani che non hanno compiuto i 40 anni, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, anche in forma societaria purché, in quest'ultimo caso, la maggioranza delle quote o del capitale sociale sia detenuto da giovani in possesso delle suddette qualifiche di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale. Le qualifiche di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, di cui al presente comma, si possono acquisire entro due anni dalla stipula del contratto di affitto.

*Conseguentemente, all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 " con le seguenti "220 milioni di euro per l'anno 2013, di 817,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 561 milioni di euro per l'anno 2015".*

*Bertuzzi*

BERTUZZI PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

1.499

**EMENDAMENTI AS.3584**

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013).**

*Art.1*

*Al comma 98, secondo periodo, sostituire le parole da: 250 milioni fino a: 641 milioni con le seguenti: 222 milioni di euro per l'anno 2013, di 834,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 565 milioni di euro per l'anno 2015 e di 615 milioni.*

*Conseguentemente, alla Tabella C, Missione: Ricerca e innovazione. Programma: Ricerca per il settore della sanità pubblica, voce: Ministero della salute, decreto legislativo n. 502 del 1992: riordino disciplina in materia sanitaria – Art. 12, comma 2: Fondo finanziamenti attività ricerca (2.1 – cap. 3392), apportare le seguenti variazioni:*

2013:

CP: + 28.000;

CS: + 28.000;

2014:

CP: + 13.000;

CS: + 13.000;

2015:

CP: + 26.000;

CS: + 26.000.

BELISARIO, GIAMBRONE, MASCITELLI, CARLINO



1.500

## Emendamento

## Art. 2

*Dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:*

«35-bis. Al fine di sostenere le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, per i danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile, subiti nell'anno 2012, in conseguenza di eccezionali avversità atmosferiche, quali siccità e sbalzi termici, sono concessi contributi, previa apposita domanda del soggetto interessato, da presentare alla Regione entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità del finanziamento agevolato. I contributi possono essere utilizzati dai soggetti richiedenti esclusivamente per la ripresa economica e la ricostituzione del potenziale produttivo danneggiato, coerentemente agli orientamenti e regolamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo.

35-ter. Ai fini di cui al comma 1, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione con l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un massimo di 500 milioni di euro complessivi, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze è concessa la garanzia dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività della stessa, nonché le modalità di monitoraggio ai fini del rispetto dell'importo massimo di cui al periodo precedente. La garanzia dello Stato di cui al presente comma è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

35-quater. Il soggetto interessato alla concessione dei contributi deve presentare la domanda di cui al comma 35-bis, alle autorità regionali competenti, solo dopo aver completato le operazioni di accertamento e quantificazione del danno, effettuate nei termini previsti dagli orientamenti e regolamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, sulla base documentale del confronto tra la produzione lorda della coltura di cui trattasi nell'anno 2012 e la produzione annua lorda in un anno normale, questa ultima calcolata prendendo come riferimento la produzione lorda media nelle tre campagne antecedenti il 2012 ed escludendo gli anni in cui sia stato eventualmente pagato un compenso in seguito ad avverse condizioni atmosferiche.

35-quinquies. In caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati dalle banche ai sensi del comma 35-bis, in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari al 50 per cento, per ciascuna scadenza di rimborso, dell'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti. Le modalità di fruizione del credito di imposta sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 35-nonies. Il credito di imposta è revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato.

35-sexies. Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato comunica all'Agenzia delle entrate e alle Regioni, con modalità telematiche, gli elenchi dei soggetti beneficiari, l'ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il numero e l'importo delle singole rate.

35-septies. I finanziamenti agevolati di cui al comma 35-ter hanno durata massima venticinquennale. I contratti di finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego del finanziamento, ovvero di utilizzo anche parziale del finanziamento.

35-octies. Con apposito protocollo di intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e le Regioni interessate, sono definiti i criteri e le modalità attuativi dei commi dal 35-bis al 35-septies, anche al fine di assicurare uniformità di trattamento e un efficace monitoraggio sull'utilizzo delle risorse. Le Regioni interessate definiscono, con propri provvedimenti, tutte le conseguenti disposizioni attuative di competenza, anche al fine di assicurare il rispetto del limite massimo di 500 milioni di euro di cui al comma 35-ter e dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 35-nonies.

35-nonies. Al fine dell'attuazione delle disposizioni di cui al ai commi dal 35-bis al 35-octies, è autorizzata la spesa massima di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 e fino all'anno 2037.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016" con le seguenti "235 milioni di euro per l'anno 2013, di 832,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 576 milioni di euro per l'anno 2015 e di 626 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016".

BERTUZZI, PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Bertuzzi

1.501

2/2

A.S. 3584  
Emendamento  
Art. 2

Dopo il comma 29 inserire il seguente:

"29-bis. Al fine di favorire la migliore offerta formativa del servizio scolastico, il personale LSU attualmente impegnato da non meno di otto anni in attività di collaborazione coordinata e continuativa nelle istituzioni scolastiche statali ai sensi del decreto interministeriale 20 aprile 2001 n. 66, e successive modificazioni, per lo svolgimento di compiti di carattere tecnico amministrativo, è inquadrato a domanda e nell'ambito provinciale nei corrispondenti ruoli organici."

*Conseguentemente,*

- a) all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013" con le seguenti "236 milioni di euro per l'anno 2013";
- b) all'articolo 3, comma 28, sostituire le parole: "248 milioni di euro per l'anno 2014 e di 292 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015" con le seguenti: "234 milioni di euro per l'anno 2014 e di 278 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015" .

BASTICO, RUSCONI, CERUTI, FRANCO VITTORIA, GARAVAGLIA MARIAPIA,  
MARCUCCI, MERCATALI, MONGIELLO, PROCACCI, VITA



1.502

A.S. 3584  
Emendamento  
Art. 2


Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:

"27-bis. All'articolo 14 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, i commi 11 e 12 sono soppressi."

*Conseguentemente,*

- a) all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013" con le seguenti "240 milioni di euro per l'anno 2013";
- b) all'articolo 3, comma 28, sostituire le parole: "248 milioni di euro per l'anno 2014 e di 292 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015" con le seguenti: "238 milioni di euro per l'anno 2014 e di 282 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015" .

BASTICO



1.503

A.S. 3584  
Emendamento  
Art. 2

Dopo il comma 33 inserire il seguente:

"33-bis. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il "Fondo per il sostegno delle comunità di tipo familiare", finalizzato alla tutela del minore nei casi di affidamento previsti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di erogazione ed i criteri per l'accesso alle risorse previste dal Fondo. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013."

*Conseguentemente,*

- a) all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013" con le seguenti "240 milioni di euro per l'anno 2013";
- b) all'articolo 3, comma 28, sostituire le parole: "248 milioni di euro per l'anno 2014 e di 292 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015" con le seguenti: "238 milioni di euro per l'anno 2014 e di 282 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015".

SERAFINI ANNAMARIA, AMATI, ANTEZZA, BASSOLI, BIONDELLI DONAGGIO,  
GRANAIOLA, MONGIELLO



1.504

AS. 3584

Emendamento


Art. 2

Dopo il comma 27 aggiungere il seguente:

"27-bis. L'attuazione dell'articolo 6 comma 4 della legge 29 dicembre 1988 n. 554, per quanto attiene il trasferimento del personale docente dal Ministero della pubblica istruzione ai ruoli dell'INPS di cui all'Ordinanza Ministeriale 217/98, deve intendersi nel senso che la differenza tra lo stipendio tabellare attribuito dal CCNL SCUOLA 1994/1997 in godimento presso il comparto scuola, comprensivo sia dello stipendio base che dello stipendio classe, e lo stipendio tabellare attribuito dal CCNL - EPNE 1994/1997 proprio della corrispondente qualifica presso l' INPS, è riconosciuta con decorrenza 1° settembre 1998 al personale in servizio o cessato dal servizio a titolo di retribuzione individuale di anzianità e non è oggetto di riassorbimento."

*Conseguentemente*, all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016" con le seguenti "244 milioni di euro per l'anno 2013, di 841,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 585 milioni di euro per l'anno 2015 e di 635 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016".

GRANAIOLA, RUSCONI, BASTICO, CERUTI, FRANCO VITTORIA, GARAVAGLIA  
MARIAPIA, GHEDINI, MARCUCCI, MERCATALI, MONGIELLO, PROCACCI, PIGNEDOLI,  
VITA



1.505

AS 3584

Art. 2

Emendamento

*Dopo il comma 32, aggiungere il seguente: "32-bis. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:*

*"b-bis) interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore degli appalti di servizi scolastici conseguenti le gare d'appalto esperite dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, attraverso Consip S.p.A."»*

*Conseguentemente, all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013, di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016" con le seguenti "244 milioni di euro per l'anno 2013, di 841,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 585 milioni di euro per l'anno 2015 e di 635 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016".*

GHEDINI



1.506

**EMENDAMENTI AS.3584**

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013).**

*Art.1*

*Al comma 98, secondo periodo, sostituire le parole da: 250 milioni fino a: 641 milioni con le seguenti: 245 milioni di euro per l'anno 2013, di 842,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 586 milioni di euro per l'anno 2015 e di 636 milioni.*

*Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 29, aggiungere il seguente:*

*29-bis. I commi 17 e 18 dell'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono abrogati. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono ripristinate le disposizioni e i contributi di cui all'articolo 1 della legge 12 gennaio 1996, n. 24, e all'articolo 1 della legge 23 settembre 1993, n. 379.*

MASCITELLI, BELISARIO

*Mascitelli*

1.507

A.S. 3584  
Emendamento  
Art. 2


Dopo il comma 29 inserire il seguente:

"29-bis. Il riferimento alla conservazione dell'anzianità maturata e del trattamento economico in godimento all'atto del trasferimento del personale docente dal Ministero della pubblica istruzione ai ruoli dell'INPS di cui al comma 2 dell'articolo 6 dell'ordinanza ministeriale 6 maggio 1998, n. 217, deve intendersi nel senso che la differenza tra lo stipendio tabellare in godimento presso il comparto scuola, comprensivo sia dello stipendio base che dello stipendio classe, e lo stipendio tabellare proprio della corrispondente qualifica presso l'INPS è riconosciuta con decorrenza 1° settembre 1998 a tutto il personale, in servizio e cessato dal servizio, a titolo di retribuzione individuale di anzianità e non è oggetto di riassorbimento."

*Conseguentemente,*

- a) all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2013" con le seguenti "245 milioni di euro per l'anno 2013";
- b) all'articolo 3, comma 28, sostituire le parole: "248 milioni di euro per l'anno 2014 e di 292 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015" con le seguenti: "243 milioni di euro per l'anno 2014 e di 287 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015" .

GRANAIOLA, RUSCONI, BASTICO, CERUTI, FRANCO VITTORIA, GARAVAGLIA  
MARIAPIA, GHEDINI, MARCUCCI, MERCATALI, MONGIELLO, PROCACCI, PIGNEDOLI,  
VITA



1.508

EMENDAMENTO AL ~~AS 3584~~

Art. 1

*Al comma 98 sostituire le parole: “ 250 milioni” con le seguenti: “245,2 milioni”; le parole: “847,5 milioni” con le seguenti: “675,1 milioni”, le parole “591 milioni” con le seguenti: “238,9 milioni”*

*e le parole: “ 641 milioni” con le seguenti: “387,5 milioni di euro”*

*Conseguentemente,*

*all'articolo 2, dopo il comma 13 inserire il seguente:*


“9-bis. All'articolo 11, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: “fino al 30 giugno 2013” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2013”

b) al comma 2, le parole: “entro il 30 giugno 2013” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 2013”

Sen. Garavaglia

Sen. Vaccari



1.509

A.S. 3584

Emendamento

Articolo 3

*Dopo il comma 37 inserire il seguente:*

"37-bis. Al Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo l'articolo 16-bis è inserito il seguente:

«Art. 16-ter

(Detrazioni per la riqualificazione energetica degli edifici)

“1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 55 per cento delle spese documentate a carico del contribuente, relative ai seguenti interventi:

a) interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192; tale detrazione spetta fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo;

b) interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi; tale detrazione spetta fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in  $W/m_2K$ , della Tabella 3 allegata alla legge 27 dicembre 2006, n.296;

c) installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università; tale detrazione spetta fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo;

d) interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione; tale detrazione spetta fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo;

e) interventi di adeguamento e miglioramento antisismico degli edifici di proprietà privata collocati nelle zone a media ed alta sismicità; tale detrazione spetta fino a un valore massimo della detrazione di 48.000 euro, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo.

2. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, emanato d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati gli interventi ammessi al beneficio di cui al comma 1, lettera e), anche in relazione alla zona di classificazione sismica ai sensi dell'ordinanza P.C.M. n. 3274 del 20 marzo 2003, e successive modifiche ed integrazioni, nonché le modalità di attivazione degli interventi.

3. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, provvede a dettare le disposizioni attuative del comma 1.

4. La detrazione dall'imposta sul reddito di cui al comma 1 spetta:

a) alle persone fisiche, agli enti e ai soggetti di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non titolari di

1<sup>158</sup>.510

1/2

reddito d'impresa, che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi di cui al comma 1 sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti;

b) ai soggetti titolari di reddito d'impresa che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi di cui al comma 1, sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti;

c) agli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati, per gli alloggi in proprietà o in gestione degli istituti medesimi, nonché agli inquilini assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, per interventi realizzati in base ad un progetto autorizzato dall'ente proprietario o gestore, asseverato da un tecnico abilitato.

5. Nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1 siano eseguiti mediante contratti di locazione finanziaria, la detrazione compete all'utilizzatore ed è determinata in base al costo sostenuto dalla società concedente.

6. Ai commi 1, 4 e 5 si applicano, in quanto compatibili, le definizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modifiche e integrazioni, e si applicano, in quanto compatibili, il D.M. 19 febbraio 2007, nonché le disposizioni di cui alle Circolari n. 36/E del 31 maggio 2007 e n. 12/E del 19 febbraio 2008 dell'Agenzia delle Entrate. »

*Conseguentemente:*

- a) all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016" con le seguenti "300 milioni di euro per l'anno 2014, di 291 milioni di euro per l'anno 2015 e di 41 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016";
- b) Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2013 e a 100 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015, ad esclusione della missione Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, programma Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria, voce Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 446 del 1997: Imposta regionale sulle attività produttive: – ART. 39, comma 3: Integrazione del Fondo sanitario nazionale per minori entrate IRAP eccetera (regolazione debitoria) (2.4 – cap. 2701)

*Della Seta*

DELLA SETA, FERRANTE

1.510

2/2

A.S. 3584

Emendamento

Articolo 3

*Dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

"2-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2013, fermo restando quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e delle imposte sostitutive di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, una quota pari al 5 per mille dell'IRPEF calcolata al netto del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero e degli altri crediti d'imposta spettanti, e delle suddette imposte sostitutive è destinata, per l'intero ammontare, in base alla scelta del contribuente, alle seguenti finalità:

a) sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, delle associazioni riconosciute e fondazioni che operano nei settori di cui al citato articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo, n. 460 del 1997, e delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;

b) finanziamento degli enti di ricerca scientifica e delle università;

c) finanziamento della ricerca sanitaria.

2-ter. Le somme corrispondenti alla quota di cui al comma 2-bis sono determinate in relazione agli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF e alle imposte sostitutive individuate ai sensi del medesimo comma 2-bis, sulla base delle scelte espresse dai contribuenti, risultanti dal rendiconto generale dello Stato.

2-quater. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme di cui al comma 2-bis.

*Conseguentemente:*

a) all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016" con le seguenti "300 milioni di euro per l'anno 2014, di 291 milioni di euro per l'anno 2015 e di 41 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016";

b) Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2013 e a 100 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015, ad esclusione della missione Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, programma Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria, voce Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 446 del 1997: Imposta regionale sulle attività produttive: – ART. 39, comma 3: Integrazione del Fondo sanitario nazionale per minori entrate IRAP eccetera (regolazione debitoria) (2.4 – cap. 2701)

FERRANTE, DELLA SETA  
*Ferrante*

1.511  
160

AS 3584

Art. 3

Emendamento

*Sostituire i commi 10, 11 e 12, con i seguenti:*

“10. Alla Tabella A, parte II, n. 41-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole “rese da cooperative” aggiungere la parola “sociali”.

11. Le disposizioni di cui al comma 10 si applica alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati, rinnovati o prorogati successivamente al 31 dicembre 2013.”.

*Conseguentemente*, all'articolo 1, comma 98, sostituire le parole "di 847,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 591 milioni di euro per l'anno 2015 e di 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016" con le seguenti "di 770,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 514 milioni di euro per l'anno 2015 e di 564 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016"

GHEDINI

ROILO

TREU

CASTRO

DE LUCA CRISTINA

ADRAGNA

BIANCHI

BLAZINA

FASANO

FONTANA

ICHINO

MORRA

NEROZZI

PASSONI

PONTONE

SCARABOSIO

SPADONI URBANI

*Ghedini*

1.512

A.S.3584

Emendamento

Articolo 2

All'articolo 2, dopo il comma 29, aggiungere i seguenti:

29-bis. Al fine di favorire l'avvio e la prosecuzione di iniziative imprenditoriali finalizzate allo sviluppo dell'offerta turistica nella Regione Basilicata attraverso il potenziamento ed il miglioramento della qualità dell'offerta ricettiva e delle relative attività integrative nonché dei servizi di supporto alla fruizione del prodotto turistico per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti d'investimento, sono concesse, nei limiti e mediante l'utilizzo delle risorse di cui al comma 29-quater, agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati così effettuati nella citata Regione e per la realizzazione di interventi ad essi complementari e funzionali.

29-ter. Per consentire la tempestiva attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si applica, per quanto compatibile, l'articolo 43 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 ed i relativi provvedimenti attuativi già adottati.

29-quater. Per il finanziamento delle agevolazioni e degli interventi complementari e funzionali di cui al comma 29-bis, il fondo di cui all'articolo 43 comma 3 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, è incrementato, **per gli anni 2013, 2014 e 2015 di 10 milioni di euro.**

29-quinquies. All'onere derivante dai commi da 29-bis a 29-quater si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del fondo di cui al comma 30 per l'anno 2013 e **per gli anni 2014 e 2015 mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del fondo di cui al comma 98 dell'articolo 1.**

1.513



Sen. Latronico

### Motivazione

L'emendamento è volto a potenziare l'offerta turistica nella Regione Basilicata. Si tratta di un finanziamento già riconosciuto ai sensi del decreto ministeriale del Ministero dello Sviluppo Economico del 24 settembre 2010 che prevede la concessione, attraverso la sottoscrizione di Contratti di Sviluppo, di agevolazioni finanziarie dirette a favorire la realizzazione di investimenti rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese, con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno.

1.513

## EMENDAMENTI AS.3584

### Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013).

#### Art.1

Al comma 98, secondo periodo, sopprimere le parole: 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

Conseguentemente:

a) all'articolo 2, dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

30-bis. Dal 1° gennaio 2013, nei comuni a elevato rischio sismico situati nelle zone 1 e 2, e nel limite annuale delle risorse pari a 900 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2013-2015, e 641 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 100.000 euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono un immobile sulla base di un titolo idoneo, effettuate per interventi relativi all'adozione di misure di adeguamento antisismico nel rispetto della normativa vigente, e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica sulle parti strutturali. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali dei singoli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente, e comprendere gli interi edifici. Detta detrazione spetta altresì per le spese sostenute per i controlli di sicurezza statica degli immobili, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Le previste detrazioni sono ripartite in dieci quote annuali di pari importo.";

b) alla tabella E, Missione Competitività e sviluppo delle imprese; Programma Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale; Ministero sviluppo economico, Legge finanziaria n. 244 del 2007, articolo 2, comma 180, Interventi settore aeronautico, apportare le seguenti variazioni:

Riduzione

2013:

CP: -900.000;

CS: -900.000.

2014:

CP: -900.000;

CS: -900.000.

2015:

CP: -900.000;

CS: -900.000.

1.514

DI NARDO, PARDI, BELISARIO

A.S. 3584

Emendamento

Art. 3

Al comma 6, sostituire la lettera b), con la seguente:

b) il comma 4-bis, è sostituito dal seguente:

“4-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:

a) euro 9.300 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;

b) euro 7.000 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.859,91;

c) euro 4.600 se la base imponibile supera euro 180.859,91 ma non euro 180.959,91;

d) euro 2.300 se la base imponibile supera euro 180.959,91 ma non euro 181.059,91;

d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle precedenti lettere è aumentato, rispettivamente, di euro 3.500, euro 2.800, euro 1.800 ed euro 800.”».

Conseguentemente,

➔ a) all'articolo 1, dopo il comma 98, aggiungere i seguenti:

98-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi da 12 a 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, le amministrazioni centrali dello Stato, anche sulla base dell'attività del Commissario di cui all'articolo 2 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazione dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, a decorrere dall'anno 2013, una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

98-ter. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 98-bis, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nella tabella di cui al medesimo comma 98-bis.

98-quater. I Ministri competenti propongono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 98-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma.

98-sexies. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 98-quater non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 98-ter, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, eventualmente, con il disegno di legge di assestamento è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 98-ter.

Allegato n.1

(articolo 1, comma 98-bis) - Riduzioni di spesa dei Ministeri da realizzare con la legge di stabilità (Milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare	Indebitamento netto
--	---------------------------	---------------------

1.515<sup>165</sup>

2/2

Ministeri	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Ministero dell'economia e delle finanze	71,55	66,23	54,15	61,53	66,23	54,15
Ministero dello sviluppo economico	5,28	3,72	-	4,54	3,72	-
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	4,84	4,61	5,15	4,16	4,61	5,15
Ministero della giustizia	14,90	12,26	12,75	12,82	12,26	12,75
Ministero degli affari esteri	2,68	2,15	2,59	2,30	2,15	2,59
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	18,29	17,27	23,67	15,73	17,27	23,67
Ministero dell'interno	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	2,30	2,10	3,10	1,98	2,10	3,10
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	20,70	19,35	20,92	17,80	19,35	20,92
Ministero della difesa	23,61	17,64	26,95	20,30	17,64	26,95
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	1,58	0,85	1,04	1,36	0,85	1,04
Ministero per i beni e le attività culturali	5,56	5,14	6,67	4,78	5,14	6,67
Ministero della salute	6,43	6,13	7,95	5,53	6,13	7,95
Totale	177,73	157,45	164,95	152,85	157,45	164,95

b) Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, ad esclusione della *missione* Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, *programma* Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria, *voce* Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 446 del 1997: Imposta regionale sulle attività produttive: – ART. 39, comma 3: Integrazione del Fondo sanitario nazionale per minori entrate IRAP eccetera (regolazione debitoria) (2.4 – cap. 2701)

BARBOLINI, AGOSTINI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, ROSSI Paolo, SERAFINI Anna Maria, STRADIOTTO, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, MONGIELLO

*Barbolini*

1. 515

2/2

Emendamento

Art. 3

Al comma 6, sostituire la lettera b), con la seguente:

b) il comma 4-bis, è sostituito dal seguente:

«4-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:

a) euro 10.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;

b) euro 7.875 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.859,91;

c) euro 5.250 se la base imponibile supera euro 180.859,91 ma non euro 180.959,91;

d) euro 2.625 se la base imponibile supera euro 180.959,91 ma non euro 181.059,91;

d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle precedenti lettere è aumentato, rispettivamente, di euro 4.000, euro 3.000, euro 2.000 ed euro 1.000».

Conseguentemente,

a) sopprimere il comma 28.

b) Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, ad esclusione della *missione* Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, *programma* Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria, voce Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 446 del 1997: Imposta regionale sulle attività produttive: – ART. 39, comma 3: Integrazione del Fondo sanitario nazionale per minori entrate IRAP eccetera (regolazione debitoria) (2.4 – cap. 2701)

c) all'articolo 1, dopo il comma 98, aggiungere i seguenti:

98-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi da 12 a 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, le amministrazioni centrali dello Stato, anche sulla base dell'attività del Commissario di cui all'articolo 2 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazione dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, a decorrere dall'anno 2013, una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

98-ter. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 98-bis, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nella tabella di cui al medesimo comma 98-bis.

98-quater. I Ministri competenti propongono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 98-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma.

98-sexies. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 98-quater non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 98-ter, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, eventualmente,

L. 516


L/2

con il disegno di legge di assestamento è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'*articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009*, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 98-ter.

Allegato n.1

(articolo 1, comma 98-bis) - Riduzioni di spesa dei Ministeri da realizzare con la legge di stabilità (Milioni di euro)

Ministeri	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Ministero dell'economia e delle finanze	71,55	66,23	54,15	61,53	66,23	54,15
Ministero dello sviluppo economico	5,28	3,72	-	4,54	3,72	-
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	4,84	4,61	5,15	4,16	4,61	5,15
Ministero della giustizia	14,90	12,26	12,75	12,82	12,26	12,75
Ministero degli affari esteri	2,68	2,15	2,59	2,30	2,15	2,59
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	18,29	17,27	23,67	15,73	17,27	23,67
Ministero dell'interno	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	2,30	2,10	3,10	1,98	2,10	3,10
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	20,70	19,35	20,92	17,80	19,35	20,92
Ministero della difesa	23,61	17,64	26,95	20,30	17,64	26,95
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	1,58	0,85	1,04	1,36	0,85	1,04
Ministero per i beni e le attività culturali	5,56	5,14	6,67	4,78	5,14	6,67
Ministero della salute	6,43	6,13	7,95	5,53	6,13	7,95
<b>Totale</b>	<b>177,73</b>	<b>157,45</b>	<b>164,95</b>	<b>152,85</b>	<b>157,45</b>	<b>164,95</b>



BARBOLINI, AGOSTINI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, ROSSI Paolo, SERAFINI Anna Maria, STRADIOTTO, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, MONGIELLO

1.516

2/2

# 1.517

A.S. 3584

Emendamento

Art. 3

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Gli immobili concessi dal soggetto passivo in comodato d'uso gratuito ai familiari fino al primo grado, soggetti al pagamento dell'imposta municipale di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, applicando agli stessi l'aliquota prevista per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

Conseguentemente,

- a) all'articolo 1, dopo il comma 98, aggiungere i seguenti:
- 98-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi da 12 a 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, le amministrazioni centrali dello Stato, anche sulla base dell'attività del Commissario di cui all'articolo 2 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazione dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, a decorrere dall'anno 2013, una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.
- 98-ter. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 98-bis, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nella tabella di cui al medesimo comma 98-bis.
- 98-quater. I Ministri competenti propongono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 98-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma.
- 98-sexies. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 98-quater non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 98-ter, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, eventualmente, con il disegno di legge di assestamento è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 98-ter.

Allegato n.1

(articolo 1, comma 98-bis) - Riduzioni di spesa dei Ministeri da realizzare con la legge di stabilità (Milioni di euro)

Ministeri	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Ministero dell'economia e delle finanze	71,55	66,23	54,15	61,53	66,23	54,15
Ministero dello sviluppo economico	5,28	3,72	-	4,54	3,72	-
Ministero del lavoro e delle	4,84	4,61	5,15	4,16	4,61	5,15

politiche sociali						
Ministero della giustizia	14,90	12,26	12,75	12,82	12,26	12,75
Ministero degli affari esteri	2,68	2,15	2,59	2,30	2,15	2,59
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	18,29	17,27	23,67	15,73	17,27	23,67
Ministero dell'interno	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	2,30	2,10	3,10	1,98	2,10	3,10
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	20,70	19,35	20,92	17,80	19,35	20,92
Ministero della difesa	23,61	17,64	26,95	20,30	17,64	26,95
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	1,58	0,85	1,04	1,36	0,85	1,04
Ministero per i beni e le attività culturali	5,56	5,14	6,67	4,78	5,14	6,67
Ministero della salute	6,43	6,13	7,95	5,53	6,13	7,95
Totale	177,73	157,45	164,95	152,85	157,45	1.64,95

MORANDO, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, PEGORER

*Morando*

1.517

## Emendamento

## Art. 3

Al comma 6, lettera b), capoverso 4-bis, sostituire la lettera d-bis) con la seguente:

"d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle lettere da a) a d) è aumentato, rispettivamente, di euro 6.000, di euro 4.500, di euro 3.000 e di euro 1.500"

Conseguentemente,

- a) all'articolo 1, dopo il comma 98, aggiungere i seguenti:

98-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi da 12 a 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, le amministrazioni centrali dello Stato assicurano, anche sulla base dell'attività del Commissario di cui all'articolo 2 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazione dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, a decorrere dall'anno 2013, una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

98-ter. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 98-bis, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nella tabella di cui al medesimo comma 98-bis.

98-quater. I Ministri competenti propongono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 98-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma.

98-sexies. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 98-quater non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 98-ter, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, eventualmente, con il disegno di legge di assestamento è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 98-ter.

Allegato n.1

(articolo 1, comma 98-bis) - Riduzioni di spesa dei Ministeri da realizzare con la legge di stabilità (Milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
Ministeri	2013			2013		
Ministero dell'economia e delle finanze	143,1			123,06		

Ministero dello sviluppo economico	10,56			9,08		
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	9,68			8,32		
Ministero della giustizia	29,80			25,64		
Ministero degli affari esteri	5,36			4,60		
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	36,48			31,46		
Ministero dell'interno	-			-		
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	4,60			3,96		
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	41,40			35,60		
Ministero della difesa	47,22			40,60		
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	3,16			2,72		
Ministero per i beni e le attività culturali	11,12			9,56		
Ministero della salute	12,86			11,06		
Totale	355,34			305,70		

b) all'articolo 3, sopprimere il comma 28.

MORANDO, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, PEGORER

*Morando*

1.518

Art. 3

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al fine di garantire la copertura degli oneri determinati dal decreto legislativo attuativo dell'articolo 4, comma 62 della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono iscritti nella Tabella A di cui al comma 41, alla voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, gli ulteriori importi di 305,7 milioni di euro per l'anno 2013, di 314,9 milioni di euro per l'anno 2014 e di 329,9 milioni di euro per l'anno 2015

Conseguentemente:

a) all'articolo 1, dopo il comma 98, aggiungere i seguenti:

98-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi da 12 a 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, le amministrazioni centrali dello Stato assicurano, anche sulla base dell'attività del Commissario di cui all'articolo 2 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazione dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, a decorrere dall'anno 2013, una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

98-ter. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 98-bis, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nella tabella di cui al medesimo comma 98-bis.

98-quater. I Ministri competenti propongono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 98-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma.

98-sexies. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 98-quater non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 98-ter, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, eventualmente, con il disegno di legge di assestamento è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 98-ter.

Allegato n.1

(articolo 1, comma 98-bis) - Riduzioni di spesa dei Ministeri da realizzare con la legge di stabilità (Millioni di euro)

Ministeri	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015

Ministero dell'economia e delle finanze	143,1	122,46	108,30	123,06	132,46	108,30
Ministero dello sviluppo economico	10,56	7,44	-	9,08	7,44	-
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	9,68	9,22	10,30	8,32	9,22	10,30
Ministero della giustizia	29,80	24,52	25,50	25,64	24,56	25,50
Ministero degli affari esteri	5,36	4,30	5,18	4,60	4,30	5,18
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	36,48	34,54	47,34	31,46	34,54	47,34
Ministero dell'interno	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	4,60	4,20	6,20	3,96	4,20	6,20
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	41,40	38,70	41,84	35,60	38,70	41,84
Ministero della difesa	47,22	35,28	53,90	40,60	35,38	53,90
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	3,16	1,70	2,08	2,72	1,60	2,08
Ministero per i beni e le attività culturali	11,12	10,28	13,34	9,56	10,28	13,34
Ministero della salute	12,86	12,26	15,90	11,06	12,26	15,90
Totale	345,46	314,9	329,90	305,70	314,90	329,90

b) all'articolo 3, comma 41, Tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono apportate le seguenti variazioni:

2013: + 305.700;

2014: + 314.900;

2015: + 329.900.

1.519

ICHINO, MORANDO, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, PEGORER,

*Ichino*

## Emendamento

## Art. 3

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

*7-bis.* Al fine di favorire l'emersione di nuova di base imponibile, a titolo sperimentale per il triennio 2013-2015, alle spese documentate, di importo complessivo non superiore a 5.000 euro annui, sostenute per la manutenzione ordinaria delle abitazioni di proprietà e degli immobili pertinenziali e le spese sostenute per la riparazione di auto, moto e biciclette, si applica la detrazione per oneri nella misura prevista dall'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Ai fini della detrazione le spese sostenute per la manutenzione ordinaria delle abitazioni e degli immobili pertinenziali e per la riparazione delle auto, moto e biciclette devono essere certificate da apposita fattura contenente la specificazione della natura, qualità e quantità degli interventi realizzati.

*7-ter.* Ai medesimi fini di cui al comma 7-bis, per il triennio 2013-2015, alle prestazioni di servizi e opere per la manutenzione ordinaria delle abitazioni di proprietà e degli immobili pertinenziali, nonché per la riparazione di auto, moto e biciclette si applica l'aliquota Iva ridotta di cui alla Tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

*7-quater.* Al prestatore d'opera che emette false fatture destinate all'utilizzo delle agevolazioni di cui al comma 7-ter, è inibito l'esercizio dell'attività per un periodo da sei mesi ad un anno.

*7-quinquies.* I soggetti che usufruiscono delle agevolazioni di cui al comma 7-bis, senza averne il titolo e detraggono spese non sostenute, sono sottoposti alla sanzione pari a 10 volte la somma illegittimamente detratta ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

*7-sexies.* Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

Conseguentemente,

## ALL'ARTICOLO 1

dopo il comma 98, aggiungere i seguenti:

*98-bis.* Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi da 12 a 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, le amministrazioni centrali dello Stato assicurano, anche sulla base dell'attività del Commissario di cui all'articolo 2 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazione dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, a decorrere dall'anno 2013, una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

*98-ter.* Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 98-bis, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nella tabella di cui al medesimo comma 98-bis.

*98-quater.* I Ministri competenti propongono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 98-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma.

*98-sexies.* Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 98-quater non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 98-ter, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, eventualmente, con il disegno di legge di assestamento è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21,

comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 98-ter.

Allegato n.1

(articolo 1, comma 98-bis) - Riduzioni di spesa dei Ministeri da realizzare con la legge di stabilità (Milioni di euro)

Ministeri	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Ministero dell'economia e delle finanze	143,1	132,46	108,30	123,06	132,46	108,30
Ministero dello sviluppo economico	10,56	7,44	-	9,08	7,44	-
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	9,68	9,22	10,30	8,32	9,22	10,30
Ministero della giustizia	29,80	24,52	25,50	25,64	24,56	25,50
Ministero degli affari esteri	5,36	4,30	5,18	4,60	4,30	5,18
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	36,48	34,54	47,34	31,46	34,54	47,34
Ministero dell'interno	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	4,60	4,20	6,20	3,96	4,20	6,20
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	41,40	38,70	41,84	35,60	38,70	41,84
Ministero della difesa	47,22	35,28	53,90	40,60	35,38	53,90
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	3,16	1,70	2,08	2,72	1,60	2,08
Ministero per i beni e le attività culturali	11,12	10,28	13,34	9,56	10,28	13,34
Ministero della salute	12,86	12,26	15,90	11,06	12,26	15,90
<b>Totale</b>	<b>355,34</b>	<b>314,9</b>	<b>329,90</b>	<b>305,70</b>	<b>314,90</b>	<b>329,90</b>

b) Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, ad esclusione della *missione* Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, *programma* Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria, voce Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 446 del 1997: Imposta regionale sulle attività produttive: - ART. 39, comma 3: Integrazione del Fondo sanitario nazionale per minori entrate IRAP eccetera (regolazione debitoria) (2.4 - cap. 2701)

*Barboli*

BARBOLINI, MORANDO, MERCATALI, BUBBICO, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, LEDDI, MUSI, ROSSI Paolo, SERAFINI Anna Maria, STRADIOTTO, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI

1. 520  
176

2/2

S 3584

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)

Emendamento

All'articolo 1, dopo il comma 98 inserire il seguente:

"98-bis. Alla legge 24 aprile 1941, n. 392, dopo l'articolo 3, inserire il seguente: "Art. 3-bis. 1. I contratti di locazione di immobili destinati ad Uffici giudiziari e finanziari, stipulati fra lo Stato ed i comuni, possono essere trasformati in contratti di *leasing* per l'acquisto degli immobili, sedi di Uffici giudiziari, da parte dei comuni, utilizzando quale rata di pagamento la quota del contributo a carico del Ministero della giustizia, previsto dall'articolo 2, comma 1, relativa alle pigioni.

2. Qualora la rata del contratto di *leasing* sia pari alla quota del contributo posto a carico del Ministero della giustizia, la proprietà dell'immobile è acquisita dallo stesso Ministero. Se, invece, il comune concorre al pagamento della rata, sia il Ministero della giustizia che il comune stesso diventano comproprietari pro-quota dell'immobile.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2013, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili."

POLI BORTONE, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, FERRARA, FILIPPI Alberto,  
FLERES, PISCITELLI, VILLARI

Poli Bortone Viespoli Castiglione Centaro Ferrara  
Filippi A. Fleres Piscitelli Villari

1.521

A. S. 3584

**Emendamento****Art. 1****Dopo il comma 99 aggiungere il seguente:**

*“99-bis. Dopo il comma 14 dell'articolo 15 della legge 7 agosto 2012 n. 135 è inserito il seguente:*

*“14-bis. Fermi restando gli effetti di contenimento della spesa di cui al comma 14, la spesa consuntivata per l'anno 2011 tiene conto dei criteri di calcolo dei vari sistemi regionali per quanto riguarda situazioni straordinarie subite dalle strutture private nel corso dell'anno 2011 che esplicano effetti sia nel 2012 che nel 2013”.*

SEN. SACCOMANNO  




1.522

A.S. 3584

Art. 1

Al comma 100, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente:

"La disposizione non si applica agli acquisti di arredi necessari per immobili in corso di realizzazione o ristrutturazione, finanziati o cofinanziati da specifiche disposizioni normative con vincolo destinazione alla data di entrata in vigore della presente legge, finanziati con risorse derivanti da entrate proprie o da soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, nonché a quelli per i servizi agli studenti e le residenze universitarie."

PINOTTI

*Pinotti*

1.523

S 3584

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)

Emendamento

All'articolo 1, comma 100, prima dell'ultimo periodo aggiungere il seguente:

"La disposizione non si applica alla spesa relativa a nuovi immobili in corso di realizzazione e a quella relativa a progetti già finanziati con vincolo destinazione alla data di approvazione della presente legge, nonché a quella finanziata con risorse derivanti da entrate proprie da soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche."

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 20 per cento, a partire dall'anno 2013, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

POLI BORTONE



1.524


**EMENDAMENTO  
ART. 1**

Dopo il comma 100, aggiungere il seguente:

*100bis. I limiti di cui al precedente comma non si applicano agli investimenti connessi agli interventi speciali realizzati al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale, di rimuovere gli squilibri economici, sociali, istituzionali e amministrativi del Paese e di favorire l'effetto o esercizio dei diritti della persona in conformità al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione e finanziati con risorse aggiuntive ai sensi del Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 88.*

Conseguentemente, ridurre in misura corrispondente l'importo della allegata tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze.

SEN. LUIGI D'AMBROSIO LETTIERI



1.525

AS. 3584

**EMENDAMENTO**

**Art. 1**

Dopo il comma 100, inserire il seguente:

<< 100-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2013 al fine di pervenire a risparmi di spesa in materia di operazioni di vigilanza da parte dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, al comma 18, secondo periodo, dell'art. 81 del Decreto Legge 112 del 25 giugno 2008 convertito con legge 133 del 6 agosto 2008, dopo le parole "cui al precedente periodo." aggiungere le seguenti parole: "Dalle attività di vigilanza di cui al precedente periodo sono esclusi i titolari di licenza per l'esercizio di depositi di prodotti energetici il cui fatturato è inferiore a quello previsto dall'art. 16, comma 1, prima ipotesi, della legge 10 ottobre 1990, n. 287." >>

Sen. Anna Bonfrisco



1.526

## EMENDAMENTO

## ART. 1

Al comma 103, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

“Al fine di garantire i livelli essenziali di servizio su tutto il territorio nazionale e di evitare effetti finanziari negativi sul bilancio delle società partecipate, all’articolo 5, comma 2, secondo periodo del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: “non si applica” inserire le seguenti: “alle autovetture di cui all’articolo 51, comma 4, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alle autovetture utilizzate nell’esercizio dell’attività propria dell’impresa.”

Conseguentemente, ridurre in misura corrispondente l'importo della allegata tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze.

Sen. Gilberto PICHETTO FRATIN



1.527

## Relazione Illustrativa

L'emendamento è volto ad escludere dalle previsioni di cui al comma 2 dell'articolo 5 della "spending review 2" gli autoveicoli utilizzati nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa e quelli concessi in locazione finanziaria – come parte della retribuzione – come benefit (cui in parte concorre il dipendente stesso) dall'azienda ai sensi dell'articolo 51, comma 4, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

Tale formulazione risulta anche coerente con le previsioni di esclusione di cui allo stesso articolo 5.

Non sfugge, ad esempio, l'importanza, per alcune società come Poste Italiane, del parco autoveicoli in funzione dell'attività svolta che, per Poste Italiane, riguarda soprattutto il servizio universale. Pertanto le spese connesse al parco autoveicoli risultano necessarie anche al fine di mantenere l' "invarianza dei servizi ai cittadini" così come previsto dallo stesso titolo della spending review 2" ("Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario").

Tant'è che per quanto riguarda le pubbliche amministrazioni la stessa norma prevede l'esclusione dall'applicazione le autovetture di servizio utilizzate dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e quelle impiegate per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza.

Una riduzione del parco veicoli industriali di Poste Italiane, non dettata da considerazioni di carattere tecnico, connesse all'attività distributiva, provocherebbe, infatti, immediate ripercussioni negative sullo svolgimento del servizio ai clienti e sulle condizioni di lavoro degli addetti. Inoltre, la sostituzione obbligata con veicoli a due ruote non avrebbe carattere di economicità tenuto conto dei limiti di percorrenza in sicurezza e di capacità di carico di questi ultimi nettamente inferiori rispetto alle vetture, condizione questa che determinerebbe anche la rivisitazione dell'organizzazione del lavoro.

Non da ultimo, si evidenzia che nelle società "market" alcuni autoveicoli sono messi nella disponibilità di dirigenti a seguito di un contratto quadro di locazione finanziaria: il loro utilizzo si configura pertanto come benefit, ed entra a pieno titolo nella retribuzione degli stessi. Si precisa peraltro che tale benefit - nell'ambito delle politiche del personale di un'Azienda "market" - rappresenta un importante strumento di gestione del personale, che assicura adeguati livelli di attrattività sul mercato del lavoro e quindi consente di mantenere una qualità complessiva delle risorse manageriali in linea con gli standard dei competitor.

## Relazione Tecnica

La norma di cui all'articolo 5 comma 2 della c.d. "spending review 2" appare di tutta evidenza predisposta per le pubbliche amministrazioni in quanto non sono considerate dalla stessa le peculiarità proprie delle società "market" e, laddove viene effettuata una esclusione

dall'applicabilità della norma, è considerata la necessità di garantire livelli essenziali di assistenza mentre tale necessità non è, del pari, considerata per le società che svolgono servizi di interesse generale.

In particolare, per quanto riguarda, ad esempio, Poste Italiane, al fine di mantenere l'invarianza della qualità del servizio postale per i cittadini, non può sfuggire l'importanza che assume un parco autoveicoli che possa supportare la capillarità di una rete logistica notevolmente e necessariamente molto articolata.

Le linee guida alla base del rinnovo rispondono a criteri di efficientamento, contenimento dei costi, maggiore rispondenza veicolo/zona di applicazione, maggiore sicurezza per i conducenti.

Proprio quest'ultimo criterio ha portato l'Azienda a dotare i portalettere di un maggior numero di automezzi per il recapito. Nel rispetto della normativa vigente sulla sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/2008) si è ravvisata infatti la necessità di rendere maggiormente rispondente la tipologia di mezzo utilizzato alle esigenze operative ed alle zone di recapito, così da ridurre le probabilità di rischio e pericolo, nonché delle situazioni di stress alla guida. In particolare, ad esempio, in zone remote o montane che sarebbe sicuramente più pericoloso raggiungere con un motomezzo, dati i percorsi disagiati, o ancora, nel caso di aperture chilometriche superiori ai 35 Km.

Le spese che un'Azienda come Poste Italiane deve sostenere per l'acquisto/noleggio e per il mantenimento di una flotta consistente, appaiono ancor più necessarie se si immagina il parco autoveicoli calato nel contesto e quindi nella catena logistica in cui lavora ogni giorno.

Obiettivo della catena logistica, ovviamente, è quello di raggiungere il consumatore finale, per cui il trasporto assume rilevanza fondamentale attraverso il trasferimento della corrispondenza tra i centri di lavorazione distribuiti su tutto il territorio nazionale e, successivamente, la distribuzione della corrispondenza tra i 908 centri di distribuzione, permettendo così il recapito (ultimo miglio) all'utente finale.

Appare evidente quanto il mantenimento di una tale rete logistica, collegata da un numero di automezzi proporzionato alle esigenze rappresentate, sia strettamente connesso al raggiungimento ed al mantenimento degli obiettivi di qualità ed all'assicurare alti standard non soltanto a livello nazionale ma anche a livello regionale.

L'Autorità di Regolamentazione, al fine di garantire un servizio postale di buona qualità, stabilisce gli standard qualitativi del servizio universale, essenzialmente con riguardo ai tempi di instradamento e di recapito ed alla regolarità ed affidabilità dei servizi (D. Lgs. 261/99).

Il conseguimento di tali obiettivi è un dovere gravante sulla Società secondo quanto stabilito dal Contratto di Programma tra il Ministero dello Sviluppo Economico e l'Azienda.

Le conseguenze derivanti da una divergenza degli obiettivi porterebbero al pagamento di penali ed al rimborso nei confronti degli utenti in tutti i casi in cui sia tecnicamente possibile verificare puntualmente il rispetto dei valori prefissati.

Infine, non va assolutamente dimenticato che dal 1° gennaio 2011 il mercato postale europeo è completamente liberalizzato. Poste Italiane sta affrontando questa nuova sfida convinta che la competizione possa costituire un'opportunità di crescita, ma per poterlo fare deve avere garantiti gli strumenti necessari. Una riduzione del parco autoveicoli, come quello che deriverebbe dall'applicazione dell'art. 5, comma 2, per una società come Poste Italiane vorrebbe dire esporla alle dinamiche di mercato e di concorrenza in maniera svantaggiata rispetto ai competitor, che eroderebbero fette di mercato, con una conseguente riduzione del business per Poste.

Inoltre, per quanto riguarda l'eventuale costo per la Società Poste Italiane conseguente al venir meno, per taluni dirigenti e quadri con ruolo commerciale, del diritto ad usufruire del veicolo in locazione finanziaria, configurandosi il loro utilizzo come benefit e, dunque, rientrando a pieno titolo nella retribuzione degli stessi, esso è stimato in circa 22 milioni di euro, considerato, tra l'altro, che i benefit suddetti, come è noto, sono soggetti a detrazioni fiscali.

## EMENDAMENTO

## ART. 1

Al comma 103, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

“Al fine di garantire i livelli essenziali di servizio su tutto il territorio nazionale e di evitare effetti finanziari negativi sul bilancio delle società partecipate, all’articolo 5, comma 2, secondo periodo del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: “non si applica” inserire le seguenti: “alle autovetture di cui all’articolo 51, comma 4, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alle autovetture utilizzate nell’esercizio dell’attività propria dell’impresa.”

Sen. Gilberto PICCHETTO BRATIN



1.528

## Relazione Illustrativa

L'emendamento è volto ad escludere dalle previsioni di cui al comma 2 dell'articolo 5 della "spending review 2" gli autoveicoli utilizzati nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa e quelli concessi in locazione finanziaria – come parte della retribuzione – come benefit (cui in parte concorre il dipendente stesso) dall'azienda ai sensi dell'articolo 51, comma 4, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

Tale formulazione risulta anche coerente con le previsioni di esclusione di cui allo stesso articolo 5.

Non sfugge, ad esempio, l'importanza, per alcune società come Poste Italiane, del parco autoveicoli in funzione dell'attività svolta che, per Poste Italiane, riguarda soprattutto il servizio universale. Pertanto le spese connesse al parco autoveicoli risultano necessarie anche al fine di mantenere l'"invarianza dei servizi ai cittadini" così come previsto dallo stesso titolo della spending review 2" ("Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario").

Tant'è che per quanto riguarda le pubbliche amministrazioni la stessa norma prevede l'esclusione dall'applicazione le autovetture di servizio utilizzate dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e quelle impiegate per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza.

Una riduzione del parco veicoli industriali di Poste Italiane, non dettata da considerazioni di carattere tecnico, connesse all'attività distributiva, provocherebbe, infatti, immediate ripercussioni negative sullo svolgimento del servizio ai clienti e sulle condizioni di lavoro degli addetti. Inoltre, la sostituzione obbligata con veicoli a due ruote non avrebbe carattere di economicità tenuto conto dei limiti di percorrenza in sicurezza e di capacità di carico di questi ultimi nettamente inferiori rispetto alle vetture, condizione questa che determinerebbe anche la rivisitazione dell'organizzazione del lavoro.

Non da ultimo, si evidenzia che nelle società "market" alcuni autoveicoli sono messi nella disponibilità di dirigenti a seguito di un contratto quadro di locazione finanziaria: il loro utilizzo si configura pertanto come benefit, ed entra a pieno titolo, nella retribuzione degli stessi. Si precisa peraltro che tale benefit - nell'ambito delle politiche del personale di un'Azienda "market" - rappresenta un importante strumento di gestione del personale, che assicura adeguati livelli di attrattività sul mercato del lavoro e quindi consente di mantenere una qualità complessiva delle risorse manageriali in linea con gli standard dei competitor.

## Relazione Tecnica

La norma di cui all'articolo 5 comma 2 della c.d. "spending review 2" appare di tutta evidenza predisposta per le pubbliche amministrazioni in quanto non sono considerate dalla stessa le peculiarità proprie delle società "market" e, laddove viene effettuata una esclusione dall'applicabilità della norma, è considerata la necessità di garantire livelli essenziali di assistenza mentre tale necessità non è, del pari, considerata per le società che svolgono servizi di interesse generale.

In particolare, per quanto riguarda, ad esempio, Poste Italiane, al fine di mantenere l'invarianza della qualità del servizio postale per i cittadini, non può sfuggire l'importanza che assume un parco

autoveicoli che possa supportare la capillarità di una rete logistica notevolmente e necessariamente molto articolata.

Le linee guida alla base del rinnovo rispondono a criteri di efficientamento, contenimento dei costi, maggiore rispondenza veicolo/zona di applicazione, maggiore sicurezza per i conducenti.

Proprio quest'ultimo criterio ha portato l'Azienda a dotare i portalettere di un maggior numero di automezzi per il recapito. Nel rispetto della normativa vigente sulla sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/2008) si è ravvisata infatti la necessità di rendere maggiormente rispondente la tipologia di mezzo utilizzato alle esigenze operative ed alle zone di recapito, così da ridurre le probabilità di rischio e pericolo, nonché delle situazioni di stress alla guida. In particolare, ad esempio, in zone remote o montane che sarebbe sicuramente più pericoloso raggiungere con un motomezzo, dati i percorsi disagiati, o ancora, nel caso di coperture chilometriche superiori ai 35 Km.

Le spese che un'Azienda come Poste Italiane deve sostenere per l'acquisto/noleggio e per il mantenimento di una flotta consistente, appaiono ancor più necessarie se si immagina il parco autoveicoli calato nel contesto e quindi nella catena logistica in cui lavora ogni giorno.

Obiettivo della catena logistica, ovviamente, è quello di raggiungere il consumatore finale, per cui il trasporto assume rilevanza fondamentale attraverso il trasferimento della corrispondenza tra i centri di lavorazione distribuiti su tutto il territorio nazionale e, successivamente, la distribuzione della corrispondenza tra i 908 centri di distribuzione, permettendo così il recapito (ultimo miglio) all'utente finale.

Appare evidente quanto il mantenimento di una tale rete logistica, collegata da un numero di automezzi proporzionato alle esigenze rappresentate, sia strettamente connesso al raggiungimento ed al mantenimento degli obiettivi di qualità ed all'assicurare alti standard non soltanto a livello nazionale ma anche a livello regionale.

L'Autorità di Regolamentazione, al fine di garantire un servizio postale di buona qualità, stabilisce gli standard qualitativi del servizio universale, essenzialmente con riguardo ai tempi di instradamento e di recapito ed alla regolarità ed affidabilità dei servizi (D. Lgs. 261/99).

Il conseguimento di tali obiettivi è un dovere gravante sulla Società, secondo quanto stabilito dal Contratto di Programma tra il Ministero dello Sviluppo Economico e l'Azienda.

Le conseguenze derivanti da una divergenza degli obiettivi porterebbero al pagamento di penali ed al rimborso nei confronti degli utenti in tutti i casi in cui sia tecnicamente possibile verificare puntualmente il rispetto dei valori prefissati.

Infine, non va assolutamente dimenticato che dal 1° gennaio 2011 il mercato postale europeo è completamente liberalizzato. Poste Italiane sta affrontando questa nuova sfida convinta che la competizione possa costituire un'opportunità di crescita, ma per poterlo fare deve avere garantiti gli strumenti necessari. Una riduzione del parco autoveicoli, come quello che deriverebbe dall'applicazione dell'art. 5, comma 2, per una società come Poste Italiane vorrebbe dire esporla alle dinamiche di mercato e di concorrenza in maniera svantaggiata rispetto ai competitor, che eroderebbero fette di mercato, con una conseguente riduzione del business per Poste.

Inoltre, per quanto riguarda l'eventuale costo per la Società Poste Italiane conseguente al venir meno, per taluni dirigenti e quadri con ruolo commerciale, del diritto ad usufruire del veicolo in locazione finanziaria, configurandosi il loro utilizzo come benefit e, dunque, rientrando a pieno titolo nella retribuzione degli stessi, esso è stimato in circa 22 milioni di euro, considerato, tra l'altro, che i benefit suddetti, come è noto, sono soggetti a detrazioni fiscali.

**EMENDAMENTO  
ART. 1**

<<Al comma 103, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Al fine di garantire i livelli essenziali di servizio su tutto il territorio nazionale e di evitare effetti finanziari negativi sul bilancio delle società partecipate, all'articolo 5, comma 2, secondo periodo del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: "non si applica" inserire le seguenti: "alle autovetture di cui all'articolo 51, comma 4, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alle autovetture utilizzate nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa." >>

Sen. Riccardo Milana

1.528

AS 3584

Emendamento

Articolo 1

Al comma 103, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Al fine di garantire i livelli essenziali di servizio su tutto il territorio nazionale e di evitare effetti finanziari negativi sul bilancio delle società partecipate, all'articolo 5, comma 2, secondo periodo del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: "non si applica" inserire le seguenti: "alle autovetture di cui all'articolo 51, comma 4, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alle autovetture utilizzate nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa." >>

MERCATALI

*Mercatali*

1.530



ASCIUTTI

**Ddl 3584**

**Art. 1**

*Al comma 103, aggiungere infine il seguente periodo: "Le disposizioni di cui ai commi da 100 a 102 ed al comma 105, nonché le altre disposizioni di contenimento della spesa già previste a decorrere dal 2010, non si applicano per i servizi culturali gestiti da enti, aziende speciali ed istituzioni con propria soggettività giuridica ed autonomia operativa i cui bilanci non sono compresi all'interno del bilancio della Regione e degli enti locali che li hanno costituiti."*

1.531

A.S. 3584  
Emendamento  
Art. 1

Dopo il comma 103, aggiungere il seguente:

"103-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 100 a 102 e di cui al comma 105, nonché le altre disposizioni di contenimento della spesa già previste a decorrere dal 2010, non si applicano per i servizi culturali gestiti da enti, aziende speciali ed istituzioni con propria soggettività giuridica ed autonomia operativa i cui bilanci non sono compresi all'interno del bilancio della Regione e degli enti locali che li hanno costituiti."

*Conseguentemente*, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 7.000;

2014: - 7.000;

2015: - 7.000.

VITA




1.532

A.S.3584

Emendamento

Articolo 1

All'art. 1, comma 105, dopo le parole "*incarichi di consulenza*", inserire la parola "*individuali*".

Sen. Latronico  




1.533

## Motivazione

L'emendamento è diretto a meglio chiarire la portata della disposizione in modo coerente con l'interpretazione fornita ripetutamente dalla Ragioneria Generale dello Stato circa la portata applicativa di analoghe norme di contenimento di consulenze nell'ambito delle pubbliche Amministrazioni, come individuate nella norma.

Infatti, ciò che si intende comprimere è l'utilizzazione indiscriminata degli incarichi di collaborazione e di consulenza ad personam, valorizzando le competenze già presenti nelle Amministrazioni pubbliche. La norma non riguarda, evidentemente, gli appalti di servizi, che seguono apposite procedure concorrenziali e sono disciplinate dal D.Leg.vo n. 163 del 2006. Proprio per evitare interpretazioni difformi l'emendamento meglio evidenzia e delimita l'oggetto regolato e cioè le consulenze individuali.

## EMENDAMENTO

## Art. 1

Dopo il comma 105, aggiungere il seguente:

"105-bis. Le disposizioni in materia di finanza pubblica destinate agli enti ed ai soggetti indicati nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione nonché quelle di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, si applicano alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, a decorrere dal loro inserimento nell'elenco predisposto dall'istituto nazionale di statistica ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196, e successive modificazioni. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2020, n. 122 e successive modificazioni, si applicano alle stesse amministrazioni ove ricevano contributi a carico delle finanze pubbliche in misura superiore all'uno per cento del totale delle entrate di bilancio."

PICHETTO FRATIN

*Pichetto Fratin*


GASPARRI

*Gasparri*

1.534

Dopo il comma 105 dell'articolo 1, aggiungere il seguente:

"105 bis. Le disposizioni in materia di finanza pubblica destinate agli enti ed ai soggetti indicati nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione nonché quelle di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si applicano alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, a decorrere dal loro inserimento nell'elenco predisposto dall'istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196, e successive modificazioni. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, si applicano alle stesse amministrazioni ove ricevano contributi a carico delle finanze pubbliche in misura superiore all'uno per cento del totale delle entrate di bilancio".

1220 



1.535

All'articolo 1, dopo il comma 105, è aggiunto il seguente:

*"105 bis - Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nell'ambito dell'autonomia del proprio ordinamento ed al fine di garantire lo svolgimento urgente dei compiti attribuiti dalla direttiva 2009/72/CE e dalla direttiva 2009/73/CE, nonché delle funzioni attinenti alla nuova regolazione ed al controllo dei servizi idrici di cui all'articolo 21, comma 19, del decreto-legge 6 dicembre 2011, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 e di assicurare la tutela dei consumatori nei settori dell'energia elettrica, del gas naturale e dei servizi idrici, provvede alle occorrenti iniziative attuative, anche adottando misure di contenimento della spesa ulteriori ed alternative alle vigenti disposizioni in materia di finanza pubblica rispetto a quelle ad essa direttamente applicabili, purché sia comunque garantito al bilancio dello Stato un risparmio equivalente a quello che deve derivare dall'applicazione delle vigenti disposizioni per il contenimento della spesa pubblica. Il Collegio dei revisori dei conti verifica preventivamente che le misure previste siano idonee a garantire comunque i medesimi effetti di contenimento della spesa stabiliti a legislazione vigente ed attesta il rispetto di tale adempimento in apposita relazione, inviata alla Corte dei Conti."*

Sen. Enrico Morando



1.536


## EMENDAMENTO

## ART. 1

Dopo il comma 105, aggiungere il seguente:

“105-bis. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, nell’ambito dell’autonomia del proprio ordinamento ed al fine di garantire lo svolgimento urgente dei compiti attribuiti dalla direttiva 2009/72/CE e dalla direttiva 2009/73/CE, nonché delle funzioni attinenti alla nuova regolazione ed al controllo dei servizi idrici di cui all’articolo 21, comma 19, del decreto-legge 6 dicembre 2011, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 e di assicurare la tutela dei consumatori nei settori dell’energia elettrica, del gas naturale e dei servizi idrici, provvede alle occorrenti iniziative attuative, anche adottando misure di contenimento della spesa ulteriori ed alternative alle vigenti disposizioni in materia di finanza pubblica rispetto a quelle ad essa direttamente applicabili, purché sia comunque garantita al bilancio dello Stato la somma equivalente a quella che sarebbe derivata dall’applicazione delle disposizioni di contenimento della spesa pubblica attualmente vigenti. Il Collegio dei revisori dei conti verifica preventivamente che le misure previste siano idonee a garantire comunque i medesimi effetti di contenimento della spesa stabiliti a legislazione vigente ed attesta il rispetto di tale adempimento nella relazione al conto consuntivo.”

PICCHETTO FRATIN




1.537

**MOTIVAZIONE**

L'emendamento mira a garantire, ad invarianza di saldo per il bilancio dello Stato, l'assolvimento urgente da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas dei numerosi compiti assegnati dalle direttive del "Terzo Pacchetto Energia" e dal decreto-legge n. 201/2011, inerenti le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici. L'emendamento, da una parte, non genera oneri a carico della finanza pubblica e fa salvo il principio di contribuzione alla riduzione della spesa pubblica e, dall'altra, consente all'Autorità di adottare misure di spesa complessivamente equivalenti a quelle disposte dalla normativa vigente in materia di finanza pubblica, determinando autonomamente la ripartizione degli effetti della misura anche tramite compensazioni tra le diverse voci di spesa. La disposizione, comunque, non genera oneri a carico del bilancio dello Stato e fa salvo il valore complessivo della contribuzione da versare a favore di esso.



AS 3584

## EMENDAMENTO Articolo 1

Dopo il comma 105, aggiungere il seguente:

«105-bis. Entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nell'ambito dell'autonomia del proprio ordinamento, ed ai fini dell'attuazione dell'articolo 21, comma 19-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, inserito dall'articolo 24-bis, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, si avvale della facoltà di avviare una procedura interna di natura concorsuale volta alla assunzione, con contratto a tempo indeterminato, del personale attualmente a tempo determinato, comandato o distaccato da altre pubbliche amministrazioni.»

*Conseguentemente*, ridurre di 5 milioni di euro l'importo della allegata tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze.

CURSI

1.538

### MOTIVAZIONE

La proposta emendativa consente di conseguire risparmi di spesa ed evitare oneri aggiuntivi per la formazione del personale, anche in vista dei nuovi e impegnative funzioni che l'Autorità è chiamata a svolgere nella regolazione e controllo dei servizi idrici. Peraltro, l'esperienza professionale dei lavoratori a tempo determinato, comandati e distaccati, rispecchiata dai periodi di servizio da essi compiuti presso l'Autorità, costituisce un valido criterio di selezione ai fini di una procedura interna di assunzione come dipendente di ruolo, in linea con i principi recentemente enunciati dalla Corte di Giustizia con sentenza 18 ottobre 2012 in materia di accordo quadro sul lavoro a tempo determinato. La conversione, a tempo indeterminato, dei suddetti rapporti di lavoro - relativi esclusivamente a personale selezionato mediante pubblico concorso, da parte dell'Autorità ovvero, in caso di comandi e distacchi, da parte dell'amministrazione di provenienza -, non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica; ciò in quanto l'Autorità è finanziata esclusivamente mediante contributi posti a carico dei soggetti regolati. In ogni caso, coperture finanziarie per eventuali oneri ulteriori possono comunque essere rinvenute nel computo degli oneri previsti, ai sensi dell'art. 10, comma 24, del decreto-legge n. 70/2011, per il funzionamento della soppressa Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua.

**Emendamento**

**Articolo 1**

Sopprimere il comma 106.

Sen. Valter Zanetta



1.539


EMENDAMENTO

Art. 1

dopo il comma 106, inserire il seguente:

106bis. Al fine di conseguire maggiori e significativi risparmi di spesa, si applicano al CNEL le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, all'articolo 37, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e ai primi due periodi dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con il solo rimborso delle spese documentate e con esclusione di qualsiasi forma di rimborso in misura forfetaria. Gli studi, le indagini, le ricerche e i rapporti che il CNEL non provvede a sviluppare attraverso il personale del Segretariato generale possono essere affidati a soggetti esterni esclusivamente a titolo gratuito. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni e gli enti pubblici, nonché gli altri organismi di diritto pubblico, che detengono dati o informazioni utili per l'approntamento degli studi, delle indagini, delle ricerche e dei rapporti di competenza del CNEL sono tenuti a fornirli, a richiesta del Consiglio medesimo, in forma gratuita.

DE ANGELIS



1.540

A.S. 3584

Art. 1.

*Dopo il comma 107, inserire il seguente:*

"107-bis. Ferme restando le misure di riduzione della spesa già previste dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, i Comuni costituenti le Città Metropolitane provvedono, entro il 31 dicembre 2013, alla riorganizzazione o all'accorpamento delle proprie società strumentali, operanti in regime *in house providing*, che svolgono attività di produzione di servizi a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica, di cui resta titolare l'ente di riferimento, strettamente necessari per il perseguimento delle sue finalità istituzionali e intesi come prestazioni erogate direttamente in favore dell'ente medesimo. I bilanci delle società riorganizzate o accorpate, di cui al presente comma, devono essere iscritti nei bilanci consolidati dei rispettivi Comuni."



COSENTINO, CECCANTI

1.541


A.S. 3584

EMENDAMENTO

ART. 1

Sopprimere il comma 109.

Sen. Milana



1.542

**EMENDAMENTO  
ART. 1**

Dopo il comma 109, inserire il seguente:

109-bis.

"Al fine del contenimento della spesa, nel principio dell'autotutela dell'Amministrazione, si definisce il contenzioso in atto avente per oggetto il corso concorso bandito con D.D.G. 22.11.2004 e pubblicato nella G. U. e n. 94 del 26 novembre 2004, e si garantisce la piena funzionalità del sistema scolastico dando provvisoria copertura ai posti vacanti e disponibili, attualmente ricoperti con reggenze anche plurime, in attesa del compiuto espletamento del corso-concorso ordinario per il reclutamento di 2386 dirigenti scolastici, ai soggetti per i quali è pendente un contenzioso con oggetto la partecipazione al suddetto concorso alla data di entrata in vigore del presente decreto, è temporaneamente affidato un incarico provvisorio di direzione della durata di un anno scolastico rinnovabile fino alla copertura dei posti vacanti destinati ai vincitori del concorso ordinario. L'incarico di direzione è remunerato in misura pari all'ottanta per cento della retribuzione di posizione, parte variabile, ordinariamente assegnata al posto così ricoperto. Alla relativa spesa si dà copertura mediante corrispondente riduzione, per l'anno scolastico 2012/2013, del Fondo Unico Nazionale per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici. I posti che conseguentemente si rendono disponibili sono accantonati in quota del numero di assunzioni autorizzate per ciascun anno scolastico".

**Relazione**

Con la suddetta norma si intende, contenere la spesa di personale, nel principio dell'autotutela dell'Amministrazione, eliminando il contenzioso in atto avente per oggetto il corso concorso bandito con D.D.G. 22.11.2004 e pubblicato nella G. U. e n. 94 del 26 novembre 2004, ponendo anche rimedio alla grave situazione di carenza di organico, affidando un incarico provvisorio di direzione della durata di un anno, rinnovabile fino alla copertura dei posti vacanti destinati in futuro ai vincitori del concorso ordinario emanando, a coloro i quali (circa 100) non hanno concluso l'iter concorsuale per un contenzioso ancora pendente, avente ad oggetto la partecipazione ai concorsi a dirigente scolastico.

La norma proposta comporterà l'attribuzione dell'incarico di direzione ivi previsto a circa 100 docenti. A detti docenti, è garantita una indennità per remunerare l'incarico di direzione. L'indennità è pari alla somma che si spenderebbe, in difetto dell'attribuzione degli incarichi in questione, per coprire i relativi posti mediante la reggenza di 100 dirigenti scolastici.

Al fine di dare copertura alla spesa, il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici è ridotto, per un anno, in misura pari al totale complessivo delle indennità.

PICHELTO PRATIN



1.543



AS 3584

All'articolo 1, dopo il comma 110, è aggiunto il seguente comma:

“110-bis. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo le parole: “Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico” sono inserite le seguenti: “, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.”.

Sen. Anna Bonfrisco



1.544

AS 3584

**Emendamento**

All'art. 1 sostituire il comma 111 con il seguente:

"111.L'art.1 comma 13 del decreto legge 6 luglio 2012 è soppresso"

*Conseguentemente, le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, ad esclusione della missione Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, programma Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria, voce Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 446 del 1997: Imposta regionale sulle attività produttive: - ART. 39, comma 3: Integrazione del Fondo sanitario nazionale per minori entrate IRAP eccetera (regolazione debitoria) (2.4 - cap. 2701)*

TOMASELLI



1.545

**EMENDAMENTO**

**ART. 1**

Sostituire il comma 111 con il seguente:

«111.L'art.1 comma 13 del decreto legge 6 luglio 2012 è soppresso».

Sen. Enzo GHIGO



**1.546**

## **Motivazione**



L'emendamento mira ad eliminare la facoltà di ricorso della pubblica amministrazione dal contratto autonomamente stipulato qualora i prezzi siano maggiori rispetto a quelli offerti da una Convenzione Consip successiva alla stipula e l'aggiudicatario del contratto di appalto non accetti la corrispondente decurtazione dei propri corrispettivi. Si tratta di una disposizione che, basandosi sul debole presupposto che i contratti autonomamente stipulati e le convenzioni Consip siano perfettamente omogenei tra loro introduce un elemento di grossa incertezza tra gli operatori nel mercato con effetti, in aggiunta, retroattivi.

All'articolo 1, dopo il comma 111, inserire il seguente:

“111-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in fine, è aggiunto il seguente periodo: “La disposizione del primo periodo del presente comma non si applica alle Amministrazioni dello Stato quando il contratto sia stato stipulato ad un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., ed a condizione che tra l'amministrazione interessata e l'impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza.”.



Pichetto Fratin, Mazzaracchio, Latronico



1.547

All'articolo 1, dopo il comma 111, inserire il seguente:

“111-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in fine, è aggiunto il seguente periodo: “La disposizione del primo periodo del presente comma non si applica alle Amministrazioni dello Stato quando il contratto sia stato stipulato ad un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., ed a condizione che tra l'amministrazione interessata e l'impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza.”.

Mercatali, Carloni, Pegorer

*Mercatali*

1.548

## EMENDAMENTO

## ART. 1

Dopo il comma 114, aggiungere il seguente:

«114-bis. All'articolo 1, il comma 16, della Legge 7 agosto 2012 n. 135 di conversione del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, è sostituito dal seguente:

“16. La durata delle convenzioni di cui al precedente comma 15 è prorogata fino alla data del 31 dicembre 2013 ed è prorogabile di ulteriori 12 mesi solo se a tale data non sia intervenuta da parte della centrale di committenza stipulante la sottoscrizione di una convenzione avente ad oggetto gli stessi prodotti o servizi o, comunque, prodotti o servizi analoghi. L'aggiudicatario ha in ogni caso facoltà di recesso dalla convenzione prorogata ai sensi del presente comma, da esercitarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualora non abbia interesse a dette proroghe.”

Sen. Gilberto PICHETTO FRATIN



1.549

## Motivazione

In linea con le motivazioni che hanno portato il legislatore ad introdurre le clausole di cui all'art. 1 (Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure), l'emendamento mira a consolidare il principio della riduzione della spesa, da un lato, innescando un meccanismo virtuoso atto a soddisfare le esigenze della pubblica amministrazione e, da un altro lato, permettendo la continuità delle forniture di beni e servizi.

Infatti, tenendo anche conto delle possibili incapienze delle convenzioni Consip e delle centrali di acquisto regionali scaturenti dal conseguente obbligo al maggior ricorso delle stesse, l'emendamento si prefigge l'obiettivo di garantire la loro usabilità prevedendo la possibilità di incrementare le quantità ovvero gli importi massimi delle convenzioni e, con ciò, ridurre ulteriormente il divario significativo ancora esistente tra il volume di acquisti tramite Consip e gli approvvigionamenti che le amministrazioni effettuano in autonomia.

E' ormai fattore consolidato che, accentrando e aggregando la domanda, si enfatizza il ruolo delle centrali di committenza quali Consip e le centrali di acquisto regionali che attraverso l'armonizzazione dei piani di razionalizzazione dei sistemi di approvvigionamento garantiscono il contenimento della spesa pubblica generando un saldo positivo nelle casse della pubblica amministrazione.

## EMENDAMENTO

## ART. 1

Dopo il comma 114, aggiungere il seguente:

«114-bis. All'articolo 1, il comma 15, della Legge 7 agosto 2012 n. 135 di conversione del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, è sostituito dal seguente:

“15. Le quantità ovvero gli importi massimi oggetto delle convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, concluse dalla Consip S.p.A., ovvero dalle altre centrali di committenza, in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono incrementati in misura pari alla quantità ovvero all'importo originario e sono oggetto di ulteriori pari incrementi in caso di avvenuto esaurimento, a condizione che non sia ancora intervenuta da parte della medesima centrale di committenza la stipula di una convenzione avente ad oggetto gli stessi prodotti o servizi o, comunque, prodotti e servizi analoghi. Le medesime previsioni si applicano alle convenzioni già scadute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per le quali risultano in corso procedure di gara per la stipula di una convenzione avente ad oggetto prodotti o servizi analoghi.”»

Sen. Gilberto PICHETTO FRATIN



1:550



## Motivazione


In linea con le motivazioni che hanno portato il legislatore ad introdurre le clausole di cui all'art. 1 (Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure), l'emendamento mira a consolidare il principio della riduzione della spesa, da un lato, innescando un meccanismo virtuoso atto a soddisfare le esigenze della pubblica amministrazione e, da un altro lato, permettendo la continuità delle forniture di beni e servizi.


Infatti, tenendo anche conto delle possibili incapienze delle convenzioni Consip e delle centrali di acquisto regionali scaturenti dal conseguente obbligo al maggior ricorso delle stesse, l'emendamento si prefigge l'obiettivo di garantire la loro usabilità prevedendo la possibilità di incrementare le quantità ovvero gli importi massimi delle convenzioni e, con ciò, ridurre ulteriormente il divario significativo ancora esistente tra il volume di acquisti tramite Consip e gli approvvigionamenti che le amministrazioni effettuano in autonomia.

E' ormai fattore consolidato che, accentrando e aggregando la domanda, si enfatizza il ruolo delle centrali di committenza quali Consip e le centrali di acquisto regionali che attraverso l'armonizzazione dei piani di razionalizzazione dei sistemi di approvvigionamento garantiscono il contenimento della spesa pubblica generando un saldo positivo nelle casse della pubblica amministrazione.

All'articolo 1, dopo il comma 114, inserire il seguente:

"114-bis. All'articolo 11, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: "Le somme di cui al periodo precedente, nonché le somme dovute al Ministero dell'economia e delle finanze nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti, ancorché materialmente incassate a qualsiasi titolo da Consip S.p.A., verranno versate su apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze riferiti al Programma di razionalizzazione".".

  
Pichetto Fratin, Mazzaracchio, Latronico





1.551

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La proposta normativa è volta a completare precedenti disposizioni che hanno introdotto meccanismi di remunerazione sugli acquisti da imporre a carico dell'aggiudicatario sia delle convenzioni ex art. 26, legge 23 dicembre 1999, n. 488, sia dell'aggiudicatario di gare su delega bandite da Consip S.p.A. anche ai sensi dell'articolo 2, comma 574 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e sia dell'aggiudicatario degli appalti basati su un accordo quadro conclusi da Consip S.p.A. anche ai sensi dell'articolo 2, comma 574 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

La proposta è inoltre volta ad integrare l'art. 11, comma 3 del Decreto Legge n. 98 del 2011 convertito in legge n. 111 del 2011, in ordine agli eventuali meccanismi di copertura dei costi per l'utilizzo del sistema informatico di negoziazione del Ministero dell'economia e delle finanze, in modalità ASP (Application Service Provider).

Entrambe le norme citate prevedono l'emanazione di un decreto ministeriale al fine di disciplinare le modalità e i tempi per la loro puntuale attuazione. Tali decreti, proprio per la mancanza della previsione di un apposito capitolo d'entrata e quindi della possibilità di procedere alla riassegnazione delle risorse derivanti dai meccanismi di remunerazione ivi previsti non sono stati ancora emanati, rendendo così vana la possibilità di finanziare ulteriori attività del Programma senza aggravii sul bilancio dello Stato.

Infine tale proposta è volta a disciplinare le modalità per la gestione di tutte le eventuali somme incassate da parte di Consip, comunque afferenti al Programma di razionalizzazione ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e degli articoli 58 e 63 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle derivanti da penali e dalle escussioni delle cauzione definitive inerenti a contratti, convenzioni quadre accordi quadro comunque stipulati per conto del Ministero dell'economia e delle finanze o inerenti ad attività di supporto e consulenza nei confronti di altre pubbliche amministrazioni.

**Emendamento**

**Art. 1**

Al comma 115, dopo le parole: “del Ministro dell’economia e delle finanze”, aggiungere le seguenti: “di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,”.

Sen. Valter Zanetta



1.552

**Motivazione**

L'articolo 1, comma 115, del disegno di legge in esame prevede che con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo di ogni anno, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché la soglia al superamento della quale le amministrazioni pubbliche statali, centrali e periferiche procedono alle relative acquisizioni attraverso strumenti di acquisto informatici propri ovvero messi a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze. L'emendamento proposto è volto ad inserire il concerto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in sede di emanazione del predetto decreto di natura non regolamentare, in ragione delle specifiche competenze del Dicastero delle infrastrutture e dei trasporti in materia di codice dei contratti pubblici.

A.S. 3584

Emendamento

Art. 1

*Dopo il comma 115, aggiungere i seguenti:*

**115-bis.** Per finalità di contenimento della spesa pubblica, di risparmio di risorse energetiche, nonché di razionalizzazione e ammodernamento delle fonti di illuminazione in ambienti pubblici, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di ammodernamento degli impianti o dispositivi di illuminazione, in modo da convergere, progressivamente e con sostituzioni tecnologiche, verso obiettivi di maggiore efficienza energetica dei diversi dispositivi di illuminazione. Le iniziative di riqualificazione energetica degli impianti e dei sistemi d'illuminazione con l'implementazione di tecnologie innovative ad alta efficienza energetica di cui al comma 25 sono individuate dall'Agenzia nazionale per l'efficienza energetica di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, di seguito denominata Agenzia, che entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge individua altresì le modalità di supporto tecnico-scientifico e di consulenza agli enti locali per la realizzazione di tali iniziative mediante ricorso a Società di Servizi Energetici (ESCO) e l'attivazione di accordi contrattuali denominati «finanziamento tramite terzi», allo scopo di recuperare l'investimento effettuato e di remunerare il capitale investito in proporzione e in base al risparmio derivante dal progetto, senza oneri per gli enti locali e per il bilancio dello Stato.

**115-ter.** Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia definisce i requisiti essenziali di sistemi intelligenti di controllo, diagnostica e monitoraggio da installare nei nuovi impianti in funzione delle diverse ore del giorno, delle stagioni, delle condizioni climatiche e del grado di funzionalità degli impianti nonché i requisiti essenziali dei sistemi informatici utili per conseguire i più elevati livelli di efficienza illuminotecnica, energetica ed economica. L'Agenzia provvede inoltre a individuare i criteri per la diagnosi energetica prima e dopo l'intervento, al fine di verificarne e valutarne i risultati ottenuti in termini di efficienza energetica e riduzione dei consumi. Gli oneri relativi ai sistemi di controllo e di diagnosi energetica sono compresi nel costo dell'investimento e finanziati con le medesime modalità.

**115-quater.** Al fine di adottare misure di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale le risorse rivenienti dal beneficio netto derivante dalla differenza, per ogni comune, tra la vecchia e la nuova bolletta energetica e la quota di rimborso alla ESCO sono destinate all'installazione, nel medesimo comune, di sistemi di illuminazione nei quartieri a rischio e nelle periferie disagiate.

TOMASELLI, FILIPPI Marco, BUBBICO

*Tomaselli*

**1.553**

## EMENDAMENTI AS.3584

### Art.1

Dopo il comma 115, inserire il seguente:

"115-bis. I commissari delegati per la gestione di contesti emergenziali , i commissari del Governo cui alla Legge 23 agosto 1988, n. 400 e al Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni, nonché i commissari straordinari regionali, assicurano, sui siti istituzionali delle rispettive strutture o, in mancanza, sui siti istituzionali delle amministrazioni che hanno proceduto al commissariamento, la tempestiva pubblicazione degli atti e dei documenti relativi alle deliberazioni assunte, nonché la situazione aggiornata dei rapporti contrattuali, delle risorse stanziare, di quelle impegnate, trasferite ed erogate per gli interventi adottati nell'esercizio delle loro funzioni."

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 500;

2014: -500;

2015: -500.

MASCITELLI, LANNUTTI

*Mascitelli*

**1.554**

EMENDAMENTI AS. 3584

Art. 1

Dopo il comma 115, inserire il seguente:

"115-bis. I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, di cui all'articolo 13 della legge n. 183 del 2011 e all'articolo 31 del decreto-legge n. 78 del 2010, maturati per somministrazione, forniture e appalti, le cui modalità di certificazione e compensazione sono disciplinate dai D.M. 25 giugno 2012, sono interpretati nel senso di includere anche le somme spettanti quale corrispettivo per prestazioni professionali eseguite da un professionista iscritto ad albo o collegio.

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 23:*

alla lettera a), sostituire le parole: allo 0,50 per cento con le seguenti: allo 0,55 per cento;  
alla lettera b), sostituire le parole: allo 0,45 per cento con le seguenti: allo 0,50 per cento.

BUGNANO



1.555

EMENDAMENTO

ART. 1

Dopo il comma 115, inserire il seguente:

“115-bis. Al fine di prevenire contenziosi a seguito del conflitto tra norme di pari grado e di uguale derivazione comunitaria, all’articolo 4, comma 8 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, aggiungere, in fine, il seguente periodo:  
“*Restano ferme le previsioni di cui all’articolo 218 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.*”

Sen. Gilberto BICHETTO FRATIN



1.556

## Relazione Illustrativa e tecnica

L'emendamento proposto è, essenzialmente, una norma di coordinamento volta a armonizzare il nuovo dettato normativo di cui all'articolo 4 comma 8 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 con le disposizioni del codice appalti relative ai c.d. "settori speciali".

In particolare, è fatta salva la possibilità di cui all'articolo 218 del Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163) di affidare, da parte degli operatori dei settori speciali (indicati dagli artt. 208-213 del predetto Codice), alcune attività di servizi, forniture o lavori ad altre società appartenenti al medesimo gruppo imprenditoriale, definite "collegate", purché, con riferimento a queste ultime, ricorrano le seguenti condizioni:

1. consolidino il proprio bilancio d'esercizio con quello della Capogruppo ai sensi del D.Lgs.127/91;
  2. realizzino almeno l'80% del proprio fatturato all'interno del Gruppo imprenditoriale di appartenenza.
- Tale possibilità di affidare all'interno dello stesso gruppo imprenditoriale alcune attività specifiche costituisce una forma comune di organizzazione di tutte le realtà imprenditoriali complesse di cui gli operatori dei settori speciali (Energia, Trasporti, Servizi Aeroportuali, Servizi Postali, etc.) sono normalmente espressione.

Non consentirne quindi a questi ultimi la possibilità di ricorrervi finirebbe con l'incidere sul potere di autorganizzarsi di tali grandi realtà imprenditoriali rendendole vulnerabili, anche in termini di flessibilità operativa, rispetto agli altri operatori di mercato dei rispettivi settori, creando, pertanto, distorsioni sulla concorrenza in ordine alle politiche industriali adottate da tali società che operano sul libero mercato.

Pertanto, stante quanto esposto, è evidente che si tratta di una fattispecie diversa dall'affidamento "in house". Infatti, come ben evidenziato dall' Autorità dei Contratti Pubblici con la determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, che assoggetta gli affidamenti ex art 218 del Codice dei Contratti Pubblici alla tracciabilità dei flussi finanziari (punto 3.8 della Determinazione) diversamente dagli appalti "in house", che, invece, ne sono esenti (punto 3.6 della Determinazione). Per l'AVCP, l'affidamento "in house", da una parte, e l'affidamento ex art. 218, dall'altra, sono, pertanto, fattispecie ben distinte.

In ogni caso la disposizione dell'art. 218 del Codice dei Contratti Pubblici recepisce fedelmente l'articolo 23 della vigente Direttiva UE 2004/17 ed una qualsivoglia vanificazione di quest'ultima disposizione esporrebbe lo Stato Italiano al rischio di possibili procedure di infrazione da parte della Comunità Europea. Pertanto il coordinamento proposto risulta pertanto necessario anche sotto questo aspetto.

La modifica proposta non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, peraltro la stessa RT della norma che si intende emendare non associa effetti positivi sui saldi di finanza pubblica.

Va peraltro ribadito che l'emendamento, invece, assicura per i Gruppi imprenditoriali "integrati" il conseguimento di obiettivi di flessibilità operativa e di valorizzazione delle competenze interne, che altrimenti rischiano di disperdersi con conseguenti perdite di valore degli asset pubblici.

La norma contenuta nel codice dei contratti pubblici cui si fa riferimento nell'emendamento è una norma di derivazione comunitaria e pertanto il suo richiamo non contrasta con i requisiti richiesti dalla stessa normativa comunitaria in materia di gestione in house.

AS 3584

Emendamento

Articolo 1

Dopo il comma 115, inserire il seguente:

"115-bis. Al fine di prevenire contenziosi a seguito del conflitto tra norme di pari grado e di uguale derivazione comunitaria, all'articolo 4, comma 8 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Restano ferme le previsioni di cui all'articolo 218 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163."

MERCATALI

*Mercatali*

1.557

**EMENDAMENTO  
ART. 1**

Dopo il comma 115, inserire il seguente:

"115-bis. Al fine di prevenire contenziosi a seguito del conflitto tra norme di pari grado e di uguale derivazione comunitaria, all'articolo 4, comma 8 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Restano ferme le previsioni di cui all'articolo 218 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163."

  
Sen. Riccardo Milana

1.558

A.S. 3584

EMENDAMENTO

ART. 1

Al comma 120, capoverso 1-bis, sostituire le parole “anche se distante oltre dieci chilometri” con le seguenti: “distante meno di venticinque chilometri dalla precedente sede di servizio”

*Conseguentemente*, ridurre per 10 milioni di euro a decorrere dal 2013 l'importo della allegata tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze.

  
SEN. MILANA  
SEN. SERRA

1.559

1.560

AS 3584

## EMENDAMENTO

### ART. 1

<sup>121</sup>  
dopo il comma ~~XX~~ aggiungere i seguenti: 

<sup>121</sup>  
“*XX-bis*. Qualora l'accertamento di cui al comma 9 sia effettuato nei confronti di una Regione i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio devono essere contenuti in un piano di riequilibrio finanziario pluriennale, della durata massima di cinque anni, adottato dalla Giunta regionale entro il termine indicato dallo stesso comma XX.

<sup>121</sup>  
*XX-ter*. Entro dieci giorni dalla adozione, il piano di cui al comma *9-bis* è trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze ed alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. Entro i successivi trenta giorni il Ministero dell'Economia e delle finanze svolge la necessaria istruttoria del piano e provvede alla relativa approvazione o all'eventuale diniego della stessa. Ove il Ministero non si pronunci nel termine predetto, il piano si intende approvato.

<sup>121</sup>  
*XX-quater*. Ai fini della rimozione degli squilibri finanziari le regioni che abbiano ottenuto l'approvazione dei piani adottati ai sensi del comma *9-bis*, nonché le Regioni che abbiano adottato i piani di stabilizzazione finanziaria di cui all'articolo 14, comma 22, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, approvati dal Ministero dell'economia e delle finanze, anche prima dell'entrata in vigore del presente decreto-legge, possono accedere alle risorse del fondo di rotazione di cui al comma *XX-sexies*..

<sup>121</sup>  
*XX-quinquies*. Ai fini di cui al comma *9-quater* i termini previsti dalla legge per l'attuazione dei piani di stabilizzazione finanziaria, di cui all'articolo 14, comma 22, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogati di un quinquennio.

<sup>121</sup>  
*XX-sexies*. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo di rotazione, denominato: "Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni alle Regioni in situazione di squilibrio finanziario", finalizzato a concedere anticipazioni di cassa per il graduale ammortamento dei disavanzi e dei debiti fuori bilancio accertati, nonché per l'attuazione delle altre misure di riequilibrio finanziario contenute nei piani di cui al comma *9-quater*. Il fondo una dotazione di 300 milioni di euro per l'anno 2012, 500 milioni di euro per l'anno 2013 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020 ed è, altresì, alimentato dalle somme del Fondo rimborsate dalle Regioni beneficiarie.

<sup>121</sup>  
*XX-septies*. Le somme di cui al comma *9-sexies* sono versate su apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell'economia e delle finanze. I rientri delle

anticipazioni erogate sono versati dalle Regioni beneficiarie delle stesse alla predetta contabilità speciale.

<sup>121</sup>~~XX~~-*octies*. Agli oneri derivanti dal comma *9-sexies*, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2012, a

500 milioni di euro per l'anno 2013 e a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, *lettera e)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

<sup>121</sup>~~XX~~-*nonies*. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi *9-bis* e seguenti, alle Regioni interessate, in presenza di eccezionali motivi di urgenza, può essere concessa con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione di cui al comma *9-sexies* da riassorbire in sede di attuazione dei piani di cui al comma *9-quater*. In caso di mancata approvazione dei piani le somme anticipate sono recuperate secondo tempi e modalità disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma *9-decies*.

<sup>121</sup>~~XX~~-*decies*. Le linee guida per la redazione dei piani di cui al comma *9-bis*, nonché i criteri per la determinazione delle condizioni di accesso al fondo di cui al comma *9-sexies* e dell'anticipazione di cui al comma *9-nonies* sono disposti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanare entro il termine del 30 novembre 2012, con il quale sono individuati i relativi importi e le modalità di utilizzo delle risorse attribuibili a ciascuna regione, nonché le modalità di concessione e di restituzione delle stesse. Ai fini della determinazione dei predetti criteri per la determinazione dell'anticipazione attribuibile a ciascuna Regione si tiene conto dei limiti dell'importo massimo, fissato in euro 100 per abitante e della disponibilità annua del fondo.

<sup>121</sup>~~XX~~-*septdecies*. All'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: "di 700" a: "2012 e";
- b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"*2-bis*. Gli importi delle riduzioni da imputare a ciascuna Regione non sono validi ai fini del patto di stabilità interno e sono utilizzati esclusivamente per l'estinzione anticipata del debito. Le risorse non utilizzate nel 2012 per l'estinzione anticipata del debito sono recuperate nel 2013 a valere sui trasferimenti effettuati nell'anno. A tal fine le Regioni comunicano al Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro e non oltre il 31 marzo 2013, secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da adottare entro il 31 gennaio 2013, l'importo non utilizzato per l'estinzione anticipata del debito. In caso di mancata comunicazione da

parte delle Regioni entro il predetto termine, il recupero nel 2013 è effettuato per un importo pari al totale del valore della riduzione non operata nel 2012. Per l'anno 2013 l'obiettivo del patto di stabilità interno di ciascuna Regione è migliorato di un importo pari al recupero effettuato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nel medesimo anno. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, nel limite massimo di 700 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello stato di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio."

(ESPOSITO)  
fonti

1.960

EMENDAMENTO

ART. 1

Dopo il comma 121 aggiungere i seguenti:

« 121-bis. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 come modificato dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 è sostituito dal seguente: "3. La circoscrizione territoriale delle Camere di commercio è definita con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Unioncamere e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, prevedendo che la comunità delle imprese di riferimento di ciascuna Camera di commercio garantisca il raggiungimento dell'equilibrio economico e consenta l'esercizio di tutte le funzioni previste dal comma 2 dell'articolo 2 della presente legge".

121-ter. Il comma 4 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 come modificato dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 è soppresso.

121-quater. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 come modificato dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "2. Le Camere di commercio svolgono in particolare le funzioni relative a: *a.* costituzione dell'ufficio del registro delle imprese, la tenuta del REA e degli altri registri ed albi attribuiti dalla legge; *b.* promozione del territorio e delle economie locali, al fine di accrescerne la competitività favorendo l'accesso al credito anche attraverso i confidi; *c.* promozione dell'internazionalizzazione attraverso sportelli territoriali dedicati e tutela del made in Italy; *d.* supporto all'innovazione e gestione degli uffici brevetti e marchi; *e.* costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione alternativa delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori; *f.* vigilanza sulla sicurezza dei prodotti, controlli di metrologia legale sugli strumenti di misura e rilascio dei certificati d'origine delle merci".

121-quinquies. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

"2-bis. Le Camere di commercio svolgono obbligatoriamente in forma associata tramite le rispettive Unioni regionali o interregionali con il coordinamento dell'Unioncamere le funzioni ed i compiti relativi a: *a.* promozione della semplificazione delle procedure per l'avvio e lo svolgimento di attività economiche; *b.* realizzazione di osservatori dell'economia locale e diffusione di informazione economica; *c.* coordinamento delle attività per la promozione delle imprese italiane sui mercati esteri raccordando si, tra l'altro, con i programmi del Ministero dello sviluppo economico e dell'Unione europea; *d.* promozione dell'innovazione e del trasferimento tecnologico per le imprese; *e.* formazione per le imprese, cooperazione con le istituzioni scolastiche e universitarie in materia di alternanza scuola-lavoro e per l'orientamento al lavoro e alle professioni.

2-ter. Le Camere di commercio svolgono obbligatoriamente in forma associata tramite l'Unioncamere le funzioni e i compiti relativi a: *a.* definizione delle regole amministrative, organizzative e procedurali per la tenuta del registro delle imprese; *b.* promozione di accordi su arbitrato e mediazione; *c.* predisposizione di contratti-tipo tra imprese, loro associazioni e associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti; *d.* promozione di forme di controllo sulla presenza di clausole inique inserite nei contratti; *e.* promozione delle politiche per lo sviluppo delle infrastrutture anche informatiche e telematiche".

121-sexies. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 e successive modificazioni, è soppresso.

121-septies. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificato dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, dopo le parole: "esercitare congiuntamente funzioni e compiti" sono inserite le seguenti: "di cui al comma 2-bis dell'articolo 2 e la realizzazione di ogni attività". In fine, è inserito il seguente periodo: "La gestione della contrattualistica ed il controllo di gestione delle singole Camere di commercio sono svolte obbligatoriamente in forma associata tramite le rispettive unioni regionali o interregionali".

121-octies. Il comma 6 dell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificato dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, è soppresso.

121-novies. Dopo il comma 4 dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificato dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, è inserito il seguente: "4-bis. Unioncamere definisce le regole di aggregazione e gli standard nazionali di qualità per l'esercizio delle funzioni di cui ai commi 2-bis utilizzando ove necessario anche le risorse finanziarie del fondo di perequazione di cui all'articolo 18 comma 9 della legge 29 dicembre 1993, n. 580. Qualora gli standard non vengano rispettati a causa di difficoltà strutturali, l'Unioncamere sulla base di un procedimento definito con decreto del Ministero dello sviluppo economico sentita l'Unioncamere, può avocare temporaneamente l'esercizio della funzione disponendo gli interventi necessari per garantire il rispetto degli standard. Le funzioni di amministrazione e gestione del personale delle Camere di commercio sono svolte obbligatoriamente in forma associata tramite l'Unioncamere".


121-decies. Al comma 2 dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, le parole "sentita Unioncamere" sono sostituite dalle seguenti: "sulla base delle regole amministrative, organizzative e procedurali definite dall'Unioncamere ai sensi del comma 2-ter dell'articolo 2".

121-undecies. Al comma 9 dell'articolo 18 le parole "per la ripartizione del fondo stesso tra le Camere di commercio e, per specifiche finalità, le Unioni regionali al fine di" sono sostituite dalle seguenti: "per l'attuazione di progetti finalizzati a".

121-duodecies. Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Unioncamere e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, emana il decreto di ridefinizione delle circoscrizioni territoriali delle Camere di commercio ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni. Con lo stesso decreto sono disciplinati i criteri, i tempi e le modalità per la costituzione dei nuovi organi e per la successione nei rapporti giuridici esistenti tra le Camere la cui circoscrizione territoriale viene ridefinita.

121-terdecies. Per le regioni a statuto speciale le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono norme fondamentali di riforma economico sociale. Le disposizioni da cui essi si ricavano ricevono diretta applicazione nelle regioni predette, fino a quando queste non intervengano con proprie leggi».

**SPADONI URBANI**



**A. 561**


## EMENDAMENTO

## ART. 1

Dopo il comma 121, aggiungere il seguente:

«121-bis. Le disposizioni in materia di finanza pubblica destinate agli enti ed ai soggetti indicati nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione nonché quelle di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si applicano alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, a decorrere dal loro inserimento nell'elenco predisposto dall'istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni, si applicano alle stesse amministrazioni ove ricevano contributi a carico delle finanze pubbliche in misura superiore all'uno per cento del totale delle entrate di bilancio.».

ESPOSITO



1.562

**Emendamento Atto Senato 3584**

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2013)

Art. 1 **c. 121 bis**

Aggiungere il seguente comma: . . . .

"Le misure economiche di natura compensativa di cui al comma 9 dell'art.1 della Legge 13 dicembre 2010, n. 220 e successive modificazioni e integrazioni, percepite dalle emittenti televisive locali a titolo risarcitorio a seguito del volontario rilascio delle frequenze di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 23 gennaio 2012, non sono assoggettate a tassazione ai fini delle imposte sui redditi".

Vita, Butti

Vita

1.563

A.S. 3584

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  
(legge di stabilità 2013)**

**Art. 1** – “(Risultati differenziali, gestioni previdenziali e disposizioni per la riduzione delle spese delle pubbliche amministrazioni).”

**Emendamento**

All'articolo 1 dopo il comma 121 aggiungere il seguente:

“**121-bis** All'articolo 52 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

«**9-bis**. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle basi di dati di interesse nazionale di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 che sono regolamentate da apposita normativa di settore, fermo restando l'onere in capo alle amministrazioni titolari delle suddette basi dati di relazionare annualmente all'Agenzia per l'Italia Digitale anche ai fini della predisposizione del rapporto annuale di cui all'articolo 52 comma 6 ».”

Sen. Enzo GIUGO



1.564



A.S. 3584

Emendamento

Art. 1

*Dopo il comma 121 aggiungere il seguente:*

“.121-bis All'articolo 52 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:  
«9-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle basi di dati di interesse nazionale di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 che sono regolamentate da apposita normativa di settore, fermo restando l'onere in capo alle amministrazioni titolari delle suddette basi dati di relazionare annualmente all'Agenzia per l'Italia Digitale anche ai fini della predisposizione del rapporto annuale di cui all'articolo 52 comma 6 ».”

MERCATALI



1.569


All'articolo 1, dopo il comma 121, aggiungere il seguente:

*“121-bis. Al fine di assicurare efficaci e continuativi livelli di vigilanza per la tutela degli investitori, la salvaguardia della trasparenza e della correttezza del sistema finanziario, la Consob, nell'ambito dell'autonomia del proprio ordinamento, adotta tutte le misure attuative della presente legge e delle connesse disposizioni in materia di finanza pubblica di propria competenza, a tal fine anche avvalendosi, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, delle facoltà di cui all'articolo 2, commi 4-duodecies, con riferimento alla data di entrata in vigore della presente legge e con le modalità di selezione pubblica ivi previste e 4-terdecies del decreto-legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005 n. 80. Ai soli fini di quanto previsto ai fini del presente comma, si applica l'articolo 3, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.”*

*Conseguentemente*

l'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 4-duodecies del decreto-legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005 n. 80, è soppresso.

Sen. Massimo Garavaglia



1.566

EMENDAMENTO

1.567  
AS 3584

All'art. 1, dopo il comma 121, aggiungere il seguente comma

«121-bis) - Alla legge 12 giugno 1990, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 2, comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "La comunicazione deve essere data sia alle amministrazioni o imprese che erogano il servizio, sia all'apposito ufficio costituito presso l'autorità competente ad adottare l'ordinanza di cui all'articolo 8, nonché alla Commissione di garanzia di cui all'articolo 12".

b) Dopo l'articolo 12, è aggiunto il seguente: "Art. 12-bis (Istituzione del Registro digitale degli scioperi nazionali e di maggiore rilevanza).

1. È istituito presso la Commissione il Registro digitale degli scioperi nazionali e di quelli a carattere locale di maggiore rilevanza, che si svolgono nell'ambito dei servizi pubblici essenziali. Il Registro indica, in relazione a ciascun sciopero, il settore di riferimento, la data, la durata, le modalità ed il bacino di utenza interessato dall'astensione.

2. I criteri per l'individuazione degli scioperi da inserire nel Registro sono stabiliti, entro 90 giorni dalla sua istituzione, con deliberazione della Commissione, che ha, altresì, il compito di valutare l'opportunità di integrare le informazioni indicate al comma 1, tenuto conto della specificità dei diversi settori interessati dallo sciopero e dell'impatto degli stessi sull'utenza.

3. Il Registro è aggiornato in tempo reale e reso disponibile in rete agli utenti mediante l'accesso al sito istituzionale della Commissione.

4. Al fine di garantire la continuità dell'attività dell'Autorità, anche in relazione alla gestione del suddetto Registro, nei limiti dei contingenti di cui al comma 2 dell'articolo 12, il personale di ruolo della Pubblica Amministrazione, in servizio in posizione di comando alla data del 15 ottobre 2012, che ne fa richiesta, è trasferito alla Commissione ed inquadrato nel ruolo organico del personale della Commissione, appositamente istituito senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche delle amministrazioni di appartenenza e trasferimento delle relative risorse finanziarie. Al personale trasferito si applica il trattamento giuridico ed economico previsto per il personale del Comparto ministeri e dell'Area I della dirigenza, e il medesimo mantiene l'inquadramento previdenziale di provenienza. Il numero delle unità in posizione di comando di cui l'amministrazione può avvalersi ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146, viene ridotto di un numero pari alle unità immesse in ruolo. ».

Sen. Germontani, Sen. Vicari, Sen. De Angelis, Sen. Fleres, sen. Latronico, Sen. Mazzaracchio,  
Sen. Pichetto Fratin, Sen. Zanetta

*Responsible*  
*De Angelis, Fleres, Latronico, Mazzaracchio, Pichetto Fratin, Zanetta*



**Emendamento**

*All'art. 1, dopo il comma 121, aggiungere il seguente comma*

«121-bis). Alla legge 12 giugno 1990, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 2, comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "La comunicazione deve essere data sia alle amministrazioni o imprese che erogano il servizio, sia all'apposito ufficio costituito presso l'autorità competente ad adottare l'ordinanza di cui all'articolo 8, nonché alla Commissione di garanzia di cui all'articolo 12".

b) Dopo l'articolo 12, è aggiunto il seguente: "Art. 12-bis (Istituzione del Registro digitale degli scioperi nazionali e di maggiore rilevanza).

1. È istituito presso la Commissione il Registro digitale degli scioperi nazionali e di quelli a carattere locale di maggiore rilevanza, che si svolgono nell'ambito dei servizi pubblici essenziali. Il Registro indica, in relazione a ciascun sciopero, il settore di riferimento, la data, la durata, le modalità ed il bacino di utenza interessato dall'astensione.

2. I criteri per l'individuazione degli scioperi da inserire nel Registro sono stabiliti, entro 90 giorni dalla sua istituzione, con deliberazione della Commissione, che ha, altresì, il compito di valutare l'opportunità di integrare le informazioni indicate al comma 1, tenuto conto della specificità dei diversi settori interessati dallo sciopero e dell'impatto degli stessi sull'utenza.

3. Il Registro è aggiornato in tempo reale e reso disponibile in rete agli utenti mediante l'accesso al sito istituzionale della Commissione.

Sen. Germontani, Sen. Vicari, Sen. De Angelis, Sen. Fleres, sen. Latronico, Sen. Mazzaracchio,  
Sen. Pichetto Fratin, Sen. Zanetta

*Handwritten signatures:*  
 Germontani, Vicari, Fleres, Latronico, Mazzaracchio, Pichetto Fratin, Zanetta, De Angelis, and another signature.

**1.568**

**EMENDAMENTO**

*All'art. 1, dopo il comma 121, aggiungere il seguente comma*

« 121-bis) - Al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa e, nel contempo, razionalizzare la spesa inerente la gestione contabile della Commissione di cui all'art. 12, comma 1, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, il personale di ruolo della Pubblica Amministrazione in servizio in posizione di comando alla data del 15 ottobre 2012 presso la Commissione, che ne fa richiesta, è inquadrato nel ruolo organico della Commissione, appositamente istituito senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche delle amministrazioni di appartenenza e trasferimento delle relative risorse finanziarie. Al personale trasferito si applica il trattamento giuridico ed economico previsto per il personale del Comparto ministeri e dell'Area I della dirigenza, e il medesimo mantiene l'inquadramento previdenziale di provenienza. Il numero delle unità in posizione di comando di cui l'amministrazione può avvalersi ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146, viene ridotto di un numero pari alle unità immesse in ruolo. ».

Sen. Germontani, Sen. Vicari, Sen. De Angelis, Sen. Fleres, sen. Latronico, Sen. Mazzaracchio,  
Sen. Pichetto Fratin, Sen. Zanetta

*De Angelis*  
*Vicari*  
*Fleres*  
*Latronico*  
*Mazzaracchio*  
*Zanetta*  
*Pichetto Fratin*

**1.569**

EMENDAMENTO

Art. 1

*Dopo il comma 121, inserire il seguente:*

“121-bis. L’articolo 11, comma 9 del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, si interpreta nel senso che l’opzione indicata al primo periodo del medesimo comma è esercitabile anche dalle Forze di polizia che svolgono i servizi ivi previsti sulla base di parametri di qualità e di prezzo pari o più favorevoli rispetto a quelli del Ministero dell’economia e delle finanze .”

BARBOLINI



1.570

A.S. 3584

Emendamento

Art. 1

*Dopo il comma 121, aggiungere i seguenti:*

«121-bis. Le disposizioni in materia di rimborso delle spese legali applicabili ai pubblici dipendenti sono estese agli amministratori, eletti o nominati, degli enti locali e degli enti pubblici economici.


*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2013: - 3.000;

2014: - 3.000;

2015: - 3.000.

ANDRIA



## Relazione

La norma, che ha carattere generale e obiettivi programmatici e di indirizzo, rimanda per gli aspetti operativi alla pubblicazione di linee guida e rischia di creare incertezza riguardo le basi di dati di "interesse nazionale" previste dall'articolo 60 del Codice dell'amministrazione digitale. Tali basi di dati, da tempo regolamentate, hanno da sempre assicurato massima apertura in termini di accesso e di fruibilità del dato, tanto da indurre, in alcuni casi, la creazione di nuovi mercati "a valle".

Inoltre, le finalità di pubblicità legale assegnate alle basi di dati prima richiamate e le implicazioni connesse alla tutela della privacy, necessitano specifiche misure che oggi sono attentamente considerate nell'ambito della regolamentazione in essere e dei contratti di licenza adottati, che bilanciano in modo adeguato l'apertura all'accesso e alla fruizione con le esigenze di garanzia nel corretto riutilizzo, le necessarie limitazioni nella rielaborazione ed incrocio in forma massiva, la formalizzazione degli elaborati sia in termini di contenuti che a livello di aggiornamento del dato.

A.S. 3584

Emendamento

Art. 1

*Dopo il comma 121, aggiungere il seguente:*

121-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, le parole da “, decentrando le attività gestionali” fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: “e la struttura centrale per i servizi generali alla rete scientifica articolata in direzioni centrali ed uffici nei limiti indicati dallo statuto. L'incarico di direzione delle direzioni centrali e degli uffici può essere conferito anche a ricercatori e tecnologi dell'Ente dotati dei necessari requisiti professionali. Il regolamento di organizzazione e funzionamento disciplina le modalità per il conferimento di una indennità di risultato aggiuntiva in misura non superiore a quella prevista per i dirigenti. La durata dell'incarico deve essere correlata agli obiettivi prefissati, non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni.”».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2013: - 10.000;

2014: - 10.000;

2015: - 10.000.

AGOSTINI, BUBBICO, ARMATO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI

*Agostini*

1.572

S 3584

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)

Emendamento

All'articolo 1, dopo il comma 121, aggiungere il seguente:

"121-*bis*. E' istituita l'imposta annuale sulle coperture e chiusure laterali realizzate con strutture precarie di facile rimozione su terrazze, ballatoi o spazi interni, comunque di dimensione non superiore a cinquanta metri quadrati (ICCP). Tali opere non costituiscono aumento di superficie utile o di volume né modifica della sagoma, dei prospetti e della destinazione d'uso e sono sottoposte all'osservanza delle sole distanze legali di cui all'articolo 873 del Codice Civile. L'imposta ICCP è calcolata nella misura di 1 euro per metro quadrato e comunque non inferiore a 10 euro e non superiore a 50 euro nel totale. Il 50 per cento dell'imposta, che è versata al comune in cui l'immobile ricade, è trasferita al bilancio dello Stato in un apposito capitolo.

FLERES

Fleres

1.573

S 3584

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)

Emendamento

All'articolo 1, dopo il comma 121, aggiungere il seguente:

"121-*bis*. Per la chiusura di terrazze e ballatoi, nonché per la copertura con chiusure laterali di spazi interni non superiori a cinquanta metri quadrati, con strutture di facile rimozione, realizzabili mediante denuncia di inizio attività è istituita una imposta pari a 100 euro per ogni metro quadrato di superficie coperta. Tale imposta è versata per il 50 per cento nelle casse dello Stato e per il 50 per cento nelle casse del comune ove è ubicato l'immobile. Tali opere non costituiscono aumento di superficie utile o di volume né modifica della sagoma, dei prospetti e della destinazione d'uso e sono sottoposte all'osservanza delle sole distanze legali di cui all'articolo 873 del Codice Civile.

FLERES

Fleres

1.579

S 3584

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)

Emendamento

All'articolo 1, dopo il comma 121, aggiungere il seguente:

"121-*bis*. All'articolo 22 del decreto Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. Sono, inoltre, realizzabili mediante denuncia di inizio attività, la chiusura di terrazze e ballatoi, nonché la copertura con chiusure laterali di spazi interni non superiori a cinquanta metri quadrati con strutture di facile rimozione. Tali opere non costituiscono aumento di superficie utile o di volume né modifica della sagoma, dei prospetti e della destinazione d'uso e sono sottoposte all'osservanza delle sole distanze legali di cui all'articolo 873 del Codice Civile. Contestualmente alla presentazione della denuncia di inizio attività, il proprietario dell'unità immobiliare deve presentare al sindaco del comune nel quale ricade l'immobile una relazione tecnica firmata da un professionista abilitato alla progettazione, che asseveri le opere da compiersi ed il rispetto delle norme di sicurezza, nonché di quelle igienico-sanitarie vigenti, unitamente al versamento al comune dell'importo di 100 euro per ogni metro quadro di superficie sottoposta a chiusura. Il 50 per cento di tale importo sarà versato dal comune allo Stato. La realizzazione di tali interventi in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio attività comporta la sanzione pecuniaria pari a 150 euro per ogni metro quadro di superficie sottoposta a chiusura e comunque in misura non inferiore a 2000 euro ed è subordinata, per gli immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico ambientale, al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle rispettive normative vigenti. In questo caso la violazione della disciplina urbanistico-edilizia non comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 44."

FLERES

Fleres

1.575

1.576

AS 3584

## EMENDAMENTO

### ARTICOLO 1

Dopo il comma 121, inserire il seguente:

«121-bis. A decorrere dall'anno 2014 il contributo per il funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 10, comma 7-ter, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, si applica alle società di capitale con ricavi totali superiori a 500 milioni di euro.».

*Conseguentemente*, ridurre in misura corrispondente l'importo della allegata tabella A, rubrica "Ministero dell'economia e delle finanze".

SPADONI URBANI



#### MOTIVAZIONE:

L'attuale misura del contributo per il funzionamento dell'Autorità Antitrust risulta eccessivamente gravosa per le imprese oltre che sovrabbondante rispetto alle esigenze dell'Autorità.

Con i criteri stabiliti dall'art. 5-bis, infatti, la platea dei soggetti obbligati al contributo può essere stimata in 5.067 unità pari al numero delle società ricomprese nella classe di volume d'affari superiore a 50 milioni di euro risultante dalle analisi statistiche delle dichiarazioni 2010 (anno d'imposta 2009) pubblicate dal Dipartimento Politiche, Fiscali dell'Agenzia delle Entrate.

Dalle analisi statistiche citate risulta inoltre che il fatturato medio per questa classe è pari a circa 216 milioni di euro. Pertanto, applicando a questo fatturato medio l'aliquota dello 0,08 per mille fissata dall'art. 5-bis, si ottiene un contributo medio pari a circa 17.280 euro per società.

Ciò porta il totale del contributo stimato ad oltre 87 milioni di euro (17.280 moltiplicato 5067 imprese).

Secondo i dati forniti dall'allora Presidente Catricalà nel corso di una indagine

conoscitiva tenutasi alla Camera il 17 novembre 2010, risulta che il bilancio dell'Autorità si aggira intorno ai 50 milioni di euro (Cfr. Camera dei deputati - Commissione affari costituzionali - Indagine conoscitiva nell'ambito della pdl C. 3572- Audizione del 17 novembre 2010).

Non si capisce pertanto perché assicurare all'Autorità un gettito così generoso a scapito delle imprese.

Possiamo infatti stimare che, un'azienda con un fatturato annuo di 300 milioni di euro, verrebbe a corrispondere un contributo pari a 24.000 euro, equivalente al costo di un dipendente.

Considerata l'attuale grave fase di crisi, le aziende si troverebbero a sopportare un gravoso, intollerabile nuovo balzello per finanziare, in modo oltretutto esageratamente sovrabbondante, un'Autorità indipendente, che si aggiungerebbe a quanto già versato in tasse, imposte e contributi vari.

Le imprese in una congiuntura così difficile come quella che in corso, non possono sopportare ulteriori aggravii ed oneri a loro carico.

Occorre dunque provvedere ad un innalzamento della soglia dell'obbligatorietà al versamento, per le imprese con ricavi superiori a 500 milioni.

Possiamo infatti stimare, dai dati dell'annuale indagine di Mediobanca su un campione di 2032 imprese con ricavi medi superiori a 317 milioni di euro, che l'elevazione della soglia dei ricavi a 500 milioni, ridurrebbe il numero dei contribuenti a circa 1300 unità con un conseguente gettito di 36 milioni di euro.

Tale riduzione, oltretutto, avvicinerrebbe la misura contata ad un "contributo" in senso proprio cioè ad un prelievo destinato a coprire parte di una spesa.

Emendamento

Art. 1

*Dopo il comma 121, aggiungere il seguente:*

121-bis. A decorrere dal 1 luglio 2013, l'accertamento e la riscossione delle entrate degli enti locali, nonché le attività connesse o complementari, sono effettuate direttamente dall'ente locale ovvero, dai soggetti di cui all'articolo 52 comma 5 lettera b) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni nel rispetto della normativa in tema di appalto di servizi.

121-ter. A decorrere dal termine di cui al comma 121-bis la riscossione dell'imposta municipale unica (IMU) e del tributo comunale sui rifiuti (TARES), se affidata ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, deve avvenire su conti correnti bancari o postali, dedicati e vincolati, intestati all'Ente Creditore. Gli enti intestatari dei conti, entro il giorno 10 di ogni mese, stornano, a favore dei differenti soggetti beneficiari, ivi incluso il soggetto affidatario, le competenze ad essi spettanti per effetto delle somme accreditate sui conti di riscossione nel mese precedente, sulla base della rendicontazione del soggetto affidatario.

121-ter. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro il termine di cui al comma 121-bis, sono adottati:

- a) un codice deontologico dei soggetti affidatari dei servizi di riscossione e dei funzionari responsabili della riscossione;
- b) la revisione dei criteri per l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, e successive modificazioni, incluse le cause di incompatibilità per i rappresentanti legali, amministratori o componenti degli organi di controllo interni dei soggetti affidatari dei servizi;
- c) le linee guida per la redazione di capitolati di gara e per la formulazione dei contratti di affidamento o di servizio, con l'introduzione di adeguati strumenti di controllo, anche ispettivo e la pubblicizzazione dei principali elementi dei contratti stipulati.

121-quater. Fino alla data di emanazione dei decreti di cui al comma 4 restano valide ed efficaci le norme vigenti.

*Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 23:*

*alla lettera a), sostituire le parole: allo 0,50 per cento con le seguenti: allo 0,55 per cento;*  
*alla lettera b), sostituire le parole: allo 0,45 per cento con le seguenti: allo 0,50 per cento.*

BARBOLINI



1.577

AS 3584

**EMENDAMENTO**


**Art. 1**

Aggiungere il seguente comma:

All'articolo 16 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 65, convertito con modificazione dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 aggiungere i seguenti commi:

*"6-quater.* Per l'anno 2012 la riduzione di cui al comma 6, con le modalità di seguito stabilite, si applica ai soli comuni soggetti al patto di stabilità interno per il medesimo anno."

*"6-quinquies.* Al fine di incentivare il percorso associativo, nel 2013 per i comuni con popolazione compresa tra i 1000 e i 5000 abitanti che costituiscono Unioni l'obiettivo del patto di stabilità interno viene annullato dalle regioni attraverso il patto di stabilità regionale."

  
Sen. Anna Bontrisco

1.578

A.S.3584

Emendamento

Articolo 1

Dopo il comma 121, aggiungere il seguente:

"121 bis. I limiti di cui al precedente comma 100 non si applicano agli investimenti connessi agli interventi speciali realizzati al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale, di rimuovere gli squilibri economici, sociali, istituzionali e amministrativi del Paese e di favorire l'effetto o esercizio dei diritti della persona in conformità al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione e finanziati con risorse aggiuntive ai sensi del Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 88.



Sen. Latronico

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Latronico".

1.579

## Motivazione

L'emendamento persegue la finalità di scongiurare il blocco della realizzazione di piani e programmi finanziati con risorse comunitarie e/o del Fondo di Sviluppo e Coesione a favore delle Regioni ricadenti all'interno delle Aree sottoutilizzate e degli obiettivi Convergenza e Competitività definiti in attuazione delle politiche di coesione. Detti piani e programmi prevedono, infatti, interventi a favore di amministrazioni pubbliche, enti ed Università che, sebbene già selezionati e finanziati, rischiano di non poter trovare attuazione nei tempi utili richiesti dalla normativa nazionale e comunitaria. L'emendamento non comporta aggravio di spesa in quanto l'esclusione si applica ad interventi ricadenti in piani già finanziati e soggetti a definanziamento nel caso di mancato rispetto degli obiettivi di spesa.

L'esclusione dall'ambito di applicazione delle norme emendate degli interventi in parola, invece, consente di rispettare la teppistica già definita dai soggetti responsabili dell'attuazione dei programmi.



A.S. 3584

Emendamento

Art. 1

*Dopo il comma 121, aggiungere il seguente:*

1. Al fine di assicurare il rispetto dei vincoli previsti dalle disposizioni di finanza pubblica in materia di vendita e gestione del patrimonio immobiliare, nonché delle disposizioni in materia di sostenibilità dei bilanci di cui al comma 24 dell'art. 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le disposizioni di cui al comma 11bis dell'art. 3 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applicano al piano di dismissioni immobiliari della Fondazione ENASARCO. Sono fatti salvi gli accordi tra detto ente e le associazioni o sindacati degli inquilini stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge.

MERCATALI, PEGORER



1.580

A.S. 3584

Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 121 aggiungere il seguente:

"121-bis. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la Coesione Territoriale, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti<sup>1</sup>, è autorizzato ad emanare un decreto per accelerare e ottimizzare l'utilizzo delle risorse stanziata e/o assegnate ai sensi del D.Lgs 30 marzo 1990, n. 76 e della legge 23 gennaio 1992, n. 32<sup>2</sup>; il decreto, anche in deroga alle precedenti assegnazioni, individua le procedure e gli appositi strumenti per monitorare i conti nonché per razionalizzare e rimodulare l'utilizzo delle suddette risorse in modo da impiegare le giacenze inutilizzate e renderle immediatamente spendibili sulla base delle esigenze già accertate dai Gruppi di lavoro costituiti per le verifiche disposte con deliberazione del CIPE n. 37 del 22 marzo 2006<sup>3</sup>, assicurando la continuità e la correttezza degli interventi."

*Per le suddette finalità, nonché per assicurare la necessaria assistenza ai Comuni nel conseguimento degli obiettivi, il Ministro per la Coesione Territoriale nomina un comitato formato da esperti particolarmente qualificati costituito ai sensi della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successive modifiche ed integrazioni"*

Vincenzo De Luca, Andria, Armato

De Luca V.

1.581

AS 3584

## EMENDAMENTO

### Art. 1

Dopo il comma 121, aggiungere il seguente:

<< 121-bis. Il fondo comune, unico ed indivisibile, disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 novembre 2008 può essere alimentato anche dalle risorse dell'Ente a valere sul contributo previsto dal decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 192, che rientra tra le spese di cui all'articolo 10, comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e può essere destinato anche alla costituzione di fondi di garanzia e fondi rotativi dedicati ad attività di microcredito e microfinanza in campo nazionale ed internazionale >>

  
Sen. Anna Bonfrisco 1

1.582

**A.S. 3584**

**EMENDAMENTO**

**Art. 1**

Dopo il comma 121, aggiungere il seguente:

<< 121-bis. Le disposizioni dell'articolo 9 del D.L.C.P.S. 1577 del 1947 e dell'articolo 4 del decreto legislativo 220 del 2002, si interpretano nel senso che, fatte salve le competenze dell'amministrazione finanziaria, la vigilanza sugli enti cooperativi e loro consorzi esplica effetti ed è diretta nei soli confronti delle pubbliche amministrazioni ai fini della legittimazione a beneficiare delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura. La vigilanza non si estende all'accertamento della veridicità delle scritture contabili, del bilancio, della relativa certificazione e della revisione contabile e non comporta oneri a carico della finanza pubblica. >>

Sen Anna Bonfrisco

1.583

A.S.3584

Emendamento

Art. 1

Dopo il comma 121, aggiungere il seguente:

«121-bis. «1-bis. All'articolo 1, comma 4 alla lettera c) del decreto 5 luglio 2012, recante "Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici" sostituire le parole: "entro il 31 dicembre 2012" con le seguenti: "entro il 31 dicembre 2013"».».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 20.000;

2014: - 20.000;

2015: - 20.000.

Tomaselli, Armato, De Sena, Fioroni, Garraffa, Latorre, Sangalli, Mongiello

*Tomaselli*

*1.584*

A.S.3584

Emendamento

Articolo 1

All'articolo 1, dopo il comma 121, aggiungere il seguente:

*"121-bis. Al Decreto legislativo 07 settembre 2005, n. 209, apportare le seguenti modificazioni:*

- a) all'art. 1 lett. rrr), dopo la parola "motrice", aggiungere il seguente periodo: "; ovvero il veicolo ultraleggero motorizzato (U.L.M.), la cui circolazione è regolata dalla L. 106 del 25.03.1985, anche nelle fasi di circolazione a terra, purchè condotto da pilota munito di regolare brevetto";*
- b) all'art. 122 comma 1, dopo la parola "equiparate", aggiungere le seguenti parole: "nonché i veicoli ultraleggeri motorizzati di cui alla L. 106 del 25.03.1985";*
- c) all'art. 122, dopo il comma 2, inserire il seguente comma: 2bis: "Gli effetti dell'obbligo assicurativo di cui ai commi 1 e 2 si estendono, anche nel caso di controversie in corso, a tutti i sinistri avvenuti prima della entrata in vigore della presente legge";*
- d) all'art. 283 comma 1 primo periodo, dopo la parola "veicoli", aggiungere le seguenti parole: "di cui all'art. 1rrr";*
- e) all'art. 283 co. 1 primo periodo, dopo la parola "assicurazione", aggiungere le seguenti parole: "ai sensi degli artt. 122 e seguenti della presente legge".*

Sen| Cosimo Latronico



1.585

## Motivazione

Il presente emendamento tende a risolvere una situazione di oggettivo vuoto normativo che coinvolge i piloti di veicoli ultraleggeri motorizzati vittime di incidenti, i quali, nel caso in cui l'assicuratore fallisca e/o, comunque, non sia in grado di risarcire i danni subiti, rischiano di rimanere senza tutela.

Il Fondo di garanzia previsto dalla legge per altre attività variamente pericolose (come la circolazione stradale e l'attività venatoria), infatti, non li tutela.

E così, mentre il passeggero (o il guidatore) investito da un automobilista assicurato con un assicuratore che poi fallisca viene ugualmente risarcito del danno alla persona mediante apposito fondo (Fondo di garanzia per le vittime della strada); mentre il cacciatore ferito da un compagno assicurato con un assicuratore che poi fallisca viene ugualmente risarcito del danno biologico dal Fondo per la caccia; non altrettanto avviene per lo sfortunato pilota – o addirittura passeggero trasportato – di veicolo ultraleggero motorizzato, il cui assicuratore fallisca. Ad onta di tutte le presunzioni favorevoli di cui l'ordinamento è ricchissimo, e giustamente, nei confronti del trasportato incolpevole.

Si tratta di una palese ingiustizia, dato che, in pari situazione, il danno biologico provocato dalla circolazione stradale e/o dall'attività venatoria viene ristorato, mentre il danno biologico provocato dal volo da diporto non viene minimamente risarcito. *Tamquam non esset*.

Le analogie tra l'attività diportistica e la circolazione stradale e/o la caccia sono, oltretutto, notevoli:

- trattasi di tre attività tutte in qualche modo pericolose, oggettivamente idonee ad offendere colpevolmente altri soggetti;

- trattasi di tre attività di tipo facoltativo/ludico, senza con questo contrassegnarle di negatività;
- trattasi di tre attività per le quali è prevista l'assicurazione obbligatoria da parte dell'esercente; e ciò, proprio per tutelare i terzi estranei ed i terzi trasportati;
- trattasi di tre attività per le quali è prevista azione giudiziale diretta da parte del danneggiato nei confronti dell'assicuratore del responsabile.

Di queste tre attività, solo il volo da diporto è privo di tutela nel caso in cui l'impresa assicuratrice fallisca. Infatti, mentre per la circolazione stradale è stato introdotto il Fondo di garanzia per le vittime della strada e la mancata previsione di analoga tutela per l'attività venatoria è stata ritenuta incostituzionale dal Giudice delle Leggi con sentenza n. 470 del 2000 (con conseguente allargamento dell'intervento del Fondo di garanzia per le vittime della caccia ad ipotesi per legge non previste), nulla di analogo (per un'attività analoga quanto a pericolosità) è previsto per il volo da diporto, nel caso in cui l'impresa chiamata a ristorare il danneggiato dei danni subiti fallisca o versi nello stato di liquidazione coatta amministrativa.

**EMENDAMENTI AS.3584**

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013).**

*Art.1*

*Dopo il comma 121, aggiungere il seguente:*

121-bis. Alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) l'articolo 2 è abrogato;
- b) all'articolo 5, i commi 3 e 4 sono abrogati.

MASCITELLI, LANNUTTI

*Mascitelli*

*1.586*

A.S. 3584

Emendamento

Art. 1

*Dopo il comma 121, aggiungere il seguente:*

121-bis. Al comma 2 dell'articolo 11 della legge 15 dicembre 2011, n. 217, sostituire le parole: " entro quindici mesi" con le seguenti: "entro ventiquattro mesi"

MERCATALI, ARMATO



1.587

**A.S.3584**

Emendamento

Art. 1

**Dopo il comma 121, aggiungere il seguente:**

121-bis. All'articolo 1 comma 4bis. del Decreto Legge 216/2011 convertito con modificazioni dalla legge N.14 del 2012, le parole "al 31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti "al 31 dicembre 2015".

**MERCATALI**

*Mercatali*

*A. 588*

**EMENDAMENTI AS.3584**

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013).**

*Art.1*

*Dopo il comma 121, aggiungere il seguente:*

121-bis. La legge 6 luglio 2012, n. 96, è abrogata. Sono altresì abrogati l'articolo 1, con l'esclusione dei commi 2, 3 e 4, e gli articoli 2 e 3, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni.

MASCITELLI, BELISARIO

*Mascitelli*

*1.589*

A.S. 3584

Emendamento

Art. 1

*Dopo il comma 121, aggiungere il seguente:*

121-bis. I commi 13 e 14 dell'articolo 14 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con odificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

*Conseguentemente, alla Tabella A:*


A) alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 15.000;

2014: - 15.000;

2015: - 15.000.

ANDRIA



A.S. 3584

EMENDMANETO

ART. 1


Dopo l'ultimo comma inserire il seguente:

121. bis Anche in deroga al disposto di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182, nell'anno 2013 le elezioni comunali e provinciali nonché, in conformità ai rispettivi ordinamenti, le elezioni regionali, sono fissate nella stessa data per la quale sono convocati i comizi elettorali per il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati."

121. ter le eventuali risorse derivanti dall'applicazione della presente norma sono destinate ad aumentare lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali.

 Sen. Calderoli

Sen. Garavaglia



1.591

**EMENDAMENTI AS.3584**

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013).**

*Dopo il comma 121, aggiungere i seguenti:*

121-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge cessano di essere erogati rimborsi e contributi pubblici ai partiti e movimenti politici, anche se riferiti a rimborsi per le spese elettorali relativi alle elezioni svoltesi anteriormente alla medesima data.

121-ter. Sono abrogati:

- a) gli articoli 1 e 2 della legge 3 giugno 1999, n. 157;
- b) gli articoli da 1 a 6 della legge 6 luglio 2012, n. 96.

MASCITELLI, LANNUTTI

*Mascitelli*

*1.592*

**EMENDAMENTI AS.3584**

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013).**

*Dopo il comma 121, aggiungere i seguenti:*

121-bis. I partiti e i movimenti politici che abbiano cessato la propria attività, anche in ragione della loro inclusione o fusione in nuovi partiti o movimenti politici, sono tenuti, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a restituire le somme percepite a titolo di rimborso per le spese elettorali per la partecipazione alle consultazioni elettorali di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157, svoltesi successivamente al 2006, che siano ancora nella loro disponibilità e per le quali non siano stati assunti impegni alla data del 30 ottobre 2012.

121-ter. Le risorse di cui al comma 121-bis affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad integrazione delle risorse destinate agli interventi di natura assistenziale di cui all'articolo 2, commi da 16 a 22.

MASCITELLI, CARLINO, LANNUTTI

*Mascitelli*

*1.593*

## EMENDAMENTO

## ARTICOLO 1

1.0.1

Aggiungere il seguente:

*"Art. 1-bis (patto regionalizzato)*

1. Nell'anno 2013, alle regioni a statuto ordinario, alla Regione siciliana e alla Sardegna, i cui comuni e province sono beneficiari di risorse erariali, è attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 2.000 milioni di euro in misura pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari, validi ai fini del patto di stabilità interno, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti ai comuni e alle province ricadenti nel proprio territorio nei limiti degli importi indicati per ciascuna regione in base all'accordo da sancire, entro il 30 giugno 2013, in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il contributo è destinato dalle regioni alla riduzione del debito.
2. La cessione di spazi finanziari di cui al comma 1, nonché l'utilizzo degli stessi da parte dei comuni e delle Province avviene ai sensi di quanto disposto dal comma 138 e seguenti dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Ai fini dell'applicazione del comma 1, le regioni definiscono criteri e modalità operative previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali o, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali, e con le Anci e le UPI territoriali. Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione vengono ripartiti tra i comuni e le Province, al fine di favorire i pagamenti dei residui passivi in conto capitale in favore dei creditori.
3. I criteri per la cessione di spazi finanziari a favore dei comuni e delle Province devono tener conto anche dei seguenti parametri
  - a) Rispetto del patto di stabilità nell'anno precedente
  - b) Residui passivi in conto capitale effettivamente liquidabili entro l'anno
4. Ai fini dell'applicazione del comma 1, gli enti locali dichiarano all'ANCI, all'UPI, alle regioni e alle province autonome, entro il 15 luglio 2013, l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. Entro il termine del 31 luglio 2013, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun comune beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica."



Sen. Enzo GHIGO  
Sen. Gilberto Pichetto Fratin



### Relazione illustrativa

La norma destina alle Regioni a statuto ordinario, alla Sicilia ed alla Sardegna un contributo massimo di 2.000 milioni di euro destinato alla riduzione del debito, condizionato a quanto le regioni stesse mettono a disposizione degli enti locali del proprio territorio in termini di spazi finanziari, con il meccanismo del patto di stabilità regionale verticale definito dal comma 138 dell'art. 1 della Legge n. 220/2010.

In particolare, le regioni sono destinatarie di un contributo pari all'83,33% degli spazi finanziari ceduti gli enti locali i nei limiti degli importi individuati, per ciascuna regione, attraverso l'accordo definito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

1.0.1



S 3584

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)

Emendamento

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

"Art. 1-bis

(Patto regionalizzato)

1.0.2

1. Nell'anno 2013, alle regioni a statuto ordinario, alla Regione siciliana e alla Sardegna, i cui comuni e province sono beneficiari di risorse erariali, è attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 2.000 milioni di euro in misura pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari, validi ai fini del patto di stabilità interno, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti ai comuni e alle province ricadenti nel proprio territorio nei limiti degli importi indicati per ciascuna regione in base all'accordo da sancire, entro il 30 giugno 2013, in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il contributo è destinato dalle regioni alla riduzione del debito.
2. La cessione di spazi finanziari di cui al comma 1, nonché l'utilizzo degli stessi da parte dei comuni e delle Province avviene ai sensi di quanto disposto dal comma 138 e seguenti dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Ai fini dell'applicazione del comma 1, le regioni definiscono criteri e modalità operative previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali o, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali, e con le Anci e le UPI territoriali. Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione vengono ripartiti tra i comuni e le Province, al fine di favorire i pagamenti dei residui passivi in conto capitale in favore dei creditori.
3. I criteri per la cessione di spazi finanziari a favore dei comuni e delle Province devono tener conto anche dei seguenti parametri
  - a) Rispetto del patto di stabilità nell'anno precedente
  - b) Residui passivi in conto capitale effettivamente liquidabili entro l'anno
4. Ai fini dell'applicazione del comma 1, gli enti locali dichiarano all'ANCI, all'UPI, alle regioni e alle province autonome, entro il 15 luglio 2013, l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. Entro il termine del 31 luglio 2013, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun comune beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

SAIA



EMENDAMENTO

ART.1

Dopo l'Art. 1 aggiungere il seguente:

1.0.3

<< Art. 1-bis (patto regionalizzato)

1. Nell'anno 2013, alle regioni a statuto ordinario, alla Regione siciliana e alla Sardegna, i cui comuni e province sono beneficiari di risorse erariali, è attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 2.000 milioni di euro in misura pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari, validi ai fini del patto di stabilità interno, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti ai comuni e alle province ricadenti nel proprio territorio nei limiti degli importi indicati per ciascuna regione in base all'accordo da sancire, entro il 30 giugno 2013, in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il contributo è destinato dalle regioni alla riduzione del debito.
2. La cessione di spazi finanziari di cui al comma 1, nonché l'utilizzo degli stessi da parte dei comuni e delle Province avviene ai sensi di quanto disposto dal comma 138 e seguenti dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Ai fini dell'applicazione del comma 1, le regioni definiscono criteri e modalità operative previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali o, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali, e con le Anci e le UPI territoriali. Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione vengono ripartiti tra i comuni e le Province, al fine di favorire i pagamenti dei residui passivi in conto capitale in favore dei creditori.
3. I criteri per la cessione di spazi finanziari a favore dei comuni e delle Province devono tener conto anche dei seguenti parametri
  - a) Rispetto del patto di stabilità nell'anno precedente
  - b) Residui passivi in conto capitale effettivamente liquidabili entro l'anno
4. Ai fini dell'applicazione del comma 1, gli enti locali dichiarano all'ANCI, all'UPI, alle regioni e alle province autonome, entro il 15 luglio 2013, l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. Entro il termine del 31 luglio 2013, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun comune beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.>>

Sen. Maria Elisabetta Alberti Casellati



**DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE  
DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2013)**

**Art.1**

Dopo l'art. 1 aggiungere il seguente:

**Art. 1-bis**

(patto regionalizzato)

*1.0.4*

1. Nell'anno 2013, alle regioni a statuto ordinario, alla Regione siciliana e alla Sardegna, i cui comuni e province sono beneficiari di risorse erariali, è attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 2.000 milioni di euro in misura pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari, validi ai fini del patto di stabilità interno, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti ai comuni e alle province ricadenti nel proprio territorio nei limiti degli importi indicati per ciascuna regione in base all'accordo da sancire, entro il 30 giugno 2013, in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il contributo è destinato dalle regioni alla riduzione del debito.
2. La cessione di spazi finanziari di cui al comma 1, nonché l'utilizzo degli stessi da parte dei comuni e delle Province avviene ai sensi di quanto disposto dal comma 138 e seguenti dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Ai fini dell'applicazione del comma 1, le regioni definiscono criteri e modalità operative previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali o, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali, e con le Anci e le UPI territoriali. Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione vengono ripartiti tra i comuni e le Province, al fine di favorire i pagamenti dei residui passivi in conto capitale in favore dei creditori.
3. I criteri per la cessione di spazi finanziari a favore dei comuni e delle Province devono tener conto anche dei seguenti parametri
  - a) Rispetto del patto di stabilità nell'anno precedente
  - b) Residui passivi in conto capitale effettivamente liquidabili entro l'anno
4. Ai fini dell'applicazione del comma 1, gli enti locali dichiarano all'ANCI, all'UPI, alle regioni e alle province autonome, entro il 15 luglio 2013, l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. Entro il termine del 31 luglio 2013, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun comune beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

*Fiorillo*

*Am*

EMENDAMENTO

Art. 1

Dopo l'art. 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis  
(patto regionalizzato)

1.0.5

1. Nell'anno 2013, alle regioni a statuto ordinario, alla Regione siciliana e alla Sardegna, i cui comuni e province sono beneficiari di risorse erariali, è attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 2.000 milioni di euro in misura pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari, validi ai fini del patto di stabilità interno, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti ai comuni e alle province ricadenti nel proprio territorio nei limiti degli importi indicati per ciascuna regione in base all'accordo da sancire, entro il 30 giugno 2013, in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il contributo è destinato dalle regioni alla riduzione del debito.

2. La cessione di spazi finanziari di cui al comma 1, nonché l'utilizzo degli stessi da parte dei comuni e delle Province avviene ai sensi di quanto disposto dal comma 138 e seguenti dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Ai fini dell'applicazione del comma 1, le regioni definiscono criteri e modalità operative previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali o, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali, e con le Anci e le UPI territoriali. Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione vengono ripartiti tra i comuni e le Province, al fine di favorire i pagamenti dei residui passivi in conto capitale in favore dei creditori.

3. I criteri per la cessione di spazi finanziari a favore dei comuni e delle Province devono tener conto anche dei seguenti parametri

a) Rispetto del patto di stabilità nell'anno precedente

b) Residui passivi in conto capitale effettivamente liquidabili entro l'anno

4. Ai fini dell'applicazione del comma 1, gli enti locali dichiarano all'ANCI, all'UPI, alle regioni e alle province autonome, entro il 15 luglio 2013, l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. Entro il termine del 31 luglio 2013, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun comune beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

DE ANGELIS



**DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE  
DELLO STATO  
(LEGGE DI STABILITA' 2013)  
EMENDAMENTI IN COMMISSIONE**

**ART. 1**

1.0.6

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente :

"Art. 1-bis

1. Nell'anno 2013, alle regioni a statuto ordinario, alla Regione Sicilia e Sardegna, i cui comuni sono beneficiari di risorse erariali, è attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 1.000 milioni di euro in misura pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari, validi ai fini del patto di stabilità interno, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti ai comuni ricadenti nel proprio territorio nei limiti degli importi indicati per ciascuna regione in base all'accordo da sancire, entro il 30 giugno 2013, in Conferenza Unificata. Il contributo è destinato dalle regioni alla riduzione del debito. In caso di mancato accordo lo stanziamento è destinato alla riduzione del debito dei comuni con criteri da stabilire in Conferenza Stato città ed autonomie locali.

2. La cessione di spazi finanziari di cui al comma 1, nonché l'utilizzo degli stessi da parte dei comuni, avviene ai sensi di quanto disposto dal comma 138 e seguenti dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Ai fini dell'applicazione del comma 1, in Conferenza Unificata sono definiti i criteri e le modalità di riparto nazionale; le modalità operative sono altresì sancite tramite accordo tra la regione e la corrispondente Anci territoriale. Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione vengono ripartiti tra i comuni, al fine di favorire i pagamenti dei residui passivi in conto capitale in favore dei creditori.

3. I criteri per la cessione di spazi finanziari a favore dei comuni devono tener conto anche dei seguenti parametri

- a) Rispetto del patto di stabilità nell'anno precedente
- b) Residui passivi in conto capitale effettivamente liquidabili entro l'anno

4. Ai fini dell'applicazione del comma 1, gli enti locali dichiarano all'ANCI, all'UPI, alle regioni e alle province autonome, entro il 15 luglio 2013, l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. Entro il termine del 31 luglio 2013, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun comune beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

Conseguentemente, dopo il comma 40 dell'articolo 3, inserire il seguente:

1/2  
73

"40-bis. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008 n.185, come convertito dalla legge 28 gennaio 2009 n.2, sono apportate le seguenti modifiche:


alla lettera a), sostituire 12,6 con 22,9;

alla lettera b), sostituire 11,6 con 21,5;

alla lettera c), sostituire 10,6 con 19,5;

alla lettera d), sostituire 9 per cento con 16,5 per cento;

alla lettera e), sostituire 8 per cento con 14,5 per cento."

  
Sen. Musso

Sen. Gustavino

1.0.6

**Emendamento****Articolo 1**

Dopo l'art. 1 aggiungere il seguente:

*"Art. 1-bis (Patto Regionalizzato)*

1. Nell'anno 2013, alle regioni a statuto ordinario, alla Regione siciliana e alla Sardegna, i cui comuni e province sono beneficiari di risorse erariali, è attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 2.000 milioni di euro in misura pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari, validi ai fini del patto di stabilità interno, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti ai comuni e alle province ricadenti nel proprio territorio nei limiti degli importi indicati per ciascuna regione in base all'accordo da sancire, entro il 30 giugno 2013, in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il contributo è destinato dalle regioni alla riduzione del debito.

2. La cessione di spazi finanziari di cui al comma 1, nonché l'utilizzo degli stessi da parte dei comuni e delle Province avviene ai sensi di quanto disposto dal comma 138 e seguenti dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Ai fini dell'applicazione del comma 1, le regioni definiscono criteri e modalità operative previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali o, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali, e con le Anci e le UPI territoriali. Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione vengono ripartiti tra i comuni e le Province, al fine di favorire i pagamenti dei residui passivi in conto capitale in favore dei creditori.

3. I criteri per la cessione di spazi finanziari a favore dei comuni e delle Province devono tener conto anche dei seguenti parametri

- a) Rispetto del patto di stabilità nell'anno precedente
- b) Residui passivi in conto capitale effettivamente liquidabili entro l'anno

4. Ai fini dell'applicazione del comma 1, gli enti locali dichiarano all'ANCI, all'UPI, alle regioni e alle province autonome, entro il 15 luglio 2013, l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. Entro il termine del 31 luglio 2013, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun comune beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

"

Sen. Valter Zanetta





**MOTIVAZIONE**

La norma destina alle Regioni a statuto ordinario, alla Sicilia ed alla Sardegna un contributo massimo di 2.000 milioni di euro destinato alla riduzione del debito, condizionato a quanto le regioni stesse mettono a disposizione degli enti locali del proprio territorio in termini di spazi finanziari, con il meccanismo del patto di stabilità regionale verticale definito dal comma 138 dell'art. 1 della Legge n. 220/2010.

In particolare, le regioni sono destinatarie di un contributo pari all'83,33% degli spazi finanziari ceduti gli enti locali i nei limiti degli importi individuati, per ciascuna regione, attraverso l'accordo definito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

1.0.7

2/2

## EMENDAMENTO

## ARTICOLO 1

Aggiungere il seguente:

1.0.8

*"Art. 1-bis. (Ulteriori disposizioni in materia di IPT)*

1. All'art. 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1998, n.446 è apportata la seguente modificazione: dopo il comma 11 è inserito il seguente: "11.bis – il punto 2 della tabella allegata al dm 27/11/1998 n. 435 è abrogato".
2. Le province autonome di Trento e Bolzano e la Regione Valle d'Aosta assicurano, per l'anno 2012, un concorso alla finanza pubblica, in termini di saldo netto da finanziarie con un ulteriore contributo di 100 milioni di euro ripartito in misura proporzionale sulla base delle maggiori entrate (immatricolazioni), registrate nel 2012 rispetto all'anno 2011, rivenienti nei predetti territori dall'applicazione dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) di cui al decreto ministeriale 27 novembre 1998, n.435, relativa alla tariffa per gli atti soggetti ad IVA. Per l'anno 2012 il saldo obiettivo relativo al patto di stabilità interno per il comparto delle province è ridotto dell'importo di 100 milioni di euro.
3. Con decreto del ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato Città ed autonomie locali, si provvede alla ripartizione tra le province della riduzione del saldo obiettivo di cui sopra tenendo conto del minor gettito registrato nel 2012 rispetto all'anno 2011 e riveniente nei predetti enti dall'applicazione dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) di cui al decreto ministeriale 27 novembre 1998, n.435, relativa alla tariffa per gli atti soggetti ad IVA, in misura fissa in luogo della misura determinata secondo i criteri vigenti per gli atti non soggetti ad IVA."

Sen. Enzo GHIGO  
Sen. Gilberto Pichetto Fratin



**Relazione illustrativa**

L'annosa questione dell'Imposta Provinciale di Trascrizione, collegata al mancato adeguamento delle Province a Statuto Speciale Trento e Bolzano, in ordine alla eliminazione della tariffa fissa per gli atti soggetti ad IVA, ha generato una fortissima migrazione delle società di noleggio e leasing verso quei territori che, in virtù della garanzia costituzionale dei loro statuti, ritengono di poter derogare alla norma statale. Con questi emendamenti da un lato si specifica che l'imposta deve essere versata nella Provincia di residenza del locatario e non del locatore, si elimina l'aggancio normativo della tariffa fissa ancora presente nella tabella del decreto ministeriale n. 435/98, e si prevede infine una procedura di recupero di tale maggior gettito da parte del Ministero dell'Economia a valere sulle maggiori risorse incassate dalle Province delle Regioni a Statuto Speciale a fronte di questa sorta di dumping fiscale.

L'emendamento consente, qualora non fosse possibile un recupero diretto delle risorse, una rimodulazione degli obiettivi del patto di stabilità interno per le Province che sono state maggiormente danneggiate dalle procedure di dumping fiscale.

Si sottolinea che nel 2012 le immatricolazioni per atti soggetti ad IVA registrati nelle Province Autonome di Trento Bolzano ed Aosta hanno prodotto un minor gettito per il restante comparto delle Province stimabile in oltre 100 milioni di euro in termini di IPT e imposta Rcauto.

Alcuni dati

L'analisi si riferisce ai dati relativi al settore del noleggio, considerando il complesso delle immatricolazioni degli atti soggetti ad IVA il dato complessivo è destinato ad aumentare.

NOLEGGI	GEN SETT 2011	GEN SETT 2012	SCOSTAMENTO FORMALITA'	SCOSTAMENTO %
ROMA	141.792	21.685	- 120.107	-85%
TRENTO	427	66.304	65.877	15428%
BOLZANO	132	66.654	66.522	50395%
AOSTA	6.813	30.685	23.872	350%
TORINO	376	581	205	55%
MILANO	18.066	8.620	- 9.446	-52%
FIRENZE	37.676	1.328	- 36.348	-96%
<b>totale</b>	<b>205.282</b>	<b>195.857</b>		

Periodo	Totale maggiori immatricolazioni Trento Bolzano Aosta	Imposta fissa 150,81	Minor gettito IPT Province Imposta proporzionale € 380 (ipotesi 80KW)	Minor gettito RCAUTO Province € 500 * 12,5% imposta € 63	Totale Minor gettito Province 2012
genn/sett	156.271,00	23.567.229,51	59.382.980,00	9.845.073,00	69.228.053,00
proiezione 31/12	256.000,00	38.607.360,00	97.280.000,00	16.128.000,00	113.408.000,00

1.0.8

2/2

S 3584

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)

Emendamento

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

"Art. 1-bis

*(Ulteriori disposizioni in materia di IPT)*

1.0.9

1. All'art. 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1998, n.446 è apportata la seguente modificazione: dopo il comma 11 è inserito il seguente: "11-bis. Il punto 2 della tabella allegata al DM 27/11/1998 n. 435 è abrogato".

2. Le province autonome di Trento e Bolzano e la Regione Valle d'Aosta assicurano, per l'anno 2012, un concorso alla finanza pubblica, in termini di saldo netto da finanziarie con un ulteriore contributo di 100 milioni di euro ripartito in misura proporzionale sulla base delle maggiori entrate (immatricolazioni), registrate nel 2012 rispetto all'anno 2011, rivenienti nei predetti territori dall'applicazione dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) di cui al decreto ministeriale 27 novembre 1998, n.435, relativa alla tariffa per gli atti soggetti ad IVA. Per l'anno 2012 il saldo obiettivo relativo al patto di stabilità interno per il comparto delle province è ridotto dell'importo di 100 milioni di euro.

3. Con decreto del ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato Città ed autonomie locali, si provvede alla ripartizione tra le province della riduzione del saldo obiettivo di cui sopra tenendo conto del minor gettito registrato nel 2012 rispetto all'anno 2011 e riveniente nei predetti enti dall'applicazione dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) di cui al decreto ministeriale 27 novembre 1998, n.435, relativa alla tariffa per gli atti soggetti ad IVA, in misura fissa in luogo della misura determinata secondo i criteri vigenti per gli atti non soggetti ad IVA .

SAIA

Sevè

EMENDAMENTO

ART.1

Dopo l'Art. 1 aggiungere il seguente:

<< Art. 1-bis (ulteriori disposizioni in materia di IPT)

1. all'art. 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1998, n.446 è apportata la seguente modificazione: dopo il comma 11 è inserito il seguente: "11.bis – il punto 2 della tabella allegata al dm 27/11/1998 n. 435 è abrogato".

2.. Le province autonome di Trento e Bolzano e la Regione Valle d'Aosta assicurano, per l'anno 2012, un concorso alla finanza pubblica, in termini di saldo netto da finanziarie con un ulteriore contributo di 100 milioni di euro ripartito in misura proporzionale sulla base delle maggiori entrate (immatricolazioni), registrate nel 2012 rispetto all'anno 2011, rivenienti nei predetti territori dall'applicazione dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) di cui al decreto ministeriale 27 novembre 1998, n.435, relativa alla tariffa per gli atti soggetti ad IVA. Per l'anno 2012 il saldo obiettivo relativo al patto di stabilità interno per il comparto delle province è ridotto dell'importo di 100 milioni di euro.

3. Con decreto del ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato Città ed autonomie locali, si provvede alla ripartizione tra le province della riduzione del saldo obiettivo di cui sopra tenendo conto del minor gettito registrato nel 2012 rispetto all'anno 2011 e riveniente nei predetti enti dall'applicazione dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) di cui al decreto ministeriale 27 novembre 1998, n.435, relativa alla tariffa per gli atti soggetti ad IVA, in misura fissa in luogo della misura determinata secondo i criteri vigenti per gli atti non soggetti ad IVA .>>

SEN. MARIA ELISABETTA ALBERTI CADEUATI  
Marie-Elisabette Alberti-Cadeuati



DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE  
DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2013)

Art. 1

Dopo l'art. 1, aggiungere il seguente:



Art. 1-bis

(ulteriori disposizioni in materia di IPT)

1. all'art. 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1998, n.446 è apportata la seguente modificazione: dopo il comma 11 è inserito il seguente: "11.bis – il punto 2 della tabella allegata al dm 27/11/1998 n. 435 è abrogato".
- 2.. Le province autonome di Trento e Bolzano e la Regione Valle d'Aosta assicurano, per l'anno 2012, un concorso alla finanza pubblica, in termini di saldo netto da finanziarie con un ulteriore contributo di 100 milioni di euro ripartito in misura proporzionale sulla base delle maggiori entrate (immatricolazioni), registrate nel 2012 rispetto all'anno 2011, rivenienti nei predetti territori dall'applicazione dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) di cui al decreto ministeriale 27 novembre 1998, n.435, relativa alla tariffa per gli atti soggetti ad IVA. Per l'anno 2012 il saldo obiettivo relativo al patto di stabilità interno per il comparto delle province è ridotto dell'importo di 100 milioni di euro.
3. Con decreto del ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato Città ed autonomie locali, si provvede alla ripartizione tra le province della riduzione del saldo obiettivo di cui sopra tenendo conto del minor gettito registrato nel 2012 rispetto all'anno 2011 e riveniente nei predetti enti dall'applicazione dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) di cui al decreto ministeriale 27 novembre 1998, n.435, relativa alla tariffa per gli atti soggetti ad IVA, in misura fissa in luogo della misura determinata secondo i criteri vigenti per gli atti non soggetti ad IVA .

F. 1228 2016

EMENDAMENTO

Art. 1

1.0.12

Dopo l'art. 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis  
(ulteriori disposizioni in materia di IPT)

1. all'art. 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1998, n.446 è apportata la seguente modificazione: dopo il comma 11 è inserito il seguente: "11.bis – il punto 2 della tabella allegata al dm 27/11/1998 n. 435 è abrogato".
2. Le province autonome di Trento e Bolzano e la Regione Valle d'Aosta assicurano, per l'anno 2012, un concorso alla finanza pubblica, in termini di saldo netto da finanziarie con un ulteriore contributo di 100 milioni di euro ripartito in misura proporzionale sulla base delle maggiori entrate (immatricolazioni), registrate nel 2012 rispetto all'anno 2011, rivenienti nei predetti territori dall'applicazione dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) di cui al decreto ministeriale 27 novembre 1998, n.435, relativa alla tariffa per gli atti soggetti ad IVA. Per l'anno 2012 il saldo obiettivo relativo al patto di stabilità interno per il comparto delle province è ridotto dell'importo di 100 milioni di euro.
3. Con decreto del ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato Città ed autonomie locali, si provvede alla ripartizione tra le province della riduzione del saldo obiettivo di cui sopra tenendo conto del minor gettito registrato nel 2012 rispetto all'anno 2011 e riveniente nei predetti enti dall'applicazione dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) di cui al decreto ministeriale 27 novembre 1998, n.435, relativa alla tariffa per gli atti soggetti ad IVA, in misura fissa in luogo della misura determinata secondo i criteri vigenti per gli atti non soggetti ad IVA .

DE ANGELIS



A.S. 3584

Emendamento

Art. 1

10.13

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis

*(Ulteriori disposizioni in materia di IPT)*

1. All'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1998, n.446, dopo il comma 11 è inserito il seguente:  
"11.bis – il punto 2 della tabella allegata al dm 27/11/1998 n. 435 è abrogato".
- 2.. Le province autonome di Trento e Bolzano e la Regione Valle d'Aosta assicurano, per l'anno 2012, un concorso alla finanza pubblica, in termini di saldo netto da finanziarie con un ulteriore contributo di 100 milioni di euro ripartito in misura proporzionale sulla base delle maggiori entrate (immatricolazioni), registrate nel 2012 rispetto all'anno 2011, rivenienti nei predetti territori dall'applicazione dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) di cui al decreto ministeriale 27 novembre 1998, n.435, relativa alla tariffa per gli atti soggetti ad IVA. Per l'anno 2012 il saldo obiettivo relativo al patto di stabilità interno per il comparto delle province è ridotto dell'importo di 100 milioni di euro.
3. Con decreto del ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato Città ed autonomie locali, si provvede alla ripartizione tra le province della riduzione del saldo obiettivo di cui sopra tenendo conto del minor gettito registrato nel 2012 rispetto all'anno 2011 e riveniente nei predetti enti dall'applicazione dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) di cui al decreto ministeriale 27 novembre 1998, n.435, relativa alla tariffa per gli atti soggetti ad IVA, in misura fissa in luogo della misura determinata secondo i criteri vigenti per gli atti non soggetti ad IVA .

MERCATALI, ANDRIA, BOSONE, MARINO Mauro, MONGIELLO

Mercatali

**Emendamento****Articolo 1**

Dopo l'art. 1 aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis (Ulteriori disposizioni in materia di Ipt)

1.0.14

1. all'art. 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1998, n.446 è apportata la seguente modificazione: dopo il comma 11 è inserito il seguente: "11.bis – il punto 2 della tabella allegata al dm 27/11/1998 n. 435 è abrogato".

2.. Le province autonome di Trento e Bolzano e la Regione Valle d'Aosta assicurano, per l'anno 2012, un concorso alla finanza pubblica, in termini di saldo netto da finanziarie con un ulteriore contributo di 100 milioni di euro ripartito in misura proporzionale sulla base delle maggiori entrate (immatricolazioni), registrate nel 2012 rispetto all'anno 2011, rivenienti nei predetti territori dall'applicazione dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) di cui al decreto ministeriale 27 novembre 1998, n.435, relativa alla tariffa per gli atti soggetti ad IVA. Per l'anno 2012 il saldo obiettivo relativo al patto di stabilità interno per il comparto delle province è ridotto dell'importo di 100 milioni di euro.

3. Con decreto del ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato Città ed autonomie locali, si provvede alla ripartizione tra le province della riduzione del saldo obiettivo di cui sopra tenendo conto del minor gettito registrato nel 2012 rispetto all'anno 2011 e riveniente nei predetti enti dall'applicazione dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) di cui al decreto ministeriale 27 novembre 1998, n.435, relativa alla tariffa per gli atti soggetti ad IVA, in misura fissa in luogo della misura determinata secondo i criteri vigenti per gli atti non soggetti ad IVA.

Sen. Valter Zanetta

Zanetta



**Motivazione**

L'annosa questione dell'Imposta Provinciale di Trascrizione, collegata al mancato adeguamento delle Province a Statuto Speciale Trento e Bolzano, in ordine alla eliminazione della tariffa fissa per gli atti soggetti ad IVA, ha generato una fortissima migrazione delle società di noleggio e leasing verso quei territori che, in virtù della garanzia costituzionale dei loro statuti, ritengono di poter derogare alla norma statale. Con questi emendamenti da un lato si specifica che l'imposta deve essere versata nella Provincia di residenza del locatario e non del locatore, si elimina l'aggancio normativo della tariffa fissa ancora presente nella tabella del decreto ministeriale n. 435/98, e si prevede infine una procedura di recupero di tale maggior gettito da parte del Ministero dell'Economia a valere sulle maggiori risorse incassate dalle Province delle Regioni a Statuto Speciale a fronte di questa sorta di dumping fiscale.

L'emendamento consente, qualora non fosse possibile un recupero diretto delle risorse, una rimodulazione degli obiettivi del patto di stabilità interno per le Province che sono state maggiormente danneggiate dalle procedure di dumping fiscale.

Si sottolinea che nel 2012 le immatricolazioni per atti soggetti ad IVA registrati nelle Province Autonome di Trento Bolzano ed Aosta hanno prodotto un minor gettito per il restante comparto delle Province stimabile in oltre 100 milioni di euro in termini di IPT e imposta Rcauto.

1.0.14

②/2

EMENDAMENTO



AS 3584

A.O.15

ARTICOLO 1

Aggiungere il seguente:

*" Art. 1-bis. (Disciplina dell'addizionale provinciale al tributo ambientale – Tares)*

1. Dopo il comma 28 dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 aggiungere i seguenti:

«28- bis. I comuni riscuotono il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui al comma 28 contestualmente al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), di cui al comma 1 e devono riversare quanto riscosso nel conto di tesoreria di ciascuna Provincia destinataria in quattro rate trimestrali. Le somme incassate in ciascun trimestre sono versate direttamente alla tesoreria della Provincia in quattro rate da riversarsi entro i mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio. Ciascun versamento deve comprendere tutti gli importi riscossi, nonché le quote di tributo provinciale incassate in relazione all'attività di accertamento esperita dai comuni ai fini della riscossione di imposte, tariffe e tributi relativi ad anni precedenti che costituiscono base imponibile per il computo del suddetto tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente.

28-ter. Al comune spetta una commissione, posta a carico della Provincia impositrice del tributo ambientale, nella misura dello 0,30% delle somme riscosse e riversate alla Provincia, senza importi minimi e massimi; nessuna commissione è dovuta per attività o spese sostenute ai fini del rimborso o del recupero (anche in contenzioso) del tributo provinciale; il Comune trattiene direttamente la commissione in sede di effettuazione di ciascun versamento trimestrale.

Al fine di consentire alla Provincia il riscontro sui versamenti ricevuti, il Comune deve compilare e inviare alla Provincia, contestualmente all'effettuazione dei singoli versamenti trimestrali un prospetto, sottoscritto dal funzionario responsabile ai sensi del comma 35, contenente le informazioni di dettaglio relative al versamento effettuato, con separata evidenza delle commissioni trattenute e dei versamenti relativi ad annualità precedenti, ed eventuali rettifiche degli importi.

28-quater. Il Comune, ai fini della riscossione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, assume la qualità di agente contabile e come tale deve presentare alla Provincia entro il 31 gennaio di ogni anno, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il proprio rendiconto di gestione relativo all'anno precedente, al fine di consentire la parificazione generale delle somme riversate alla Provincia a titolo di tributo ambientale per l'anno precedente.»

28-quinquies. Le disposizioni dei commi 28-bis, 28-ter e 28-quater si applicano, per quanto compatibili, anche agli eventuali soggetti terzi che per effetto delle scelte organizzative comunali risultino affidatari del servizio di gestione e/o riscossione del tributo di cui al presente articolo e dei conseguenti obblighi inerenti il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente.» "



Sen. Enzo Ghisio  
Sen. Gilberto Pichetto Fratin

## Relazione illustrativa

Il comma 28 dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 2011, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Decreto Salva Italia) dispone: "È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo, esclusa la maggiorazione di cui al comma 13.

Il comma 35 dell'articolo 14 del medesimo decreto prevede che il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è versato esclusivamente al comune.

L'articolo 7, comma 2, lettera gg ter del decreto legge 13 maggio 2011, n.70, convertito nella legge 12 luglio 2011 n. 106, stabilisce che a decorrere dal 1 gennaio 2012 (termine prorogato al 1 gennaio 2013) la società Equitalia Spa deve cessare di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate

Deve innanzitutto essere chiaro che i comuni riscuotono il tributo provinciale insieme al tributo comunale, nulla modificandosi rispetto alla situazione attuale relativa alla tassa/tariffa rifiuti, applicando, per il relativo calcolo, la percentuale deliberata da ciascuna provincia all'importo del tributo comunale.

Inoltre, che a partire dal luglio 2013 i comuni non potranno più ricorrere ad Equitalia per il servizio di riscossione della nuova tares, e del collegato tributo ambientale, ma dovranno gestirlo direttamente attraverso i propri uffici.

In mancanza di disposizioni uniformi per il riversamento del tributo ambientale alle Province, ogni comune potrebbe adottare comportamenti diversi e non necessariamente idonei a garantire continuità di incasso per le province. Attualmente, la gran parte dei comuni si avvale del sistema Equitalia, che è obbligata ad effettuare ogni dieci giorni il riversamento di quanto introitato.

Una volta che i comuni saranno passati in gestione diretta – in assenza di previsione normativa - le province correranno il rischio di veder allungare in maniera anche consistente i tempi di incasso del proprio tributo, accessorio a quello comunale, senza possibilità di computare previsioni di bilancio attendibili per tale posta in entrata.

Si rende necessario, quindi, chiarire che sono i comuni che riscuotono il tributo provinciale nonché prevedere delle scadenze specifiche per i relativi riversamenti alle province, definendo altresì a livello normativo sia il compenso spettante ai comuni per tale attività che il loro ruolo di agenti contabili nella riscossione del tributo ambientale.

1.0.15

2/2

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)

## Emendamento

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente

1.0.16

## Art. 1-bis

*(Disciplina dell'addizionale provinciale al tributo ambientale – Tares)*

1. Dopo il comma 28 dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 aggiungere i seguenti :

28-bis. I comuni riscuotono il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui al comma 28 contestualmente al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), di cui al comma 1 e devono riversare quanto riscosso nel conto di tesoreria di ciascuna Provincia destinataria in quattro rate trimestrali. Le somme incassate in ciascun trimestre sono versate direttamente alla tesoreria della Provincia in quattro rate da riversarsi entro i mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio. Ciascun versamento deve comprendere tutti gli importi riscossi, nonché le quote di tributo provinciale incassate in relazione all'attività di accertamento esperita dai comuni ai fini della riscossione di imposte, tariffe e tributi relativi ad anni precedenti che costituiscono base imponibile per il computo del suddetto tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente.

28-ter. Al comune spetta una commissione, posta a carico della Provincia impositrice del tributo ambientale, nella misura dello 0,30% delle somme riscosse e riversate alla Provincia, senza importi minimi e massimi; nessuna commissione è dovuta per attività o spese sostenute ai fini del rimborso o del recupero (anche in contenzioso) del tributo provinciale; il Comune trattiene direttamente la commissione in sede di effettuazione di ciascun versamento trimestrale. Al fine di consentire alla Provincia il riscontro sui versamenti ricevuti, il Comune deve compilare e inviare alla Provincia, contestualmente all'effettuazione dei singoli versamenti trimestrali un prospetto, sottoscritto dal funzionario responsabile ai sensi del comma 35, contenente le informazioni di dettaglio relative al versamento effettuato, con separata evidenza delle commissioni trattenute e dei versamenti relativi ad annualità precedenti, ed eventuali rettifiche degli importi.

28-quater. Il Comune, ai fini della riscossione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, assume la qualità di agente contabile e come tale deve presentare alla Provincia entro il 31 gennaio di ogni anno, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il proprio rendiconto di gestione relativo all'anno precedente, al fine di consentire la parificazione generale delle somme riversate alla Provincia a titolo di tributo ambientale per l'anno precedente.”

28-quinquies. Le disposizioni dei commi 28-bis, 28-ter e 28-quater si applicano, per quanto compatibili, anche agli eventuali soggetti terzi che per effetto delle scelte organizzative comunali risultino affidatari del servizio di gestione e/o riscossione del tributo di cui al presente articolo e dei conseguenti obblighi inerenti il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente.”

SAIA

Ses



## EMENDAMENTO

## ART.1

Dopo l'art. 1 aggiungere il seguente:

<<Art. 1-bis (Disciplina dell'addizionale provinciale al tributo ambientale – Tares)

1. Dopo il comma 28 dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 aggiungere i seguenti:

28bis. I comuni riscuotono il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui al comma 28 contestualmente al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), di cui al comma 1 e devono riversare quanto riscosso nel conto di tesoreria di ciascuna Provincia destinataria in quattro rate trimestrali. Le somme incassate in ciascun trimestre sono versate direttamente alla tesoreria della Provincia in quattro rate da riversarsi entro i mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio. Ciascun versamento deve comprendere tutti gli importi riscossi, nonché le quote di tributo provinciale incassate in relazione all'attività di accertamento esperita dai comuni ai fini della riscossione di imposte, tariffe e tributi relativi ad anni precedenti che costituiscono base imponibile per il computo del suddetto tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente.

28 – ter. Al comune spetta una commissione, posta a carico della Provincia impositrice del tributo ambientale, nella misura dello 0,30% delle somme riscosse e riversate alla Provincia, senza importi minimi e massimi; nessuna commissione è dovuta per attività o spese sostenute ai fini del rimborso o del recupero (anche in contenzioso) del tributo provinciale; il Comune trattiene direttamente la commissione in sede di effettuazione di ciascun versamento trimestrale.

Al fine di consentire alla Provincia il riscontro sui versamenti ricevuti, il Comune deve compilare e inviare alla Provincia, contestualmente all'effettuazione dei singoli versamenti trimestrali un prospetto, sottoscritto dal funzionario responsabile ai sensi del comma 35, contenente le informazioni di dettaglio relative al versamento effettuato, con separata evidenza delle commissioni trattenute e dei versamenti relativi ad annualità precedenti, ed eventuali rettifiche degli importi.

28 – quater. il Comune, ai fini della riscossione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, assume la qualità di agente contabile e come tale deve presentare alla Provincia entro il 31 gennaio di ogni anno, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il proprio rendiconto di gestione relativo all'anno precedente, al fine di consentire la parificazione generale delle somme riversate alla Provincia a titolo di tributo ambientale per l'anno precedente.

28 – quinquies. le disposizioni dei commi 28-bis, 28-ter e 28-quater si applicano, per quanto compatibili, anche agli eventuali soggetti terzi che per effetto delle scelte organizzative comunali risultino affidatari del servizio di gestione e/o riscossione del tributo di cui al presente articolo e dei conseguenti obblighi inerenti il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente.>>

SEN. MARIA ELISABETTA ALBERTI CASSELLATI  
 291  
 Maria Elisabetta Alberti Casellati

**DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE  
DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2013)**

**Art.1**

Dopo l'art. 1, aggiungere il seguente

*1.0.18*

**Art. 1-bis**

**(Disciplina dell'addizionale provinciale al tributo ambientale – Tares)**

1. Dopo il comma 28 dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 aggiungere i seguenti :

28 – bis. I comuni riscuotono il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui al comma 28 contestualmente al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), di cui al comma 1 e devono riversare quanto riscosso nel conto di tesoreria di ciascuna Provincia destinataria in quattro rate trimestrali. Le somme incassate in ciascun trimestre sono versate direttamente alla tesoreria della Provincia in quattro rate da riversarsi entro i mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio. Ciascun versamento deve comprendere tutti gli importi riscossi, nonché le quote di tributo provinciale incassate in relazione all'attività di accertamento esperita dai comuni ai fini della riscossione di imposte, tariffe e tributi relativi ad anni precedenti che costituiscono base imponibile per il computo del suddetto tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente.

28 – ter. Al comune spetta una commissione, posta a carico della Provincia impositrice del tributo ambientale, nella misura dello 0,30% delle somme riscosse e riversate alla Provincia, senza importi minimi e massimi; nessuna commissione è dovuta per attività o spese sostenute ai fini del rimborso o del recupero (anche in contenzioso) del tributo provinciale; il Comune trattiene direttamente la commissione in sede di effettuazione di ciascun versamento trimestrale. Al fine di consentire alla Provincia il riscontro sui versamenti ricevuti, il Comune deve compilare e inviare alla Provincia, contestualmente all'effettuazione dei singoli versamenti trimestrali un prospetto, sottoscritto dal funzionario responsabile ai sensi del comma 35, contenente le informazioni di dettaglio relative al versamento effettuato, con separata evidenza delle commissioni trattenute e dei versamenti relativi ad annualità precedenti, ed eventuali rettifiche degli importi.

28 – quater. Il Comune, ai fini della riscossione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, assume la qualità di agente contabile e come tale deve presentare alla Provincia entro il 31 gennaio di ogni anno, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il proprio rendiconto di

A.S. 3584

Emendamento

Art. 1

*1.0.19*

*Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:*

Art. 1-bis

*(Disciplina dell'addizionale provinciale al tributo ambientale – Tares)*

1. Dopo il comma 28 dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 aggiungere i seguenti :

" 28 – bis. I comuni riscuotono il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui al comma 28 contestualmente al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), di cui al comma 1 e devono riversare quanto riscosso nel conto di tesoreria di ciascuna Provincia destinataria in quattro rate trimestrali. Le somme incassate in ciascun trimestre sono versate direttamente alla tesoreria della Provincia in quattro rate da riversarsi entro i mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio. Ciascun versamento deve comprendere tutti gli importi riscossi, nonché le quote di tributo provinciale incassate in relazione all'attività di accertamento esperita dai comuni ai fini della riscossione di imposte, tariffe e tributi relativi ad anni precedenti che costituiscono base imponibile per il computo del suddetto tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente.

28 – ter. Al comune spetta una commissione, posta a carico della Provincia impositrice del tributo ambientale, nella misura dello 0,30% delle somme riscosse e riversate alla Provincia, senza importi minimi e massimi; nessuna commissione è dovuta per attività o spese sostenute ai fini del rimborso o del recupero (anche in contenzioso) del tributo provinciale; il Comune trattiene direttamente la commissione in sede di effettuazione di ciascun versamento trimestrale.

Al fine di consentire alla Provincia il riscontro sui versamenti ricevuti, il Comune deve compilare e inviare alla Provincia, contestualmente all'effettuazione dei singoli versamenti trimestrali un prospetto, sottoscritto dal funzionario responsabile ai sensi del comma 35, contenente le informazioni di dettaglio relative al versamento effettuato, con separata evidenza delle commissioni trattenute e dei versamenti relativi ad annualità precedenti, ed eventuali rettifiche degli importi.

28 – quater. il Comune, ai fini della riscossione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, assume la qualità di agente contabile e come tale deve presentare alla Provincia entro il 31 gennaio di ogni anno, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il proprio rendiconto di gestione relativo all'anno precedente, al fine di consentire la parificazione generale delle somme riversate alla Provincia a titolo di tributo ambientale per l'anno precedente."

28 – quinquies. le disposizioni dei commi 28-bis, 28-ter e 28-quater si applicano, per quanto compatibili, anche agli eventuali soggetti terzi che per effetto delle scelte organizzative comunali risultino affidatari del servizio di gestione e/o riscossione del tributo di cui al presente articolo e dei conseguenti obblighi inerenti il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente."

MERCATALI, ANDRIA, BOSONE, MARINO Mauro, MONGIELLO

*Mercatali*

DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE  
DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2013)

gestione relativo all'anno precedente, al fine di consentire la parificazione generale delle somme riversate alla Provincia a titolo di tributo ambientale per l'anno precedente.

28 – quinquies. le disposizioni dei commi 28-bis, 28-ter e 28-quater si applicano, per quanto compatibili, anche agli eventuali soggetti terzi che per effetto delle scelte organizzative comunali risultino affidatari del servizio di gestione e/o riscossione del tributo di cui al presente articolo e dei conseguenti obblighi inerenti il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente.”

*F. Zeri*

*1.0.20*



## EMENDAMENTO

Art. 1

Art. 1-bis

(Disciplina dell'addizionale provinciale al tributo ambientale – Tares)

1.0.21

1. Dopo il comma 28 dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 aggiungere i seguenti :

28bis. I comuni riscuotono il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui al comma 28 contestualmente al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), di cui al comma 1 e devono riversare quanto riscosso nel conto di tesoreria di ciascuna Provincia destinataria in quattro rate trimestrali. Le somme incassate in ciascun trimestre sono versate direttamente alla tesoreria della Provincia in quattro rate da riversarsi entro i mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio. Ciascun versamento deve comprendere tutti gli importi riscossi, nonché le quote di tributo provinciale incassate in relazione all'attività di accertamento esperita dai comuni ai fini della riscossione di imposte, tariffe e tributi relativi ad anni precedenti che costituiscono base imponibile per il computo del suddetto tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente.

28ter. Al comune spetta una commissione, posta a carico della Provincia impositrice del tributo ambientale, nella misura dello 0,30% delle somme riscosse e riversate alla Provincia, senza importi minimi e massimi; nessuna commissione è dovuta per attività o spese sostenute ai fini del rimborso o del recupero (anche in contenzioso) del tributo provinciale; il Comune trattiene direttamente la commissione in sede di effettuazione di ciascun versamento trimestrale.

Al fine di consentire alla Provincia il riscontro sui versamenti ricevuti, il Comune deve compilare e inviare alla Provincia, contestualmente all'effettuazione dei singoli versamenti trimestrali un prospetto, sottoscritto dal funzionario responsabile ai sensi del comma 35, contenente le informazioni di dettaglio relative al versamento effettuato, con separata evidenza delle commissioni trattenute e dei versamenti relativi ad annualità precedenti, ed eventuali rettifiche degli importi.

28quater. Il Comune, ai fini della riscossione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, assume la qualità di agente contabile e come tale deve presentare alla Provincia entro il 31 gennaio di ogni anno, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il proprio rendiconto di gestione relativo all'anno precedente, al fine di consentire la parificazione generale delle somme riversate alla Provincia a titolo di tributo ambientale per l'anno precedente."

28quinquies. Le disposizioni dei commi 28-bis, 28-ter e 28-quater si applicano, per quanto compatibili, anche agli eventuali soggetti terzi che per effetto delle scelte organizzative comunali risultino affidatari del servizio di gestione e/o riscossione del tributo di cui al presente articolo e dei conseguenti obblighi inerenti il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente."

DE ANGELIS



**Emendamento****Articolo 1**

1.0.22

Dopo l'art. 1 aggiungere il seguente:

*"Art. 1-bis (Disciplina dell'addizionale provinciale al tributo ambientale – Tares)*

1. Dopo il comma 28 dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 aggiungere i seguenti :

28 – bis. I comuni riscuotono il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui al comma 28 contestualmente al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), di cui al comma 1 e devono riversare quanto riscosso nel conto di tesoreria di ciascuna Provincia destinataria in quattro rate trimestrali. Le somme incassate in ciascun trimestre sono versate direttamente alla tesoreria della Provincia in quattro rate da riversarsi entro i mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio. Ciascun versamento deve comprendere tutti gli importi riscossi, nonché le quote di tributo provinciale incassate in relazione all'attività di accertamento esperita dai comuni ai fini della riscossione di imposte, tariffe e tributi relativi ad anni precedenti che costituiscono base imponibile per il computo del suddetto tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente.

28 – ter. Al comune spetta una commissione, posta a carico della Provincia impositrice del tributo ambientale, nella misura dello 0,30% delle somme riscosse e riversate alla Provincia, senza importi minimi e massimi; nessuna commissione è dovuta per attività o spese sostenute ai fini del rimborso o del recupero (anche in contenzioso) del tributo provinciale; il Comune trattiene direttamente la commissione in sede di effettuazione di ciascun versamento trimestrale.

Al fine di consentire alla Provincia il riscontro sui versamenti ricevuti, il Comune deve compilare e inviare alla Provincia, contestualmente all'effettuazione dei singoli versamenti trimestrali un prospetto, sottoscritto dal funzionario responsabile ai sensi del comma 35, contenente le informazioni di dettaglio relative al versamento effettuato, con separata evidenza delle commissioni trattenute e dei versamenti relativi ad annualità precedenti, ed eventuali rettifiche degli importi.

28 – quater. il Comune, ai fini della riscossione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, assume la qualità di agente contabile e come tale deve presentare alla Provincia entro il 31 gennaio di ogni anno, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il proprio rendiconto di gestione relativo all'anno precedente, al fine di consentire la parificazione generale delle somme riversate alla Provincia a titolo di tributo ambientale per l'anno precedente."

28 – quinquies. le disposizioni dei commi 28-bis, 28-ter e 28-quater si applicano, per quanto compatibili, anche agli eventuali soggetti terzi che per effetto delle scelte organizzative comunali risultino affidatari del servizio di gestione e/o riscossione del tributo di cui al presente articolo e dei conseguenti obblighi inerenti il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente."

Sen. Valter Zanetta

**MOTIVAZIONE**

Il comma 28 dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 2011, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Decreto Salva Italia) dispone: "È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo, esclusa la maggiorazione di cui al comma 13.

Il comma 35 dell'articolo 14 del medesimo decreto prevede che il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è versato esclusivamente al comune.

L'articolo 7, comma 2, lettera gg ter del decreto legge 13 maggio 2011, n.70, convertito nella legge 12 luglio 2011 n. 106, stabilisce che a decorrere dal 1 gennaio 2012 (termine prorogato al 1 gennaio 2013) la società Equitalia Spa deve cessare di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate

Deve innanzitutto essere chiaro che i comuni riscuotono il tributo provinciale insieme al tributo comunale, nulla modificandosi rispetto alla situazione attuale relativa alla tassa/tariffa rifiuti, applicando, per il relativo calcolo, l a percentuale deliberata da ciascuna provincia all'importo del tributo comunale.

Inoltre, che a partire dal luglio 2013 i comuni non potranno più ricorrere ad Equitalia per il servizio di riscossione della nuova tares, e del collegato tributo ambientale, ma dovranno gestirlo direttamente attraverso i propri uffici.

In mancanza di disposizioni uniformi per il riversamento del tributo ambientale alle Province, ogni comune potrebbe adottare comportamenti diversi e non necessariamente idonei a garantire continuità di incasso per le province. Attualmente, la gran parte dei comuni si avvale del sistema Equitalia, che è obbligata ad effettuare ogni dieci giorni il riversamento di quanto introitato.

Una volta che i comuni saranno passati in gestione diretta – in assenza di previsione normativa - le province correranno il rischio di veder allungare in maniera anche consistente i tempi di incasso del proprio tributo, accessorio a quello comunale, senza possibilità di computare previsioni di bilancio attendibili per tale posta in entrata.

Si rende necessario, quindi, chiarire che sono i comuni che riscuotono il tributo provinciale nonché prevedere delle scadenze specifiche per i relativi riversamenti alle province, definendo altresì a livello normativo sia il compenso spettante ai comuni per tale attività che il loro ruolo di agenti contabili nella riscossione del tributo ambientale.

1.0.22

2/2

S. 3584

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

(Articolo 1-bis.

(Disciplina della riscossione degli enti locali)

1.0.23

1. A decorrere dal 1 luglio 2013, l'accertamento e la riscossione delle entrate degli enti locali, nonché le attività connesse o complementari, sono effettuate direttamente dall'ente locale ovvero, dai soggetti di cui all'articolo 52 comma 5 lettera b) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni nel rispetto della normativa in tema di appalto di servizi.

2. A decorrere dal termine di cui al comma 1 la riscossione dell'imposta municipale unica (IMU) e del tributo comunale sui rifiuti (TARES), se affidata ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, deve avvenire su conti correnti bancari o postali, dedicati e vincolati, intestati all'Ente Creditore. Gli enti intestatari dei conti, entro il giorno 10 di ogni mese, stornano, a favore dei differenti soggetti beneficiari, ivi incluso il soggetto affidatario, le competenze ad essi spettanti per effetto delle somme accreditate sui conti di riscossione nel mese precedente, sulla base della rendicontazione del soggetto affidatario.

3. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro il termine di cui al comma 1, sono adottati:

a) un codice deontologico dei soggetti affidatari dei servizi di riscossione e dei funzionari responsabili della riscossione;

b) la revisione dei criteri per l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, incluse le cause di incompatibilità per i rappresentanti legali, amministratori o componenti degli organi di controllo interni dei soggetti affidatari dei servizi;

c) e linee guida per la redazione di capitolati di gara e per la formulazione dei contratti di affidamento o di servizio, con l'introduzione di adeguati strumenti di controllo, anche ispettivo e la pubblicizzazione dei principali elementi dei contratti stipulati.

4. Fino alla data di emanazione dei decreti di cui al comma 4 restano valide ed efficaci le norme vigenti.

Garavaglia  
Vaccari



A.S. 3584

**DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE  
DELLO STATO**

**(LEGGE DI STABILITA' 2013)**

**EMENDAMENTI IN COMMISSIONE**

**ART. 1**

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente articolo:

1.0.24

"Art. 1-bis. All'articolo 13 del decreto legge 201 del 2011, dopo il comma 11, inserire i seguenti commi:

"11- bis. Dall'anno 2013 si applicano le seguenti disposizioni:

- a) è abrogata la riserva statale sul gettito dell'imposta municipale propria di cui al comma 11, ad eccezione di quanto previsto dal comma 11- ter.
- b) Dall'anno 2013 una percentuale del gettito IMU ad aliquota base, calcolato in riferimento alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, da determinarsi previo accordo in sede di conferenza stato città ed autonomie locali, è devoluta al Fondo perequativo comunale istituito presso il Ministero dell'Interno, ai sensi dell'articolo 13 della legge n.42 del 2009.
- c) Il fondo di cui alla lettera b) assicura il finanziamento delle funzioni fondamentali e la perequazione delle capacità fiscali in applicazione dei principi contenuti nella legge 42 del 2009; fino alla piena individuazione dei fabbisogni standard, la spesa per funzioni fondamentali è garantita in riferimento ai livelli attuali ed ai dati disponibili.
- d) In ogni caso la dotazione di risorse ad aliquota base, per singolo comune, deve variare gradualmente, in modo da assicurare la sostenibilità finanziaria.
- e) Le quote assegnate a ciascun comune sono individuate attraverso apposito accordo da definire presso la conferenza stato città ed autonomie locali entro e non oltre il 30 ottobre dell'anno precedente e recepito da un decreto del ministero dell'interno da emanarsi, sentito il ministero dell'economia, entro il 30 novembre. Per l'anno 2013 tali termini sono prorogati di 120 giorni.

11-ter. Sugli immobili classificati nelle categorie catastali del gruppo D l'imposta municipale propria si applica secondo le seguenti disposizioni:

- a) l'aliquota di base dell'imposta riservata allo Stato è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi contestualmente al provvedimento di cui al comma 11-bis, lettera e); al gettito derivante da questa fattispecie non si applica il comma 11-bis;
- b) l'aliquota di base dell'imposta riservata al comune è parimenti determinata dal provvedimento di cui alla precedente lettera a); il comune può modificare l'aliquota stessa, in aumento fino allo 0,3 per cento e in diminuzione fino all'annullamento;

112  
77

c) per tutti gli altri aspetti si applica la disciplina di cui al presente articolo."

*Conseguentemente*, dopo il comma 40 dell'articolo 3, inserire il seguente comma:

"40-bis. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008 n.185, come convertito dalla legge 28 gennaio 2009 n.2, sono apportate le seguenti modifiche:

alla lettera a), sostituire 12,6 con 22,9;

alla lettera b), sostituire 11,6 con 21,5;

alla lettera c), sostituire 10,6 con 19,5;

alla lettera d), sostituire 9 per cento con 16,5 per cento;

alla lettera e), sostituire 8 per cento con 14,5 per cento."

1.0.24

  
Sen. Musso  
Sen. Gustavino  


Dopo l'articolo 1 aggiungere i seguenti:

L.O. 25

Articolo 1-bis.

*(Comuni montani svantaggiati)*

1. Ai soli fini dell'articolo 2, con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, sono definiti i criteri per l'individuazione dei comuni montani svantaggiati.
2. Le regioni, in attuazione dei criteri definiti dal decreto di cui al comma 1, entro i trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, provvedono alla classificazione del rispettivo territorio montano.
3. Ai fini dell'individuazione di cui al comma 1, il decreto provvede al riconoscimento, come comuni montani svantaggiati, dei comuni classificati interamente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e caratterizzati alternativamente da:
  - a) posizionamento di almeno il 70 per cento del territorio comunale al di sopra dei 400 metri di altitudine sul livello del mare;
  - b) posizionamento di almeno il 40 per cento del territorio comunale al di sopra dei 400 metri di altitudine sul livello del mare e presenza in almeno il 30 per cento del territorio comunale di una pendenza superiore al 20 per cento.
4. Ai fini dell'individuazione come comune montano svantaggiato è richiesta, oltre ai requisiti di cui al comma 3, la sussistenza di particolari situazioni di svantaggio sociale ed economico misurato mediante indicatori rappresentativi delle condizioni geomorfologiche, socio demografiche ed economiche dei territori interessati"
- 5 i criteri per gli indicatori di cui al comma precedente sono:
  - a) Classi di ampiezza democratica;
  - b) Quota altimetrica;
  - c) Livello di spopolamento tra due censimenti;
  - d) Incidenza della popolazione anziana sulla popolazione totale;
  - e) Numero di addetti rapportati alla popolazione.

Articolo 1-ter

*(Progetti per lo sviluppo dei comuni montani svantaggiati)*

1. A decorrere dall'anno 2013, è istituito il Fondo nazionale integrativo per i comuni montani svantaggiati, con una dotazione pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013 da destinare al finanziamento dei progetti di cui al comma 3.
2. All'individuazione dei progetti di cui al comma 3, che devono avere carattere straordinario e non possono riferirsi alle attività svolte in via ordinaria dagli enti interessati, si provvede, entro il 30 marzo di ciascun anno, con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.



281, e successive modificazioni. Lo schema del decreto è trasmesso alle Camere per l'acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da esprimere entro trenta giorni dalla trasmissione. Qualora il Governo non intenda attenersi alle condizioni contenute nei pareri, lo schema è nuovamente trasmesso alle Camere, corredato di una relazione, per l'acquisizione di un nuovo parere delle medesime Commissioni, da esprimere entro i successivi quindici giorni. Decorso il termine di cui al precedente periodo, il decreto può essere comunque adottato.

3. Il decreto di cui al comma 2 provvede, nei limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo di cui al comma 1, al finanziamento in favore dei comuni montani svantaggiati, come individuati ai sensi dell'articolo 1, di progetti di sviluppo socio-economico, anche a carattere pluriennale, rientranti tra le seguenti tipologie:

- a. servizi socio-sanitari e servizi di assistenza sociale;
- b. servizi scolastici;  
valorizzazione delle risorse energetiche e idriche;  
incentivi per l'utilizzo dei territori incolti di montagna e per l'accesso dei giovani alle attività agricole, nonché per l'agricoltura di montagna;  
sviluppo del sistema agrituristico, del turismo montano e degli sport di montagna;  
valorizzazione della filiera forestale e valorizzazione delle biomasse a fini energetici;  
interventi per la salvaguardia dei prati destinati a pascolo.
- c. servizi di trasporto per favorire l'accesso ai servizi pubblici;
- d. servizi di raccolta differenziata e di smaltimento rifiuti;
- e. miglioramento della viabilità comunale e intercomunale;
- f. diffusione dell'informatizzazione ed implementazione dei servizi di *e-government*;
- g. servizi di telecomunicazione;
- h. progettazione e realizzazione di interventi per la valorizzazione e salvaguardia dell'ambiente e la promozione dell'uso delle energie alternative;
- i. promozione del turismo, del settore primario, delle attività artigianali tradizionali e del commercio dei prodotti di prima necessità;
- j. sportello unico per le imprese e servizi di orientamento all'accesso ai fondi comunitari, nazionali, regionali, provinciali o comunali a sostegno delle iniziative imprenditoriali.

4. All'onere derivante dal comma 1, pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Economia e finanze.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Vaccari

Montani

1.0.25

A.S. 3584

**DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE  
DELLO STATO**

**(LEGGE DI STABILITA' 2013)**

**EMENDAMENTI IN COMMISSIONE**

**Art. 1**

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis.

All'articolo 16 del decreto legge 95 del 2012, dopo il comma 6, aggiungere il seguente comma:

"6-bis. Per l'anno 2012 e 2013, ai comuni assoggettati alle regole del patto di stabilità interno, non si applica la riduzione di cui al comma 6. Gli importi delle riduzioni da imputare a ciascun comune, definiti mediante i meccanismi di cui al secondo e terzo periodo del comma 6, non sono validi ai fini del patto di stabilità interno e sono utilizzati esclusivamente l'estinzione anticipata o riduzione del debito, inclusi gli eventuali indennizzi dovuti. Le risorse non utilizzate nel corso dell'anno, per l'estinzione anticipata o riduzione del debito sono recuperate nell'anno successivo con le modalità di cui al comma 6. A tale fine i comuni comunicano al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 31 marzo e secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'interno da adottare entro il 31 gennaio 2013, l'importo non utilizzato per l'estinzione anticipata o riduzione del debito. In caso di mancata comunicazione da parte dei comuni entro il predetto termine perentorio il recupero è effettuato nell'anno successivo per un importo pari al totale del valore della riduzione non operata. Nell'anno successivo l'obiettivo del patto di stabilità interno di ciascun ente è migliorato di un importo pari al recupero effettuato dal Ministero dell'interno nel medesimo anno. "

*Conseguentemente*, dopo il comma 40 dell'articolo 3, inserire il seguente comma:

"40-bis. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008 n.185, come convertito dalla legge 28 gennaio 2009 n.2, sono apportate le seguenti modifiche:

alla lettera a), sostituire 12,6 con 22,9;

alla lettera b), sostituire 11,6 con 21,5;

alla lettera c), sostituire 10,6 con 19,5;



alla lettera d), sostituire 9 per cento con 16,5 per cento;

alla lettera e), sostituire 8 per cento con 14,5 per cento."

SEN. MUSSO

SEN. GUSTAVINO

1.0.26



75

A.S. 3584

**DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE  
DELLO STATO**

**(LEGGE DI STABILITA' 2013)  
EMENDAMENTI IN COMMISSIONE**

**ART. 1**

*1.0.27*

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis. All'articolo 16 del decreto legge 95 del 2012, dopo il comma 6, aggiungere il seguente comma:

"6-bis. Per 2013 ai comuni assoggettati alle regole del patto di stabilità interno, non si applica la riduzione di cui al comma 6. Gli importi da imputare a ciascun comune, definiti mediante i meccanismi di cui al secondo e terzo periodo del comma 6, costituiscono un peggioramento del saldo finanziario di cui all'articolo 31 comma 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183."

*Conseguentemente*, dopo il comma 40 dell'articolo 3, inserire il seguente comma:

"40-bis. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008 n.185, come convertito dalla legge 28 gennaio 2009 n.2, sono apportate le seguenti modifiche:

alla lettera a), sostituire 12,6 con 22,9;

alla lettera b), sostituire 11,6 con 21,5;

alla lettera c), sostituire 10,6 con 19,5;

alla lettera d), sostituire 9 per cento con 16,5 per cento;

alla lettera e), sostituire 8 per cento con 14,5 per cento."

  
Sen. Musso

Sen. Gustavino



A.S. 3584

**DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE  
DELLO STATO  
(LEGGE DI STABILITA' 2013)  
EMENDAMENTI IN COMMISSIONE**

ART. 1

1.0.28

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis

1. Ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2012, i Comuni che hanno avviato procedura ad evidenza pubblica per la dismissione di proprie quote in società partecipate e hanno espletato procedure di aggiudicazione possono computare le somme accertate in termini di competenza, a condizione che la riscossione avvenga entro il 28 febbraio 2013.

2. Le riscossioni relative alle procedure di cui al comma precedente, non sono computate ai fini del rispetto del patto di stabilità interno."

*Conseguentemente*, dopo il comma 40 dell'articolo 3, inserire il seguente comma:

"40-bis. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008 n.185, come convertito dalla legge 28 gennaio 2009 n.2, sono apportate le seguenti modifiche:

alla lettera a), sostituire 12,6 con 22,9;

alla lettera b), sostituire 11,6 con 21,5;


alla lettera c), sostituire 10,6 con 19,5;

alla lettera d), sostituire 9 per cento con 16,5 per cento;

alla lettera e), sostituire 8 per cento con 14,5 per cento."

  
Sen. Musso

Sen. Gustavino



DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE  
DELLO STATO

(LEGGE DI STABILITA' 2013)

Art. 1

1.0.29

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente articolo:

" Art. 1-bis.

1. All'articolo 20 comma 5 lett. d) del decreto legge del 6 luglio 2011, n. 98 e successive modificazioni sostituire le parole "2.000 milioni" con le seguenti "1.000 milioni".

2. All'articolo 31 della legge 183 del 2011, i commi 2 e seguenti sono sostituiti dal seguente:

"2. Per gli anni 2013, 2014 e 2015 gli obiettivi in termini di saldo finanziario per i singoli comuni sono stabiliti attraverso apposito Decreto del Ministero dell'Economia, di concerto con il Ministero dell'Interno, d'intesa con la conferenza stato città ed autonomie locali, da emanarsi entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge. Il riparto dell'obiettivo programmatico di comparto tiene conto prioritariamente della dimensione demografica, della partecipazione a forme associate, della dimensione delle entrate e delle spese, e del risultato dei fabbisogni standard ove disponibili."

Conseguentemente, dopo il comma 40 dell'articolo 3, inserire il seguente:

"40-bis. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008 n.185, come convertito dalla legge 28 gennaio 2009 n.2, sono apportate le seguenti modifiche:


alla lettera a), sostituire 12,6 con 22,9;

alla lettera b), sostituire 11,6 con 21,5;


alla lettera c), sostituire 10,6 con 19,5;

alla lettera d), sostituire 9 per cento con 16,5 per cento;

alla lettera e), sostituire 8 per cento con 14,5 per cento."

  
Sen. Musso

Sen. Gustavino

  
72

A.S. 3584

Emendamento

Art. 1

Art. 1-bis

1.0.30

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni, la cui efficacia decorre dal 2013:

a) al comma 1,

- i. al primo periodo, le parole: "capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte", sono soppresse;
- ii. dopo le parole "in proporzione al prezzo", aggiungere le seguenti "o alla classificazione delle strutture ricettive";

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

"1-bis. I gestori delle strutture ricettive sono responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

1-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a Roma Capitale. Restano ferme le misure di imposta stabilite dall'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

c) al comma 3, primo periodo, le parole da "Con regolamento da adottare" fino a "nel predetto regolamento" sono abolite; l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:  
"Nell'anno di istituzione, l'imposta si applica a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo all'emanazione del relativo regolamento comunale, salva l'eventuale indicazione di data successiva nel regolamento medesimo. Le variazioni delle tariffe disposte dal comune entro i termini di legge, ma successivamente al primo gennaio dell'anno di riferimento delle variazioni medesime, decorrono dal mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione.

AGOSTINI, BIANCO, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI ANDRIA, MAGISTRELLI, PINOTTI, CASSON, STRADIOTTO, BARBOLINI, FONTANA, BASSOLI, MAZZUCONI, VIMERCATI, MONGIELLO

Agostini

A.S. 3584

Emendamento

Art. 1

Art. 1-bis

1.0.31

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

1. All'articolo 194 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n 267 comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) sentenze passate in giudicato"

*Conseguentemente*, Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, ad esclusione della *missione* Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, *programma* Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria, voce Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 446 del 1997: Imposta regionale sulle attività produttive: – ART. 39, comma 3: Integrazione del Fondo sanitario nazionale per minori entrate IRAP eccetera (regolazione debitoria) (2.4 – cap. 2701)

AGOSTINI, BIANCO, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI ANDRIA, MAGISTRELLI, PINOTTI, CASSON, STRADIOTTO, BARBOLINI, FONTANA, BASSOLI, MAZZUCONI, VIMERCATI, MONGIELLO

Agostini

AS 3584

EMENDAMENTO

Art. 1

1.0.32

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

<< Art. 1-bis. Il comma 31 dell'articolo 16 del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138 convertito nella legge 14 settembre 2011 n. 148 è soppresso. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante le risorse a valere sui commi 95 e 96 dell'art. 1 >>

Sen. Anna Bonfrisco



AS 3584

EMENDAMENTO

Art. 1

1.0.33

Dopo l'art. 1, inserire il seguente:

<< Art. 1-bis. All'art. 32, comma 4 della legge 12 novembre 2011 n. 183, dopo la lett. o) è aggiunta la seguente: "p) per gli anni 2013, 2014, 2015 le somme impegnate da parte delle Regioni, con riferimento ai percorsi triennali di istruzione e formazione professionale, realizzati ai sensi della Legge n. 53 del 28 marzo 2003 e del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226."

Sen. Anna Bonfrisco



A.S. 3584

EMENDAMENTO

Art. 1

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente articolo:

Art. 1-bis

All'articolo 20 del decreto legge del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134 sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 2, dopo le parole: « e le funzioni svolte dal Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri» sono inserite le seguenti: «, nonché da Retitalia Internazionale S.p.A. per il supporto all'informatizzazione della Pubblica Amministrazione, con particolare attenzione alle attività di internazionalizzazione, e-commerce e il supporto informatico all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane».

DE ANGELIS



1.0.34

EMENDAMENTO

Art. 1

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente articolo

Art. 1-bis

1.0.35

All'articolo 22 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:

4-bis. Tutto il personale a tempo indeterminato appartenente alla società Retitalia Internazionale S.p.a. , è trasferito nei ruoli dell'Agenzia per l'Italia digitale previa procedura selettiva, finalizzata al collocamento del personale all'interno dell'Agenzia, da effettuarsi all'esito del perfezionamento dei trasferimenti di cui ai commi 3 e 4, sulla base della qualificazione professionale posseduta e dell'esperienza maturata nel settore informatico, dell'anzianità di servizio nella struttura di provenienza di cui all'articolo 20, comma 2, e dei titoli di studio.

b) al comma 5, dopo le parole: " dell'Agenzia", sono aggiunte le seguenti parole: " , ivi compreso il personale proveniente dalla società Retitalia Internazionale S.p.a.,"

c) al comma 6 dopo le parole "fissata entro il limite massimo di 150 unità", inserire "nonché" le unità previste dal trasferimento di cui al comma 4-bis, "

DE ANGELIS



EMENDAMENTO  
ART. 1



Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1

(Rideterminazione dell'anzianità di grado degli ufficiali del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri)

1. Al fine di armonizzare le progressioni di carriera degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare la revisione dello sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale, secondo i seguenti criteri:

a) il grado e l'anzianità di grado degli ufficiali del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri, fino al grado di maggiore compreso, sono rideterminati in modo uguale a quelli dell'ultimo dei pari grado del ruolo normale che, nominato tenente nello stesso anno, ha avuto uno sviluppo di carriera più favorevole;

b) i maggiori, i capitani ed i tenenti del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri, in possesso del titolo di laurea magistrale o di diplomi di laurea equipollenti possono transitare, a domanda ed in numero riassorbibile, nel corrispondente ruolo normale, con le modalità stabilite annualmente dal Ministero della difesa su proposta del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;

c) gli ufficiali transitati nel ruolo normale sono collocati in ruolo dopo i pari grado con uguale o maggiore anzianità e mantengono l'anzianità relativa maturata nel ruolo di provenienza.

2. Non possono transitare nel ruolo normale gli ufficiali immessi nel ruolo speciale perché non hanno superato il corso di applicazione o in quanto transitati a domanda ai sensi dell'articolo 836 del Decreto Legislativo n.66 del 15 marzo 2010.

3. Per gli ufficiali del ruolo speciale transitati nel ruolo normale ai sensi del presente articolo sono considerati validi i periodi di comando e di servizio prestati nel ruolo di provenienza.

4. Dall'attuazione della presente norma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato ed al fine di assicurare l'effettivo perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, la rideterminazione del grado e dell'anzianità rileva ai soli fini giuridici, mentre dal punto di vista retributivo e previdenziale gli effetti decorrono dal momento in cui l'ufficiale interessato avrebbe maturato il grado di capitano ovvero di maggiore in assenza della ricostruzione di carriera prevista dal comma 1».

ESPOSITO *Esposito*

1.0.36

## EMENDAMENTO

Art. 1

L.O.37

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente

«Art. 1-bis. 1. Al fine di assicurare l'economicità, l'efficienza e la rispondenza al pubblico interesse delle attività istituzionali, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per adeguare l'ordinamento e i compiti dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, ivi comprese le attribuzioni funzionali dei rispettivi Comandanti generali, in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) collocazione dell'Arma dei carabinieri nell'ambito del Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, con dipendenza del Comandante generale dal Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, per l'assolvimento dei compiti d'istituto, in conformità a quanto disposto dalla legge 10 aprile 1981, n. 121;

b) collocazione del Corpo della guardia di finanza nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, con dipendenza del Comandante generale dal Direttore generale delle finanze, per l'assolvimento dei compiti d'istituto, in conformità a quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43 e, ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, dalla legge 10 aprile 1981, n. 121.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, che esprimono il proprio parere nei successivi venti giorni; gli schemi medesimi, unitamente ai predetti pareri pervenuti entro il termine e agli altri pareri previsti dalla legge, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, e per i profili di carattere finanziario, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, è consentito, a domanda e previa intesa tra le amministrazioni interessate, il trasferimento dei dipendenti appartenenti all'Arma dei carabinieri e al Corpo della guardia di finanza nelle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nei limiti dei posti disponibili per le medesime qualifiche possedute nelle rispettive piante organiche, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e dell'articolo 30 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni. Qualora il trattamento economico dell'amministrazione di destinazione sia inferiore a quello percepito nell'amministrazione di provenienza, il dipendente trasferito percepisce, fino al suo riassorbimento, un assegno ad personam di importo corrispondente alla differenza di trattamento.

4. Il secondo comma dell'articolo 6 della legge 1 aprile 1981, n. 121, è sostituito dal seguente:

«2. Per l'espletamento delle funzioni di cui al primo comma è assegnato, secondo criteri di competenza tecnico-professionale, personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, secondo contingenti fissati con decreto del Ministro dell'interno, nonché personale delle altre amministrazioni dello Stato, secondo contingenti determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati».

PERDUCA PORETTI

Perduca

## EMENDAMENTO

Art. 1

1.0.38

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente

*«Art. 1-bis. (armonizzazione delle progressioni di carriera degli ufficiali del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri) 1. Al fine di armonizzare le progressioni di carriera degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare la revisione dello sviluppo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale, secondo i seguenti criteri:*

*Il grado e l'anzianità di grado degli ufficiali del ruolo speciale dell'Arma dei Carabinieri, fino al grado di maggiore compreso, sono rideterminati in modo uguale a quella del pari grado del ruolo normale che, nominato tenente nello stesso anno, ha avuto uno sviluppo di carriera più favorevole.*

*I maggiori, i capitani ed i tenenti del ruolo speciale dell'Arma dei Carabinieri, in possesso del titolo di laurea magistrale o di diplomi di laurea equipollenti possono transitare, a domanda ed in numero riassorbibile, nel corrispondente ruolo normale, con le modalità stabilite annualmente con decreto del Ministro della Difesa su proposta del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri.*

*Gli ufficiali transitati nel ruolo normale sono collocati in ruolo dopo i pari grado con uguale o maggiore anzianità e mantengono l'anzianità relativa maturata nel ruolo di provenienza.*

*2. Dall'attuazione del decreto legislativo di cui al comma 1 del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e le eventuali eccedenze organiche determinate nel ruolo normale per effetto delle norme di cui al comma 1, lettere a) e b), ovvero eventuali oneri di spesa non previsti, devono essere compensati con la riduzione del volume organico degli ufficiali del ruolo speciale dell'Arma dei Carabinieri da stabilirsi con provvedimento del Ministro della difesa di concerto con i Ministri interessati.*

*3. Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 1-ter.»*

Conseguentemente, dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

*«Art. 1-ter.*

*(Lotta all'evasione fiscale)*

*1. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:*

- a) al comma 1, le parole: "12.500 euro", sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";*
- b) al comma 5, le parole: "12.500 euro", sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";*
- c) al comma 8, le parole: "12.500 euro", sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";*
- d) al comma 12, le parole: "12.500 euro", sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";*
- e) al comma 13, le parole: "12.500 euro", sono sostituite delle seguenti: "1.000 euro";*

*2. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:*

*"I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese.*

*I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente tramite assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 300 euro".*

*3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:*

a) *il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;*

b) *il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;*

c) *i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.*

4. *A decorrere dalla medesima data di cui al comma 3, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:*

a) *i commi 12, 12-bis e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 37-ter dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;*

b) *il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;*

c) *il comma 4-bis dell'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-bis nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133;*

d) *i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;*

e) *i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.*

5. *A decorrere dal periodo d'imposta 2013, in tutti i modelli delle dichiarazioni dei redditi è introdotto un apposito prospetto nel quale i contribuenti sono tenuti ad indicare la consistenza dei beni mobiliari ed immobiliari detenuti nel periodo d'imposta di riferimento con indicazione delle variazioni intervenute rispetto al periodo d'imposta precedente.*

6. *Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 4, nonché le relative sanzioni per omessa o infedele dichiarazione da parte dei soggetti passivi.*

7. *Entro il mese di febbraio di ogni anno i soggetti di cui all'articolo 7, comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, comunicano telematicamente all'Anagrafe Tributaria la consistenza iniziale, finale e media di ciascun rapporto la consistenza iniziale, finale e media di ciascun rapporto finanziario intrattenuto nell'anno precedente. Entro lo stesso mese di febbraio i medesimi soggetti comunicano l'importo complessivo delle operazioni effettuate nell'anno precedente da ciascun nominativo al di fuori da rapporti continuativi.*

8. *Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità di effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 6 e i relativi contenuti tecnici.*

9. *I dati comunicati ai sensi del comma 6 del presente articolo sono utilizzabili nell'attività di programmazione e di accertamento fiscale indipendentemente dalle procedure di autorizzazione di cui agli articoli 32, comma primo, numeri 6-bis e 7, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 51, comma secondo, n. 6-bis e 7, del decreto 26 ottobre 1972, n. 633.*

10. *Per l'omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471».*

PERDUCA, PORETTI

*Perduca*

*1-0.38*

*2/2*

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)

Emendamento

All'articolo 1, dopo il comma 78 inserire il seguente:

**Comma 78 bis**

1. Al fini del contenimento della spesa pubblica e per assicurare al contempo il pieno espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato, per la copertura dei posti disponibili per il periodo dal 31 dicembre 2004 al 31 dicembre 2011 si procede mediante scorrimento delle graduatorie relative agli idonei dei concorsi precedenti, in deroga all'articolo 24-*quater*, comma 1, lettera a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, attraverso uno o più provvedimenti straordinari.
2. In deroga a quanto previsto dai provvedimenti attuativi, di cui all'articolo 24-*quater*, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, gli idonei a cui sarà conferita la nomina per effetto dello scorrimento delle graduatorie, sono confermati nella medesima sede di servizio.
3. I provvedimenti di cui al comma 1 assicurano la distinzione dei posti disponibili per ciascun anno e le decorrenze giuridiche degli idonei ammessi per la copertura degli stessi, secondo le modalità stabilite con decreto del capo della polizia direttore generale della pubblica sicurezza.
4. In ogni caso le decorrenze giuridiche sono assegnate dando la priorità agli idonei delle graduatorie piu' datate e decorrono dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze. Le decorrenze economiche sono congelate fino al 31 dicembre 2014.
5. La durata del corso di formazione professionale è stabilita in due mesi di cui uno di applicazione pratica presso la sede di assegnazione, secondo le modalità stabilite dal capo della polizia direttore generale della pubblica sicurezza.
6. Per quanto non previsto dai commi 1 2 e 3 si applicano le disposizioni di cui all'art.24 *quater* e 24 *quinques* del decreto del presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n°335, e dei relativi provvedimenti attuativi.

FERRARA

Ferrara

1.0.39

A.S. 3584

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente

Articolo 1-bis

L.O. 40

- 1) Alla legge 30 dicembre 1986, n. 936 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) l'art. 22 è sostituito dal seguente

Art. 22

Segretario generale

1. Il CNEL ha un segretario generale, che è preposto ai servizi del Consiglio ed esercita le funzioni che gli sono attribuite dal regolamento e dall'Ufficio di Presidenza.
2. Nel ruolo dei dirigenti del CNEL sono previsti due posti di Consigliere (Dirigente di 1° fascia), uno dei quali esercita le funzioni di Segretario generale previste al comma precedente. Il secondo Consigliere esercita le funzioni vicarie del primo, oltre a quelle eventualmente attribuitegli dal regolamento o dall'Ufficio di Presidenza.
3. Il Segretario generale e il Consigliere Vicario sono nominati con Decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Ufficio di Presidenza del CNEL".

b) all'art. 23 sono soppressi i commi 6 e 7.

2) la dotazione organica del personale del CNEL non avente qualifica dirigenziale di cui all'articolo 23 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, è ridotta di dieci unità a decorrere dal 1.1.2013.

Alle nomine di cui all'articolo 22, comma 1, della legge 30 dicembre 1986, n 936, come modificato dalla presente legge, si provvede, in sede di prima applicazione entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge.


Le parole di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, "La presidenza di ciascuna commissione istruttoria spetta ad uno dei vicepresidenti", sono abrogate.

All'articolo 22, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, dopo le parole: "le funzioni previste dalla legge e dal regolamento" sono inserite le parole: "o che gli sono attribuite dall'ufficio di presidenza".

La dotazione finanziaria del CNEL a carico del Bilancio dello Stato per l'anno 2013 è ridotta, rispetto alla dotazione finanziaria attribuita per l'anno 2012, di 700.000,00 (settecentomila/00) euro in conseguenza dell'applicazione delle norme di cui al precedente art.7-bis ed al primo comma del presente articolo, non ché di tre milioni a valere sulle altre spese di funzionamento.

3)" Le Università restano escluse dalla sfera di applicazione dell'art. 21 della Legge 183/2010 in quanto amministrazioni in cui opera personale in regime di diritto pubblico di cui all'art. 3 del decreto legislativo 165/2001".

Sen. Enrico Morando



1.0.40

~~Art. 1~~

Dopo l'articolo ~~1~~ è aggiunto il seguente articolo 5-bis:

Art. ~~1~~-bis

L.O. 41

*(Riduzione delle spese per le auto blu)*

1. Hanno diritto all'utilizzo per fini istituzionali dell'auto di servizio esclusivamente i titolari delle seguenti cariche: il Capo dello Stato, i Presidenti del Senato e della Camera, il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Corte costituzionale.
2. Fatto salvo quanto stabilito al comma precedente, ciascun Ministero può avere in dotazione non più di un auto di servizio.
3. Il personale in esubero per effetto dell'applicazione dei precedenti commi 1 e 2 è collocato in mobilità.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e per la semplificazione e del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono individuate le autovetture di proprietà pubblica risultanti in eccesso per effetto dell'applicazione dei precedenti commi e sono disposte le modalità per la loro dismissione.

Sen. Garavaglia

Sen. Vaccari



**Commissione programmazione economica,  
bilancio**

**A.S. 3584**

**EMENDAMENTI**

**Articolo 2  
da comma 1 a comma 30**

**VOLUME 4**

**8 dicembre 2012**

A.S. 3584


**EMENDAMENTO**

**Art. 2**

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

<< 2-bis. È autorizzata la spesa di euro 600.000, a decorrere dall'anno finanziario 2013, quale contributo all'*Investment and Technology Promotion Office* (ITPO/UNIDO) di Roma. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e successive integrazioni. >>

Sen. Anna Bonfrisco



2.1.

AS 3584

**EMENDAMENTO**

**Art. 2**

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

<< 2-bis. All'art. 5, comma 5, del decreto legge 12 luglio 2011, n. 107 convertito con modificazioni dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, al secondo periodo le parole "Fino al 31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 30 giugno 2014" >>

Sen. Anna Bonfrisco  


**L.L.**


A.S. 3533

Emendamento

Art. 2

*Al comma 3, dopo le parole: "il certificato di cui all'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396" aggiungere le seguenti: "e delle schede di morte di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285".*

AGOSTINI, BUBBICO, ARMATO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, SANGALLI,  
TOMASELLI



A.S. 3584

Emendamento

Art. 2

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis. Per la prosecuzione degli interventi connessi alla realizzazione del secondo stralcio del sistema ferroviario metropolitano regionale veneto di cui all'articolo 2, comma 292, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.*


*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2013: - 15.000;

2014: - 15.000;

2015: - 15.000.

GIARETTA, CASSON, DONAGGIO, STRADIOTTO, TREU




A.S. 3584

Emendamento

Art. 2

*Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole:* e alla prosecuzione degli interventi connessi alla realizzazione del secondo stralcio del sistema ferroviario metropolitano regionale veneto, di cui all'articolo 2, comma 292, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

GIARETTA, CASSON, DONAGGIO, STRADIOTTO, TREU



**AS 3584 (Disegno di legge di Stabilità 2013)**

**Emendamento**

All'articolo 2, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività di competenza del Commissario ad acta di cui all'art. 16, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 7, del predetto decreto-legge si applicano fino al 31 dicembre 2013.

**VIESPOLI**

*Viespoli*

*2.6.*

S 3584

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)

Emendamento

All'articolo 2, dopo il comma 4 inserire il seguente:

"4-bis . E' prorogato l'art. 13 bis della Legge 222/2007 con una dotazione di 3 milioni di euro annui per il biennio 2012 e 2013 per il funzionamento di base del medesimo destinatario ed a sostegno di attività infrastrutturali di trasferimento tecnologico e di ricerca e formazione, e con modalità analoghe.

Villari, Saia, Fleres

*Villari, Saia, Fleres*

*L. 7.*

EMENDAMENTO ALL'AS 3584

Art. 2

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

**“4 bis. Una quota delle risorse previste al comma 4 per l’anno 2013 è destinata, in via prioritaria, a consentire il completamento del nodo ferroviario di Torino e incrementarne la capacità complessiva, al fine di conseguire una più elevata integrazione intramodale e intermodale per il corridoio Torino-Lione.”.**

Montani  
Boldi  
Garavaglia  
Vaccari



L. 8.

Emendamento all'Atto Senato n. 3584

**Articolo 2**

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 36, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, l'ultimo periodo è soppresso».

GRILLO  


2.9

**A.S.3584**

**Emendamento**

**Articolo 2**

All'art. 2, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

*"5-bis. All'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:*

- *al comma 9 l'ultimo periodo è soppresso.*



Sen. Latronico  
*Latronico*

*L. 10*

### Motivazione

La soppressione dell'ultimo periodo del comma 9 è volta a superare la configurazione di ANAS come organo in house dell'Amministrazione operata dalla norma in questione. Ciò in quanto tale inquadramento risulta fonte di notevoli problematiche gestionali, oltre che non in linea con il processo di forte apertura al mercato attuato dalle attuali Autorità di Governo.

**Articolo 2**

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. All'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

- al comma 6 le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2013" e le parole: "predispongono lo schema di convenzione che successivamente al 1° gennaio 2012, l'Agenzia di cui al comma 1 sottoscrive con Anas S.p.A." sono sostituite dalle seguenti: "sottoscrivono la convenzione";
- al comma 9 le parole: "1° gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "30 marzo 2013".

GRILLO



L. 11

A.S.3584

**Emendamento**

Articolo 2

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

*" 5- bis. All'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:*

- *al comma 6 le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2013" e le parole: "predispongono lo schema di convenzione che successivamente al 1° gennaio 2012, l'Agenzia di cui al comma 1 sottoscrive con Anas S.p.A." sono sostituite dalle seguenti: "sottoscrivono la convenzione";*
- *al comma 9 le parole: "1° gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "30 marzo 2013".*



Sen. Latronico

2.12.19

Motivazione

L'emendamento in questione è volto a posticipare al 30 giugno 2013 il termine per la predisposizione dello schema di convenzione da sottoscrivere tra ANAS ed il MIT (originariamente fissato al 31.12.2011) e al 30 marzo 2013 (anziché al 1.1.2012) il termine per l'approvazione con Decreto Interministeriale del nuovo Statuto di ANAS.

**EMENDAMENTO ALL'AS 3584**

Art. 2

Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

"5-bis. Il comma 23 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dal seguente:

« 23. Le entrate proprie della società ANAS Spa, ente pubblico economico, derivanti dai canoni e dai corrispettivi dovuti per le concessioni e le autorizzazioni diverse da quella prevista dall'articolo 20, comma 1, dello statuto della medesima società, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 389, determinate, d'intesa con la regione territorialmente competente, in base ai criteri dell'articolo 27, comma 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono aggiornate ogni anno, con atto dell'amministratore della società in base a delibera del consiglio di amministrazione, da comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'esercizio della vigilanza governativa, da esercitare entro i successivi trenta giorni. Decorso tale termine, l'atto dell'amministratore dell'ente è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. L'eventuale aumento richiesto a ciascun soggetto titolare di concessione o di autorizzazione non può superare, per l'anno di riferimento, il tasso d'inflazione rilevato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nell'anno relativamente precedente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, iniziati a decorrere dal 1° gennaio 1998. Per i medesimi procedimenti non si fa comunque luogo al rimborso di pagamenti già assolti alla stessa data di entrata in vigore della presente disposizione. »

5-ter. Alla copertura delle eventuali minori entrate derivanti dall'applicazione del comma 5-bis la società ANAS Spa provvede a carico del proprio bilancio e delle risorse di cui al comma 5."

Sen. Garavaglia

Sen. Vaccari



## Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

### Art. 2

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

“5-bis. Nelle more della stipula dei nuovi contratti di servizio pubblico tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Trenitalia S.p.A., il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere a Trenitalia S.p.A. le somme previste, per l'anno 2012, dal bilancio di previsione dello Stato, in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, in applicazione della vigente normativa comunitaria.”

PICHELTO FRATIN



2.14.

#### Relazione illustrativa

La stipula dei nuovi contratti di servizio per il settore del servizio universale nel trasporto per ferrovia è avviata alla fase conclusiva.

Con deliberazione del CIPE n. 122 del 17 dicembre 2009 è stato definito ed approvato il contratto di servizio pubblico per il periodo 2009-2014, successivamente sottoscritto ed attualmente in attesa della prescritta registrazione da parte della Corte dei Conti.

Per quanto riguarda il settore merci, è in corso la procedura per la definizione del relativo contratto di servizio.

Per quanto riguarda i servizi di trasporto nelle Regioni a statuto speciale le cui competenze, in attesa della definitiva assegnazione delle risorse spettanti, non sono ancora state effettivamente trasferite alle rispettive amministrazioni (Sardegna, Sicilia, Val d'Aosta, Servizi Interregionali Nord-Est), la stipula del relativo contratto di servizio pubblico si rende necessaria per regolare il periodo transitorio.

Nelle more del completamento dell'iter descritto, nell'anno in corso Trenitalia ha continuato a fornire i servizi di interesse collettivo previsti per il 2012 nei contratti stessi, senza ricevere alcun corrispettivo per gli obblighi imposti e per i servizi prestati.

Appare pertanto indispensabile prevedere l'autorizzazione al versamento a Trenitalia delle risorse stanziare nel bilancio dello Stato e destinate al finanziamento dei servizi in questione, anche per consentire alla Società di provvedere al pagamento dei fornitori e delle spettanze al personale dipendente limitando il ricorso a forme di finanziamento oneroso.

Il presente emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

A.S. 3584


**Emendamento**

**Art. 2**

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

“5-bis. Nelle more della stipula dei nuovi contratti di servizio pubblico tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Trenitalia S.p.A., il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere a Trenitalia S.p.A. le somme previste, per l'anno 2012, dal bilancio di previsione dello Stato, in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, in applicazione della vigente normativa comunitaria.”

AGOSTINI, FILIPPI Marco




DDL 3584

Articolo 2

*Dopo il comma 5 inserire il seguente:*

«5-bis. In considerazione della classificazione delle autostrade A24 e A25 quali opere strategiche per le finalità di protezione civile per effetto del DPCM 21 ottobre 2003 e successive modificazioni e della conseguente esigenza di procedere all'adeguamento delle stesse alla normativa vigente per l'adeguamento sismico e la messa in sicurezza dei viadotti sulla base dei contenuti delle OPCM n. 3274/2003 e 3316/2003 e successive modificazioni, per l'adeguamento degli impianti di sicurezza in galleria a norma del decreto legislativo 5 ottobre 2006 n. 264 e successive modificazioni per l'adeguamento alla normativa in materia di impatto ambientale e per lavori di manutenzione straordinaria delle dette autostrade, nonché per la realizzazione di tutte le opere necessarie in conseguenza del sisma del 2009, ove i maggiori oneri per gli investimenti per la realizzazione dei citati interventi siano di entità tale da non permettere il permanere e/o il raggiungimento delle condizioni di equilibrio del piano economico finanziario di concessione nel periodo di durata della concessione stessa, per evitare un eccessivo incremento delle tariffe di pedaggio a parziale copertura del maggior costo previsto, che graverebbe in modo ingiusto e iniquo sui territori già penalizzati dal sisma, il termine di scadenza della concessione è prorogato per un periodo tale da consentire il riequilibrio del piano economico finanziario.»

GERMONTANI, BALDASSARRI, DE ANGELIS



A.S. 3584

Emendamento

Art. 2

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5-bis. E' revocato il finanziamento statale di cui alla Deliberazione CIPE n° 76/2001, assegnato alla "Tramvia su gomma" nel Comune di L'Aquila, per la quota parte non ancora trasferita, alla data della presente legge, all'Ente locale beneficiario dei contributi. Le risorse ancora disponibili assegnate con la Deliberazione CIPE di cui al comma precedente possono essere utilizzate dall'Ente locale beneficiario del contributo per il finanziamento di interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni di mobilità urbana.

MERCATALI, PEGORER



## EMENDAMENTO

## Art. 2

Dopo il comma 6, inserire i seguente

"6-bis. Il compendio costituente l'Arsenale di Venezia, con esclusione delle porzioni utilizzate dal Ministero della difesa per i suoi specifici compiti istituzionali, in ragione delle caratteristiche storiche e ambientali, è trasferito a titolo gratuito in proprietà, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, al Comune di Venezia, che ne assicura l'inalienabilità, la valorizzazione, il recupero e la riqualificazione. A tal fine il Comune garantisce: a) l'uso gratuito, per le porzioni dell'Arsenale utilizzate per la realizzazione del Centro Operativo e servizi accessori del Sistema MOSE, al fine di completare gli interventi previsti dal Piano Attuativo per l'insediamento delle attività di realizzazione, gestione e manutenzione del Sistema MOSE sull'area Nord dell'Arsenale di Venezia ed assicurare la gestione e manutenzione dell'opera, una volta entrata in esercizio e per tutto il periodo di vita utile del Sistema MOSE. Resta salva la possibilità per l'Ente municipale, compatibilmente con le esigenze di gestione e manutenzione del Sistema MOSE e d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e trasporti-Magistrato delle Acque di Venezia, di destinare, a titolo oneroso, ad attività non esclusivamente finalizzate alla gestione e manutenzione del Sistema MOSE, fabbricati o parti di essi insistenti sulle predette porzioni. Le somme ricavate per effetto dell'utilizzo del compendio, anche a titolo di canoni di concessione richiesti a operatori economici o istituzionali, versati direttamente al Comune di Venezia, sono esclusivamente impiegate per il recupero, la salvaguardia, la gestione e la valorizzazione dell'Arsenale; b) l'uso gratuito, per gli utilizzi posti in essere dalla Fondazione "La Biennale di Venezia", in virtù della natura e delle funzioni assolve dall'Ente, dal CNR e comunque da tutti i soggetti pubblici ivi attualmente allocati che espletano funzioni istituzionali. L'Arsenale è sottoposto agli strumenti urbanistici previsti per la città di Venezia e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. L'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministero della difesa e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti — Magistrato delle Acque di Venezia, procede, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, alla perimetrazione e delimitazione del compendio alla consegna di quanto trasferito al Comune. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è definita a decorrere dalla data di trasferimento, la riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Venezia, in misura pari al 70 per cento della riduzione delle entrate erariali conseguenti al trasferimento, essendo il restante 30 per cento vincolato alla destinazione per le opere di valorizzazione da parte del Comune di Venezia".

Sen. Anna Bonfrisco

2.18

A.S.3584

Emendamento

Articolo 2

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

7-bis. Al fine di assicurare le risorse spettanti per legge al settore, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'art. 10 della Legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'art. 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, viene quantificata in 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, pari a 57,2 milioni di euro per l'anno 2013, 99 milioni di euro per l'anno 2014 e 111 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, che è incrementato in misura tale da garantire corrispondenti maggiori entrate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

POLI BORTONE

*Poli Bortone*

*2.19*

## Emendamento

## Art. 2

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

7-bis. Al fine di assicurare le risorse spettanti per legge al settore, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'art. 10 della Legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'art. 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, viene quantificata in 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, pari a 57,2 milioni di euro per l'anno 2013, 99 milioni di euro per l'anno 2014 e 111 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, che è incrementato in misura tale da garantire corrispondenti maggiori entrate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Sen. Luigi D'Ambrosio Lettieri

Lettieri



2.20  
10

## A.S.3584 Emendamento

### Articolo 2

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

7-bis. Al fine di assicurare le risorse spettanti per legge al settore, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'art. 10 della Legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'art. 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, viene quantificata in 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, pari a 57,2 milioni di euro per l'anno 2013, 99 milioni di euro per l'anno 2014 e 111 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, che è incrementato in misura tale da garantire corrispondenti maggiori entrate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Sen. Milana

L. 21/10

A.S.3584



Emendamento

Articolo 2

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

7-bis. Al fine di assicurare le risorse spettanti per legge al settore, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'art. 10 della Legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'art. 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, viene quantificata in 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, pari a 57,2 milioni di euro per l'anno 2013, 99 milioni di euro per l'anno 2014 e 111 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, che è incrementato in misura tale da garantire corrispondenti maggiori entrate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Tomaselli, Mongiello, Maritati, Procacci



A.S.3584

Emendamento

Articolo 2

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

7-bis. Al fine di assicurare le risorse spettanti per legge al settore, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'art. 10 della Legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'art. 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, viene quantificata in 150 milioni di euro relativamente all'anno 2013."

*Conseguentemente al comma 12, sostituire le parole: "250 milioni" con le parole: "192 milioni"*

POLI BORTONE

*Poli Bortone*

*2.23*

**Emendamento**  
Art. 2

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

7-bis. . Al fine di assicurare le risorse spettanti per legge al settore, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'art. 10 della Legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'art. 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, viene quantificata in 150 milioni di euro relativamente all'anno 2013.”,

conseguentemente al comma 12, sostituire le parole:

“250 milioni”

Con le parole:

“192 milioni”

*Sen. Luigi D'Ambrosio*

  
*L. D'Ambrosio*

*L. 24*

## A.S.3584 Emendamento

### Articolo 2

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

7-bis. . Al fine di assicurare le risorse spettanti per legge al settore, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'art. 10 della Legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'art. 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, viene quantificata in 150 milioni di euro relativamente all'anno 2013.”,

conseguentemente al comma 12, sostituire le parole:

“250 milioni”

Con le parole:

“192 milioni”

2.25<sup>15</sup>

Sen. Milana

A.S.3584  
Emendamento

Articolo 2

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

7-bis. . Al fine di assicurare le risorse spettanti per legge al settore, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'art. 10 della Legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'art. 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, viene quantificata in 150 milioni di euro relativamente all'anno 2013.”,

*Conseguentemente al comma 12, sostituire le parole: “250 milioni” con le seguenti:  
“192 milioni”*

Tomaselli, Mongiello, Maritati, Procacci

*Tomaselli*

*2.26*  
*15*

A.S.3584

Emendamento

Articolo 2

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

7-bis. Al fine di assicurare le risorse spettanti per legge al settore, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'art. 10 della Legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'art. 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, viene quantificata in 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013."

*Conseguentemente all'articolo 3, nel comma 42, aggiungere, in fine, le seguenti parole: " , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 57,2 milioni di euro per l'anno 2013, 99 milioni di euro per l'anno 2014 e 111 milioni di euro per l'anno 2015. "*

POLI BORTONE

*Poli Bortone*

*2.27*

## Emendamento

## Art. 2

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

7-bis. Al fine di assicurare le risorse spettanti per legge al settore, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'art. 10 della Legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'art. 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, viene quantificata in 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.”,

conseguentemente all'articolo 3, nel comma 42, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

“, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 57,2 milioni di euro per l'anno 2013, 99 milioni di euro per l'anno 2014 e 111 milioni di euro per l'anno 2015.”.

Sen. Luigi D'Ambrosio Lettieri



Lettieri



2.28

## A.S.3584 Emendamento

### Articolo 2

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

7-bis. Al fine di assicurare le risorse spettanti per legge al settore, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'art. 10 della Legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'art. 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, viene quantificata in 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.”,

conseguentemente all'articolo 3, nel comma 42, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

“, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 57,2 milioni di euro per l'anno 2013, 99 milioni di euro per l'anno 2014 e 111 milioni di euro per l'anno 2015.”.

Sen. Milana



2.29/10

A.S.3584  
Emendamento


Articolo 2

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

7-bis. Al fine di assicurare le risorse spettanti per legge al settore, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'art. 10 della Legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'art. 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, viene quantificata in 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.”,

*Conseguentemente all'articolo 3, nel comma 42, aggiungere, in fine, le seguenti parole:”, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 57,2 milioni di euro per l'anno 2013, 99 milioni di euro per l'anno 2014 e 111 milioni di euro per l'anno 2015.”.*

Tomaselli, Mongiello, Maritati, Procacci



A.S. 3584

Emendamento

Art. 2

*Sopprimere il comma 8.*

FILIPPI Marco, MERCATALI, PINOTTI

*Filippi*

*2.31*

A.S. 3584

Emendamento

Art. 2

*Sostituire il comma 8 con il seguente:*

"8. Al fine di realizzare interventi destinati alla mitigazione degli effetti conseguenti l'entrata in esercizio del sistema MoSe alle bocche del porto di Venezia, è autorizzato il trasferimento all'Autorità Portuale di Venezia di 5 milioni di euro per l'anno 2013 e di 95 milioni di euro per l'anno 2015."

FILIPPI Marco, MERCATALI, PINOTTI

Filippi

L. 32

**A.S. 3584**

**EMENDAMENTO ALL'AS 3584**

Art. 2

*Al comma 8 dopo le parole: "Al fine di consentire il finanziamento delle attività finalizzate alla realizzazione di una piattaforma d'altura davanti al porto di Venezia" inserire le seguenti: "e per le altre esigenze indifferibili ed urgenti del porto di Venezia"*

Sen Cagnin

Vaccari

Garavaglia



2.33

**EMENDAMENTO**

**AS 3584**


**LEGGE DI STABILITA'**

**Articolo 2**

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

*"10-bis. La facoltà di riscossione cumulativa della tassa automobilistica, di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, ora riservata ai veicoli in leasing, è estesa alle imprese di autotrasporto per conto terzi proprietarie di almeno 100 automezzi."*

Sen. Lenna



2.36

A.S. 3584

Emendamento

Art. 2

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

*10-bis.* Il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e trasporti, sentita l'Autorità portuale di Trieste, adotta entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento attuativo del punto franco di Trieste, in attuazione del trattato del 10 febbraio 1947, Allegato VII, reso esecutivo con il decreto legge del CpS n. 1430 del 28 novembre 1947 e successive modificazioni e dell'articolo 6, comma 12, della legge 28 gennaio 1994, n. 84.

*Conseguentemente,* le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2013 e a 100 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015, ad esclusione della *missione* Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, *programma* Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria, *voce* Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 446 del 1997: Imposta regionale sulle attività produttive: – ART. 39, comma 3: Integrazione del Fondo sanitario nazionale per minori entrate IRAP eccetera (regolazione debitoria) (2.4 – cap. 2701)

FILIPPI Marco, GRILLO

*Filippi*

*2.35*

A.S. 3584

Emendamento

Art. 2

*Al comma 11, sostituire le parole: << 60 milioni di euro per l'anno 2013, di 100 milioni di euro per l'anno 2014 e di 530 milioni di euro per l'anno 2015>> con le seguenti: << 35 milioni di euro per l'anno 2013, di 75 milioni di euro per l'anno 2014 e di 505 milioni di euro per l'anno 2015>>*

*Conseguentemente, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

*<<11-bis. E' autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e di 50 milioni nell'anno 2015, in favore degli Interporti la cui infrastrutturazione è stata garantita dalle risorse previste dalla Legge n. 240 del 1990 e dall'articolo 38 della Legge n. 166 del 2002, al fine di consentire il completamento degli interventi già approvati entro il 31 ottobre 2010 o completati entro la stessa data e finanziariamente ancora non supportati.>>*

STRADIOTTO



2.36

ARTICOLO 2

Al comma 11, le parole: "di 530 milioni di euro per l'anno 2015" sono sostituite dalle seguenti: "di 680 milioni di euro per l'anno 2015 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2029".

*Conseguentemente:*

Alla tabella B voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2013:

2014:

2015: - 150.000

*Grillo (GRILLO)*

*2.37*

A.S. 3584

Emendamento

Art. 2

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

*11-bis.* All'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

*f-bis)* suggerire al di fuori dei centri abitati, in previsione di eccezionali manifestazioni atmosferiche nevose di rilevante intensità, l'utilizzo di pneumatici invernali, qualora non sia possibile garantire adeguate condizioni di sicurezza per la circolazione stradale e per l'incolumità delle persone mediante il ricorso a soluzioni alternative"

*11-ter.* Le disposizioni in materia di utilizzo obbligatorio ed esclusivo di pneumatici invernali disposte dall'ente proprietario della strada in previsione di eccezionali manifestazioni atmosferiche nevose di rilevante intensità, in contrasto con quanto previsto al comma *11-bis*, sono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ZANDA, AGOSTINI, FILIPPI Marco



AS 3584

**Emendamento**

**Art. 2**


*Dopo il coma 11, aggiungere il seguente:*

11-bis. In via sperimentale, per favorire la realizzazione di nuove opere infrastrutturali di importo superiore a 100 milioni di euro mediante l'utilizzazione dei contratti di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la cui progettazione definitiva sia approvata entro il 31 dicembre 2015 e per le quali non sono previsti contributi pubblici a fondo perduto ed è accertata, in esito alla procedura di cui al comma 2, la non sostenibilità del piano economico finanziario, è riconosciuto al soggetto titolare del contratto di partenariato pubblico privato, ivi comprese le società di progetto di cui all'articolo 156 del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006, un credito di imposta a valere sull'IRES e sull'IRAP generate in relazione alla costruzione e gestione dell'opera. Il credito di imposta è stabilito per ciascun progetto nella misura necessaria al raggiungimento dell'equilibrio del piano economico finanziario e comunque entro il limite massimo del 50 per cento del costo dell'investimento. Il credito di imposta non costituisce ricavo ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP. Il credito di imposta è posto a base di gara per l'individuazione dell'affidatario del contratto di partenariato pubblico privato e successivamente riportato nel contratto.

*Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 23:*

*alla lettera a), sostituire le parole: allo 0,50 per cento con le seguenti: allo 0,55 per cento;*  
*alla lettera b), sostituire le parole: allo 0,45 per cento con le seguenti: allo 0,50 per cento.*

RANUCCI



A.S. 3584

Emendamento

Art.2

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

11-bis. Al fine di garantire il corretto espletamento dei compiti istituzionalmente attribuiti all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie istituita con decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, nei limiti delle risorse finanziarie di cui all'articolo 26 del citato decreto legislativo e sulla base della programmazione triennale del fabbisogno del personale deliberata dal comitato direttivo di cui all'articolo 5 dello stesso decreto legislativo, la citata Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, anche in deroga a quanto previsto agli articoli 2 e 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165., è autorizzata ad assumere fino a 60 unità di personale, avviando le procedure concorsuali volte al reclutamento di tali risorse previo espletamento, per 20 di esse, delle relative procedure di mobilità.

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2013: - 20.000;

2014: - 20.000;

2015: - 20.000.

AGOSTINI, BUBBICO, ARMATO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI

L. 40

EMENDAMENTO

Art. 2


Dopo il comma 11, è inserito il seguente:

"11-bis. Per lo sviluppo delle strutture logistiche ed il rilancio dell'intermodalità sul territorio nazionale sono destinate le seguenti risorse:


- a) euro 5 milioni, per assicurare la permanenza di adeguati livelli di gestione nelle more dell'entrata in esercizio degli interporti di Catania Bicocca e di Termini Imerese, relativamente agli anni 2013, 2014 e 2015. A tale fine il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a trasferire i relativi fondi alla Società degli Interporti Siciliani p.A., organismo di diritto pubblico;
- b) euro 6 milioni, per estendere alle strutture logistiche intermodali di ex II livello, gli interventi di cui alla legge 23 dicembre 2005, n. 266, alla legge 27 dicembre 2006, n.296, al decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2007, n. 227, e al decreto ministeriale 14 dicembre 2007, n. 207;
- c) euro 7 milioni per il potenziamento della Rete Nazionale degli Interporti.

Per far fronte agli oneri di cui al presente comma, il Ministero delle infrastrutture e trasporti, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, provvede a revocare i finanziamenti a suo tempo concessi, impegnati e non utilizzati, relativi a convenzioni e ad accordi procedurali scaduti, a valere sulle risorse di cui all'articolo 6 della legge 4 agosto 1990, n. 240, all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, alla legge 8 agosto 1995, n. 341 e alla legge 20 dicembre 1996, n. 641, attualmente perenti, per un importo pari a 18 milioni di euro. Le relative risorse, disimpegnate, ritornano nel bilancio dello Stato e vengono contestualmente destinate agli interventi di cui ai punti a), b), c) del presente comma. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a definire il piano di riparto delle somme rese disponibili, insieme col piano degli interventi di cui alle lettere b) e c) del presente comma, e altresì a stipulare con la Società degli Interporti Siciliani apposita convenzione disciplinante tempistiche e modalità di erogazione delle risorse finanziarie di cui al punto a). "

Sen. Anna Bonfrisco



Sen. Mauro Agostini



Emendamento

Art. 2


*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

11-bis. Per lo sviluppo delle strutture logistiche ed il rilancio dell'intermodalità sul territorio nazionale sono destinate le seguenti risorse:

- a) euro 5 milioni, per assicurare la permanenza di adeguati livelli di gestione nelle more dell'entrata in esercizio degli interporti di Catania Bicocca e di Termini Imerese. A tale fine il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a trasferire i relativi fondi alla Società degli Interporti Siciliani p.A., organismo di diritto pubblico;
- b) euro 6 milioni, per estendere alle strutture logistiche intermodali di ex II livello, gli interventi di cui alla legge 23 dicembre 2005, n. 266, alla legge 27 dicembre 2006, n.296, al decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2007, n. 227, e al decreto ministeriale 14 dicembre 2007, n. 207;
- c) euro 6,5 milioni per il potenziamento della Rete Nazionale degli Interporti.

11-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 11-bis si provvede, fino a concorrenza dei relativi oneri, mediante la revoca dei finanziamenti già concessi e non utilizzati di cui all'articolo 6 della legge 4 agosto 1990, n. 240, all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, alla legge 8 agosto 1995, n. 341 e alla legge 20 dicembre 1996, n. 641 – per un importo pari ad almeno 17,5 milioni di euro e a definire il piano di riparto delle somme rese disponibili, insieme col piano degli interventi di cui alle lettere b) e c) del presente comma. Il Ministero delle infrastrutture e trasporti provvede infine a stipulare con la Società degli Interporti Siciliani apposita convenzione disciplinante tempistiche e modalità di erogazione delle risorse finanziarie di cui al punto a).

MERCATALI



Emendamento

Art. 2

*Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:*

11-bis. Il soggetto attuatore di cui all'articolo 61-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, deve provvedere al completamento della Piattaforma Logistica Nazionale, anche nell'ambito dell'Agenda Digitale Italiana, e alla relativa gestione come sistema di rete infrastrutturale aperto a cui si collegano le piattaforme ITS locali, autonomamente sviluppate e all'uopo rese compatibili, di proprietà o in uso ai nodi logistici, porti, centri merci e piastre logistiche. Al fine di garantire il più efficace coordinamento e l'integrazione tra la Piattaforma Logistica Nazionale e le piattaforme ITS locali, le Autorità Portuali possono acquisire una partecipazione diretta al capitale del soggetto attuatore di cui al presente comma.


In ogni caso, la maggioranza del capitale sociale del soggetto attuatore dovrà essere detenuta da Interporti e Autorità Portuali. Infine, considerata la portata strategica per il Paese della Piattaforma per la gestione della Rete Logistica nazionale, la stessa è inserita nel programma delle Infrastrutture strategiche di cui alla legge 443/2001.

11-ter. In considerazione di quanto disposto al comma 1, sono ulteriormente ripristinati i fondi di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nella misura di euro 1,5 milioni per l'anno 2013 e di euro 1 milione per l'anno 2014, senza l'obbligo di cofinanziamento, con specifica destinazione al completamento della Piattaforma per la gestione della Rete Logistica Nazionale. Le risorse indicate al presente comma sono destinate alla sperimentazione, su vasta scala, degli apparati di bordo (OBU) – installati a bordo dei veicoli pesanti adibiti al trasporto merci e finalizzati al tracciamento dei percorsi operati dai predetti veicoli, e alla fruizione dei servizi assicurati dalla Piattaforma Logistica Nazionale – allo scopo di definire protocolli di trasmissione e standard costruttivi unificati, anche in relazione all'evoluzione delle tecnologie di settore, nell'ambito del progetto UIRNet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 61-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

11-quater. Al fine di conseguire gli obiettivi di efficienza ed efficacia nella gestione della Rete Logistica Nazionale, il soggetto attuatore di cui all'articolo 61-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, elabora un piano di individuazione e di localizzazione di aree per il ricovero dei flussi di merci eccedenti (buffer) di supporto ai nodi logistici ed intermodali, presentando al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apposito studio di fattibilità corredato dal relativo piano economico-finanziario. Per la produzione degli elaborati di cui al presente comma è riconosciuto il contributo di euro 700.000,00 a valere sulle risorse di cui al comma 11-quinquies.

11-quinquies. Ai maggiori oneri di cui al comma da 11-bis a 11-quater si provvede, fino a concorrenza dei relativi oneri, mediante la revoca dei finanziamenti già concessi e non utilizzati di cui di cui all'articolo 6 della legge 4 agosto 1990, n. 240, all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, alla legge 8 agosto 1995, n. 341 e alla legge 20 dicembre 1996, n. 641, per un importo non inferiore a 3,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è autorizzato a stipulare con UIRNet SpA, apposita convenzione attuativa delle disposizioni di cui al presente comma ed ai commi 2 e 3."

MERCATALI



## Emendamento

## Art. 2

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

<< 11-bis. Il soggetto attuatore di cui all'articolo 61-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, deve provvedere al completamento della Piattaforma Logistica Nazionale, anche nell'ambito dell'Agenda Digitale Italiana, e alla relativa gestione come sistema di rete infrastrutturale aperto a cui si collegano le piattaforme ITS locali, autonomamente sviluppate e all'uopo rese compatibili, di proprietà o in uso ai nodi logistici, porti, centri merci e piastre logistiche. Al fine di garantire il più efficace coordinamento e l'integrazione tra la Piattaforma Logistica Nazionale e le piattaforme ITS locali, le Autorità Portuali possono acquisire una partecipazione diretta al capitale del soggetto attuatore di cui al presente comma. In ogni caso, la maggioranza del capitale sociale del soggetto attuatore dovrà essere detenuta da Interporti e Autorità Portuali. Infine, considerata la portata strategica per il Paese della Piattaforma per la gestione della Rete Logistica nazionale, la stessa è inserita nel programma delle Infrastrutture strategiche di cui alla legge 443/2001.

11-ter. In considerazione di quanto disposto al comma 1, sono ulteriormente ripristinati i fondi di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nella misura di euro 1,5 milioni per l'anno 2013 e di euro 1 milione per l'anno 2014, senza l'obbligo di cofinanziamento, con specifica destinazione al completamento della Piattaforma per la gestione della Rete Logistica Nazionale. Le risorse indicate al presente comma sono destinate alla sperimentazione, su vasta scala, degli apparati di bordo (OBU) – installati a bordo dei veicoli pesanti adibiti al trasporto merci e finalizzati al tracciamento dei percorsi operati dai predetti veicoli, e alla fruizione dei servizi assicurati dalla Piattaforma Logistica Nazionale – allo scopo di definire protocolli di trasmissione e standard costruttivi unificati, anche in relazione all'evoluzione delle tecnologie di settore, nell'ambito del progetto UIRNet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 61-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

11-quater. Al fine di conseguire gli obiettivi di efficienza ed efficacia nella gestione della Rete Logistica Nazionale, il soggetto attuatore di cui all'articolo 61-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, elabora un piano di individuazione e di localizzazione di aree per il ricovero dei flussi di merci eccedenti (buffer) di supporto ai nodi logistici ed intermodali, presentando al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apposito studio di fattibilità corredato dal relativo piano economico-finanziario. Per la produzione degli elaborati di cui al presente comma è riconosciuto il contributo di euro 600.000,00 a valere sulle risorse di cui al comma 4.

11-quinqüies. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, a revocare i finanziamenti a suo tempo concessi e non utilizzati - a valere sulle risorse, non perenti, di cui all'articolo 6 della legge 4 agosto 1990, n. 240, per un importo pari a 3,1 milioni di euro. Le somme disimpegnate vengono destinate contestualmente per far fronte agli oneri di cui ai commi 2 e 3. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è autorizzato a stipulare con UIRNet SpA, apposita convenzione attuativa delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4. >>

Sen. Anna Bonfrisco

Sen. Mauro Agostini

2.44

**EMENDAMENTO ALL'AS 3584**

Art. 2

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

"11-bis. Per il finanziamento di progetti, attività e lavori del collegamento autostradale Pedemontana piemontese è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2013."

Conseguentemente

Al comma 12, dopo le parole: "di 250 milioni di euro per l'anno 2013 da destinare" inserire le seguenti: "alle finalità di cui al comma 11-bis e".

Montani

Garavaglia

Vaccari

The image shows three handwritten signatures in black ink. The top signature is 'Montani', the middle one is 'Garavaglia', and the bottom one is 'Vaccari'. They are written in a cursive, flowing style.

2.45

EMENDAMENTO

ART. 2

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

“11-bis. Per la realizzazione dell’asse autostradale “Pedemontana Piemontese” è assegnato alla regione Piemonte, per l’anno 2015, un contributo di 80 milioni di euro.”

*Conseguentemente,*

alla tabella B, voce “Ministero delle infrastrutture e dei trasporti” apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015: - 80.000

Sen. Gilberto PICHETTO FRATIN

Sen. Mauro Maria MARINO

Sen. Enzo GHIGO

Sen. Maria LEDDI

Sen. Lorenzo PICCIONI

Sen. Valter ZANETTA

Sen. Franca BIONDELLI



2.46

## RELAZIONE

La proposta emendativa è volta a destinare un contributo di 80 milioni di euro per la realizzazione dell'asse autostradale "Pedemontana Piemontese" con copertura mediante variazione in tab. B, voce "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti".

L'opera, inserita nell'Intesa Generale Quadro, si inserisce nel quadro complessivo del sistema infrastrutturale piemontese, stradale e ferroviario, di cui è parte essenziale e integrante.

La realizzazione della Pedemontana Piemontese risulta tassello fondamentale per il completamento della più ampia maglia infrastrutturale piemontese, anche alla luce della recente approvazione da parte del CIPE del collegamento della linea Torino-Ceres con il passante ferroviario, opera propedeutica alla Torino-Lione.

Lo spostamento temporaneo delle risorse non incide nel biennio 2013-2014 e non impatta sul cronoprogramma di realizzazione della Torino-Lione.

Il piano economico finanziario dell'opera consente di avvalersi delle leve fiscali previste dall'articolo 18 per le grandi opere.

EMENDAMENTO ALL'AS 3584

Art. 2

*Dopo il comma 11 inserire il seguente:*

*"11-bis. Per la realizzazione in *project financing* dell'infrastruttura strategica "sistema delle tangenziali venete e strada mediana di collegamento" è riconosciuto un concorso alle spese da parte dello Stato per un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2013."*

*Conseguentemente*

*Al comma 12, dopo le parole: "di 250 milioni di euro per l'anno 2013 da destinare" inserire le seguenti: "alle finalità di cui al comma 11-bis e".*

Sen. Garavaglia

Sen. Vaccari



2.47

EMENDAMENTO ALL'AS 3584

Art. 2

~~Sopprimere il comma 12~~

Conseguentemente, al comma 35 del medesimo articolo 2, sostituire la parola: "40" con la seguente: "340"

Vallardi,

Montani

Sen. Garavaglia

Sen. Vaccari



2.48

EMENDAMENTO ALL'AS 3584

Art. 2

Sostituire il comma 12 con il seguente:

“12. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio. La dotazione finanziaria del fondo è stabilita in 250 milioni di euro per l'anno 2013. A valere sulle risorse del fondo sono concessi contributi statali per interventi realizzati dagli enti destinatari nei rispettivi territori per il risanamento e il recupero dell'ambiente e lo sviluppo economico dei territori stessi. Alla ripartizione delle risorse e all'individuazione degli enti beneficiari si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Ulteriori risorse fino alla concorrenza di 50 milioni di euro sono destinate alla medesima finalità a valere sulle risorse rivenienti dalle revoche di cui all'articolo 32, commi 2, 3 e 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111.”

Sen. Garavaglia

Sen. Vaccari



2.49

A.S. 3584

Emendamento

Art. 2

*Sostituire il comma 12 con i seguenti:*

12. Le province e i comuni sottoposti al patto di stabilità interno possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto relativo all'anno 2013 le spese per interventi in favore dell'edilizia scolastica e la messa in sicurezza dei siti a rischio di dissesto idrogeologico nel limite di spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2013.

12-bis. Al riparto delle risorse di cui al comma 12, con l'individuazione degli interventi e degli enti destinatari, si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere della Conferenza Stato-città e autonomie locali, da adottare entro il 31 gennaio 2013.

MERCATALI

*Mercatali*

**2.50**

**A.S. 3584**


**EMENDAMENTO ALL'AS 3584**

Art. 2

Al comma 12, sostituire le parole: "da destinare all'attuazione delle misure urgenti per la ridefinizione dei rapporti contrattuali con la società Stretto di Messina Spa" con le seguenti: "da destinare all'attuazione degli interventi urgenti nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico, di cui all'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010"

Sen. Garavaglia

Sen. Vaccari

Handwritten signatures of Sen. Garavaglia and Sen. Vaccari. The signature of Sen. Garavaglia is written above the signature of Sen. Vaccari.

2.51

## ARTICOLO 2

Dopo il comma 12, inserire i seguenti:

“12-bis. È istituito, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, il Sistema telematico centrale della nautica da diporto. Il Sistema include l'archivio telematico centrale contenente informazioni di carattere tecnico, giuridico, amministrativo e di conservatoria riguardanti le navi e le imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 – Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 173, nonché lo sportello telematico del diportista.

12-ter. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, è titolare del sistema di cui al comma 12-bis e del relativo trattamento dei dati.


12-quater. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità per l'attuazione del Sistema di cui al comma 12-bis, comprensivamente del trasferimento dei dati dai registri cartacei all'archivio telematico a cura degli uffici marittimi e della motorizzazione civile, della conservazione della documentazione, dell'elaborazione e fornitura dei dati delle unità iscritte, delle modalità per la pubblicità degli atti anche ai fini antifrode, dei tempi di attuazione delle nuove procedure, nonché delle necessarie modifiche delle norme di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 – Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 173 in materia di registri e licenza di navigazione e delle correlate disposizioni amministrative.

12-quinquies. Nell'ambito del Sistema di cui al comma 12-bis, è parimenti istituito lo sportello telematico del diportista, allo scopo di semplificare il regime amministrativo concernente l'iscrizione e l'abilitazione alla navigazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto. Il regolamento di cui al comma 12-quater disciplina il funzionamento dello sportello, con particolare riguardo alle modalità di iscrizione e cancellazione, al rilascio della licenza di navigazione e alla attribuzione delle sigle di individuazione, nonché alle procedure di trasmissione dei dati all'archivio telematico centrale. Il medesimo regolamento stabilisce le modalità di partecipazione alle attività di servizio nei confronti dell'utenza da parte di associazioni nazionali dei costruttori, importatori e distributori di unità da diporto le quali forniscono anche i numeri identificativi degli

scafi e i relativi dati tecnici al fine dell'acquisizione dei dati utili al funzionamento del sistema di cui al comma 12-bis, nonché dei soggetti autorizzati all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264. Le tariffe a titolo di corrispettivo, stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze affluiscono su apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su specifico capitolo di spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

12-sexies. Fino all'integrale attuazione delle nuove procedure quali risultanti dal regolamento di cui al comma 12-quater, continua ad applicarsi la normativa vigente.

12-septies. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'esecuzione di compiti loro affidati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente."

 (GRILLO)

2.52

## ARTICOLO 2

Dopo il comma 12, inserire i seguenti:

“12-bis. Per il rilancio della competitività dei porti interessati da traffici internazionali, è attribuita alle autorità portuali, nell’ambito della propria autonomia finanziaria, la facoltà di fissare variazioni in diminuzione, fino al loro azzeramento, della misura delle tasse di ancoraggio e portuale, come adeguate ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107.

12-ter. Le autorità portuali che si avvalgono della facoltà di cui al comma 12-bis, utilizzano, a copertura dei minori introiti derivanti dalla riduzione, le entrate rivenienti dalla loro autonomia impositiva e tariffaria nonché compensazioni derivanti da riduzioni di spese correnti, dandone illustrazione nelle relazioni al bilancio di previsione ed al conto consuntivo. Il collegio dei revisori dei conti, nell’ambito della relazione di cui all’articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, attesta la compatibilità finanziaria delle misure in riduzione delle tasse di ancoraggio e portuale adottate dall’autorità portuale ai sensi del comma 12-bis.

12-quater. Dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 12-bis e 12-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”.

*Conf. a Secur (DE JEMA)*

*2.53*

*1/3*

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Le norme costituiscono uno sviluppo della misura di cui al decreto-legge, 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, che, al comma 7-duodecies, ha previsto una fase sperimentale per gli anni 2010 e 2011 (successivamente prorogata fino al 2012) nella quale, le Autorità portuali, nelle more del completamento dell'autonomia finanziaria, potevano stabilire l'importo delle tasse da applicare operando, solo in caso di riduzione della tassazione - che può arrivare sino all'azzeramento - , una corrispondente riduzione delle spese correnti ovvero un corrispondente aumento delle altre entrate, conseguito attraverso la propria autonomia impositiva e tariffaria.

La previsione della possibilità di riduzione delle tasse portuali, per effetto del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216, convertito con legge 24.02.2012, n. 14, concernente la proroga di termini legislativi in scadenza, è stata poi prorogata all'intero anno 2012.

Considerato che, anche in presenza del perdurare del periodo di crisi e delle difficoltà rappresentate dalle associazioni di categoria, l'andamento dei traffici ha registrato un moderato aumento, anche in conseguenza del fatto che le Autorità Portuali dei porti di *transshipment* hanno goduto della facoltà di applicare, negli anni 2010, 2011 e 2012, il meccanismo sperimentale di flessibilità impositiva di cui all'articolo 5, comma 7-duodecies, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, la norma proposta prevede la stabilizzazione di tale meccanismo di flessibilità impositiva.

Alla copertura dell'intervento si provvede, pertanto, in via esclusiva, mediante risorse proprie delle autorità portuali, con il ricorso al principio generale del pareggio di bilancio che vincola, al pari delle altre amministrazioni statali, le citate autorità.

In particolare, nel rendere vincolante il citato meccanismo di copertura, acquisisce rilevanza l'istituto della revoca del presidente dell'autorità portuale, con conseguente commissariamento, espressamente previsto dalla lettera c) del comma 3, dell'articolo 7 della legge 28.01.1994, n. 84, allorché il conto consuntivo evidenzia un disavanzo.

Le eventuali - ma non certe - minori entrate derivanti dalla diminuzione delle tasse sono compensate da corrispondenti riduzioni di spese correnti, da illustrare nelle rispettive relazioni al bilancio di previsione ed al conto consuntivo delle autorità portuali. Il comma 3 chiarisce che, dall'applicazione delle disposizioni della norma, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2/3

## RELAZIONE TECNICA

L'inserimento al comma 12-quater della clausola di invarianza finanziaria garantisce che le disposizioni proposte non comportino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il meccanismo di copertura finanziaria previsto, ricalca quanto già stabilito dai commi 7-undecies, 7-duodecies 7-terdecies, dell'articolo 5, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194 e, come tale, è stato già considerato idoneo dagli organi dell'A.F., nella formulazione originaria della norma ivi introdotta. Pertanto, la proposta di previsione strutturale in luogo di una previsione annuale in tema di flessibilità impositiva – beninteso, su base discrezionale e non obbligatoria per la singola autorità portuale –, non operando un mutamento sostanziale delle modalità tecniche attuative, non genera effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.

Si ribadisce che, lo stesso comma 7-terdecies, in tema di rituale invarianza finanziaria, già chiariva inequivocabilmente che dall'applicazione delle disposizioni dei commi 7-undecies e 7-duodecies, nonché dello stesso comma 7-terdecies, non dovessero derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica esplicitando, pertanto, la neutralità della misura sotto il profilo finanziario della disposizione, profilo che resta pertanto immutato a seguito della nuova norma.

Ulteriore conferma della neutralità dell'originaria previsione normativa è testimoniata dalla proroga della stessa avvenuta, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ad opera dell'articolo dall'art. 11, comma 1, lett. b), del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14.

Inoltre, si rileva che la proroga della fase sperimentale, verso la stabilizzazione del meccanismo di flessibilità impositiva, è suscettibile, per converso, di determinare nuove entrate. Tale ipotesi, non appare remota rilevato che talune direttrici di traffico non sono condizionate dall'andamento dei costi portuali ma risultano prevalentemente influenzate dalle caratteristiche infrastrutturali, logistiche e geografiche dei porti. Analoga considerazione è valida nell'ottica della diminuzione dei tributi (fino all'eventuale azzeramento), misura che punta ad un rilancio della competitività dello scalo portuale grazie alla fidelizzazione e/o all'attrazione di nuovi vettori che vengono indotti a scegliere i terminali anche in funzione dei risparmi sui costi complessivi discendenti dallo svolgimento, presso l'uno o l'altro porto, delle operazioni di carico/scarico.

3/3

**EMENDAMENTO**

**Art. 2**

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

<< 12-bis) Sostituire il comma 28 dell'art. 35 del D.L. n. 223 del 4/7/2006 convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, come modificato dall'art. 13-bis del D.L. 83/2012 convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, e in vigore dal 12 agosto 2012, con il seguente:

28. In caso di appalto di opere o di servizi, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore all'erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto. La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore ottempera al pagamento del corrispettivo nei termini di cui all'art. 4, comma 2 lettere a), b), c) e d) del D.Lgs. 9 novembre 2012 n. 192 oppure verifica, acquisendo la documentazione prima del versamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al periodo precedente, scaduti alla data del versamento, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'attestazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi di cui al primo periodo può essere rilasciata anche attraverso un'asseverazione dei soggetti di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e all'articolo 3, comma 3, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte del subappaltatore. Gli atti che devono essere notificati entro un termine di decadenza al subappaltatore sono notificati entro lo stesso termine anche al responsabile in solido.

12-ter) Sostituire il comma 28-bis dell'art. 35 del D.L. n. 223 del 4/7/2006 convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, come modificato dall'art. 13-bis del D.L. 83/2012 convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, e in vigore dal 12 agosto 2012, con il seguente:

28-bis. Se il committente non ottempera al pagamento del corrispettivo nei termini di cui all'art. 4, comma 2 lettere a), b), c) e d) del D.Lgs. 9 novembre 2012 n. 192, il medesimo committente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 200.000 se gli adempimenti fiscali di cui al comma 28 non sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dal subappaltatore. Ai fini della predetta sanzione si applicano le disposizioni previste per la violazione commessa dall'appaltatore.

12-quater) Nel comma 28-ter dell'art. 35 del D.L. n. 223 del 4/7/2006 convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, come modificato dall'art. 13-bis del D.L. 83/2012 convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134:

a) eliminare il termine "fornitura";

b) il secondo periodo è sostituito con il seguente "sono esclusi dall'applicazione delle predette disposizioni i contratti di appalto di importo non superiore a duecentomila euro e di subappalto di importo non superiore a centomila euro nonché i contratti stipulati ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163". >>

Sen. Anna Bonfrisco



## EMENDAMENTO

## Art. 2

Dopo il comma 12, inserire i seguenti:

<< 12-bis. All'articolo 35, del Decreto Legge 4 luglio 2006 n.223, convertito, con modificazioni, nella Legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28-ter sono sostituiti dai seguenti:

"28. In caso di appalto di opere o di servizi, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore all'erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto. La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la documentazione prima del versamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al periodo precedente, scaduti alla data del versamento, sono stati eseguiti dal subappaltatore. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dall'entrata in vigore di un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi previa intesa con le parti sociali, che definisca le modalità per la verifica, da parte dell'appaltatore, dell'esecuzione dell'adempimento relativo al versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, mediante l'utilizzo di documenti fiscali, contabili o amministrativi già previsti dalla normativa vigente.

28-bis. Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione di cui al precedente comma, attestante che gli adempimenti di cui al comma 28, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. Il committente può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte dell'appaltatore. L'inosservanza delle modalità di pagamento previste a carico del committente è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 200.000 se gli adempimenti di cui al comma 28 non sono stati eseguiti dall'appaltatore e dal subappaltatore.

28-ter. Le disposizioni di cui ai commi 28 e 28-bis si applicano in relazione ai contratti d'appalto e subappalto di opere e servizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell'ambito di attività rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e, in ogni caso, dai soggetti di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Sono esclusi dall'applicazione delle predette disposizioni i contratti stipulati ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici."

2-ter. Le disposizioni del comma precedente si applicano ai contratti stipulati dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui al comma 1. Si intendono in ogni caso abrogati l'articolo 2, comma 5-bis del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, nella Legge 26 aprile 2012, n. 44 e l'articolo 13-ter del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella Legge 7 agosto 2012, n. 134. >>

Sen. Anna Bonfrisco

2.55

Emendamento all'Atto Senato n. 3584

All'articolo 2, dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12-bis. Per l'anno 2013 è autorizzato, ai sensi della legge 24 aprile 1941, n. 392, il trasferimento di euro 5.500.000 al fine di consentire, nel contesto di cui all'articolo 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la prosecuzione delle attività di innovazione e infrastrutturazione informatica occorrenti per le connesse attività degli uffici giudiziari. Le risorse sono assegnate con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro il 30 aprile 2013.

12-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui al comma precedente, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a euro 5.500.000 per l'anno 2013».

GRILLO

*Grillo*  
2.56

**Emendamento****Articolo 2**

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

“12-bis. All’articolo 11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “nonché un contingente fino a 28 unità di personale adibito alle funzioni di cui all’articolo 36, comma 2. La dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è incrementata di un numero di posti corrispondente alle unità di personale complessivamente trasferito, in servizio alla data del 31 maggio 2012 con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, si procede alla individuazione delle unità di personale trasferito al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alla definizione della tabella di equiparazione del personale trasferito con quello appartenente al comparto Ministeri e all’Area I della dirigenza. Il personale trasferito, cui si applicano, per quanto non espressamente previsto, le disposizioni di cui all’articolo 36, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, mantiene la posizione assicurativa già costituita nell’ambito dell’assicurazione generale obbligatoria, ovvero delle forme sostitutive o esclusive dell’assicurazione stessa. Conseguentemente, l’ammontare corrispondente alla spesa complessiva dell’Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali come da bilancio esercizio 2011, nonché l’importo dei costi del contingente di personale aggiuntivo trasferito e delle spese di funzionamento per lo svolgimento delle funzioni di concedente, sono versati da ANAS all’entrata del bilancio dello Stato pro quota per l’anno 2012 per essere riassegnati nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. A decorrere dall’anno 2013, alle medesime esigenze, si fa fronte con la quota di ricavi conseguiti dalle sub concessioni sul sedime autostradale, da corrispondere al concedente ai sensi degli atti convenzionali, che deve essere versata all’entrata del bilancio dello Stato, nonché con le maggiori entrate correlate ai canoni spettanti allo Stato di cui all’articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Conseguentemente, la quota dei canoni di cui all’articolo 1, comma 1020, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, versata direttamente ad ANAS dai concessionari autostradali è pari al 38%. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.”

Sen. Valter Zanetta



Motivazione

Con la presente disposizione viene data compiuta realizzazione all'attribuzione al MIT delle competenze individuate dall'art.36 DL n.98 del 2011, in esito alla soppressione dell'Agenzia per le infrastrutture stradali ed autostradali per effetto dell'art.11, comma 5 del D.L. 29/12/2011, n. 216, convertito in L. 24/2/2012, n. 14.

La norma per consentire al MIT di disporre delle professionalità occorrenti all'assolvimento dei nuovi compiti assegnati dalle citate disposizioni prevede il trasferimento di un ulteriore contingente di personale che già dispone della necessaria esperienza professionale in quanto svolgeva i compiti ora trasferiti al MIT presso ANAS.

Conseguentemente, si prevede l'incremento della dotazione organica del Ministero infrastrutture e dei trasporti per il numero delle unità di personale complessivamente trasferite, sia ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D.L. 29/12/2011, n. 216, convertito in L. 24/2/2012, n. 14, sia ai sensi della presente disposizione normativa.

Si prevede, altresì, l'adozione del dPCM di individuazione delle unità di personale trasferito con definizione delle tabelle di corrispondenza tra il personale trasferito e quello appartenente al comparto Ministeri, così come previsto per il personale assegnato alla soppressa Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali di cui all'art. 36, comma 5, del D.L. 6/7/2011, n. 98.

La disposizione prevede altresì la garanzia al personale complessivamente trasferito al MIT il mantenimento della posizione assicurativa già costituita nell'Assicurazione generale obbligatoria, ovvero nelle forme sostitutive o esclusive della predetta Assicurazione.

Sotto il profilo finanziario la disposizione prevede che, al trasferimento delle funzioni di concedente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si farà fronte con 17,3 milioni di Euro, corrispondenti al bilancio IVCA per l'anno 2011, a cui si aggiungono gli oneri relativi al contingente delle ulteriori unità di personale fino ad un massimo di 28 unità, nonché le correlate spese di funzionamento, quantificate in massimo 4,4 milioni di Euro (come da tabella sotto riportata). A detti oneri si fa fronte per l'anno 2012 con il versamento all'entrata da parte di ANAS dell'importo complessivo massimo di 21,7 milioni di euro espresso in dodicesimi.

A decorrere dal 2013, ai predetti oneri, si fa fronte con le maggiori entrate al bilancio dello Stato per versamenti dei canoni di sub concessione, già dovuti al concedente ai sensi delle convenzioni, che ad oggi sono quantificati in 21,7 milioni di euro come da bilancio ANAS 2011. Inoltre, a copertura della spesa complessiva inclusi i costi di funzionamento, viene previsto che la quota versata ad ANAS ai sensi del comma 1020 - destinata dal legislatore prioritariamente all'attività di vigilanza e controllo sui concessionari fino alla concorrenza dei relativi costi - sia ridotta al 38 % rispetto all'attuale 42%, con ciò comportando una maggiorazione della quota versata al bilancio dello Stato, del 4%. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trovando copertura ai sensi dell'art. 1, comma 1020, L. n. 296/2006 e dell'art. 10, comma 3, L. n. 537/1993.

## TABELLA RELATIVA ALLE SPESE INCREMENTALI STRUTTURA DI VIGILANZA SULLE CONCESSIONARIE AUTOSTRADALI

<b>Spese di consumo</b>	
(pubblicazione bandi, stampati, spese postali, cancelleria etc.)	
	€250.000,00
<b>Spesa per il personale</b>	
(salari, stipendi, oneri sociali e previdenziali per personale trasferito da Anas),	
	€1.400.000,00
<b>Spesa per servizi</b>	
(consumi vari, assistenza informatica etc.)	
	€750.000,00
<b>Spesa godimento beni di terzi</b>	
(software, licenze d'uso, noleggio macchinari etc.)	
	€550.000,00
<b>Oneri diversi di gestione</b>	
(oneri procedure di gara etc.)	
	€600.000,00
<b>Mobili e attrezzi</b>	
(macchinari per rilievi ad alto rendimento, per l'attività di monitoraggio della rete, attrezzi d'ufficio e di laboratorio etc.)	
	€4.400.000,00
<b>Totale per spese incrementali con nuove funzioni di concedente</b>	€21.700.000,00
A queste si sommano le spese sostenute da ANAS, come da bilancio 2011, pari ad € 17.300.000,00	
<b>COMPLESSIVAMENTE per l'attività di concedente</b>	€ 21.700.000,00

**Emendamento****Art. 2**

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

“12-bis. Al fine di garantire la continuità territoriale dei collegamenti marittimi che si svolgono in ambito regionale, nelle more del completamento del processo di privatizzazione di competenza delle Regioni Campania, Lazio e Sardegna, è autorizzata, fino alla data del 30 giugno 2013, la corresponsione alle Regioni Campania, Lazio e Sardegna delle risorse necessarie ad assicurare i servizi resi dalle Società Caremar S.p.A., Laziomar S.p.A. e Saremar S.p.A..

12-ter. La corresponsione delle risorse di cui al comma 12-bis, quantificate ai sensi dell'articolo 19-ter, commi 16 e 17, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, è condizionata alla pubblicazione dei bandi di gara previsti dal predetto articolo 19-ter, comma 9, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166 e alla stipula di apposite convenzioni o contratti di servizio tra le Regioni Campania, Lazio e Sardegna e le società Caremar S.p.A., Laziomar S.p.A. e Saremar S.p.A., nel rispetto della normativa vigente.

12-quater. Agli oneri derivanti dal comma 12-bis, pari complessivamente a euro 17.422.509 per l'anno 2012 ed a euro 21.778.136 per l'anno 2013, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 19-ter, comma 16, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.”.

Sen. Valter Zanetta



2.58

Motivazione

Si premette che il 30 luglio u.s. è venuta meno, per tutte le ex società del Gruppo Tirrenia, la validità delle convenzioni prorogate sulla base della legge 163/2010 con conseguente cessazione della corresponsione dei connessi oneri di servizio pubblico da parte dello Stato, di cui all'art.19 *ter* della legge 166/2009. L'emendamento ha la finalità di permettere il completamento della fase di privatizzazione delle società di navigazione che attualmente assicurano il trasporto marittimo regionale nell'ambito delle Regioni Campania, Lazio e Sardegna. Lo scopo è dunque quello di garantire la corresponsione alle Regioni interessate, in via del tutto transitoria e per un tempo definito, delle quote di sovvenzione necessarie ad assicurare la prosecuzione dei servizi di collegamento marittimo resi dalle Società Caremar S.p.A., Laziomar S.p.A. e Saremar S.p.A, di proprietà delle regioni Campania, Lazio e Sardegna, nelle more della conclusione del processo di privatizzazione in corso. La mancata conclusione delle procedure di privatizzazione e l'intervenuta cessazione delle sovvenzioni statali determina una situazione contingente di grave criticità per i territori interessati considerato che le compagnie stanno assicurando, di fatto, il servizio di trasporto pubblico senza percepire il corrispettivo per l'assenza di titolo che ne legittimi la corresponsione. Il limite temporale, fissato al 30 giugno 2013, ha pertanto la finalità di assicurare la temporanea riattivazione dell'erogazione delle somme, per il solo tempo strettamente necessario al completamento delle procedure già in essere e subordinatamente alla stipula di nuove convenzioni, da parte delle Regioni Campania, Lazio e Sardegna, volte ad assicurare stabilmente la continuità del servizio di collegamento di trasporto marittimo che si svolgono all'interno delle stesse Regioni. Le somme previste a copertura dell'articolo proposto sono già contemplate nello stato di previsione della spesa del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e risultano quantificate, nel dettaglio, mediante il rinvio agli importi di cui commi 16 e 17 dell'articolo 19-ter, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166 dalla legge 166/2009. In proposito, i commi 16 e 17 prevedono infatti che "16. *Le risorse necessarie a garantire il livello dei servizi erogati sulla base delle convenzioni attualmente in vigore e prorogate ai sensi del comma 6, nonché delle nuove convenzioni e dei contratti di servizio di cui ai commi da 8 a 15, nel limite di complessivi euro 184.942.251 a decorrere dal 2010, sono ripartite, per il 2010 e per ciascuno degli anni della durata delle nuove convenzioni e dei singoli contratti di servizio, come segue:*

- a) *Tirrenia di navigazione S.p.a.: euro 72.685.642;*
- b) *Siremar-Sicilia Regionale Marittima S.p.a.: euro 55.694.895*
- c) *Saremar-Sardegna Regionale Marittima S.p.a. - regione Sardegna: euro 13.686.441;*
- d) *Toremarmar-Toscana Regionale Marittima S.p.a. - regione Toscana: euro 13.005.441;*
- e) *Caremar-Campania Regionale Marittima S.p.a. - regione Campania: euro 29.869.832.*

17. *Successivamente alla cessione alla regione Lazio del ramo d'azienda per l'esercizio dei collegamenti con l'arcipelago pontino, ai sensi del comma 3, le risorse di cui al comma 16, lettera e), sono così ripartite: ramo Campania: euro 19.839.226; ramo Lazio: euro 10.030.606.*

Nella fattispecie, le poste che vengono impiegate:

- si intendono, *pro quota*, a copertura della porzione del corrente anno non coperta a seguito della scadenza delle precedenti convenzioni al 30 luglio u.s. e quelle aggiuntive finalizzate ad assicurare la prosecuzione del servizio fino al giugno del 2013;
- sono esclusivamente quelle relative a Saremar, Laziomar e Caremar considerato che, per le altre società regionali il processo di privatizzazione si è già ultimato.

**Emendamento****Art. 2**

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

“12-bis. Al fine di compiutamente assolvere agli impegni internazionali assunti dalla Repubblica Italiana nei confronti del BIE per la realizzazione dell'evento Expo 2015 nei termini stabiliti, la riduzione lineare di cui all'articolo 2, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica nei confronti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Alla compensazione degli effetti finanziari, si provvede con corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nelle missioni di spesa di ciascun Ministero.

12-ter. Al fine delle attività di competenza della società EXPO per la realizzazione delle opere di cui all'Allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2008, la medesima società si può avvalere del Commissario e relativa struttura per la gestione liquidatoria di Torino 2006 di cui all'articolo 3, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, mediante apposita convenzione che preveda il mero rimborso delle relative spese.”

Sen. Valter Zanetta



2.59

**Motivazione**

L'articolo reca norme volte a favorire la realizzazione dell'evento Expo 2015.

Comma 12-bis: la disposizione prevede che, stante l'eccezionalità dell'evento Expo 2015 la cui attuazione costituisce impegno internazionale per il nostro Paese e tenuto conto del periodo limitato di tempo di realizzazione delle opere relative, le riduzioni lineari disposte in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del dl 78/2010 non si applichino alle risorse già destinate a legislazione vigente a permettere il rispetto degli impegni internazionali assunti. Alla relativa compensazione si provvede con corrispondente riduzione delle altre spese rimodulabili.

Comma 12-ter: La disposizione è volta ad utilizzare le professionalità esistenti presso la struttura per la gestione liquidatoria di Torino 2006 che hanno operato in relazione alla realizzazione delle opere per l'evento sportivo a supporto della società EXPO per le attività che deve svolgere connesse alla realizzazione delle opere riguardanti l'evento del 2015.

Dati i tempi stretti di realizzazione delle opere e l'accavallarsi di numerosi appalti e cantieri in corso, anche correlati alla realizzazione dei Padiglioni, la disposizione è volta ad favorire l'attività di EXPO con costi minimi correlati al rimborso spese della struttura che fornirà il supporto e che presenta esperienza e professionalità adeguate.

Questa norma agevolerebbe l'utilizzo della struttura commissariale esistente e comporterebbe risparmi per EXPO rispetto alle nuove assunzioni o a consulenti esterni.

**Emendamento****Articolo 2**

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

“12-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assume le situazioni debitorie e creditorie relative alle funzioni di cui all’articolo 36, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 sorte a partire dalla data di cui all’articolo 11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14.”

Sen. Valter Zanetta



2.60

**Motivazione**

Si prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assuma le posizioni creditorie e debitorie dal 1° ottobre 2012, data del trasferimento *ex lege* delle funzioni di cui all'art. 36, comma 2, D.L. n. 98/2011 al predetto Ministero, ai fini della certezza dei rapporti giuridici.

La disposizione riveste carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Emendamento****Art. 2**

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

“12-bis. Anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 55, comma 1-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, la corrispondente dotazione organica tecnica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è incrementata di trentadue unità.”

Sen. Valter Zanetta



2.61

**Motivazione**

La proposta emendativa è volta a garantire la sicurezza delle dighe per la salvaguardia delle popolazioni a valle, in considerazione dell'accertata grave carenza di organico tecnico della Struttura specialistica del Ministero addetta alla vigilanza e controllo sulla sicurezza delle dighe. Il Legislatore, con l'art. 55, co. 1-ter del d.l. n. 1/2012, convertito dalla legge n. 27 del 2012, ha autorizzato il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti a provvedere "anche in deroga alla normativa vigente" all'assunzione a tempo indeterminato di 32 unità di personale (ingegneri), al fine di svolgere e garantire le necessarie ed indifferibili attività di vigilanza e controllo delle grandi dighe, nonché per le attività di controllo delle opere di derivazione a valle e condotte forzate (impianti idroelettrici). Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha predisposto, con urgenza, il bando di concorso per l'assunzione dei tecnici sopra indicati ed ha interessato il Dipartimento della Funzione Pubblica per gli adempimenti di competenza. La Funzione Pubblica, contrariamente a quanto richiesto dal Ministero - ovvero che le 32 unità erano da intendersi aggiuntive alla dotazione organica in quanto aggiuntivo era il prelievo di € 1.514.000,00, ha sostenuto che detta deroga era limitata alla sola possibilità di fare assunzioni ma, comunque, con la disponibilità di corrispondenti posizioni nella pianta organica. A seguito dell'emanazione del decreto-legge del 6 luglio 2012, n. 95 (spending review), che ha previsto la riduzione del personale del 10%, l'interpretazione restrittiva del Dipartimento della Funzione Pubblica rende non più effettuabile il concorso in argomento. Non sono, tuttavia, venute meno le esigenze di incolumità pubblica e di approvvigionamento energetico e irriguo che sono alla base della necessità di reclutare tecnici specialistici addetti al controllo. Si aggiunge, inoltre, che la vetustà delle grandi dighe impone sempre di più di operare significative limitazioni degli invasi con conseguenti danni economici per l'idroelettrico e per l'irriguo. Del resto, è impossibile effettuare i peraltro improcrastinabili compiti di verifica e monitoraggio delle dighe disposte dal sopra citato art. 43 della legge 214 del 2011 senza disporre di una struttura tecnica adeguata. Si deve tenere conto, a proposito, che il Ministero delle infrastrutture, in ottemperanza alla disposizione citata, ha già inviato ai concessionari/gestori 525 richieste per l'effettuazione delle indagini ed accertamenti e delle verifiche di rivalutazioni sismica; al medesimo Ministero sono già pervenute 300 verifiche di rivalutazione idraulica, oltre ad ulteriori 140 studi, che dovranno essere esaminati per programmare gli interventi ai fini della sicurezza delle grandi dighe e del recupero delle capacità dell'invaso. Appare di somma urgenza adottare gli interventi normativi che consentano il rapido compimento del concorso sopra indicato e scongiurino la paralisi dell'attività di verifica e programmazione di interventi indefettibili sul sistema italiano delle Dighe.

**Emendamento****Art. 2**

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

“12-bis. I fondi immobiliari nazionali, comunque costituiti, di cui all’articolo 11, comma 3, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, possono partecipare agli investimenti locali acquisendo partecipazioni senza limitazioni.”

Sen. Valter Zanetta



L. 62

**Motivazione**

L'art. 11 del decreto legge n. 112/2008, convertito con modificazione dalla legge n. 133/2008, prevede l'istituzione, all'interno del cosiddetto "Piano casa", di fondi immobiliari nazionali destinati alla valorizzazione e all'incremento dell'offerta abitativa che, con la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati, costituiscono un sistema integrato di fondi nazionali e locali, per l'acquisizione e realizzazione di immobili per l'edilizia residenziale.

In attuazione del citato articolo 11 è stato emanato il DPCM 16 luglio 2009 recante, in allegato, il Piano nazionale di edilizia abitativa che prevede, tra i requisiti che devono possedere i regolamenti dei fondi, il limite di investimento, fino a un massimo del 40% del relativo patrimonio, nei fondi e veicoli locali. Tale limite di investimento riguarda il novanta per cento del patrimonio del fondo nazionale.

L'emendamento è volto a dare completa attuazione alla disposizione dell'art. 11 del decreto legge n. 112/2008, eliminando ogni riferimento a limitazioni di partecipazioni in investimenti locali, in quanto tale limitazione del 40% è stata prevista in un momento in cui il reperimento di risorse sul mercato non trovava particolari criticità; nel momento attuale contraddistinto, invece, da un periodo congiunturale caratterizzato da una fase di rallentamento economico e da una forte contrazione delle disponibilità di investimento degli attori locali, in un comparto di per sé poco remunerativo come quello dell' *housing* sociale, tale limitazione sta pregiudicando seriamente l'operatività del fondo nazionale e conseguentemente l'intero sistema integrato dei fondi, impedendo l'avvio di iniziative che, pur valide nel merito, non riescono a reperire il restante capitale di rischio nella misura del restante 60%. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 2

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

"12-bis. Al fine di consentire alle regioni sottoposte ai piani di stabilizzazione finanziaria di cui all'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 il rimborso agli istituti di credito del debito residuo derivante da mutui contratti alla data del 31 dicembre 2010 dagli enti locali per il finanziamento di opere pubbliche assistiti da contributo regionale, si procede a garantire, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, l'importo di 135 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 88, stanziato per gli anni 2013, 2014 e 2015 mediante apposita deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) di assegnazione dei fondi con conseguente rideterminazione delle precedenti assegnazioni, utilizzando prioritariamente le risorse ancora disponibili sulla programmazione 2000/2006 e 2007/2013 relative ai programmi di interesse strategico regionale di cui alla delibera del CIPE n. 1/2009 del 6 marzo 2009".

2.63



Relazione illustrativa

La proposta emendativa in esame prevede, in un periodo di congiuntura economica non favorevole, una misura di accompagnamento verso l'obiettivo dell'equilibrio strutturale di bilancio a medio termine per quegli enti territoriali già sottoposti a piani di stabilizzazione finanziaria, consentendo a questi ultimi di promuovere un'azione di sostegno ai programmi di opere pubbliche messi in atto dai comuni del proprio territorio.

La proposta assegna ai citati enti una dotazione finanziaria di 135 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, destinata all'attuazione del citato intervento di sostegno, cui si fa fronte mediante l'utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge n. 289/2002 relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione, utilizzando prioritariamente le risorse ancora disponibili sulla programmazione 2000/2006 e 2007/2013. A tal fine le risorse del citato fondo sono coerentemente rideterminate.

ESPOSITO

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Giuseppe Esposito".

AS 3584 (DdL di Stabilità 2013)


**Emendamento**

**Art. 2**

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

“12-bis. Le regioni sottoposte al piano di stabilizzazione finanziaria di cui all'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al fine di assicurare il ripristino degli equilibri di bilancio, sono autorizzate a rifinalizzare, anche per la copertura di spese correnti, le risorse ancora disponibili a valere sulla programmazione 2000/2006 e 2007/2013 del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione sociale (FSC), fatti salvi gli impegni assunti che hanno già prodotto obbligazioni giuridicamente perfette.”

VIESPOLI



2.64

A.S.3584

Emendamento

Articolo 2

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

"12-bis. Le risorse regionali provenienti dai Programmi Attuativi Regionali (PAR) e dai Programmi Attuativi Interregionali (PAIN), oggetto dell'assegnazione della delibera CIPE N.8 del 20 gennaio 2012 sono trasferite *direttamente alle contabilità speciali dei Commissari Straordinari Delegati, per la gestione e l'attuazione degli interventi ove finalizzati all'attuazione di interventi già oggetto di Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione interessata*

2.65



Sen. Latronico

*Latronico*

#### Motivazione

L'obiettivo è quello di dare immediata attuazione ad interventi già dichiarati urgenti e prioritari dal 2006 e non realizzati per le vicende politiche-burocratiche oltre che per la grande difficoltà di accontentare, nella grande limitatezza di risorse, un numero spropositato di richieste.

Oggi si frapponne all'attuazione di interventi che ripeto sono stati riconosciuti urgenti e prioritari il grande limitatore di attività che è il "Patto di Stabilità".

Immagina che da giugno di questo anno, data di pubblicazione della delibera CIPE, e siamo a fine 2012, neanche un euro è stato ancora accreditato alla contabilità speciale del Commissario di quelli previsti dalla Delibera CIPE n.8/2012.

La Regione ha già in cassa il primo 20%, ma non può, a causa del patto di stabilità, trasferirli alla contabilità speciale del Commissario.

A.S.3584

Emendamento

Articolo 2

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

“12-bis. Al fine di garantire la sicurezza della navigazione marittima e la salvaguardia della vita umana in mare, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuno degli importi dei tributi di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n.107, così come rivalutati ai sensi dell'articolo 4 del decreto del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n.107, sono incrementati di 3 centesimi di euro. Le maggiori entrate derivanti dal presente comma sono destinate alle esigenze operative del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera al fine del mantenimento e della gestione delle infrastrutture tecnologiche e dei sistemi di ricezione degli allarmi, incluso il servizio di radiocomunicazione marittima denominato "sistema globale di comunicazione per l'emergenza e la sicurezza in mare (GMDSS – *Global Maritime Distress and Safety System*), di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 6 marzo 2001, n. 51.”



Sen. Latronico

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Latronico".

L. 66

## Motivazione

L'emendamento ha lo scopo di prevedere una copertura finanziaria che supporti le esigenze operative del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera connesse al mantenimento ed alla gestione dei sistemi tecnologici di telecomunicazione e di ricezione degli allarmi incluso il sistema globale di comunicazione per l'emergenza e la sicurezza in mare, denominato *Global Maritime Distress and Safety System* - GMDSS. In particolare, tale sistema di radiocomunicazione e ricezione ha lo scopo di contribuire in modo determinante al raggiungimento di standard internazionali adeguati da parte dell'Italia in materia di sicurezza della navigazione e di tutela della vita umana in mare a servizio di tutta l'utenza del mare, quella mercantile professionale, quella peschereccia e quella diportistica, nell'intera area di assegnazione nazionale. Il suddetto sistema infatti assicura la ricezione immediata degli allarmi provenienti dalle unità in navigazione nell'area di responsabilità assegnata all'Italia dalla normativa internazionale, costituendo pertanto diretta attuazione degli specifici obblighi internazionali discendenti dalla Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, conclusa a Londra il 1° Novembre 1974, alla quale l'Italia ha aderito con la legge 23 maggio 1980, n. 313.

Lo scopo della norma è quello di garantire con continuità la necessaria copertura finanziaria degli oneri, oggi a carico integrale del Bilancio dello Stato, ponendoli, seppur in parte, a carico dell'utenza del settore marittimo-portuale, instaurando un collegamento tra fruitori e beneficiari del servizio ed i relativi oneri gestionali, in analogia a quanto già avvenuto nel traffico aereo per i Servizi di Navigazione aerea a partire dal 1 luglio 2012 .

Le risorse finalizzate alle descritte esigenze sono state assicurate inizialmente dal Bilancio dello Stato con la Legge 7 marzo 2001, n. 51, ma la relativa autorizzazione di spesa è stata progressivamente ridotta, divenendo all'attualità del tutto insufficiente a consentire all'Amministrazione di continuare a garantire il pieno adempimento degli obblighi derivanti dalla legislazione nazionale e dai trattati internazionali in materia di sicurezza della navigazione .

## RELAZIONE TECNICA

Com'è noto, con il D.P.R. n. 107 del 28 maggio 2009 si è proceduto alla revisione della disciplina delle tasse e dei diritti marittimi a norma dell'art. 1, comma 989, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, modificato dall'art. 16 del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge n. 127 del 2007.

Dall'analisi degli introiti accertati dall'Agenzia delle Dogane, nell'anno 2011 (come da Pubblicazione della citata Agenzia "*Organizzazione, attività e statistica – Anno 2011*"), la tassa portuale sulle merci imbarcate e sbarcate ai sensi dell'art. 2 del DPR 107/2009 (cod tributo 927, Capo LXXXXVIII, Cap.9927, Art.00 ), ha comportato un introito di Euro 131.695.562,00. La tassa di ancoraggio ex articolo 1 del DPR 107/2009 (cod tributo 928, Capo LXXXXVIII, Cap.9928, Art.00) ha comportato un introito di Euro 72.925.515,00. Pertanto la somma dei tributi introitati ed oggetto dell'intervento normativo è pari ad Euro **204.621.077,00**.

Il fabbisogno, calcolato dall'Amministrazione-Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per la manutenzione e la gestione dei sistemi tecnologici di telecomunicazione e ricezione degli allarmi incluso il sistema globale di comunicazione per l'emergenza e la sicurezza in mare (GMDSS – *Global Maritime Distress and Safety System*) è pari a circa **6.000.000** di Euro annui.

Nella norma si prevede che gli importi dei tributi di cui agli articoli 1 e 2 del DPR 107/2009, siano aumentati di 3 centesimi di euro per tonnellata di stazza netta (*c.d. carico pagante*), pertanto, anche in base alle previsioni degli andamenti dei traffici, si può prevedere una maggior gettito calcolato in circa **6.138.631,00** di Euro.

La disposizione proposta non comporta quindi nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto la percentuale prevista per assicurare la copertura finanziaria, agli oneri connessi alle spese per la gestione ed il mantenimento in efficienza dei sistemi di radiocomunicazione per l'emergenza e la sicurezza in mare, sarà abbondantemente compensata con i maggiori introiti derivanti dalla norma, instaurando, sul piano del riparto dei costi e della compartecipazione, un collegamento tra fruitori e beneficiari del servizio ed i relativi oneri gestionali.

**A.S.3584**

Emendamento

Articolo 2

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

“12-bis. All’articolo 4, comma 31-bis del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito con modificazioni in legge 2 agosto 2011, n. 130, il secondo periodo è sostituito dai seguenti “Le entrate derivanti dalla disposizione di cui al presente comma sono versate, a consuntivo, al fondo di cui all’articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni in legge 27 dicembre 2004, n. 307. Al fine di assicurare il proseguimento degli interventi connessi alle esigenze di funzionamento del Corpo delle capitanerie di porto- Guardia Costiera, è autorizzata, a valere sulle disponibilità di cui al fondo citato al precedente periodo, una spesa annua, a decorrere dal 2013, pari al 90% delle entrate certificate nell’esercizio finanziario precedente, derivanti dalla disposizione di cui al presente comma, da iscrivere nel fondo di cui all’articolo 1, comma 1331, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.””

Sen. Latronico



L. 67

## Motivazione

Il rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 1331, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 si rende assolutamente necessario alla luce delle criticità finanziarie previste per gli anni 2013 e seguenti, con particolare riguardo ai consumi intermedi, che si sono determinate a seguito dei numerosi tagli operati al bilancio conseguenti alle ultime manovre di contenimento della spesa pubblica. Tale rifinanziamento è finalizzato al mantenimento del livello minimo dei servizi che, altrimenti, non potranno essere garantiti nei prossimi anni.

## RELAZIONE TECNICA

L'art. 4, comma 31-bis del decreto-legge 2 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, con legge 2 agosto 2011, n. 130, ha sostituito la tabella D di cui al decreto-legge 31 luglio 1954 n. 533 convertito, con modificazioni, con legge 26 settembre 1954 n. 869, maggiorandone gli importi, disponendo che le maggiori entrate siano destinate alle esigenze di funzionamento del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera. Con il presente emendamento si intende superare la problematica connessa all'esatta quantificazione delle due seguenti aliquote in cui dovrebbe essere suddiviso il gettito complessivo derivante dai tributi speciali in parola:

- a) una aliquota pari agli importi previsti dalla tabella D allegata al decreto-legge n. 533/1954 convertito, con modificazioni, con legge n. 869/1954;
- b) l'altra corrispondente alla differenza tra la nuova tabella D (allegata al decreto-legge n. 107/2011) e la vecchia tabella D (allegata, invece, al decreto-legge n. 533/1954).

Questo emendamento prevede, invece, che l'intero gettito, dopo essere stato certificato a consuntivo, venga versato all'entrata del fondo fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, con legge 27 dicembre 2004, n. 307. Successivamente, mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, il 90% di tale importo viene destinato ad alimentare il fondo per le esigenze di funzionamento del Corpo delle capitanerie di porto, di cui all'articolo 1, comma 131, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Al riguardo, si riporta il gettito medio annuo in euro, relativo al quadriennio 2007 – 2010, suddiviso nelle aliquote a) e b) nella seguente tabella, che risulta essere congruo con la proposta di emendamento in parola. Si omette l'analisi dell'anno 2011 poichè non attendibile a causa dell'intervenuta abrogazione della legge n. 255/1991 da parte dell'articolo 2268, comma 1, punto 883 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, che ha determinato una sospensione delle procedure di riscossione.

<b>Periodo temporale</b>	<b>Importo aliquota a)</b>	<b>Importo aliquota b)</b>
2007 - 2010	41.917	5.612.489

In particolare, a legislazione vigente, all'erario spetterebbe l'aliquota a), corrispondente circa allo 0,7 per cento dell'intero gettito, mentre al Corpo delle Capitanerie di porto l'intera aliquota b), pari al rimanente 99,3 per cento.

Al contrario, anche al fine di assicurare all'entrata dello Stato maggiori introiti, tale emendamento prevede di destinare all'erario una quota molto maggiore rispetto a quanto attualmente previsto, ossia il 10 per cento in luogo del citato 0,7 per cento.

In definitiva, poiché il gettito medio derivante dai tributi speciali ammonta a circa 5,5 milioni di euro annui, la ripartizione delle entrate fra erario e Corpo delle Capitanerie, alla luce del presente emendamento, si può quantificare come di seguito esposto:

<b>Periodo temporale</b>	<b>Importo destinato allo Stato</b>	<b>Importo destinato alle Capitanerie di porto</b>
A decorrere dal 2013	550.000	4.950.000

#### Verifica congruità finanziaria

L'art. 4, comma 31-bis del decreto-legge 2 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, con legge 2 agosto 2011, n. 130, ha sostituito la tabella D di cui al decreto-legge 31 luglio 1954 n. 533, convertito, con modificazioni, con legge 26 settembre 1954 n. 869, maggiorandone gli importi e disponendo che le maggiori entrate siano destinate alle esigenze di funzionamento del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera.

Ciò premesso, è necessario suddividere l'importo dei tributi speciali in due diverse aliquote come di seguito indicato:

- a) una aliquota pari agli importi previsti dalla tabella D allegata al decreto-legge n. 533/1954, citato;
- b) una ulteriore aliquota corrispondente alla differenza tra la nuova tabella D (allegata al decreto-legge n. 107/2011) e la vecchia tabella D (allegata, invece, al decreto-legge n. 533/1954).

In particolare, la parte del gettito derivante dall'aliquota a) continua ad essere destinata all'entrata dello Stato, mentre quella derivante dall'aliquota b) è destinata al fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 27 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, con legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Al riguardo, si riporta nella seguente tabella il gettito medio annuo in euro, relativo al quadriennio 2007 – 2010, suddiviso nelle aliquote a) e b) che risulta essere congruo con la proposta di emendamento in parola. Si omette l'analisi dell'anno 2011 poiché non attendibile a causa dell'intervenuta abrogazione della legge n. 255/1991 da parte dell'articolo 2268, comma 1, punto 883 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, che ha determinato una sospensione delle procedure di riscossione.

<b>Periodo temporale</b>	<b>Importo aliquota a)</b>	<b>Importo aliquota b)</b>
2007 - 2010	41.917	5.612.489

Tutto ciò premesso, attesa la complessità delle procedure di calcolo delle due diverse aliquote, la norma mira ad imputare, con criterio forfetario, lo 0,7 per cento all'entrata dello Stato ed il gettito rimanente al citato fondo di cui al decreto-legge n. 282/2004, per la successiva alimentazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1331, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

A.S.3584

Emendamento

Articolo 2

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

“12-bis. Al fine di assicurare la continuità territoriale nei collegamenti aerei per le isole minori della Sicilia, dotate di scali aeroportuali, in conformità a quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, per gli anni dal 2013 al 2016, alla compartecipazione a carico dello Stato per la compensazione degli oneri di servizio pubblico si fa fronte con le risorse disponibili presso l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) già finalizzate alla continuità territoriale del trasporto merci per via aerea con gli aeroporti siciliani nel limite di euro 2.469.000 per l'anno 2013 ed euro 1.531.000 per l'anno 2014, nonché nel limite di euro 2.722.000 per l'anno 2014, di euro 4.253.000 per l'anno 2015 e di euro 1.785.000 per l'anno 2016, mediante parziale utilizzo della quota delle entrate previste, per i medesimi anni, dall'articolo 1, comma 238, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, al netto delle risorse destinate alle attività del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 2, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190. A tal fine, il terzo periodo dell'articolo 1, comma 238, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è sostituito dal seguente: «La riassegnazione di cui al precedente periodo è limitata, per l'anno 2014 all'importo di euro 9.278.000, per l'anno 2015 all'importo di euro 7.747.000 e per l'anno 2016 all'importo di euro 10.215.000».”

Sen. Latronico  




2.68

## Motivazione

I collegamenti aerei con le isole minori della Sicilia, al fine di assicurare la continuità territoriale siciliana, sono stati imposti e finanziati con oneri di servizio pubblico, in conformità al regolamento comunitario n. 1008/2008 ed in attuazione al disposto dell'art. 36 della legge n. 144/99 e alle successive integrazioni (art. 82 legge n. 289/2002, art. 4 comma 206 e 207 della legge 350/2003, art. 1 comma 269 della legge 311/2004) e dell'art. 135 e 136 della legge 23.12.2000, n. 388.

Dal 25 agosto 2009 è entrato in vigore un regime onerato sui collegamenti aerei con le isole di Pantelleria e Lampedusa. Tale regime, individuato in sede di Conferenza di servizi tra Stato, Regione, Enti locali e l'ENAC, si è formalmente definito dopo la chiusura della Conferenza medesima il 30 settembre 2008, con l'emanazione di due provvedimenti ministeriali.

Il DM 9 gennaio 2009, n. 2, e il DM 24 giugno 2009, n. 551, hanno, infatti, imposto oneri di servizio pubblico sui voli Pantelleria - Trapani e viceversa, Pantelleria - Palermo e viceversa, Lampedusa - Palermo e viceversa, Lampedusa - Catania e viceversa, in conformità al Reg.(CE) n. 1008/2008, che ha abrogato e sostituito, dal 1° novembre 2008, il regolamento comunitario 2408/92.

Considerato che la popolazione di Pantelleria e Lampedusa ha la necessità per motivi sanitari, di studio e burocratici di recarsi a Palermo e a Trapani, nonché necessità commerciali e turistiche, il collegamento con l'aeroporto di Catania rappresenta una valida possibilità per la popolazione delle isole minori di accedere più facilmente ai collegamenti nazionali ed internazionali.

Si rammenta che, per le condizioni atmosferiche avverse - soprattutto nel periodo invernale - nonché per la distanza notevole tra le isole minori e l'isola principale, i collegamenti marittimi non rappresentano una valida alternativa al trasporto aereo e la stessa Commissione europea non ha mai ravvisato alcun elemento ostativo.

La sospensione dei voli onerati, come tra l'altro segnalato in passato dai Prefetti locali e da ultimo dal Prefetto di Trapani con nota n. 27357 del 27 settembre 2012 e dal Prefetto di Agrigento con nota n. 38664 dell'11 ottobre 2012, nonché dagli stessi sindaci di Pantelleria e Lampedusa, potrebbe creare emergenze connesse a problemi di ordine pubblico.

Al fine di consentire la prosecuzione dei servizi ed evitare problemi di ordine pubblico, per la delicatezza della situazione nella quale versano le isole di Pantelleria e Lampedusa, sarebbe opportuno bandire nel più breve tempo possibile una gara per assegnare i collegamenti in questione.

Le compensazioni finanziarie sino ad ora effettuate, in rapporto alle offerte formulate dai vettori che hanno vinto le singole gare, sono state ripartite per un terzo a carico della regione siciliana e per 2 terzi a carico dello Stato, in linea a quanto disposto dalla legge n. 388/2000, fatta eccezione per l'ultima proroga relativa al periodo 6 maggio-27 ottobre 2012, interamente pagata da ENAC, a valere sulle risorse trasferite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

In data 3 e 18 luglio 2012 si è tenuta una conferenza di servizi per verificare la possibilità di continuare ad assicurare la continuità territoriale delle due isole minori mediante un assetto che preveda collegamenti minimi con la Sicilia.

Per le caratteristiche di tale servizio, rappresentate dal numero e orario giornaliero dei voli, tariffe, tipologie di aeromobili ecc, la compensazione ammonterebbe a euro 2.469.000,00 per l'anno 2013, euro 4.253.000,00 per ciascuno degli anni 2014 2015 e di euro 1.771.253,00 per l'anno 2016.

Al fine di non creare gravi pregiudizi alle comunità locali, con il presente emendamento si liberano risorse - altrimenti non utilizzabili - per dare parziale copertura finanziaria alla proroga del servizio onerato di continuità territoriale siciliana. La restante quota sarà garantita per un terzo della regione siciliana e per il resto da ulteriori fondi messi allo scopo a disposizione dell'ENAC.

La copertura finanziaria dei predetti oneri è prevista con le risorse disponibili presso l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) già finalizzate alla continuità territoriale del trasporto merci per via aerea con gli aeroporti siciliani nel limite di euro 2.469.000 per l'anno 2013 ed euro 1.531.000 per l'anno 2014, nonché mediante parziale utilizzo della quota delle entrate previste per gli anni 2014, 2015 e 2016 dall'articolo 1, comma 238, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che prevede che una quota delle maggiori entrate derivanti dalle operazioni in materia di motorizzazione, pari a 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, vengano destinate al funzionamento della Struttura Tecnica di Missione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 2, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190.

Si fa presente che per i predetti esercizi finanziari il funzionamento della Struttura Tecnica di Missione potrà comunque essere garantita con la rimanente quote delle maggiori entrate di cui al precedente periodo.

## RELAZIONE TECNICA

Come noto, in armonia con il Regolamento (CE) 1008/2008 ed ai sensi dell'art. 36 della legge n. 144/199, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la regione siciliana, pone in essere, in linea con le determinazioni di un'apposita conferenza di servizi, il decreto d'imposizione di oneri di servizio pubblico il cui allegato tecnico determina il contenuto del servizio aereo interessato, in termini sia di frequenze dei collegamenti e capacità minime dell'aeromobile, che di costo massimo del trasporto (biglietto aereo).

Il decreto di cui sopra, in ipotesi, può prevedere che, qualora nessun vettore accetti di operare i collegamenti onerati senza compensazione, venga espletata una gara europea il cui bando stabilisce, peraltro, la compensazione massima da corrispondere al vettore eventualmente vincitore della gara stessa.

Nella Conferenza di servizi, tenutasi nei giorni 7 e 18 luglio 2012, per l'imposizione di nuovi oneri di servizio sui collegamenti aerei da e per Lampedusa e Pantelleria, hanno partecipato rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ENAC, della regione siciliana e delle due isole interessate. In tale sede si è provveduto a dimensionare, sulla base dei dati storici, un pacchetto di collegamenti che rappresenti lo stretto necessario per la mobilità dei passeggeri. A tale scopo è stato determinato che la compensazione eventualmente da porre a base di gara dovrà essere pari a 6.380.000,00 euro annui per tre anni ovvero € 19.140.000,00.

Di tale somma 1/3 sarà a carico della regione siciliana e 2/3 a carico dello Stato, ovvero € 12.760.000.

La copertura finanziaria dei predetti oneri è prevista con le risorse disponibili presso l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) già finalizzate alla continuità territoriale del trasporto merci per via aerea con gli aeroporti siciliani nel limite di euro 2.469.000 per l'anno 2013 ed euro 1.531.000 per l'anno 2014, nonché mediante parziale utilizzo nel limite di euro 2.722.000 per l'anno 2014, di euro 4.253.000 per l'anno 2015 e di euro 1.785.000 per l'anno 2016, della quota delle entrate previste per gli anni 2014, 2015 e 2016 dall'articolo 1, comma 238, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che prevede che una quota delle maggiori entrate derivanti dalle operazioni in materia di motorizzazione, pari a 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, vengano destinate al funzionamento della Struttura Tecnica di Missione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 2, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190.

Si fa presente che per i predetti esercizi finanziari il funzionamento della Struttura Tecnica di Missione potrà comunque essere garantita con la rimanente quote delle maggiori entrate di cui al precedente periodo.

Le rotte interessate ed il pertinente operativo sono stati articolati come segue.

**ROTTA PANTELLERIA- TRAPANI e viceversa**

La frequenza minima è la seguente:

2 voli al giorno a/r per tutto l'anno da operarsi con aeromobile con capacità minima non inferiore a 66 posti

**ROTTA PANTELLERIA - PALERMO e viceversa**

La frequenza minima è la seguente:

1 volo al giorno a/r nei periodi 1° gennaio – 31 maggio e 1° ottobre-31 dicembre

2 volo al giorno a/r nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre

da operarsi con aeromobile con capacità minima non inferiore a 66 posti

**ROTTA LAMPEDUSA - PALERMO e viceversa**

La frequenza minima è la seguente:

1 volo al giorno a/r nei periodi 1° gennaio – 31 maggio e 1° ottobre -31 dicembre da operarsi con aeromobile con capacità minima non inferiore a 120 posti

2 volo al giorno a/r nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre da operarsi con aeromobile con capacità minima non inferiore a 120 posti

3 voli settimanali a/r nei periodi 1° gennaio – 31 maggio e 1° ottobre -31 dicembre da operarsi con aeromobile con capacità minima non inferiore a 66 posti

**ROTTA LAMPEDUSA – CATANIA e viceversa**

La frequenza minima è la seguente:

3 voli settimanali a/r per tutto l'anno

da operarsi con aeromobile con capacità minima:

non inferiore a 66 posti nei periodi 1° gennaio – 31 maggio e 1° ottobre -31 dicembre;

non inferiore a 120 posti nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre

A carico dei passeggeri sono previste le seguenti tariffe:

Residenti nell'isola

ROTTA PANTELLERIA- TRAPANI e viceversa – € 20,89

ROTTA PANTELLERIA - PALERMO e viceversa – € 28,85

ROTTA LAMPEDUSA - PALERMO e viceversa – € 35,81

ROTTA LAMPEDUSA - CATANIA e viceversa - € 35,81

Non residente nell'isola

ROTTA PANTELLERIA- TRAPANI e viceversa – € 42,73

ROTTA PANTELLERIA - PALERMO e viceversa – € 56,36

ROTTA LAMPEDUSA - PALERMO e viceversa – € 47,27

ROTTA LAMPEDUSA - CATANIA e viceversa € 60,00

**AS 3584 (Disegno di legge Stabilità 2013)**



**Emendamento**

**Art. 2**

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

*"12-bis. Al fine di consentire alle regioni sottoposte ai piani di stabilizzazione finanziaria di cui all'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 il rimborso agli istituti di credito del debito residuo derivante da mutui contratti alla data del 31 dicembre 2010 dagli enti locali per il finanziamento di opere pubbliche assistiti da contributo regionale, si procede a garantire, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, l'importo di 135 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 88, stanziato per gli anni 2013, 2014 e 2015 mediante apposita deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) di assegnazione dei fondi con conseguente rideterminazione delle precedenti assegnazioni, utilizzando prioritariamente le risorse ancora disponibili sulla programmazione 2000/2006 e 2007/2013 relative ai programmi di interesse strategico regionale di cui alla delibera del CIPE n. 1/2009 del 6 marzo 2009".*

VIESPOLI



**AS 3584**

**EMENDAMENTO**

**Art. 2**

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

“12-bis. A partire dai bandi e dagli avvisi pubblicati dal 1° gennaio 2013 le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell’articolo 66 e al secondo periodo del comma 5 dell’articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario, entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. Tali spese sono comprese nell’importo a base di gara; il relativo ammontare deve essere evidenziato nel bando o nell’avviso e non è soggetto a ribasso d’asta.”

  
Sen. Anna Bonfrisco

**L. 70**

## Disegno di legge n. 3584/S


### Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 2013

#### Emendamento

All'art. 2, dopo il comma 12, inserire il seguente comma:

"12-bis. A partire dai bandi e dagli avvisi pubblicati successivamente al 1° gennaio 2014, le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 e al secondo periodo del comma 5 dell'articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. Tali spese sono comprese nell'importo a base di gara; il relativo ammontare deve essere evidenziato nel bando o nell'avviso e non è soggetto a ribasso d'asta."

**RANUCCI**




A.S. 3584

Emendamento

Art. 2

*Dopo il comma 12, inserire il seguente: "12-bis. A partire dai bandi e dagli avvisi pubblicati successivamente al 1° gennaio 2014, le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 e al secondo periodo del comma 5 dell'articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. Tali spese sono comprese nell'importo a base di gara; il relativo ammontare deve essere evidenziato nel bando o nell'avviso e non è soggetto a ribasso d'asta."*

MERCATALI



## Disegno di legge n. 3584/S

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 2013


(legge di stabilità 2013)

### Emendamento

All'articolo 2, dopo il comma 12, inserire il seguente ulteriore comma:

***"12-bis. All'art. 253 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 23 aggiungere il seguente comma:***

- ***23 bis. In relazione all'articolo 133, comma 1, fino al 31 dicembre 2015, la facoltà dell'esecutore, ivi prevista, di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, può essere esercitata quando l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 10 per cento dell'importo netto contrattuale".***



GALLO

2.73

## Disegno di legge n. 3584/S

### Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 2013

#### Emendamento

All'articolo 2, dopo il comma 12, inserire il seguente ulteriore comma:

**"12-bis. All'art. 253 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 23 aggiungere il seguente comma:**

- **23 bis. In relazione all'articolo 133, comma 1, fino al 31 dicembre 2015, la facoltà dell'esecutore, ivi prevista, di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, può essere esercitata quando l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 10 per cento dell'importo netto contrattuale".**

RANUCCI



L. 74 19

AS 3584

**EMENDAMENTO**

**Art. 2**

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

<< 12-bis. All'art. 253 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 23 aggiungere il seguente comma:

"23 bis. In relazione all'articolo 133, comma 1, fino al 31 dicembre 2015, la facoltà dell'esecutore, ivi prevista, di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, può essere esercitata quando l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 10 per cento dell'importo netto contrattuale." >>

  
Sen. Anna Bonfrisco

2.75 10

A.S. 3584

Emendamento

Art. 2

*Dopo il comma 12, inserire il seguente ulteriore comma:*

"12-bis. All'art. 253 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 23 aggiungere il seguente comma: "23 bis. In relazione all'articolo 133, comma 1, fino al 31 dicembre 2015, la facoltà dell'esecutore, ivi prevista, di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, può essere esercitata quando l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 10 per cento dell'importo netto contrattuale".

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2013: - 10.000;

2014: - 10.000;

2015: - 10.000.

RANUCCI, AGOSTINI, MERCATALI



AS 3584

**EMENDAMENTO**


**Art. 2**


Dopo il comma 12, inserire il seguente:

<< 12-bis. (Requisito della cifra d'affari realizzata)

All'articolo 357 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, dopo il comma 19 è aggiunto il seguente:

"19-bis. In relazione all'articolo 61, comma 6, fino al 31 dicembre 2015, per la dimostrazione del requisito della cifra di affari realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, il periodo di attività documentabile è quello relativo ai migliori cinque anni del decennio antecedente la data di pubblicazione del bando" >>

  
Sen. Anna Bontrisco



**AS 3584**

**EMENDAMENTO**

**Art. 2**

*Dopo il comma 12, inserire il seguente:*

*<< 12-bis. (Disposizioni in materia di revisione triennale dell'attestato SOA)*

Il termine di cui all'articolo 1, comma 3, lettera d), del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2012, n. 119, è prorogato al 31 dicembre 2013. >>

  
Sen. Anna Bonfrisco

**L. 78**

## ARTICOLO 2

Dopo il comma 12, inserire i seguenti:

“12-bis. Per il rilancio della competitività dei porti interessati da traffici internazionali, è attribuita alle autorità portuali, nell’ambito della propria autonomia finanziaria, la facoltà di fissare variazioni in diminuzione, fino al loro azzeramento, della misura delle tasse di ancoraggio e portuale, come adeguate ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107.

12-ter. Le autorità portuali che si avvalgono della facoltà di cui al comma 12-bis, utilizzano, a copertura dei minori introiti derivanti dalla riduzione, le entrate rivenienti dalla loro autonomia impositiva e tariffaria nonché compensazioni derivanti da riduzioni di spese correnti, dandone illustrazione nelle relazioni al bilancio di previsione ed al conto consuntivo. Il collegio dei revisori dei conti, nell’ambito della relazione di cui all’articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, attesta la compatibilità finanziaria delle misure in riduzione delle tasse di ancoraggio e portuale adottate dall’autorità portuale ai sensi del comma 12-bis.

12-quater. Dall’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 12-bis e 12-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”

 (GRILLO)  
L. 79

## EMENDAMENTO

ART. 2



Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Dopo l'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, aggiungere il seguente:

*“Art. 6-bis Organismo intermedio*

*1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 1 e permettere il pieno utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, nonché dei finanziamenti a finalità strutturale dell'Unione europea di cui al Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 e dei relativi cofinanziamenti nazionali, è attribuita ad una o più società interamente partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze, individuate con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro ..., la funzione di Organismo intermedio, il quale svolge le attività di supporto alle amministrazioni pubbliche responsabili degli interventi da realizzare attraverso le risorse, ovvero al commissario straordinario di cui al articolo 6, comma 6.*

*2. All'Organismo intermedio sono attribuiti, in tutto o in parte, i compiti di gestione degli interventi di cui al precedente comma e, in particolare:*

- a) la definizione degli standard dei contratti istituzionali di sviluppo di cui all'articolo 6, con specifico riferimento al cronoprogramma ed agli strumenti per la verifica ed il monitoraggio;*
- b) il supporto tecnico ed operativo al Dipartimento per l'attività di controllo, monitoraggio e valutazione degli obiettivi raggiunti relativamente a ciascun intervento;*
- c) l'esecuzione di ogni utile attività per l'attuazione dell'intervento e la speditezza dello stesso, in ragione di quanto previsto nei contratti istituzionali di sviluppo, ivi incluse le attività di centrale di committenza per l'aggiudicazione di appalti di lavori, forniture o servizi, ovvero di concessioni di lavori o servizi, destinati alla stipula, da parte delle amministrazioni pubbliche responsabili degli interventi, o del commissario straordinario, dei contratti pubblici aventi ad oggetto l'attuazione degli interventi stessi; i rapporti tra le amministrazioni interessate, o il commissario straordinario, e l'Organismo intermedio sono definiti con specifici disciplinari.*

*L. PO*

3. Con riferimento alle funzioni di Organismo intermedio, le società di cui al precedente comma 1 relazionano semestralmente il Ministro delegato ed i Ministri competenti in ragione della tipologia degli interventi, sullo stato dell'attuazione dei singoli interventi.

4. Al fine di dare massima priorità agli interventi urgenti, nonché fare fronte alle criticità, anche potenziali, relative a procedimenti di infrazione comunitaria, l'Organismo intermedio svolge i compiti allo stesso attribuiti innanzitutto con riferimento agli interventi di rilevanza strategica regionale, nei settori ambientali inerenti la riduzione del rischio idrogeologico, la depurazione delle acque e la bonifica dei siti contaminati, oggetto degli Accordi di Programma Quadro (APQ Stato – Regione e Interregionali) o in attuazione diretta, di cui alla Deliberazione 20 gennaio 2012, n. 8, e alla Deliberazione 30 aprile 2012, n. 60, emanate dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), ovvero di quelle che verranno emanate in detti settori.

5. L'Organismo intermedio riceve dall'amministrazione responsabile dell'intervento, ovvero dal commissario straordinario di cui al articolo 6, comma 6, un corrispettivo, a valere sui fondi o sulle risorse di cui al precedente comma 1, regolato con specifico disciplinare sottoscritto tra dette parti."»

Sen. GILBERTO PICCHETTO FRATIN



L. 80



## Relazione

1. L'art. 61 della L. 27 dicembre 2002, n. 289 ha previsto l'istituzione, a decorrere dall'anno 2003, presso il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico), del fondo per le aree sottoutilizzate (di seguito, per brevità, anche solo "FAS"), che rappresenta lo strumento strategico ed operativo privilegiato per dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che, in attuazione di quanto disposto dall'art. 119, comma 5, della Costituzione, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese.

Con D.Lgs. 31 maggio 2011, n. 88 – recante *"Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42"* – il legislatore ha provveduto a definire le modalità per la destinazione e l'utilizzazione di risorse aggiuntive, nonché per l'individuazione di interventi speciali rivolti al soddisfacimento delle finalità di cui all'art. 119, comma 5, della Costituzione, stabilendo all'art. 2 che dette finalità *"sono perseguite prioritariamente con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 (di seguito, per brevità, anche solo "FSC", già FAS) e con i finanziamenti a finalità strutturale dell'Unione europea e i relativi cofinanziamenti nazionali"*.

2. Nel sopra descritto contesto, anche al fine di superare situazioni di criticità che, con specifico riferimento a taluni settori coinvolti dai predetti interventi, hanno condotto la Commissione europea ad avviare procedure di infrazione nei confronti dello Stato Italiano, è particolarmente avvertita l'esigenza di accelerare e qualificare le procedure di affidamento ed attuazione degli interventi medesimi.

L'art. 59 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 dell'11 luglio 2006, dopo aver previsto al primo paragrafo che, per ciascun programma operativo, lo Stato membro designa, tra l'altro, un'autorità di gestione, definita come l'autorità pubblica o l'organismo pubblico o privato, nazionale, regionale o locale, individuato dallo Stato membro per la gestione del programma operativo, al paragrafo successivo stabilisce che *"Lo Stato membro può designare uno o più organismi intermedi per svolgere una parte o la totalità dei compiti dell'autorità di gestione ... sotto la responsabilità di detta autorità"*.

3. Mutuando quanto previsto dal citato Regolamento – recante *"disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione"* – potrebbero essere individuati uno o più soggetti ai quali affidare attività di sostegno alle Pubbliche Amministrazioni responsabili degli interventi di cui al D.Lgs. n. 88/2011, consistenti, in particolare: (i) nel supporto alla definizione degli *standard* dei contratti istituzionali di sviluppo di cui all'art. 6 del citato D.Lgs. n. 88/2011; (ii) nel supporto tecnico ed operativo nei confronti dei soggetti deputati all'attività di controllo, monitoraggio e valutazione degli obiettivi raggiunti con riferimento agli interventi; (iii) nella prestazione di ogni attività utile per l'attuazione degli interventi e il buon esito degli stessi, ivi inclusa l'attività di centrale di committenza per l'affidamento di appalti di lavori, forniture e servizi, ovvero di concessioni di costruzione e gestione o di servizi, destinati alla stipula, da parte delle Pubbliche Amministrazioni responsabili dei singoli interventi, dei contratti pubblici relativi agli interventi medesimi; la definizione di detta attività è rimessa alle parti mediante la sottoscrizione di appositi disciplinari.

Le spese di funzionamento dell'Organismo intermedio sono remunerate con corrispettivo, a valere sui fondi di finanziamento degli interventi, determinato nei predetti disciplinari.

4. Tra i soggetti designabili quali Organismi intermedi, nei termini previsti dal citato Regolamento, potrebbero individuarsi le società a totale partecipazione pubblica, il cui azionista unico è il Ministero dell'economia e delle finanze – anche in virtù delle competenze ad esse attualmente attribuite.

5. Il sopra descritto modello operativo appare utilizzabile anche nel caso in cui, conformemente a quanto previsto dall'art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 88/2011, in caso di inerzia o di inadempimento delle Amministrazioni responsabili degli interventi, le attività di competenza di queste ultime siano delegate ad un commissario straordinario.

6. L'istituzione dell'Organismo intermedio risulta utile anche ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1083/2006.

EMENDAMENTO

ART. 2

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. All'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, è eliminato l'ultimo periodo: *“Il contratto istituzionale di sviluppo può prevedere, tra le modalità attuative, che le amministrazioni centrali e regionali si avvalgano di organismi di diritto pubblico in possesso dei necessari requisiti di competenza e professionalità”.*»

Sen. GILBERTO PICHETTO FRATIN



2.81



## Relazione

1. L'art. 61 della L. 27 dicembre 2002, n. 289 ha previsto l'istituzione, a decorrere dall'anno 2003, presso il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico), del fondo per le aree sottoutilizzate (di seguito, per brevità, anche solo "FAS"), che rappresenta lo strumento strategico ed operativo privilegiato per dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che, in attuazione di quanto disposto dall'art. 119, comma 5, della Costituzione, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese.

Con D.Lgs. 31 maggio 2011, n. 88 – recante "*Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42*" – il legislatore ha provveduto a definire le modalità per la destinazione e l'utilizzazione di risorse aggiuntive, nonché per l'individuazione di interventi speciali rivolti al soddisfacimento delle finalità di cui all'art. 119, comma 5, della Costituzione, stabilendo all'art. 2 che dette finalità "*sono perseguite prioritariamente con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 (di seguito, per brevità, anche solo "FSC", già FAS) e con i finanziamenti a finalità strutturale dell'Unione europea e i relativi cofinanziamenti nazionali*".

2. Nel sopra descritto contesto, anche al fine di superare situazioni di criticità che, con specifico riferimento a taluni settori coinvolti dai predetti interventi, hanno condotto la Commissione europea ad avviare procedure di infrazione nei confronti dello Stato Italiano, è particolarmente avvertita l'esigenza di accelerare e qualificare le procedure di affidamento ed attuazione degli interventi medesimi.

L'art. 59 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 dell'11 luglio 2006, dopo aver previsto al primo paragrafo che, per ciascun programma operativo, lo Stato membro designa, tra l'altro, un'autorità di gestione, definita come l'autorità pubblica o l'organismo pubblico o privato, nazionale, regionale o locale, individuato dallo Stato membro per la gestione del programma operativo, al paragrafo successivo stabilisce che "*Lo Stato membro può designare uno o più organismi intermedi per svolgere una parte o la totalità dei compiti dell'autorità di gestione ... sotto la responsabilità di detta autorità*".

3. Mutuando quanto previsto dal citato Regolamento – recante "*disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione*" – potrebbero essere individuati uno o più soggetti ai quali affidare attività di sostegno alle Pubbliche Amministrazioni responsabili degli interventi di cui al D.Lgs. n. 88/2011, consistenti, in particolare: (i) nel supporto alla definizione degli *standard* dei contratti istituzionali di sviluppo di cui all'art. 6 del citato D.Lgs. n. 88/2011; (ii) nel supporto tecnico ed operativo nei confronti dei soggetti deputati all'attività di controllo, monitoraggio e valutazione degli obiettivi raggiunti con riferimento agli interventi; (iii) nella prestazione di ogni attività utile per l'attuazione degli interventi e il buon esito degli stessi, ivi inclusa l'attività di centrale di committenza per l'affidamento di appalti di lavori, forniture e servizi, ovvero di concessioni di costruzione e gestione o di servizi, destinati alla stipula, da parte delle Pubbliche Amministrazioni responsabili dei singoli interventi, dei contratti pubblici relativi agli interventi medesimi; la definizione di detta attività è rimessa alle parti mediante la sottoscrizione di appositi disciplinari.

Le spese di funzionamento dell'Organismo intermedio sono remunerate con corrispettivo, a valere sui fondi di finanziamento degli interventi, determinato nei predetti disciplinari.

4. Tra i soggetti designabili quali Organismi intermedi, nei termini previsti dal citato Regolamento, potrebbero individuarsi le società a totale partecipazione pubblica, il cui azionista unico è il Ministero dell'economia e delle finanze – anche in virtù delle competenze ad esse attualmente attribuite.

5. Il sopra descritto modello operativo appare utilizzabile anche nel caso in cui, conformemente a quanto previsto dall'art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 88/2011, in caso di inerzia o di inadempimento delle Amministrazioni responsabili degli interventi, le attività di competenza di queste ultime siano delegate ad un commissario straordinario.

6. L'istituzione dell'Organismo intermedio risulta utile anche ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1083/2006.

A.S.3584  
Emendamento

Art.2

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. Al fine di assicurare le risorse spettanti per legge al settore, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'articoli 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, viene quantificata in 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, pari a 57,2 milioni di euro per l'anno 2013, 99 milioni di euro per l'anno 2014 e 111 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 23 dell'articolo 3».

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 23:*

*alla lettera a), sostituire le parole: allo 0,50 per cento con le seguenti: allo 0,55 per cento;*  
*alla lettera b), sostituire le parole: allo 0,45 per cento con le seguenti: allo 0,50 per cento.*

Tomaselli, Mongiello, Maritati, Procacci



A.S.3584

Emendamento

Art.2

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Al fine di assicurare le risorse spettanti per legge al settore, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'articoli 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, viene quantificata in 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, pari a 57,2 milioni di euro per l'anno 2013, 99 milioni di euro per l'anno 2014 e 111 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 23 dell'articolo 3».

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 23:*

*alla lettera a), sostituire le parole: allo 0,50 per cento con le seguenti: allo 0,55 per cento;*

*alla lettera b), sostituire le parole: allo 0,45 per cento con le seguenti: allo 0,50 per cento.*

POLI BORTONE

*Poli Bortone*

*L. 83 10*

## Emendamento

## Art.2

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*


«12-bis. Al fine di assicurare le risorse spettanti per legge al settore, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, viene quantificata in 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, pari a 57,2 milioni di euro per l'anno 2013, 99 milioni di euro per l'anno 2014 e 111 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 23 dell'articolo 3».

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 23:*

*alla lettera a), sostituire le parole: allo 0,50 per cento con le seguenti: allo 0,55 per cento;*  
*alla lettera b), sostituire le parole: allo 0,45 per cento con le seguenti: allo 0,50 per cento.*

Sen. Luigi D'Ambrosio Lettieri

*D'Ambrosio*



*2.84*

EMENDAMENTO

ART. 2

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. All'articolo 6, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 sono eliminate le seguenti parole: *“assicurando, altresì, il necessario supporto tecnico e operativo”.*»

Sen. GILBERTO PICCHETTO FRATIN



2.85

## Relazione

1. L'art. 61 della L. 27 dicembre 2002, n. 289 ha previsto l'istituzione, a decorrere dall'anno 2003, presso il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico), del fondo per le aree sottoutilizzate (di seguito, per brevità, anche solo "FAS"), che rappresenta lo strumento strategico ed operativo privilegiato per dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che, in attuazione di quanto disposto dall'art. 119, comma 5, della Costituzione, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese.

Con D.Lgs. 31 maggio 2011, n. 88 – recante "*Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42*" – il legislatore ha provveduto a definire le modalità per la destinazione e l'utilizzazione di risorse aggiuntive, nonché per l'individuazione di interventi speciali rivolti al soddisfacimento delle finalità di cui all'art. 119, comma 5, della Costituzione, stabilendo all'art. 2 che dette finalità "*sono perseguite prioritariamente con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 (di seguito, per brevità, anche solo "FSC", già FAS) e con i finanziamenti a finalità strutturali dell'Unione europea e i relativi cofinanziamenti nazionali*".

2. Nel sopra descritto contesto, anche al fine di superare situazioni di criticità che, con specifico riferimento a taluni settori coinvolti dai predetti interventi, hanno condotto la Commissione europea ad avviare procedure di infrazione nei confronti dello Stato Italiano, è particolarmente avvertita l'esigenza di accelerare e qualificare le procedure di affidamento ed attuazione degli interventi medesimi.

L'art. 59 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 dell'11 luglio 2006, dopo aver previsto al primo paragrafo che, per ciascun programma operativo, lo Stato membro designa, tra l'altro, un'autorità di gestione, definita come l'autorità pubblica o l'organismo pubblico o privato, nazionale, regionale o locale, individuato dallo Stato membro per la gestione del programma operativo, al paragrafo successivo stabilisce che "*Lo Stato membro può designare uno o più organismi intermedi per svolgere una parte o la totalità dei compiti dell'autorità di gestione ... sotto la responsabilità di detta autorità*".

3. Mutuando quanto previsto dal citato Regolamento – recante "*disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione*" – potrebbero essere individuati uno o più soggetti ai quali affidare attività di sostegno alle Pubbliche Amministrazioni responsabili degli interventi di cui al D.Lgs. n. 88/2011, consistenti, in particolare: (i) nel supporto alla definizione degli *standard* dei contratti istituzionali di sviluppo di cui all'art. 6 del citato D.Lgs. n. 88/2011; (ii) nel supporto tecnico ed operativo nei confronti dei soggetti deputati all'attività di controllo, monitoraggio e valutazione degli obiettivi raggiunti con riferimento agli interventi; (iii) nella prestazione di ogni attività utile per l'attuazione degli interventi e il buon esito degli stessi, ivi inclusa l'attività di centrale di committenza per l'affidamento di appalti di lavori, forniture e servizi, ovvero di concessioni di costruzione e gestione o di servizi, destinati alla stipula, da parte delle Pubbliche Amministrazioni responsabili dei singoli interventi, dei contratti pubblici relativi agli interventi medesimi; la definizione di detta attività è rimessa alle parti mediante la sottoscrizione di appositi disciplinari.

Le spese di funzionamento dell'Organismo intermedio sono remunerate con corrispettivo, a valere sui fondi di finanziamento degli interventi, determinato nei predetti disciplinari.

4. Tra i soggetti designabili quali Organismi intermedi, nei termini previsti dal citato Regolamento, potrebbero individuarsi le società a totale partecipazione pubblica, il cui azionista unico è il Ministero dell'economia e delle finanze – anche in virtù delle competenze ad esse attualmente attribuite.

5. Il sopra descritto modello operativo appare utilizzabile anche nel caso in cui, conformemente a quanto previsto dall'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 88/2011, in caso di inerzia o di inadempimento delle Amministrazioni responsabili degli interventi, le attività di competenza di queste ultime siano delegate ad un commissario straordinario.

6. L'istituzione dell'Organismo intermedio risulta utile anche ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1083/2006.

EMENDAMENTI AS. 3584

Art.2

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. Al fine di assicurare le risorse spettanti per legge al settore, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'articoli 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, viene quantificata in 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, pari a 57,2 milioni di euro per l'anno 2013, 99 milioni di euro per l'anno 2014 e 111 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 23 dell'articolo 3».

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 23:*

*alla lettera a), sostituire le parole: allo 0,50 per cento con le seguenti: allo 0,55 per cento;*  
*alla lettera b), sostituire le parole: allo 0,45 per cento con le seguenti: allo 0,50 per cento.*

BELISARIO, CAFORIO



2.86


## EMENDAMENTI AS. 3584

### Art.2

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. Al fine di assicurare le risorse spettanti per legge al settore, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, viene quantificata in 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, pari a 57,2 milioni di euro per l'anno 2013, 99 milioni di euro per l'anno 2014 e 111 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, incrementato, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in misura tale da garantire corrispondenti maggiori entrate. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

BELISARIO, CAFORIO



EMENDAMENTO ALL'AS 3584

Art. 2

Sopprimere il comma 13


Conseguentemente, al comma 35 del medesimo articolo 2, sostituire la parola: "40" con la seguente: "50"

Vallardi,

Montani

Sen. Garavaglia

Sen. Vaccari

Handwritten signatures of Vallardi, Montani, Garavaglia, and Vaccari. Vallardi's signature is at the top, followed by Montani, Garavaglia, and Vaccari. The signatures are written in black ink and are somewhat stylized.


2.88

A.S. 3584

S. 3584

Emendamento all'articolo 2.

Sopprimere il comma 13.

Vaccari   
Garavaglia 

2.89

EMENDAMENTO

Articolo 2

All' art. 2 dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

*13-bis., Al fine del conseguimento di risparmi di spesa le somme residue relative alla quota regionale del F.S.C. 2007-20013, per un importo di 35 milioni di euro, già oggetto di concertazione tra le Amministrazioni interessate, si rendono disponibili per le medesime finalità di cui al precedente comma, anche per l'attuazione dei programmi direttamente applicabili, di cui all'art.12 del decreto-legge 27 febbraio 1968 convertito in legge n.241/68.*

*D'Alia*

Sen. Antonio d'Alì

*Vicari*

Sen. ce Simona Vicari

*D'Alia*

Sen. Giampiero D'Alia

*Fleres*

Sen. Salvo Fleres

**L. 90**



A.S. 3584

Art. 3

dopo il comma 13 aggiungere il seguente

13 bis: il fondo per la concessione di un assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio, di cui all'articolo 2 della legge 288/2002, di euro 7.746.853 è incrementato, a decorrere dal 1° gennaio 2013, di euro 2.300.000.

Al maggior onere derivante dall'attuazione del precedente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

GIARETTA  
MERCATALI



2.91

EMENDAMENTO

A.S. 3584

Art. 3

*Dopo il comma 13, inserire il seguente:*

«13-bis. Alla legge 21 novembre 2000, n. 342 sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) all'articolo 10, le parole: "31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012";
- 2) all'articolo 15, comma 2, le parole: "31 dicembre 1999" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012"».

THALER AUSSERHOFER,



2.92

EMENDAMENTO

A.S. 3584

Art. 3


*Dopo il comma 13, inserire il seguente:*

«13-bis. All'articolo 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole: "30 novembre 2007", "30 aprile 2008" e "1° gennaio 2008" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "30 novembre 2012", "30 aprile 2013" e "1° gennaio 2013";

2) al quarto periodo, le parole: "1° gennaio 2007", "16 dicembre 2008" e "16 marzo 2009" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "1° gennaio 2012", "16 dicembre 2013" e "16 marzo 2014"».

THALER AUSSERHOFER,



2.93

EMENDAMENTO ALL'AS 3584

Art. 2

Dopo il comma 13 inserire il seguente:

<< 13-bis. All'articolo 30 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nella Gazz. Uff. 10 luglio 2012, n. 159, S.O, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. Il comma 1 si applica anche agli impianti autorizzati in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto i cui lavori inizino entro il 31 dicembre 2012. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato ”.>>.


Sen. ~~Vallardi~~

Sen. Montani

Sen. Cagnin

Sen. Garavaglia

Sen. Vaccari



2.94

## A.S. 3584

### EMENDAMENTO ALL'AS 3584

Art. 2

All'articolo 2, dopo il comma 13 inserire il seguente:

"13-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applicano anche agli interventi sugli immobili destinati alla locazione di proprietà degli istituti autonomi case popolari, comunque denominati, previa programmazione annuale degli interventi da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, su richiesta degli interessati, fino ad un tetto massimo annuo di spesa per lo Stato pari a 50 milioni".

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 42, aggiungere, infine, le seguenti parole: " , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013"

Sen. Garavaglia

Sen. Vaccari



2.95

A.S. 3584

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)

*Emendamento Articolo 2*

*Dopo il comma 14 inserire i seguenti:*

*14 bis:* Ai soli fini di quanto previsto dalla legge 3 aprile 2001, n° 142, è istituita la figura di “pesca artigianale”, intesa come l'attività di pesca svolta da pescatori che operano in acque marittime in prossimità della fascia costiera o per mezzo di natanti di ridotte dimensioni o con un ridotto numero di persone imbarcate o il cui equipaggio risulta formato da persone tra le quali ricorrono i rapporti di cui all'articolo 230 *bis*, comma 3, del codice civile.

*14 ter:* Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanarsi sulla base di uno specifico accordo siglato tra le organizzazioni sindacali e i rappresentanti della cooperazione, comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di cui all'articolo 2, comma 5 *undecies*, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2011, n. 10, si provvede alla definizione della pesca artigianale di cui al comma 14 bis.

*14 quater:* A decorrere dall'entrata in vigore del decreto di cui al precedente comma 14 ter, senza alcun effetto retroattivo sui rapporti giuridici intercorrenti fra società cooperative ed i rispettivi soci, il comma 2 bis dell'articolo 3 della legge 3 aprile 2001, n° 142 non si applica nei confronti dei soci lavoratori di cooperative che esercitano un'attività di pesca diversa da quella artigianale così come definita, fatta eccezione per le acque interne e lagunari.

SCARPA BONAZZA BUORA Paolo

SANCIU Fedele

PICCIONI Lorenzo

BOLDRINI Giacinto

BONDI Sandro

DI STEFANO Fabrizio

NESPOLI Vincenzo

SANTINI Giacomo

ZANOLETTI Tomaso



2.96

### Motivazione

L'emendamento si propone di creare le condizioni per circoscrivere all'ambito della pesca artigianale l'applicazione del comma 2 *bis* della legge 142/2001 che, in materia di disciplina del socio lavoratore di cooperative di piccola pesca, stabilisce come unico sistema di determinazione della retribuzione quello cosiddetto "della parte", ovvero basato sulla ripartizione tra i membri di equipaggio del ricavato dell'attività di pesca, qualunque ne sia il valore.

In tale ottica, la norma ha come obiettivo quello di confermare la validità del sistema retributivo della parte, valorizzando quanto previsto dal vigente CCNL per il personale imbarcato su natanti di cooperative di pesca, sottoscritto da FLAI-CGIL, FAI-CISL e UILA Pesca e AGCI-AGRITAL, Confcooperative-Federcoopescas e Legacoop-Legapesca (Alleanza delle Cooperative Italiane - settore pesca).

Il risultato finale è quello di garantire piena agibilità e sostenibilità al citato CCNL, creando le condizioni per favorire la crescita della pesca artigianale, componente prevalente della flotta italiana e fortemente ancorata al modello di impresa cooperativa.

**Tale norma non comporta alcuna spesa aggiuntiva a carico del bilancio pubblico.**

A.S. 3584

Emendamento

Articolo 2

*Dopo il comma 14, inserire i seguenti:*

*14 bis:* Ai soli fini di quanto previsto dalla legge 3 aprile 2001, n° 142, è istituita la figura di "pesca artigianale", intesa come l'attività di pesca svolta da pescatori che operano in acque marittime in prossimità della fascia costiera o per mezzo di natanti di ridotte dimensioni o con un ridotto numero di persone imbarcate o il cui equipaggio risulta formato da persone tra le quali ricorrono i rapporti di cui all'articolo 230 *bis*, comma 3, del codice civile.

*14 ter:* Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanarsi sulla base di uno specifico accordo siglato tra le organizzazioni sindacali e i rappresentanti della cooperazione, comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di cui all'articolo 2, comma 5 *undecies*, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2011, n. 10, si provvede alla definizione della pesca artigianale di cui al comma 14 bis.

*14 quater:* A decorrere dall'entrata in vigore del decreto di cui al precedente comma 14 ter, senza alcun effetto retroattivo sui rapporti giuridici intercorrenti fra società cooperative ed i rispettivi soci, il comma 2 bis dell'articolo 3 della legge 3 aprile 2001, n° 142 non si applica nei confronti dei soci lavoratori di cooperative che esercitano un'attività di pesca diversa da quella artigianale così come definita, fatta eccezione per le acque interne e lagunari.

Sen. Milana

L. 97

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)

**Emendamento Articolo 2**

*Dopo il comma 14 inserire i seguenti:*

- 14 *bis*: La tassa di concessione governativa è dovuta ogni otto anni, indipendentemente dalla scadenza indicata nella licenza di pesca rilasciata dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Direzione generale per la pesca marittima e l'acquacoltura. È ammesso il pagamento tardivo della tassa di concessione governativa anche oltre il termine di scadenza degli otto anni purché lo stesso avvenga entro i sei mesi successivi. In tal caso viene applicata a titolo di sanzione una sovrattassa pari al 5 per cento dell'importo della tassa ordinaria.
- 14 *Ter*: La tassa è altresì dovuta, prima della scadenza degli otto anni, in caso di variazioni sostanziali della licenza di pesca che comportano l'emanazione di un nuovo atto amministrativo.
- 14 *Quater*: Nei casi indicati al precedente comma 14 *ter* la nuova licenza permane in vigore otto anni a decorrere dalla data del pagamento della medesima tassa.
- 14 *Quinques*: Fatta eccezione per quanto previsto al comma 14 *ter*, in nessun caso la licenza di pesca perde validità prima della scadenza del periodo di otto anni indicato al comma 14 *bis*, ivi compresa l'ipotesi di pagamento tardivo di cui al comma 14 *bis*.
- 14 *Sexies*: Ferma restando la scadenza naturale dell'atto amministrativo, la tassa di concessione governativa sulla licenza di pesca non è dovuta in caso di cambio di armatore se il passaggio avviene tra la cooperativa ed i suoi soci o viceversa, durante il periodo di vigenza della licenza.
- 14 *Septies*: Con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanarsi entro il 31 dicembre 2012, sono definite le variazioni sostanziali che comportano l'emanazione di una nuova licenza.

SCARPA BONAZZA BUORA Paolo

SANCIU Fedele

PICCIONI Lorenzo

BOLDRINI Giacinto

BONDI Sandro

DI STEFANO Fabrizio

NESPOLI Vincenzo

SANTINI Giacomo

ZANOLETTI Tomaso



L. 98



---

### Motivazione

L'emendamento si rende necessario per fare finalmente chiarezza sui termini di versamento della tassa di concessione governativa sulla licenza di pesca professionale marittima. Infatti molto spesso i titolari della licenza sono costretti a versare due volte la tassa di concessione a causa di una difforme interpretazione sulle variazioni che possono verificarsi. Inoltre l'emendamento propone una soprattassa del 5% in caso di ritardato versamento della tassa dopo la scadenza naturale degli otto anni. Infine proprio al fine di rendere uniforme l'applicazione è prevista l'emanazione di un decreto ministeriale entro il 31 dicembre 2012 che definisca le variazioni sostanziali che comportano l'emanazione di una nuova licenza.

**Tale norma non comporta alcuna spesa aggiuntiva a carico del bilancio pubblico.**

**Articolo 2**

*Dopo il comma 14 inserire il seguente:*

- 14 *bis*: La tassa di concessione governativa è dovuta ogni otto anni, indipendentemente dalla scadenza indicata nella licenza di pesca rilasciata dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Direzione generale per la pesca marittima e l'acquacoltura. È ammesso il pagamento tardivo della tassa di concessione governativa anche oltre il termine di scadenza degli otto anni purché lo stesso avvenga entro i sei mesi successivi. In tal caso viene applicata a titolo di sanzione una sovrattassa pari al 5 per cento dell'importo della tassa ordinaria.
- 14 *Ter*: La tassa è altresì dovuta, prima della scadenza degli otto anni, in caso di variazioni sostanziali della licenza di pesca che comportano l'emanazione di un nuovo atto amministrativo.
- 14 *Quater*: Nei casi indicati al precedente comma 14 *ter* la nuova licenza permane in vigore otto anni a decorrere dalla data del pagamento della medesima tassa.
- 14 *Quinques*: Fatta eccezione per quanto previsto al comma 14 *ter*, in nessun caso la licenza di pesca perde validità prima della scadenza del periodo di otto anni indicato al comma 14 *bis*, ivi compresa l'ipotesi di pagamento tardivo di cui al comma 14 *bis*.
- 14 *Sexies*: Ferma restando la scadenza naturale dell'atto amministrativo, la tassa di concessione governativa sulla licenza di pesca non è dovuta in caso di cambio di armatore se il passaggio avviene tra la cooperativa ed i suoi soci o viceversa, durante il periodo di vigenza della licenza.
- 16 *Septies*: Con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanarsi entro il 31 dicembre 2012, sono definite le variazioni sostanziali che comportano l'emanazione di una nuova licenza.

DE ANGELIS



2.99

A.S. 3584

Emendamento

Articolo 2

Dopo il comma 14 inserire i seguenti:

- 14 *bis*: La tassa di concessione governativa è dovuta ogni otto anni, indipendentemente dalla scadenza indicata nella licenza di pesca rilasciata dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Direzione generale per la pesca marittima e l'acquacoltura. È ammesso il pagamento tardivo della tassa di concessione governativa anche oltre il termine di scadenza degli otto anni purché lo stesso avvenga entro i sei mesi successivi. In tal caso viene applicata a titolo di sanzione una sovrattassa pari al 5 per cento dell'importo della tassa ordinaria.
- 14 *ter*. La tassa è altresì dovuta, prima della scadenza degli otto anni, in caso di variazioni sostanziali della licenza di pesca che comportano l'emanazione di un nuovo atto amministrativo.
- 14 *quater*: Nei casi indicati al precedente comma 14 *ter* la nuova licenza permane in vigore otto anni a decorrere dalla data del pagamento della medesima tassa.
- 14 *quinquies*. Fatta eccezione per quanto previsto al comma 14 *ter*, in nessun caso la licenza di pesca perde validità prima della scadenza del periodo di otto anni indicato al comma 14 *bis*, ivi compresa l'ipotesi di pagamento tardivo di cui al comma 14 *bis*.
- 14 *sexies*: Ferma restando la scadenza naturale dell'atto amministrativo, la tassa di concessione governativa sulla licenza di pesca non è dovuta in caso di cambio di armatore se il passaggio avviene tra la cooperativa ed i suoi soci o viceversa, durante il periodo di vigenza della licenza.
- 14 *septies*: Con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanarsi entro il 31 dicembre 2012, sono definite le variazioni sostanziali che comportano l'emanazione di una nuova licenza.

SEN. MILANA

2.100

## EMENDAMENTO

## Articolo 2

Dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis. Al fine di potenziare le attività dell'ICE-Agenzia per la promozione e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, le risorse destinate al finanziamento dell'Agenzia sono incrementate di dieci milioni di euro.

14-ter. Agli oneri derivanti dal comma 14-bis si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse disponibili sulla contabilità speciale preordinata all'erogazione delle agevolazioni di cui all'art.14 della legge 17 febbraio 1982 n.46. A tal fine la somma di 10 ml di euro è versata dalla predetta contabilità all'entrata dello Stato per essere riassegnata nel medesimo importo ad un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico.

14-quater. Il comitato tecnico previsto dall'articolo 16, comma 2, della legge 17 febbraio 1982, n. 46 è soppresso dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il Ministero dello sviluppo economico concede le agevolazioni di cui all'articolo 14 di cui alla precitata legge secondo gli esiti istruttori comunicati dal Gestore relativi alla validità tecnologica e alla valutazione economico-finanziaria del programma e del soggetto richiedente.»

CURSI  
*Cursi*



2.101



AS 3584

**EMENDAMENTO**  
**Articolo 2**

Dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis. Al fine di potenziare le attività dell'ICE-Agenzia per la promozione e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, le risorse destinate al finanziamento dell'Agenzia sono incrementate di dieci milioni di euro.

14-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per l'anno 2013, di cui al comma 1 dell'art. 17-undecies del decreto legge 22-6-2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n.134.

14-quater. Al comma 2, lett. b), dell'art.17-undecies del decreto legge 22-6-2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134, le parole "35" sono sostituite dalle parole "25".»

CURSI  
*Cursi*

*L. 102*

## EMENDAMENTO

## ART.2

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente

14-bis

All'articolo 25 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti commi:

«7bis. Con decreto del Ministero dello Sviluppo economico da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono stabilite le condizioni e le modalità con le quali i titolari di impianti di generazione energia elettrica alimentati da bioliquidi possono richiedere, per l'energia incentivabile prodotta nell'anno 2012, l'applicazione del coefficiente moltiplicativo di cui al punto 7 della tabella 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m.i. Il Ministero individua altresì il quantitativo massimo di energia incentivabile di cui al presente comma, al fine di garantire l'assenza di ulteriori oneri aggiuntivi rispetto a quanto determinato dall'applicazione, alla producibilità massima attesa dall'impianto di cui al presente comma, del coefficiente di cui al punto 6 della tabella 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m.i.

7-ter. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Gestore del Sistema Elettrico SpA (GSE) emette un apposito regolamento contenente le modalità di presentazione da parte dei produttori della richiesta per l'esercizio dell'opzione di cui al comma 7-bis.

7- quater. Dalle disposizioni di cui ai presenti commi non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Sen. Maria Ida Germontani



2.103

**Articolo 2**

*Dopo il comma 14 inserire i seguenti:*

*14 bis:* Ai soli fini di quanto previsto dalla legge 3 aprile 2001, n° 142, è istituita la figura di “pesca artigianale”, intesa come l'attività di pesca svolta da pescatori che operano in acque marittime in prossimità della fascia costiera o per mezzo di natanti di ridotte dimensioni o con un ridotto numero di persone imbarcate o il cui equipaggio risulta formato da persone tra le quali ricorrono i rapporti di cui all'articolo 230 *bis*, comma 3, del codice civile.

*14 ter:* Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanarsi sulla base di uno specifico accordo siglato tra le organizzazioni sindacali e i rappresentanti della cooperazione, comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di cui all'articolo 2, comma 5 *undecies*, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2011, n. 10, si provvede alla definizione della pesca artigianale di cui al comma 14 bis.

*14 quater:* A decorrere dall'entrata in vigore del decreto di cui al precedente comma 14 ter, senza alcun effetto retroattivo sui rapporti giuridici intercorrenti fra società cooperative ed i rispettivi soci, il comma 2 bis dell'articolo 3 della legge 3 aprile 2001, n° 142 non si applica nei confronti dei soci lavoratori di cooperative che esercitano un'attività di pesca diversa da quella artigianale così come definita, fatta eccezione per le acque interne e lagunari.

DE ANGELIS



2.106

## EMENDAMENTO

## Art. 2

Dopo il comma 14 aggiungere il il seguente comma:

14-bis. All'articolo 25 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti commi:


7bis. Con decorrenza dal 1° gennaio 2013, i titolari di impianti di generazione energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili entrati in esercizio successivamente al 31 dicembre 2007 ed entro il 31 dicembre 2012, diversi da quelli di cui al comma 7ter, possono optare annualmente per l'applicazione del coefficiente moltiplicativo di cui al punto 7 della tabella 2 (art.2 comma 144) della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m.i., anziché quello di cui al punto 6 della tabella medesima. In caso di esercizio dell'opzione, il coefficiente viene applicato ad un quantitativo massimo di energia incentivabile, la cui determinazione è definita ai sensi del successivo comma 7quater, al fine di garantire l'assenza di oneri aggiuntivi sulla bolletta elettrica rispetto ai livelli di spesa determinati dall'applicazione, alla producibilità massima attesa dell'impianto, del coefficiente di cui al punto 6 della tabella 2 (art.2 comma 144) della legge 24 dicembre 2007 n. 244 e s.m.i. All'energia prodotta in eccesso rispetto al predetto quantitativo massimo di energia incentivabile, viene applicato un coefficiente moltiplicativo pari a zero.

7ter. Con decorrenza dal 1° gennaio 2013, i titolari di impianti di generazione energia elettrica alimentati a bioliquidi sostenibili, di potenza installata inferiore a 1 MW, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, possono ottenere, di anno in anno, su richiesta del produttore, un incremento del 15 per cento della tariffa, di cui alla tabella 3, dell'articolo 2, comma 145, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 e s.m.i., con la contestuale determinazione, come indicato al successivo comma 7quater, di un tetto unico fissato, limitatamente all'incentivo corrisposto ad ogni impianto, al fine di garantire, senza oneri per il bilancio dello Stato, l'assenza di oneri aggiuntivi sulla bolletta elettrica rispetto ai livelli di spesa determinati dall'applicazione, alla producibilità massima attesa di ogni impianto, della tariffa di cui alla tabella 3, dell'articolo 2, comma 145, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 e s.m.i..

7quater. Il Ministro dello Sviluppo Economico, con decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente Legge, provvede a stabilire i criteri per la determinazione del quantitativo massimo di energia incentivabile di cui al comma 7 bis e del tetto unico dell'incentivo di cui al comma 7ter. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Gestore del Sistema Elettrico SpA (GSE) emette un apposito regolamento contenente le modalità di presentazione da parte dei produttori, anno per anno, della richiesta per l'esercizio dell'opzione prevista dai precedenti commi 7bis e 7 ter.

7-quinquies. Dalle disposizioni di cui ai presenti commi non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Sen. Maria Ida Germontani



2.105


A.S. 3584

Emendamento

Articolo 2

*Dopo il comma 14 inserire i seguenti commi:*

"14-bis. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica agli organi di cui all'articolo 9, comma 2 lett. a), della legge 6 dicembre 1991, n. 394. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, nel limite massimo di un milione di euro l'anno, si provvede nell'ambito delle risorse appostate sul capitolo 1552 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare."

  
FERRANTE, DELLA SETA

2.106

A.S. 3584  
Emendamento  
Art. 2

*Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:*

"14-bis. Per il finanziamento delle Convenzioni per lo sviluppo della filiera pesca di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, come modificato dall'articolo 67 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2013."

*Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2013: - 400;

2014: ----

2015: ----

*Carloni*

CARLONI, ANDRIA, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, MONGIELLO, PERTOLDI,  
RANDAZZO

2.107

A.S. 3584

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)

**Emendamento Articolo 2**

*Dopo il comma 14 inserire il seguente:*

*14 bis: L'articolo 7, comma 3, secondo periodo del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, e l'articolo 10, comma 2, secondo periodo del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono ~~soppressi~~. *abrogati**

SCARPA BONAZZA BUORA Paolo

SANCIU Fedele

PICCIONI Lorenzo

BOLDRINI Giacinto

BONDI Sandro

DI STEFANO Fabrizio

NESPOLI Vincenzo

SANTINI Giacomo

ZANOLETTI Tomaso



**L. 108**

---

**Motivazione**

L'emendamento sopprime la disposizione che vieta la commercializzazione del prodotto proveniente dalla pesca scientifica; occorre rilevare che tale divieto non si rileva nella normativa comunitaria vigente.

**Tale norma non comporta alcuna spesa aggiuntiva a carico del bilancio pubblico.**

A.S. 3584

Emendamento

Articolo 2

*Dopo il comma 14 inserire il seguente:*

*14 bis: L'articolo 7, comma 3, secondo periodo del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, e l'articolo 10, comma 2, secondo periodo del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono*  
~~soppressi.~~ *allegati*

**SEN. MILANA**



2.109

A.S. 3584  
Emendamento  
Articolo 2

*Dopo il comma 14 inserire il seguente:*

"14- bis. L'articolo 7, comma 3, secondo periodo del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, e l'articolo 10, comma 2, secondo periodo del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono ~~soppressi.~~" *abrogati*

*Andria*  
ANDRIA, CARLONI, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, MONGIELLO, PERTOLDI,  
RANDAZZO

**2.110**

A.S. 3584

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)

**Articolo 2**

*Dopo il comma 14 inserire il seguente:*

*14 bis:* L'articolo 7, comma 3, secondo periodo del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, e l'articolo 10, comma 2, secondo periodo del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono ~~soppressi.~~ *abrogati.*

DE ANGELIS  
De Angelis


L. III

**EMENDAMENTO****ARTICOLO 2**

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Le concessioni di stoccaggio di gas naturale di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, hanno una durata non superiore ai trenta anni, prorogabile due volte per dieci anni. La disposizione si applica anche ai procedimenti in corso e alle concessioni in primo periodo di vigenza alla data di entrata in vigore della presente legge.».

SPADONI URBANI



2.112

**MOTIVAZIONE:**

La durata della concessione è complessivamente di cinquanta anni in Germania, Francia, Inghilterra e Spagna. Lasciare solo in Italia il lasso temporale a quaranta anni appare un gap non facilmente spiegabile e una diminuzione delle possibilità di ammortamento e guadagno per le società che investono in queste infrastrutture energetiche. Ecco che equiparare la durata complessiva, oltre che l'allungamento della prima concessione a trent'anni, è un atto che mette le condizioni di operabilità in Italia alla stregua di quelle degli altri maggiori Paesi europei.

**EMENDAMENTO**

**ARTICOLO 2**

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Le concessioni di stoccaggio di gas naturale di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, hanno una durata non superiore ai trenta anni, prorogabile due volte per dieci anni. La disposizione si applica anche ai procedimenti in corso e alle concessioni in primo periodo di vigenza alla data di entrata in vigore della presente legge.».

SPADONI URBANI



2.113

EMENDAMENTO ALL'AS 3584

Art. 2

All'articolo 2, dopo il comma 14 inserire il seguente:


« 14-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 334 del 1999, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri, i dati e le informazioni per la redazione del rapporto di sicurezza per gli stabilimenti del settore galvanotecnico e sono stabiliti i contenuti semplificati del rapporto di sicurezza medesimo.»

Vallardi,

Montani

Sen. Garavaglia

Sen. Vaccari



2.114

## Emendamento

### Art. 2

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

<<15-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:

“9-bis. Al fine di agevolare la rimozione degli squilibri finanziari delle regioni che abbiano adottato il piano di stabilizzazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 14, comma 22, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo di rotazione, denominato “Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni alle regioni in situazione di squilibrio finanziario”, finalizzato a concedere anticipazioni di cassa per il graduale ammortamento dei disavanzi e dei debiti fuori bilancio accertati, nonché per il concorso al sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione del citato piano di stabilizzazione finanziaria.

9-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanare entro il termine del 15 dicembre 2012 sono individuati i criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione di cui al comma 9-bis attribuibile a ciascuna regione, nonché le modalità per la concessione e per la restituzione della stessa in un periodo massimo di 10 anni, decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione. I criteri per la determinazione dell'anticipazione attribuibile a ciascuna Regione sono definiti nei limiti dell'importo massimo fissato in euro 150 per abitante e della disponibilità annua del Fondo.

9-quater. Alla copertura degli oneri derivanti dall'anno 2012 dalle disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-ter, si provvede a valere sulla dotazione del Fondo di rotazione di cui all'articolo 4, comma 1. Il Fondo di cui al comma 9-bis è altresì alimentato dalle somme del Fondo rimborsate dalle regioni e al suo finanziamento si può provvedere anche ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e) della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

9-quinquies. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alle occorrenti variazioni di bilancio.

9-sexies. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi 9-bis e seguenti, alle regioni interessate, in presenza di eccezionali motivi di urgenza, può essere concessa un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione di cui al comma 9-bis, da riassorbire secondo tempi e modalità disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 9-ter.

9-septies. Il piano di stabilizzazione finanziaria di cui al comma 9-bis è completato entro il 30 giugno 2016 e l'attuazione degli atti indicati nel piano deve avvenire entro il 31 dicembre 2017.">>

*Autore (ESPOSITO)*



### Relazione illustrativa

Le modifiche in esame prevedono la possibilità per le regioni che abbiano presentato il piano di stabilizzazione finanziaria, di cui all'articolo 14, comma 22, del decreto legge n. 78/2010, approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze, di accedere ad anticipazioni a valere su un apposito Fondo di rotazione, diretto ad assicurare la stabilità finanziaria degli enti in esame, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Agli oneri derivanti dal dispositivo si provvede a valere su quota parte delle risorse del Fondo di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174. Il Fondo è altresì alimentato dalle somme rimborsate dalle regioni interessate.

Al riguardo si evidenzia che analogo Fondo, finalizzato ad assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali, è stato istituito e disciplinato dall'articolo 243-ter del TUEL, come introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera r), del disegno di legge n. 3570, di conversione del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali", approvato, in prima lettura, dall'Assemblea della Camera dei deputati il 13 novembre 2012 (AC 5520 A/R) e trasmesso al Senato (AS 3570).

I criteri per la determinazione dell'importo delle anticipazioni nei limiti della disponibilità del Fondo e dell'importo massimo di 150 euro per abitante; e le modalità di concessione e di restituzione delle anticipazioni sono stabilite con DPCM, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

*2. 115*

## Emendamento

### Art. 2

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

<<15-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:

*9-bis.* Al fine di agevolare la rimozione degli squilibri finanziari delle regioni che abbiano adottato il piano di stabilizzazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 14, comma 22, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo di rotazione, denominato "Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni alle regioni in situazione di squilibrio finanziario", finalizzato a concedere anticipazioni di cassa per il graduale ammortamento dei disavanzi e dei debiti fuori bilancio accertati, nonché per il concorso al sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione del citato piano di stabilizzazione finanziaria.

*9-ter.* Il Fondo di cui al comma *9-bis* ha una dotazione di 450 milioni di euro per l'anno 2012 e 900 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2020, ed è altresì alimentato dalle somme del Fondo rimborsate dalle regioni beneficiarie.

*9-quater.* Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanare entro il termine del 15 dicembre 2012 sono individuati i criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione di cui al comma *9-bis* attribuibile a ciascuna regione, nonché le modalità per la concessione e per la restituzione della stessa in un periodo massimo di 10 anni, decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione. I criteri per la determinazione dell'anticipazione attribuibile a ciascuna Regione sono definiti nei limiti dell'importo massimo fissato in euro 150 per abitante e della disponibilità annua del Fondo.

*9-quinquies.* Le somme di cui al comma *9-ter* sono versate su apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell'economia e delle finanze. I rientri delle anticipazioni erogate sono versati dalle regioni alla predetta contabilità speciale.

*9-sexies.* Alla copertura degli oneri di cui al comma *9-ter*, pari a 450 milioni di euro per l'anno 2012 e di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2020, si provvede:

a) per l'anno 2012, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

b) per gli anni 2013 e seguenti, mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie della missione di spesa "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Al finanziamento del Fondo si può provvedere, altresì, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

*9-septies.* Per l'anno 2012 la dotazione del Fondo di rotazione di cui al comma *9-bis* è incrementata di 450 milioni di euro, da destinare esclusivamente al pagamento delle spese di parte corrente relative a spese di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture, già impegnate e comunque non derivanti da riconoscimento dei debiti fuori bilancio. Alla copertura degli oneri di cui al periodo precedente si provvede mediante riassegnazione, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, di una corrispondente quota delle risorse complessivamente disponibili esistenti presso la contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio", relativamente alle spese correnti.

*9-octies.* Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alle occorrenti variazioni di bilancio.

*9-novies.* In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi *9-bis* e seguenti, alle regioni interessate, in presenza di eccezionali motivi di urgenza, può essere concessa un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione di cui al comma *9-bis*, da riassorbire secondo tempi e modalità disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma *9-quater*.

*9-decies.* Il piano di stabilizzazione finanziaria di cui al comma *9-bis* è completato entro il 30 giugno 2016 e l'attuazione degli atti indicati nel piano deve avvenire entro il 31 dicembre 2017.">>

(ESPOSITO)  




2.116

#### Relazione illustrativa

Le modifiche in esame prevedono la possibilità per le regioni che abbiano presentato il piano di stabilizzazione finanziaria, di cui all'articolo 14, comma 22, del decreto legge n. 78/2010, approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze, di accedere ad anticipazioni a valere su un apposito Fondo di rotazione, diretto ad assicurare la stabilità finanziaria degli enti in esame, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 450 milioni per il 2012, e di 900 milioni per ciascuna annualità dal 2013 al 2020. Il Fondo è altresì alimentato dalle somme rimborsate dalle regioni interessate.

Al riguardo si evidenzia che analogo Fondo, finalizzato ad assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali, è stato istituito e disciplinato dall'articolo 243-ter del TUEL, come introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera r), del disegno di legge n. 3570, di conversione del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali", approvato, in prima lettura, dall'Assemblea della Camera dei deputati il 13 novembre 2012 (AC 5520 A/R) e trasmesso al Senato (AS 3570).

Limitatamente al 2012, il Fondo è ulteriormente incrementato, nella misura di 450 milioni, da destinare esclusivamente al pagamento delle spese di parte corrente relative a spese di personale, alla produzione di servizi e forniture già impegnate.

I criteri per la determinazione dell'importo delle anticipazioni, nei limiti della disponibilità del Fondo e dell'importo massimo di 150 euro per abitante; e le modalità di concessione e di restituzione delle anticipazioni sono stabilite con DPCM, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

**AS 3584 (disegno di legge di Stabilità 2013)**

**Emendamento**

**Art. 2**

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

<<15-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:

“9-bis. Al fine di agevolare la rimozione degli squilibri finanziari delle regioni che abbiano adottato il piano di stabilizzazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 14, comma 22, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo di rotazione, denominato “Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni alle regioni in situazione di squilibrio finanziario”, finalizzato a concedere anticipazioni di cassa per il graduale ammortamento dei disavanzi e dei debiti fuori bilancio accertati, nonché per il concorso al sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione del citato piano di stabilizzazione finanziaria.

9-ter. Il Fondo di cui al comma 9-bis ha una dotazione di 450 milioni di euro per l'anno 2012 e 900 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2020, ed è altresì alimentato dalle somme del Fondo rimborsate dalle regioni beneficiarie.

9-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanare entro il termine del 15 dicembre 2012 sono individuati i criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione di cui al comma 9-bis attribuibile a ciascuna regione, nonché le modalità per la concessione e per la restituzione della stessa in un periodo massimo di 10 anni, decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione. I criteri per la determinazione dell'anticipazione attribuibile a ciascuna Regione sono definiti nei limiti dell'importo massimo fissato in euro 150 per abitante e della disponibilità annua del Fondo.

9-quinquies. Le somme di cui al comma 9-ter sono versate su apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell'economia e delle finanze. I rientri delle anticipazioni erogate sono versati dalle regioni alla predetta contabilità speciale.

9-sexies. Alla copertura degli oneri di cui al comma 9-ter, pari a 450 milioni di euro per l'anno 2012 e di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2020, si provvede:

a) per l'anno 2012, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

b) per gli anni 2013 e seguenti, mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie della missione di spesa "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Al finanziamento del Fondo si può provvedere, altresì, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

*9-septies.* Per l'anno 2012 la dotazione del Fondo di rotazione di cui al comma *9-bis* è incrementata di 450 milioni di euro, da destinare esclusivamente al pagamento delle spese di parte corrente relative a spese di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture, già impegnate e comunque non derivanti da riconoscimento dei debiti fuori bilancio. Alla copertura degli oneri di cui al periodo precedente si provvede mediante riassegnazione, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, di una corrispondente quota delle risorse complessivamente disponibili esistenti presso la contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio", relativamente alle spese correnti.

*9-octies.* Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alle occorrenti variazioni di bilancio.

*9-novies.* In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi *9-bis* e seguenti, alle regioni interessate, in presenza di eccezionali motivi di urgenza, può essere concessa un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione di cui al comma *9-bis*, da riassorbire secondo tempi e modalità disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma *9-quater*.

*9-decies.* Il piano di stabilizzazione finanziaria di cui al comma *9-bis* è completato entro il 30 giugno 2016 e l'attuazione degli atti indicati nel piano deve avvenire entro il 31 dicembre 2017.">>

VIESPOLI

Vcompil

2. 117

AS 3584 (disegno di legge di Stabilità 2013)

**Emendamento**

**Art. 2**

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

<<15-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:

“9-bis. Al fine di agevolare la rimozione degli squilibri finanziari delle regioni che abbiano adottato il piano di stabilizzazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 14, comma 22, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo di rotazione, denominato “Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni alle regioni in situazione di squilibrio finanziario”, finalizzato a concedere anticipazioni di cassa per il graduale ammortamento dei disavanzi e dei debiti fuori bilancio accertati, nonché per il concorso al sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione del citato piano di stabilizzazione finanziaria.

9-ter. Il Fondo di cui al comma 9-bis ha una dotazione di 450 milioni di euro per l'anno 2012 e 600 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2020, ed è altresì alimentato dalle somme del Fondo rimborsate dalle regioni beneficiarie.

9-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanare entro il termine del 15 dicembre 2012 sono individuati i criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione di cui al comma 9-bis attribuibile a ciascuna regione, nonché le modalità per la concessione e per la restituzione della stessa in un periodo massimo di 10 anni, decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione. I criteri per la determinazione dell'anticipazione attribuibile a ciascuna Regione sono definiti nei limiti dell'importo massimo fissato in euro 100 per abitante e della disponibilità annua del Fondo.

9-quinquies. Le somme di cui al comma 9-ter sono versate su apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell'economia e delle finanze. I rientri delle anticipazioni erogate sono versati dalle regioni alla predetta contabilità speciale.

9-sexies. Alla copertura degli oneri di cui al comma 9-ter, pari a 450 milioni di euro per l'anno 2012 e di 600 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2020, si provvede:

a) per l'anno 2012, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

b) per gli anni 2013 e seguenti, mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie della missione di spesa “Politiche economico-finanziarie e di bilancio” dello stato di previsione del

Ministero dell'economia e delle finanze. Al finanziamento del Fondo si può provvedere, altresì, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

*9-septies.* Per l'anno 2012 la dotazione del Fondo di rotazione di cui al comma *9-bis* è incrementata di 150 milioni di euro, da destinare esclusivamente al pagamento delle spese di parte corrente relative a spese di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture, già impegnate e comunque non derivanti da riconoscimento dei debiti fuori bilancio. Alla copertura degli oneri di cui al periodo precedente si provvede mediante riassegnazione, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, di una corrispondente quota delle risorse complessivamente disponibili esistenti presso la contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio", relativamente alle spese correnti.

*9-octies.* Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alle occorrenti variazioni di bilancio.

*9-novies.* In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi *9-bis* e seguenti, alle regioni interessate, in presenza di eccezionali motivi di urgenza, può essere concessa un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione di cui al comma *9-bis*, da riassorbire secondo tempi e modalità disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma *9-quater*.

*9-decies.* Il piano di stabilizzazione finanziaria di cui al comma *9-bis* è completato entro il 30 giugno 2016 e l'attuazione degli atti indicati nel piano deve avvenire entro il 31 dicembre 2017.">>

VIESPOLI

Viespoli

L. 118

**Emendamento**

**Art. 2**

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

<<15-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:

“9-bis. Al fine di agevolare la rimozione degli squilibri finanziari delle regioni che abbiano adottato il piano di stabilizzazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 14, comma 22, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo di rotazione, denominato “Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni alle regioni in situazione di squilibrio finanziario”, finalizzato a concedere anticipazioni di cassa per il graduale ammortamento dei disavanzi e dei debiti fuori bilancio accertati, nonché per il concorso al sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione del citato piano di stabilizzazione finanziaria.

9-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanare entro il termine del 15 dicembre 2012 sono individuati i criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione di cui al comma 9-bis attribuibile a ciascuna regione, nonché le modalità per la concessione e per la restituzione della stessa in un periodo massimo di 10 anni, decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione. I criteri per la determinazione dell'anticipazione attribuibile a ciascuna Regione sono definiti nei limiti dell'importo massimo fissato in euro 150 per abitante e della disponibilità annua del Fondo.

9-quater. Alla copertura degli oneri derivanti dall'anno 2012 dalle disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-ter, si provvede a valere sulla dotazione del Fondo di rotazione di cui all'articolo 4, comma 1. Il Fondo di cui al comma 9-bis è altresì alimentato dalle somme del Fondo rimborsate dalle regioni e al suo finanziamento si può provvedere anche ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e) della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

9-quinquies. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alle occorrenti variazioni di bilancio.

9-sexies. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi 9-bis e seguenti, alle regioni interessate, in presenza di eccezionali motivi di urgenza, può essere concessa un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione di cui al comma 9-bis, da riassorbire secondo tempi e modalità disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 9-ter.

9-septies. Il piano di stabilizzazione finanziaria di cui al comma 9-bis è completato entro il 30 giugno 2016 e l'attuazione degli atti indicati nel piano deve avvenire entro il 31 dicembre 2017.”>>

VIESPOLI  
Viespoli

2.119 %

## EMENDAMENTO

All'articolo 2, dopo il comma 15, inserire il seguente:

“15-bis. Per l'anno 2013 nell'ambito delle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92 è destinata la somma di 30 milioni di euro finalizzata al riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca.”

**Azzollini**

Pichetto Fratin

Mazzaracchio

Latronico



2.110



AS 3584 (disegno di legge di Stabilità 2013)

**Emendamento**

**Art. 2**

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

<<15-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:

*9-bis.* Al fine di agevolare la rimozione degli squilibri finanziari delle regioni che abbiano adottato il piano di stabilizzazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 14, comma 22, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo di rotazione, denominato "Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni alle regioni in situazione di squilibrio finanziario", finalizzato a concedere anticipazioni di cassa per il graduale ammortamento dei disavanzi e dei debiti fuori bilancio accertati, nonché per il concorso al sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione del citato piano di stabilizzazione finanziaria.

*9-ter.* Il Fondo di cui al comma *9-bis* ha una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2012 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2020, ed è altresì alimentato dalle somme del Fondo rimborsate dalle regioni beneficiarie.

*9-quater.* Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanare entro il termine del 15 dicembre 2012 sono individuati i criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione di cui al comma *9-bis* attribuibile a ciascuna regione, nonché le modalità per la concessione e per la restituzione della stessa in un periodo massimo di 10 anni, decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione. I criteri per la determinazione dell'anticipazione attribuibile a ciascuna Regione sono definiti nei limiti dell'importo massimo fissato in euro 50 per abitante e della disponibilità annua del Fondo.

*9-quinquies.* Le somme di cui al comma *9-ter* sono versate su apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell'economia e delle finanze. I rientri delle anticipazioni erogate sono versati dalle regioni alla predetta contabilità speciale.

*9-sexies.* Alla copertura degli oneri di cui al comma *9-ter*, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2012 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2020, si provvede:

a) per l'anno 2012, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

b) per gli anni 2013 e seguenti, mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie della missione di spesa "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del

Ministero dell'economia e delle finanze. Al finanziamento del Fondo si può provvedere, altresì, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, *lettera e*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

*9-septies*. Per l'anno 2012 la dotazione del Fondo di rotazione di cui al comma *9-bis* è incrementata di 150 milioni di euro, da destinare esclusivamente al pagamento delle spese di parte corrente relative a spese di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture, già impegnate e comunque non derivanti da riconoscimento dei debiti fuori bilancio. Alla copertura degli oneri di cui al periodo precedente si provvede mediante riassegnazione, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, di una corrispondente quota delle risorse complessivamente disponibili esistenti presso la contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio", relativamente alle spese correnti.

*9-octies*. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alle occorrenti variazioni di bilancio.

*9-novies*. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi *9-bis* e seguenti, alle regioni interessate, in presenza di eccezionali motivi di urgenza, può essere concessa un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione di cui al comma *9-bis*, da riassorbire secondo tempi e modalità disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma *9-quater*.

*9-decies*. Il piano di stabilizzazione finanziaria di cui al comma *9-bis* è completato entro il 30 giugno 2016 e l'attuazione degli atti indicati nel piano deve avvenire entro il 31 dicembre 2017.">>

VIESPOLI

Viespoli

2.120

A.S. 3584  
Emendamento  
Art. 2

*All'articolo 2, dopo il comma 15, inserire il seguente:*

“15-bis. Per l'anno 2013 nell'ambito delle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92 è destinata la somma di 30 milioni di euro finalizzata al riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca.”

*Andria*

ANDRIA, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

*2. 121*

A.S. 3584

Emendamento

Articolo 2

*Dopo il comma 15, inserire il seguente:*

"15-bis. Le spese di parte capitale sostenute dal Comune di Lampedusa e Linosa interessato dal fenomeno dell'immigrazione proveniente dall'Africa finalizzate alla realizzazione di infrastrutture, alla sistemazione e riqualificazione urbana e alla promozione territoriale non rilevano ai fini del patto di stabilità interno per il triennio 2013, 2014 e 2015. L'esclusione opera nei limiti di 2 milioni e 400 mila euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015."

*Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2013: - 2.400;

2014: - 2.400;

2015: - 2.400.

*Ferrante*

FERRANTE, DELLA SETA, DE LUCA Vincenzo, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO,  
MAZZUCONI, VITA

**2.122**

A.S. 3584

Emendamento

Articolo 2

*Dopo il comma 15, inserire il seguente:*

"15-bis. Per gli anni 2013, 2014 e 2015 nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, i mutui per gli investimenti produttivi attuati o da attuare, certificati dalla Convenzione GSE, finalizzati al risparmio energetico e allo sviluppo delle energie rinnovabili sono esclusi dal calcolo della percentuale di indebitamento di cui all'articolo 8, comma 2-bis della Legge 12 novembre 2011, n. 183 nonché dalle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 204 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267."

*Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2013: - 1.500;

2014: - 1.500;

2015: - 1.500

*Della Seta*

DELLA SETA, FERRANTE

2.123

## EMENDAMENTI AS.3584

### Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013).

#### Art.2

*Sostituire il comma 16 con i seguenti:*

16. Al fine di finanziare interventi di salvaguardia previdenziale in favore delle categorie di lavoratori che negli anni 2013 e 2014 maturino i relativi requisiti ai sensi degli articoli 24, commi 14 e 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, 6, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificati dai commi da 16-bis a 16-bis.4 del presente articolo, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito fondo denominato «Fondo per la salvaguardia del diritto di accesso al regime previdenziale previgente al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201», nel quale confluiscono 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, le economie derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 20, 21-sexies e quota parte delle risorse derivanti dall'applicazione del comma 16-bis.6 e le risorse stanziare a copertura degli oneri di cui ai predetti articoli 24, commi 14 e 15, del decreto-legge n. 201 del 2011, 6, comma 2-ter, del decreto-legge n. 216 del 2011, e 22 del decreto-legge n. 95 del 2012.

16-bis. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «4 dicembre 2011», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011»;

b) all'alinea, dopo le parole: «in vigore del presente decreto» sono inserite le seguenti: «, escludendo in ogni caso l'applicazione della disciplina delle decorrenze di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni,» e dopo le parole: «che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011,» sono inserite le seguenti: «ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, e»;

c) all'alinea, dopo le parole: «continuano ad applicarsi» sono aggiunte le seguenti: «al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011-2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni e»;

d) alla lettera a), le parole: «entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223» sono sostituite dalle seguenti: «entro ventiquattro mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, a prescindere dalla data di conclusione della procedura di mobilità avviata sulla base dei citati accordi sindacali e della data di effettivo collocamento in mobilità, eventualmente preceduto da un periodo di fruizione di cassa integrazione guadagni»;

e) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, a prescindere dall'effettivo collocamento in mobilità entro tale data»;

f) alla lettera c) sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo le parole: «23 dicembre 1996, n. 662,» sono inserite le seguenti: «o per i quali non siano trascorsi 24 mesi dal termine del periodo di fruizione della predetta prestazione straordinaria»;

2) le parole da: «in tale secondo caso» fino a: «in vigore dal presente decreto» sono sostituite dai seguenti periodi: «I lavoratori titolari di assegno straordinario alla data del 4 dicembre

2011, che conseguano il trattamento pensionistico oltre il limite massimo di permanenza nel fondo previsto dai singoli regolamenti di settore, rimangono a carico dei medesimi fondi sino al conseguimento del trattamento medesimo. I lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011, il diritto di accesso ai fondi di solidarietà anche successivamente a tale data, restano a carico dei medesimi sino al compimento dei 62 anni di età.»;

g) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) ai lavoratori che siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione e che abbiano compiuto 60 anni di età o maturato 40 anni di anzianità contributiva entro la data del 31 dicembre 2012 o 61 anni di età o 40 anni di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2013. Ai fini della fruizione dei benefici di cui alla presente lettera non rilevano l'eventuale prestazione lavorativa successiva all'autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione né l'eventuale mancato versamento, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile».

16-bis.1. Il secondo periodo del comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «Fermo restando quanto indicato al comma 3, primo periodo, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori iscritti al Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché ai lavoratori del settore di macchina e agli addetti del settore di coperta e di camera della categoria dei marittimi, ai quali è riconosciuto il carattere usurante della relativa attività».

16-bis.2. Al comma 2-ter dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati» sono sostituite dalle seguenti: «il cui rapporto di lavoro si risolva unilateralmente o in conseguenza di fallimento dell'impresa o in ragione di accordi individuali sottoscritti entro il 31 dicembre 2011 o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati, entro la medesima data del 31 dicembre 2011.»;

b) le parole: «la decorrenza del trattamento medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «la maturazione del diritto al trattamento pensionistico»;

c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della concessione dei benefici di cui al presente comma non rileva l'eventuale prestazione di un'altra attività lavorativa di natura temporanea dopo la sottoscrizione degli accordi individuali o la stipulazione degli accordi collettivi di incentivo all'esodo ai sensi del periodo precedente».

16-bis.3. Al comma 2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché i periodi di fruizione dei permessi di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e i periodi di cui all'articolo 80, commi 2 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388».

16-bis.4. Ai fini dell'accesso al regime previdenziale vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è riconosciuta piena validità agli accordi per la gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali stipulati dalle imprese, entro il 31 dicembre 2011, anche in sede non governativa.

16-bis.5. Ai fini di una puntuale verifica degli effetti previdenziali e finanziari determinatisi a seguito delle modifiche della disciplina del sistema pensionistico di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come da ultimo modificato dai commi da 16-bis a 16-bis.4 del presente articolo, il Ministro del

lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei dati elaborati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), presenta semestralmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione relativa al numero complessivo dei lavoratori che periodicamente hanno avuto accesso al trattamento pensionistico, al numero di lavoratori che hanno usufruito delle deroghe previste dall'ordinamento e ai relativi effetti finanziari.

16-bis.6. Al Fondo per la salvaguardia del diritto di accesso al regime previdenziale previgente al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, di cui al comma 16, affluiscono quota parte delle risorse derivanti dal maggiore gettito determinato dalle modifiche al testo unico delle imposte sui redditi di cui al presente comma. All'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sostituire, a decorrere dall'anno fiscale 2013, la lettera e) con le seguenti: «e) oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento; f) oltre 100.000 euro e fino a 150.000 euro, 46 per cento; g) oltre 150.000 euro, 49 per cento.». Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità tecniche di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

*Conseguentemente:*

*al comma 17, sostituire le parole:* di cui al comma 16 *con le seguenti:* di cui ai commi da 16 a 16-bis.4;

*al comma 18, lettera c), sostituire le parole:* in ragione di accordi di cui alla lettera c) del comma 16 *con le seguenti:* in ragione di accordi collettivi o individuali di cui ai commi da 16-bis a 16-bis.4;

*sostituire il comma 19 con il seguente:*

19. I benefici di cui ai commi da 16 a 16-bis.6 sono riconosciuti nel limite massimo delle risorse del «Fondo per la salvaguardia del diritto di accesso al regime previdenziale previgente al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201», di cui al comma 16;

*sostituire il comma 20 con il seguente:*

20. Qualora in sede di monitoraggio dell'attuazione dei decreti ministeriali del 10 giugno 2012 e del 5 ottobre 2012 attuativi delle disposizioni di cui agli articoli 24, commi 14 e 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 6, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e del decreto ministeriale di cui al comma 17 vengano accertate a consuntivo eventuali economie aventi carattere pluriennale rispetto agli oneri programmati a legislazione vigente per l'attuazione dei predetti decreti ministeriali, tali economie sono destinate ad alimentare il Fondo per la salvaguardia del diritto di accesso al regime previdenziale previgente al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 di cui al comma 11. L'accertamento delle eventuali economie è effettuato annualmente con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è disposta la conseguente integrazione delle risorse del predetto Fondo operando le occorrenti variazioni di bilancio;

*sostituire il comma 21 con il seguente:*

21. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per lo sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono ridotti, eliminati o riformati i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, fino alla concorrenza di 2.000 milioni annui, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente;

*sopprimere il comma 22;*

*all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le parole:* , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

CARLINO, BELISARIO, MASCITELLI,

*Carlino*

*2. 124*

## A.S. 3584

Emendamento A.S. 3584

*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)*

Art. 2

*Sostituire il comma 16 con il seguente:*

<<11. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. le parole: « 4 dicembre 2011 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2011 »;
2. all'alinea, dopo le parole: « in vigore del presente decreto » sono inserite le seguenti: « ,escludendo in ogni caso l'applicazione della disciplina delle decorrenze di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, » e dopo le parole: « che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011, » sono inserite le seguenti: «ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, e ».
3. dopo la lettera e) aggiungere la seguente
  - f) Le disposizioni di salvaguardia di cui all'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 201 del 2011, si applicano anche ai seguenti lavoratori che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:
    - a) “ai lavoratori cessati dal rapporto di lavoro e collocati in mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi sottoscritti in sede Governativa o non governativa stipulati entro il 31 dicembre 2011 e che perfezionino i requisiti per il pensionamento entro 24 mesi dalla data di fine del periodo di fruizione del trattamento di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, a prescindere dalla data di conclusione della procedura di mobilità avviata sulla base degli accordi sindacali e della data di effettivo collocamento in mobilità, eventualmente preceduto da un periodo di fruizione di cassa integrazione guadagni”.
    - b) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 31 dicembre 2011, ancorché abbiano svolto qualsiasi attività, a condizione che maturano i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2014;
    - c) ai lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro 31 dicembre 2012 unilateralmente o in conseguenza di fallimento dell'impresa, o in ragione di accordi individuali sottoscritti entro il 31 dicembre 2011 o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati, entro la medesima data del 31 dicembre 2011, ancorché abbiano svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività a condizione che perfezionino i requisiti utili a comportare la maturazione del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2014;

d) ai lavoratori licenziati, entro il 31 dicembre 2011, anche in conseguenza di fallimento o di altra procedura concorsuale nonché di cessazione dell'attività dell'impresa, purché privi di occupazione, che maturino il diritto a pensione sulla base delle previgenti regole entro i successivi 24 mesi.>>

*Conseguentemente:*

a) all'articolo 1, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

“3-bis. A decorrere dall'anno 2013 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dei produttori market sostenuta dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2010 ridotta del 2 per cento. Tale rideterminazione deve comportare una riduzione, rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata, non inferiore a 600 milioni di euro nel 2013 e in 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2014. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo dell'ammortamento per i titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398. ”.

b) all'articolo 1, comma 4, elenco 1, aumentare in misura proporzionale tutti gli importi fino a concorrenza di un onere di 250 milioni.

c) al medesimo articolo 2, sopprimere i commi 24 e 29;

d) All'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

“1-bis. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008 n.185, come convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:

alla lettera a), sostituire 12,6 con 15,9;

alla lettera b), sostituire 11,6 con 18,5;

alla lettera c), sostituire 10,6 con 15,5;

alla lettera d), sostituire 9 per cento con 13,5 per cento;

alla lettera e), sostituire 8 per cento con 10,5 per cento;

e) all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2013.

Sen. Garavaglia

Sen. Vaccari



2.125

**AS 3584**

**EMENDAMENTO**

**ARTICOLO 2**

*Al comma 16, la lettera a) è sostituita dalla seguente:*

«a) ai lavoratori cessati dal rapporto di lavoro e collocati in mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, e che abbiano perfezionato i requisiti utili al trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2014;»

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 46 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.*

~~CARLINO~~

2. 126

**EMENDAMENTI AS.3584**

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013).**

**Art.2**

*Al comma 16,*

*✓ alla lettera a), sopprimere le parole: "entro il 30 Settembre 2012", indi, sopprimere le seguenti parole: "entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero durante il periodo di godimento dell'indennità di mobilità in deroga e in ogni caso"*

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 23:*

*alla lettera a), sostituire le parole: allo 0,50 per cento con le seguenti: allo 0,55 per cento;  
alla lettera b), sostituire le parole: allo 0,45 per cento con le seguenti: allo 0,50 per cento.*

LANNUTTI, CARLINO

*Lannutti*

*2.127*

AS 3584

EMENDAMENTO

ARTICOLO 2

*Al comma 16 sostituire, ovunque ricorrono, le parole: «i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico» con le seguenti: «i requisiti utili al trattamento pensionistico».*

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 23:*

*alla lettera a), sostituire le parole: allo 0,50 per cento con le seguenti: allo 0,60 per cento;*

*alla lettera b), sostituire le parole: allo 0,45 per cento con le seguenti: allo 0,50 per cento.*

CARLINO

2. 128

**EMENDAMENTI AS.3584**

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013).**

**Art.2**

*Al comma 16, lettere b) e d), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "4 dicembre 2011" con le seguenti: "31 dicembre 2011" nonchè, sostituire ovunque ricorrano le parole: "entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n.201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n.214 del 2011" con le seguenti: "entro il 31 dicembre 2014".*

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 23:*

*alla lettera a), sostituire le parole: allo 0,50 per cento con le seguenti: allo 0,55 per cento;*  
*alla lettera b), sostituire le parole: allo 0,45 per cento con le seguenti: allo 0,50 per cento.*

LANNUTTI , CARLINO

*Lannutti*

*2. 129*

**AS 3584**

**EMENDAMENTO**

**ARTICOLO 2**

*Al comma 16 sostituire, ovunque ricorrono, le parole: «4 dicembre 2011» con le seguenti: «31 dicembre 2011».*

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.*

**CARLINO**



2.130

AS 3584

EMENDAMENTO

ARTICOLO 2

*Al comma 16, lettera b), sostituire le parole: «con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011,» con le seguenti: «nonché ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione e che abbiano compiuto 60 anni di età o maturato 40 anni di anzianità contributiva entro la data del 31 dicembre 2013, o 61 anni di età o 40 anni di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2014 e fermo restando le deroghe previste per gli autorizzati alla contribuzione volontaria di cui alla legge 247/2007.»*

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 23:*

*alla lettera a), sostituire le parole: allo 0,50 per cento con le seguenti: allo 0,60 per cento;*

*alla lettera b), sostituire le parole: allo 0,45 per cento con le seguenti: allo 0,50 per cento.*

CARLINO

2.131

AS 3584

EMENDAMENTO

ARTICOLO 2

Al comma 16, lettera b), sopprimere il numero 1).

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 23:

alla lettera a), sostituire le parole: allo 0,50 per cento con le seguenti: allo 0,60 per cento;

alla lettera b), sostituire le parole: allo 0,45 per cento con le seguenti: allo 0,50 per cento.

CARLINO

2. 132

**AS 3584**

**EMENDAMENTO**

**ARTICOLO 2**

*Al comma 16 sostituire, ovunque ricorrono, le parole: «entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011» con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2014».*

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 68 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.*

  
CARLINO

2. 133

AS 3584

EMENDAMENTO

ARTICOLO 2

*Al comma 16, lettera c), sostituire le parole: «ai lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 del codice di procedura civile» con le parole: «ai lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2012, in ragione di accordi individuali sottoscritti entro il 31 dicembre 2011 anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 del codice di procedura civile».*

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 23:*

*alla lettera a), sostituire le parole: allo 0,50 per cento con le seguenti: allo 0,55 per cento;*

*alla lettera b), sostituire le parole: allo 0,45 per cento con le seguenti: allo 0,50 per cento.*

CARLINO

2.134

**AS 3584**

**EMENDAMENTO**

**ARTICOLO 2**

*Al comma 16, lettera c), sostituire le parole: «30 giugno 2012», ovunque ricorrono, con le seguenti: «31 dicembre 2012».*

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2013: - 5.000

2014: - 5.000

2015: - 5.000

  
CARLINO

2.135

**AS 3584**

**EMENDAMENTO**

**ARTICOLO 2**

*All'art. 2, comma 16, alla lettera c), sopprimere il numero 1).*

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2013: - 5.000

2014: - 5.000

2015: - 5.000

**CARLINO**



2.136

**AS 3584**


**EMENDAMENTO**

**ARTICOLO 2**

*Al comma 16, sostituire la lettera d) con la seguente:*

«d) ai lavoratori posti in mobilità ordinaria entro il 31 dicembre 2011, i quali in quanto fruitori della relativa indennità devono attendere il termine della fruizione della stessa per poter essere autorizzati alla prosecuzione volontaria ed effettuare il versamento volontario per perfezionare il requisiti pensionistici previsti al momento della firma dell'accordo, a condizione che perfezionino i requisiti utili a comportare la maturazione del requisito pensionistico entro il 31 dicembre 2014.»

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 82 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.*

  
CARLINO

2.137

**AS 3584**

**EMENDAMENTO**

**ARTICOLO 2**

*Al comma 16, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:*

«d-bis) ai lavoratori licenziati, entro il 31 dicembre 2011, sia individualmente sia in conseguenza di fallimento o di altra procedura concorsuale nonché di cessazione dell'attività dell'impresa, purché privi di occupazione, che maturino il requisito pensionistico sulla base delle previgenti regole entro il 31 dicembre 2014.»

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 23:*

*alla lettera a), sostituire le parole: allo 0,50 per cento con le seguenti: allo 0,60 per cento;*

*alla lettera b), sostituire le parole: allo 0,45 per cento con le seguenti: allo 0,50 per cento.*

  
CARLINO

2.138

## EMENDAMENTI AS.3584

### Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013).

#### Art.2

Al comma 16, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

"d-bis.) ai lavoratori licenziati, entro il 31 dicembre 2011, anche in conseguenza di fallimento o di altra procedura concorsuale nonché di cessazione dell'attività dell'impresa, purché privi di occupazione, che non rientrino nei casi di cui alle lettere d) e maturino il diritto a pensione sulla base delle previgenti regole entro il 31 dicembre 2014.

Conseguentemente:

a) al comma 19, sostituire le parole: nel limite massimo di 64 milioni di euro per l'anno 2013, di 134 milioni di euro per l'anno 2014, di 135 milioni di euro per l'anno 2015, di 107 milioni di euro per l'anno 2016, di 46 milioni di euro per l'anno 2017, di 30 milioni di euro per l'anno 2018, di 28 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: nel limite massimo di 564 milioni di euro per l'anno 2013, di 634 milioni di euro per l'anno 2014, di 635 milioni di euro per l'anno 2015, di 607 milioni di euro per l'anno 2016, di 546 milioni di euro per l'anno 2017, di 530 milioni di euro per l'anno 2018, di 528 milioni di euro per l'anno 2019 e di 510 milioni di euro per l'anno 2020;


b) dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:

20-bis. Qualora risultasse necessario in seguito al monitoraggio di cui al comma 20, il beneficio di cui al comma 16 è coperto con quota parte delle risorse derivanti dal maggiore gettito determinato dalle modifiche al testo unico delle imposte sui redditi di cui al presente comma. All'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, a decorrere dall'anno fiscale 2013, la lettera e) è sostituita dalle seguenti:

- «e) oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento;
- e-bis) oltre 100.000 euro e fino a 150.000 euro, 46 per cento;
- e-ter) oltre 150.000 euro, 49 per cento».

20-ter. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità tecniche di attuazione delle disposizioni di cui al comma 20-bis.

CARLINO, LANNUTTI



**AS 3584**


**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)**

**Articolo 2**

Al comma 16, lettera a, sostituire il termine "30 settembre 2012", con il seguente:

**"31 dicembre 2012".**

Sen. Gennaro CORONELLA



**L. 140**

A.S. 3584

Art. 2

Emendamento

*Al comma 16, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico" con le seguenti: "i requisiti utili al trattamento pensionistico".*

*Conseguentemente, sostituire il comma 19 con il seguente:*

"19. Il beneficio di cui al comma 16 è riconosciuto nel limite massimo di 80 milioni di euro per l'anno 2013, di 168 milioni di euro per l'anno 2014, di 169 milioni di euro per l'anno 2015, di 134 milioni di euro per l'anno 2016, di 58 milioni di euro per l'anno 2017, di 38 milioni di euro per l'anno 2018, di 35 milioni di euro per l'anno 2019 e di 13 milioni di euro per l'anno 2020."

*Conseguentemente, alla Tabella A apportare le seguenti variazioni:*

*A) alla voce Ministero dell'economia e delle finanze:*

2013: - 8.000;

2014: - 17.000;

2015: - 17.000.

*B) alla voce Ministero degli affari esteri:*

2013: - 8.000;

2014: - 17.000;

2015: - 17.000.



*GHEDINI, ROILO, CASTRO, DE LUCA Cristina, ADRAGNA, BARBOLINI, BERTUZZI, BIANCHI, BLAZINA, FASANO, FONTANA, ICHINO, MORRA, NEROZZI, PASSONI, PONTONE, SCARABOSIO, SPADONI URBANI, TREU*

*L. 141*

A.S. 3584

Art. 2

Emendamento

*Al comma 16, lettere b) e d), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "4 dicembre 2011" con le seguenti: "31 dicembre 2011".*

*Conseguentemente, sostituire il comma 19 con il seguente:*

"19. Il beneficio di cui al comma 16 è riconosciuto nel limite massimo di 80 milioni di euro per l'anno 2013, di 168 milioni di euro per l'anno 2014, di 169 milioni di euro per l'anno 2015, di 134 milioni di euro per l'anno 2016, di 58 milioni di euro per l'anno 2017, di 38 milioni di euro per l'anno 2018, di 35 milioni di euro per l'anno 2019 e di 13 milioni di euro per l'anno 2020."

*Conseguentemente, alla Tabella A apportare le seguenti variazioni:*

*A) alla voce Ministero dell'economia e delle finanze:*

2013: - 8.000;

2014: - 17.000;

2015: - 17.000.

*B) alla voce Ministero degli affari esteri:*

2013: - 8.000;

2014: - 17.000;

2015: - 17.000.



GHEDINI, ROILO, CASTRO, DE LUCA Cristina, ADRAGNA, BARBOLINI, BERTUZZI,  
BLANCHI, BLAZINA, FASANO, FONTANA, ICHINO, MORRA, NEROZZI, PASSONI, PONTONE,  
SCARABOSIO, SPADONI URBANI, TREU

2.142

A.S. 3584

Art. 2

Emendamento

*Al comma 16, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: “entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011” con le seguenti: “entro il 31 dicembre 2014”.*

*Conseguentemente, sostituire il comma 19 con il seguente:*

"19. Il beneficio di cui al comma 16 è riconosciuto nel limite massimo di 80 milioni di euro per l'anno 2013, di 168 milioni di euro per l'anno 2014, di 169 milioni di euro per l'anno 2015, di 134 milioni di euro per l'anno 2016, di 58 milioni di euro per l'anno 2017, di 38 milioni di euro per l'anno 2018, di 35 milioni di euro per l'anno 2019 e di 13 milioni di euro per l'anno 2020."

*Conseguentemente, alla Tabella A apportare le seguenti variazioni:*

*A) alla voce Ministero dell'economia e delle finanze:*

2013: - 8.000;

2014: - 17.000;

2015: - 17.000.

*B) alla voce Ministero degli affari esteri:*

2013: - 8.000;

2014: - 17.000;

2015: - 17.000.

*Reil*

*ROILO, TREU, CASTRO, DE LUCA Cristina, ADRAGNA, BARBOLINI, BERTUZZI, BIANCHI, BLAZINA, FASANO, FONTANA, GHEDINI, ICHINO, MORRA, NEROZZI, PASSONI, PONTONE, SCARABOSIO, SPADONI URBANI*

2. 143

**A.S. 3584**

**Art. 2**

*Al comma 16, sostituire la lettera c) con la seguente:*

"c) ai lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 del codice di procedura civile stipulati entro il 31 dicembre 2011 e che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, ancorché abbiano svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a condizione che:

- 1) abbiano conseguito successivamente alla data del 30 settembre 2012 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500;
- 2) perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n.201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n.214 del 2011;"

*Conseguentemente, alla Tabella A apportare le seguenti variazioni:*

*A) alla voce Ministero dell'economia e delle finanze:*

2013: - 8.000;

2014: - 17.000;

2015: - 17.000.

*B) alla voce Ministero degli affari esteri:*

2013: - 8.000;

2014: - 17.000;

2015: - 17.000.

*Proilo*

*ROILO, TREU, CASTRO, DE LUCA Cristina, ADRAGNA, BARBOLINI, BERTUZZI, BIANCHI, BLAZINA, FASANO, FONTANA, GHEDINI, ICHINO, MORRA, NEROZZI, PASSONI, PONTONE, SCARABOSIO, SPADONI URBANI*

*L. 144*

**A.S. 3584**

**Art. 2**

**Emendamento**

*Al comma 16, sostituire la lettera d), con le seguenti:*

*“d) ai lavoratori posti in mobilità ordinaria entro il 31 dicembre 2011, i quali in quanto fruitori della relativa indennità devono attendere il termine della fruizione della stessa per poter essere autorizzati alla prosecuzione volontaria ed effettuare il versamento volontario per perfezionare il requisiti pensionistici previsti al momento della firma dell’accordo a condizione che perfezionino i requisiti utili a comportare la maturazione del requisito pensionistico entro il 31 dicembre 2014;*

*d-bis) ai lavoratori licenziati, entro il 31 dicembre 2011, in conseguenza sia licenziamenti per giustificato motivo oggettivo sia di fallimento o di altra procedura concorsuale nonché di cessazione dell’attività dell’impresa, purché privi di occupazione, che maturino il requisito pensionistico sulla base delle previgenti regole entro il 31 dicembre 2014.”*

*Conseguentemente, alla Tabella A apportare le seguenti variazioni:*

*A) alla voce Ministero dell’economia e delle finanze:*

2013: - 8.000;

2014: - 17.000;

2015: - 17.000.

*B) alla voce Ministero degli affari esteri:*

2013: - 8.000;

2014: - 17.000;

2015: - 17.000.

*Ghedini*

*GHEDINI, ROILO, TREU, CASTRO, DE LUCA Cristina, ADRAGNA, BARBOLINI, BERTUZZI, BIANCHI, BLAZINA, FASANO, FONTANA, ICHINO, MORRA, NEROZZI, PASSONI, PONTONE, SCARABOSIO, SPADONI URBANI*

**2.145**

**A.S. 3584**

**Art. 2**

**Emendamento**

*Al comma 16, lettera d), sopprimere le seguenti parole: “entro il 4 dicembre 2011”.*

*Conseguentemente, alla Tabella A apportare le seguenti variazioni:*

*A) alla voce Ministero dell'economia e delle finanze:*

2013: - 8.000;

2014: - 17.000;

2015: - 17.000.

*B) alla voce Ministero degli affari esteri:*

2013: - 8.000;

2014: - 17.000;

2015: - 17.000.

*Roilo*  
ROILO, TREU, CASTRO, DE LUCA Cristina, ADRAGNA, BARBOLINI, BERTUZZI, BIANCHI,  
BLAZINA, FASANO, FONTANA, GHEDINI, ICHINO, MORRA, NEROZZI, PASSONI, PONTONE,  
SCARABOSIO, SPADONI URBANI

2. 146

A.S. 3584

A.S. 3584

**Art. 2**

*Al comma 16, dopo la lettera d) è inserita la seguente :*

"*d-bis)* ai lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 siano stati autorizzati al congedo per assistere uno o più figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per periodi anche non continuativi complessivamente pari a ventiquattro mesi, ancorché ancora non integralmente goduti alla medesima data, i quali maturino i requisiti per il diritto alla pensione entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;"

*Conseguentemente, al comma 19 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il beneficio di cui al comma 16, lettera d-bis), è riconosciuto nel limite massimo di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013."*

*Conseguentemente, alla Tabella A apportare le seguenti variazioni:*

*A) alla voce Ministero dell'economia e delle finanze:*

2013: - 20.000;

2014: - 20.000;

2015: - 20.000.

*B) alla voce Ministero degli affari esteri:*

2013: - 20.000;

2014: - 20.000;

2015: - 20.000.

2.147



BASTICO, GHEDINI


**Emendamento**

## Articolo 2

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

Comma 16 bis - "Ferma restando la disciplina degli agenti e rappresentanti di commercio nonché quella relativa al settore dell'attività di vendita diretta di beni e di servizi realizzate attraverso call center 'outbound', di cui al comma 1 dell'art. 61 del d.lgs. 276/03, nel caso in cui si debba stipulare un contratto a progetto nel settore delle attività di raccolta dati/informazioni nell'ambito del settore privato delle ricerche di mercato, statistiche e scientifiche non finalizzate alla vendita diretta di beni, il progetto può prescindere da un determinato risultato finale riconducibile all'attività del singolo operatore a condizione che venga salvaguardata l'autonomia dello stesso."

Sen. Maria Ida Germontani



2.148

EMENDAMENTO

A.S. 3584

Art. 3

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

"17-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 54, al comma 3-bis., le parole: "sono deducibili nella misura dell'80 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "sono deducibili nella misura del 100 per cento"»;

b) all'articolo 102, al comma 9, le parole da: "sono deducibili nella misura dell'80 per cento" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "sono deducibili nella misura del 100 per cento"».

*Conseguentemente, al comma 42, aggiungere, in fine, le parole: ",ivi comprese le variazioni di cui al comma successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013."*

Thaler



2.149

EMENDAMENTO

A.S. 3584

Art.3

Sopprimere il comma 18.

*Conseguentemente, al comma 42, aggiungere, in fine, le parole: ",ivi comprese le variazioni di cui al comma successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 550 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013."*

Thaler

2. 150

EMENDAMENTO

A.S. 3584

Art. 3

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

<<18-bis. All'art. 13, comma 9, del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo la parola: "locati" aggiungere le seguenti: ", o messi a disposizione gratuita ai familiari.">>

*Conseguentemente, al comma 42, aggiungere, in fine, le parole: ",ivi comprese le variazioni di cui al comma successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013."*

Thaler  


2.151

**EMENDAMENTO**

**AS 3584**

**Articolo 2**

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente

***"19-bis. Le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, a seguito di ricovero permanente, e a condizione che la stessa non risulti locata, rimangono ai fini fiscali e dell'Imposta Municipale Propria (IMU) unità immobiliari adibite ad abitazione principale. In deroga, ai soggetti di cui al precedente periodo la locazione è consentita qualora sia necessaria al pagamento della retta dell'istituto di ricovero o sanitario."***

Sen. Saro



2.152

## EMENDAMENTO

## ART. 2

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

"20-bis. Al fine di razionalizzare la complessiva gestione patrimoniale dei portafogli immobiliari degli Enti incorporati dall'INPS ai sensi dell'art. 21 del decreto legge 6/12/2011, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011 n. 214, è disposto il trasferimento delle funzioni della IGEL spa in liquidazione e delle risorse umane in servizio presso la stessa società dall'entrata in vigore della presente legge, all'INPS, sulla base di una idonea tabella di corrispondenza allegata ad apposito decreto attuativo del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali da emanare entro il 30/06/2013. Il trasferimento delle funzioni della IGEL spa in liquidazione e delle risorse umane in servizio presso la stessa, all'INPS è attuato nell'ambito della riorganizzazione complessiva dell'INPS, senza nuovi oneri a carico della spesa pubblica."



2.153  
Sen. Lorenzo Piccioni

A handwritten signature in black ink, appearing to be "L. Piccioni", written over the printed name.

## EMENDAMENTO

al disegno di legge di stabilità 2013

A.S. 3584

*All'articolo 2, comma 20, è aggiunto alla fine il seguente periodo:*

"Al comma 7 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, le parole: «Per gli anni 2004-2013» sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2004-2015". E' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2015 il termine di cui al primo periodo del comma 8-quinquies dell'articolo 6 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, come da ultimo prorogato al 31 dicembre 2013 dall'articolo 23, comma 12-duodecies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Al terzo periodo dell'articolo 2, comma 12-undecies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sostituire, dove ricorre, "2013" con "2015". Al fine di attuare le disposizioni di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2016. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."

PICHELTO

*P. d'Amico Proietti*

MAZZARACCHIO

*M. Mazzaracchio*



EMENDAMENTO

ART. 2

*Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:*

«20-bis. A partire dai bandi e dagli avvisi pubblicati successivamente al 1° gennaio 2013, le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 e al secondo periodo del comma 5 dell'articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario, entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione».

VICARI *Simone Vicari*

BONFRISCO *Bonfrisco*



*L. 155*

**EMENDAMENTO**

**ART. 2**

Dopo il comma 20, inserire il seguente:

«20-bis. Nei confronti del personale dipendente delle Autorità portuali non si applicano le disposizioni in materia di contenimento delle spese e di riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

*Conseguentemente*, ridurre in misura corrispondente l'importo della allegata tabella A, rubrica "Ministero dell'economia e delle finanze".

BORNACIN



2. 156

EMENDAMENTO

ART.2

Sopprimere il comma 21.

CASTRO 

2. 157



## EMENDAMENTO

## ART.2

Sostituire il comma 21, con il seguente:

"21. Per il finanziamento delle disposizioni di cui ai commi da 16 a 20, l'aliquota dell'imposta straordinaria applicata a titolo di imposte, interessi e sanzioni per il rimpatrio o la regolarizzazione delle attività finanziarie e patrimoniali illegalmente detenute all'estero fino al 31 dicembre 2008 ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modifiche dalla legge del 3 agosto 2009, n. 102, viene aumentata nella misura dell'1%."

CASTRO



L. 158



EMENDAMENTO

ART.2

Sostituire il comma 21, con il seguente:

"21. Per il finanziamento delle disposizioni di cui ai commi da 16 a 20, le sanzioni previste in caso di evasione ed elusione fiscale vengono aumentate nella misura dell'1%."

CASTRO



2.159



## ALL'ARTICOLO 2 DOPO IL COMMA 22 AGGIUNGERE IL SEGUENTE:

22-bis. All'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 11, lettera a). le parole "*nel medesimo periodo*" sono sostituite dalle seguenti: "*negli ultimi dodici mesi*";

b) al comma 11, lettera b), le parole "*nel medesimo periodo*" sono sostituite dalle seguenti: "*negli ultimi diciotto mesi*";

c) al comma 21, le parole "*detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti nel periodo*" sono sostituite dalle seguenti: "*; ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione*";

d) al comma 22, le parole "15" sono soppresse;

e) dopo il comma 24 è inserito il seguente: "*24-bis. Alle prestazioni liquidate dall'Assicurazione Sociale per l'Impiego si applicano, per quanto non previsto dalla presente legge ed in quanto applicabili, le norme già operanti in materia di indennità di disoccupazione ordinaria non agricola*";

f) il comma 31 è sostituito dal seguente: "*Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'ASpI, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo dell'anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione di cui al comma 30*";

g) all'articolo 2, comma 71, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "*c) articolo 11, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223*";

22-ter. All'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4, le parole: "*entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge*" sono sostituite dalle seguenti: "*entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge*";

b) il comma 31 è sostituito dal seguente: "*31. I fondi di cui al comma 4 assicurano, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria, la prestazione di un assegno ordinario di importo almeno pari all'integrazione salariale, la cui durata massima sia non inferiore a un ottavo delle ore complessivamente lavorabili da computare in un biennio mobile, e comunque non superiore alle durate massime previste dall'articolo 6, commi primo, terzo e quarto della legge 20 maggio 1975, n.164, anche con riferimento ai limiti all'utilizzo in via continuativa dell'istituto dell'integrazione salariale*";

c) al comma 32, lettera a), le parole "rispetto a quanto garantito dall'ASpI" sono sostituite dalle seguenti: "*rispetto alle prestazioni pubbliche previste in caso di cessazione dal*

L. 160 /

rapporto di lavoro ovvero prestazioni integrative, in termini di importo, in relazione alle integrazioni salariali".

*22-quater.* All'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo il comma 12 e aggiunto il seguente: "12-bis. Resta confermato, in materia di incentivi per l'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne, quanto disposto dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, del 5 ottobre 2012, pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 17 ottobre 2012, n. 243 the resta pertanto confermato in ogni sua disposizione".;

*22-quinquies.* La riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali 2007/2013 oggetto del Piano di Azione e Coesione può prevedere il finanziamento di ammortizzatori sociali in deroga nelle Regioni, connessi a misure di politica attiva e ad azioni innovative e sperimentali di tutela dell'occupazione. In tal caso il Fondo Sociale per l'Occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2, già Fondo per l'Occupazione, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 19 luglio 1993, n. 236, è incrementato, per l'anno 2013, della parte di risorse relative al finanziamento, nelle medesime Regioni da cui i fondi provengono, degli ammortizzatori sociali in deroga. La parte di risorse relative alle misure di politica attiva è gestita dalle Regioni interessate. Dalla attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

*22-sexies.* In considerazione del perdurare della crisi occupazionale e della necessità di intervenire a tutela del reddito dei lavoratori, le risorse derivanti dall'aumento contributivo di cui all'art. 25 della legge 21.12.1978, n. 845, per il periodo dal 1 luglio 2013 al 31 dicembre 2013 sono versate dall'Inps al Bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'art. 18, comma 1, del decreto legge 29.11.2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28.1.2009, n.2, ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le necessarie modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma anche al fine di garantire la neutralità finanziaria sui saldi di finanza pubblica."

2.160  
Regione  
[Signature]

A.S. 3584

EMENDAMENTO

Art. 2

*Dopo il comma 22, inserire il seguente: "22-bis. Ai fini delle salvaguardia dei lavoratori collocati in posizione di esonero dal servizio di cui alla lettera e) del comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, la relativa istanza può essere presentata dai lavoratori che abbiano in corso, sulla base della legislazione vigente, l'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non rilevando, ai fini dell'accoglimento dell'istanza medesima, che il provvedimento di concessione dell'esonero sia stato emanato successivamente alla data del 4 dicembre 2011."*

*Conseguentemente, ridurre per 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013 l'importo della allegata tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze.*

SEN. MILANA


2.161

**Emendamento****ART.2**

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

22-bis. Al comma 5, dell'articolo 4, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sostituire le parole: "dell'accettazione" con le seguenti: "della validazione".

SPADONI URBANI



2.162

**MOTIVAZIONE**

L'emendamento mira a rendere chiaro ed inequivocabile che l'operazione di "prepensionamento" a totale carico del datore di lavoro può concludersi anche solo sulla base dell'accordo sindacale stipulato con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

In questo modo si rende più chiaro che la validazione del piano di prepensionamento da parte dell'INPS è condizione sufficiente per consentire al datore di lavoro di iniziare ad effettuare i versamenti, che permettono il pagamento della prestazione al lavoratore.

S 3584

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)

Emendamento

All'articolo 2, dopo il comma 22 aggiungere il seguente:

"22-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Inps provvede a restituire ai datori di lavoro che hanno aderito al programma di emersione dei rapporti di lavoro non risultanti da scritture contabili o da altra documentazione obbligatoria, ai sensi della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007), le somme versate in ottemperanza alle disposizioni contenute nella Circolare Inps n. 116 del 7 settembre 2007.

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 20 per cento, a partire dall'anno 2013, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

POLI BORTONE

*Poli Bortone*

*2.163*

EMENDAMENTO

A.S. 3584

Art.2

Dopo il comma 22, inserire il seguente:

"22-bis. Il versamento tardivo di una o più rate successiva alla prima relative a oneri di riscatto del corso legale di laurea implica esclusivamente l'applicazione della sanzione amministrativa pari al 10% dell'importo delle rate non pagata più gli interessi di mora relativi al periodo del ritardato pagamento."

Thaler,



2. 164

EMENDAMENTO

A.S. 3584

Art.2

Dopo il comma 22, inserire il seguente:

"22-bis. Il pagamento tardivo all'Inps di una rata diversa dalla prima implica esclusivamente l'applicazione della sanzione amministrativa pari al 10% dell'importo della rata non pagata più gli interessi di mora relativi al periodo del ritardato pagamento."

Thaler,



2. 165

EMENDAMENTO

A.S. 3584

Art.2

Dopo il comma 22, inserire il seguente:

"22-bis. Il pagamento tardivo all'Inps di una rata diversa dalla prima implica esclusivamente l'applicazione degli interessi di mora relativi al periodo del ritardato pagamento."

Thaler,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Thaler', written over a large, light-colored scribble or mark.

2.166

**EMENDAMENTO**

**AS 3584**

**LEGGE DI STABILITA' 2013**



**Articolo 2**

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

*<<23-bis. Per il triennio 2013, 2014, 2015, le risorse finanziarie assegnate all'Autorità Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, di cui alla legge 12 luglio 2011, n. 112, sono pari a 1.500.000 euro annui.>>.*

Conseguentemente, ridurre nella misura necessaria, l'importo della allegata tabella A, rubrica "*Ministero dell'economia e delle finanze*".

Sen.ce Ada SPADONI-URBANI



A.S. 3584

Emendamento

Art. 2

Dopo il comma 23, inserire il seguente:

"23-bis. Per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 sono erogati contributi straordinari alle associazioni combattentistiche, di cui all'allegata tabella A della legge 31 gennaio 1994, n. 93, pari a 1 milione di euro.

*Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2013: - 1.000;

2014: - 1.000;

2015: - 1.000

PINOTTI, DEL VECCHIO, SCANU, AMATI, CHITI, CRISAFULLI, NEGRI,  
MERCATALI, MONGIELLO

*Pinotti*

*L. 168*

A.S. 3584

**EMENDAMENTO**

**Art. 2**

Dopo il comma 23, inserire il seguente:

<< 23-bis) Al comma 35 dell'articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183 dopo le parole "con l'obbligo per i medesimi degli adempimenti di rendicontazione come previsti dall'articolo 2 della medesima legge." è aggiunto il seguente periodo:

"A partire dall'anno 2013 il contributo resta fissato nella misura di 3,6 milioni di euro e, fermi restando gli obblighi di rendicontazione, sarà attribuito per il 50 per cento all'Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione - I.Ri.Fo.R. Onlus, per il 35 per cento all'I.R.F.A. - Istituto per la riabilitazione e la formazione ANMIL Onlus e per il restante 15 per cento all'Istituto europeo per la ricerca, la formazione e l'orientamento professionale - I.E.R.F.O.P. Onlus". >>

Sen. Anna Bonfrisco

2.169

A.S. 3584

S. 3584

Emendamento all'articolo 2

Sopprimere il comma 24.

Vaccari



Garavaglia



L. 170

**EMENDAMENTO ALL'AS 3584**

Art. 2

*Sostituire il comma 24 con il seguente:*

“12. Per la realizzazione degli interventi di bonifica del Sito di interesse nazionale di Porto Marghera è autorizzata la spesa di 159 milioni di euro per l'anno 2013.”.

Sen. Garavaglia

Sen. Vaccari



2.171

A.S. 3584  
Emendamento  
Art. 2

Dopo il comma 24 inserire i seguenti:


"24-bis. All'articolo 15 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole "ubicati nei paesi dell'Unione europea", sono inserite le seguenti "ovvero in Paesi con cui l'Unione europea abbia concluso accordi di mutuo riconoscimento idonei a garantire i medesimi livelli di qualità e sicurezza nella lavorazione del plasma richiesti a livello comunitario" e le parole "in cui il plasma raccolto non è oggetto di cessione a fini di lucro" sono soppresse;

b) al comma 3, le parole ", e di quelli dell'autorità nazionale italiana" sono soppresse.

24-ter. Le convenzioni di cui all'articolo 15, comma 6, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, come modificato dal comma 24-bis, sono stipulate entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

MARINO IGNAZIO



A.S. 3584  
Emendamento  
Art. 2

Dopo il comma 24 inserire il seguente:

"24-bis. Al comma 5 dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 211, la lettera b) è soppressa."

BASSOLI, BIONDELLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, GRANAIOLA, MARINO  
IGNAZIO, MERCATALI, PORETTI, MONGIELLO

*Bened'*

*L. 173*

S 3584

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)

Emendamento

All'articolo 2, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

"24-bis. All'articolo 8, comma 16 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, al primo e al terzo capoverso sopprimere le parole: "riferito all'anno precedente".

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 20 per cento, a partire dall'anno 2013, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

POLI BORTONE

*Poli Bortone*

*2.174*


All'articolo 2, comma 25, è aggiunto in fine il seguente periodo:

“E' disposto, inoltre, un finanziamento in favore del Corpo forestale dello Stato per le spese di funzionamento della flotta aerea pesante destinata alla lotta agli incendi boschivi per un importo pari a 23 milioni di euro per l'anno 2013.”

*conseguentemente,*

alla Tabella A, ridurre per l'anno 2013 gli importi relativi a tutti i Ministeri in maniera proporzionale.

Mercatali, Carloni, Pegorer



2.175



All'articolo 2, comma 25, è aggiunto in fine il seguente periodo:

“E' disposto, inoltre, un finanziamento in favore del Corpo forestale dello Stato per le spese di funzionamento della flotta aerea pesante destinata alla lotta agli incendi boschivi per un importo pari a 23 milioni di euro per l'anno 2013.”

conseguentemente,

alla Tabella A, ridurre per l'anno 2013 gli importi relativi a tutti i Ministeri in maniera proporzionale.

Pichetto Fratin, Mazzaracchio, Latronico



2.176



## EMENDAMENTO

## ART. 2

Dopo il comma 25, aggiungere i seguenti:

«25-bis. Al fine di assicurare piena efficacia ed efficienza nell'espletamento delle attribuzioni e dei compiti spettanti nonché per garantire la necessaria continuità del reclutamento nel profilo professionale di Vigile del fuoco, il Ministero dell'Interno è autorizzato a bandire un concorso riservato al personale volontario, di cui agli articoli 6, 8 e 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, che, alla data del 31 dicembre 2012, risulti iscritto negli appositi elenchi di cui al predetto articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da almeno tre anni ed abbia effettuato non meno di quattrocento giorni di richiamo in servizio.

25-ter. Con decreto del Ministro dell'Interno da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando il possesso dei requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalle vigenti disposizioni, sono stabiliti i criteri ed il sistema di selezione per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 25-bis del presente articolo, nonché le modalità abbreviate per il corso di formazione iniziale.

25-quater. La graduatoria dei candidati risultati idonei, di cui al comma precedente, può essere utilizzata, ai fini del reclutamento, per tre anni dall'approvazione, per la copertura dei posti che si rendono disponibili a decorrere dal 31 dicembre 2013 nel profilo professionale di Vigile del fuoco, conseguenti l'attuazione delle procedure di cui all'art. 3 del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79 convertito con modificazioni dalla legge L. n. 131/2012.

25-quinquies. Alla copertura delle vacanze di organico nel profilo professionale di Vigile del fuoco già autorizzata dall'articolo 66, comma 9-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 si provvede mediante scorrimento delle graduatorie vigenti.

25-sexies. All'onere derivante dall'applicazione dei precedenti commi 25-bis, 25-ter e 25-quater, pari a euro centoventi milioni si provvede mediante accantonamento al Ministero dell'Interno di parte dei fondi di cui all'art. 334, comma 1 del Dlgs 209/2005. La ripartizione di tali fondi nonché l'adeguamento dell'aliquota di cui all'art. 334, comma 2 del Dlgs 209/2005 sono definiti con apposito decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze.

25-septies. Contestualmente all'applicazione dei commi 25-bis, 25-ter e 25-quater la spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è ridotta in misura pari ad euro sessanta milioni a decorrere dall'anno 2014 e di ulteriori euro trenta milioni a decorrere dall'anno 2015.»

BIANCONI

Bianconi



AS 3584  
Emendamento  
Articolo 2

*Dopo il comma 25, inserire i seguenti:*

25-*bis*. Per assicurare la piena funzionalità dei servizi in precedenza svolti dal Servizio idrografico e mareografico nazionale (SIMN) del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali, trasferiti alle regioni in attuazione dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 luglio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239 dell'11 ottobre 2002, all'articolo 3-*ter* della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo e terzo periodo del comma 1 sono sostituiti dai seguenti: «Le frequenze di cui al presente comma sono attribuite alle regioni a titolo non oneroso. Lo schema di decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione, entro venti giorni dalla data di trasmissione, del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato»;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis*. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 luglio 2002 è sostituito dal seguente: "Con successivo provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le frequenze da attribuire a titolo non oneroso in via esclusiva alle funzioni di rilevamento dati esercitate dalle regioni"»;

c) il comma 3 è abrogato.

25-*ter*. È versata all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2013 una quota pari a 15 milioni di euro, a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio».

*Chiti*

CHITI, FIORONI, FERRANTE, AGOSTINI

2.178

A.S. 3584

Articolo 2

*Dopo il comma 25, inserire i seguenti:*

25-bis. Per assicurare la piena funzionalità dei servizi in precedenza svolti dal Servizio idrografico e mareografico nazionale (SIMN) del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali, trasferiti alle regioni in attuazione dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 luglio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239 dell'11 ottobre 2002, all'articolo 3-ter della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo e terzo periodo del comma 1 sono sostituiti dai seguenti: «Le frequenze di cui al presente comma sono attribuite alle regioni a titolo non oneroso. Lo schema di decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione, entro venti giorni dalla data di trasmissione, del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato»;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 luglio 2002 è sostituito dal seguente: "Con successivo provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le frequenze da attribuire a titolo non oneroso in via esclusiva alle funzioni di rilevamento dati esercitate dalle regioni"»;

c) il comma 3 è abrogato.

25-ter. È versata all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2013 una quota pari a 15 milioni di euro, a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio».

FIORONI



L. 179

A.S.3584

**Emendamento**

**Articolo 2**

Al comma 26 aggiungere infine le seguenti parole:

“ e utilizzati per le finalità di sviluppo del settore ippico, con particolare riferimento all’incremento del monte premi e del finanziamento dei piani allevatori.”

2.180

SCARPA BONAZZA BUORA Paolo

SANCIU Fedele

PICCIONI Lorenzo

BOLDRINI Giacinto


BONDI Sandro

DI STEFANO Fabrizio

NESPOLI Vincenzo

SANTINI Giacomo

ZANOLETTI Tomaso



**A.S.3584 Emendamento**

Articolo 2

Al comma 26 aggiungere infine il seguente periodo:

“ e utilizzati per le finalità di sviluppo del settore ippico, con particolare riferimento all’incremento del monte premi e del finanziamento dei piani allevatori.”.

- *Decreto di approvazione*

*La Frasca*

*2.181*



## A.S.3584 Emendamento

### Articolo 2

Al comma 26 aggiungere infine il seguente periodo:

“Le risorse assegnate a bilancio per lo sviluppo del settore ippico, sono incrementate dalle risorse già stanziare in favore del settore dal comma 5 dell'articolo 30-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2”,

↓ l'approvazione della presente disposizione non deve comportare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

↓ e Fontana

2.182



A.S.3584

Emendamento

Articolo 2

Al comma 26 aggiungere infine il seguente periodo:

“Le risorse assegnate a bilancio per lo sviluppo del settore ippico, sono incrementate dalle risorse già stanziare in favore del settore dal comma 5 dell'articolo 30-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2”,

L. 183

SCARPA BONAZZA BUORA Paolo  
SANCIU Fedele  
PICCIONI Lorenzo  
BOLDRINI Giacinto  
BONDI Sandro  
DI STEFANO Fabrizio  
NESPOLI Vincenzo  
SANTINI Giacomo  
ZANOLETTI Tomaso



Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)

Emendamento

All'articolo 2, dopo il comma 26 inserire i seguenti:

"26-*bis*. Al fine di raggiungere l'obiettivo di preservazione della "tutela pubblica", che comprende la salvaguardia del cavallo, l'incremento delle razze equine e l'allontanamento di ogni possibilità di abbattimento di capi, oltre alla salvaguardia dei posti di lavoro, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali, con proprio decreto, prevede:

a) la conferma del contributo pubblico per consentire la sostenibilità del progetto e di tutte le sue componenti, nonché l'abolizione delle imposte erariali sul volume delle scommesse;

b) l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1998, n. 169 per garantire una percentuale dei movimenti sulle scommesse raccolte dai concessionari da riversare nelle casse della "Consulta" di cui al comma 26-*ter* a sostegno del montepremi dell'ippica.

26-*ter*. In seguito alla soppressione di Assi ai sensi della legge 7 agosto 2012, n. 135 è istituita, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, la Consulta tecnica per il rilancio del settore ippico, denominata "Consulta". Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, definisce lo statuto e la composizione della "Consulta" e mantiene la centralità dell'attività economica e amministrativa dell'intero settore.

26-*quater*. La "Consulta" di cui al comma 26-*ter* è composta da un Consiglio direttivo, presieduto da un Presidente designato dallo stesso Ministero e scelto tra persone di elevata esperienza manageriale e comprovata indipendenza rispetto alle componenti del settore e dei concessionari di giochi, da undici consiglieri, di cui uno appartenente alla categoria proprietari trotto, uno alla categoria proprietari galoppo, uno alla categoria allevatori trotto, uno alla categoria allevatori galoppo, uno alla categoria guidatori trotto, uno alla categoria fantini galoppo, uno alla categoria allenatori trotto, uno alla categoria allenatori galoppo e tre consiglieri rappresentanti le società di corsa, da definirsi secondo macro-aree geografiche. Il Presidente ed il Consiglio direttivo rimangono in carica per tre anni e non sono rieleggibili.

26-*quinqües*. Lo statuto di cui al comma 26-*ter* prevede la costituzione, all'interno della "Consulta", di un Nucleo tecnico competente per il trotto e per il galoppo, la cui composizione e requisiti dei componenti sono definiti da uno specifico regolamento del MIPAAF. Il Nucleo tecnico è composto da specialisti della disciplina sportiva ed ha i seguenti compiti:

a) detiene gli Albi genealogici, provvede alla stesura dei regolamenti tecnici e mantiene rapporti con enti ed organizzazioni esterne, provvede alla programmazione delle corse, alla programmazione televisiva, fermo restando il parere vincolante dell'organo direttivo della "Consulta";

b) verifica i requisiti di affidabilità economica e di onorabilità soggettiva che devono possedere le società di gestione degli ippodromi, gli allevatori, i proprietari, i guidatori, i fantini, i gentlemen e gli altri soggetti della filiera ippica;

c) verifica i requisiti patrimoniali, soggettivi e tecnici degli ippodromi e delle relative società di gestione;

d) controlla ed approva la rendicontazione elaborata dalla "Consulta", seguendo principi di trasparenza;

e) approva il codice etico del settore e le regole per il funzionamento della giustizia sportiva, i piani di investimento e/o iniziative di marketing proposti dalla consulta e coordina rapporti con AAMS e concessionari per la raccolta scommesse. Il MIPAAF provvede, con proprio decreto, alle modifiche normative necessarie all'attuazione delle presenti disposizioni.

26-sexies. Il Governo è delegato ad adottare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, un decreto legislativo per la riorganizzazione del settore ippico, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) ridare credibilità e regolarità al settore ippico garantendo la tutela e la trasparenza delle corse. Per raggiungere tale obiettivo è migliorata la qualità degli ippodromi, delle corse e degli operatori. E' inoltre certificata la qualità degli impianti, della categoria dei guidatori, artieri, giudici ed incentivata la nascita di validi centri di allenamento;

b) revisionare le scommesse "Quartè" e "Quintè" con una nuova regolamentazione che preveda vincite di consolazione (assegnazione di jackpot), e rilanciare le scommesse a quota fissa come "Vincente" e "Piazzato", migliorando l'appeal per lo scommettitore. A tal proposito è rivisitato il prelievo erariale previsto per le scommesse ippiche elevando pertanto il "Payout" in forma modulabile in virtù della tipologia di scommessa. Tali interventi sono finalizzati alla diminuzione del prelievo che andrà restituito allo scommettitore e che tornerà ad essere investito in scommesse, generando maggiori volumi e quindi maggior reddito per l'ippica;

c) unificare i due totalizzatori, quello nazionale e quello locale;

d) ottimizzare la distribuzione delle giornate di corsa incentrando i grandi eventi itineranti (Grandi Premi, lotterie, campionati) in ippodromi con determinati standard qualitativi, e razionalizzare la distribuzione delle corse funzionali (orientate alla promozione ed all'incremento dell'ippica a livello territoriale) in misura adeguata al bacino di appartenenza dei cavalli presenti nell'area geografiche di interesse degli impianti;

e) razionalizzare la distribuzione dei campi e degli orari delle corse e lasciare campo non solo al grande ippodromo, ma anche al piccolo, al fine di creare un indotto di produttività;

f) rilanciare l'immagine della nuova ippica con campagne pubblicitarie e di marketing;

g) razionalizzare le spese per l'operato di funzionari, commissari e personale ispettivo delle corse, prevedendo l'utilizzo di risorse umane in loco (ippodromi), debitamente formato (secondo regolamento emanato dalla consulta ed approvato dal MipAAF) e sotto la supervisione di un membro esterno (Presidente di giuria) nominato dalla consulta tecnica;

h) ottimizzare i costi sostenuti per le operazioni di analisi per il doping, attraverso convenzioni con laboratori di analisi gestiti e/o controllati dalle ASL competenti locali;

i) ricorrere ai Fondi economici europei per il sostentamento ed il finanziamento del settore agricolo che possano garantire il miglioramento degli impianti sportivi ed i centri di allevamento;

l) abrogare il vecchio regolamento di diffusione del segnale televisivo delle corse ippiche;

m) diminuire l'aliquota relativa alla tassazione IVA sulle transazioni per acquisti di cavalli, allineandola agli standard europei.

26-septies. All'onere derivante dall'attuazione dei commi da 26-bis a 26-sexies si provvede, a decorrere dall'anno 2013, mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b),

della legge n. 196 del 2009, nel programma "Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio" della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Agli ulteriori oneri, sempre a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante riduzione delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

CARRARA, PALMIZIO, AMATO, FOSSON, GIORDANO, MURA, PINZGER, POLI BORTONE, RAMPONI, SARO, THALER, VILLARI e ZANOLETTI.

Carrara Palmizio Amato Fosson Giordano Mura  
Pinzger Poli Bortone Rampon Saro Thaler  
Villari Zanoletti

2.184

**EMENDAMENTI AS.3584**

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013).**

*Art.2*

*Sopprimere il comma 27*

MASCITELLI, GIAMBRONE

*Mascitelli*

*2.185*

All'articolo 2, apportare le seguenti modifiche:

a) il comma 27 è sostituito dal seguente:

“27. Per l'anno 2013 le somme attribuite alle regioni nell'anno 2013 ai sensi del presente comma non sono computate ai fini del conseguimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilità interno.”;

b) al comma 41, apportare le seguenti modifiche:

1) alla lett. a),

- al primo periodo dopo le parole “maggiori entrate strutturali” aggiungere le seguenti: “ed effettivamente incassate” e sopprimere le parole da “e contributiva” fino alla fine del periodo;

- al secondo periodo, dopo le parole “dalle regioni” inserire le seguenti: “, dalle province”;

2) alla lett. b), al primo e al secondo periodo, sopprimere le parole “e contributiva”, e al secondo periodo sopprimere le parole “e contributivo”;

c) al comma 43, capoverso Art. 16-bis, sopprimere il comma 2;

d) dopo il comma 43, sono aggiunti i seguenti:

“43-bis. Nelle more della stipula dei nuovi contratti di servizio pubblico tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Trenitalia S.p.A., il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere a Trenitalia S.p.A. le somme previste, per l'anno 2012, dal bilancio di previsione dello Stato, in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, nel rispetto della vigente normativa comunitaria.”;


43-ter. All'articolo 57, comma 3, lett. c) del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n.398, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di Debito Pubblico, sono soppresse le seguenti parole: “o presso un dipartimento provinciale del Tesoro” ed al comma 5 è soppresso “o, fuori dalla sede, ai dipartimenti provinciali del Ministero”.

43-quater. In conseguenza a quanto previsto dal precedente comma 43-ter, a decorrere dall'esercizio 2013, gli adempimenti delle Direzioni provinciali del Tesoro previsti dal titolo I delle Istruzioni Generali sul Servizio del Debito Pubblico approvate con Decreto del Ministero del Tesoro del 20 novembre 1963, attualmente di competenza delle Ragionerie Territoriali dello Stato, non sono più dovuti.

43-quinquies. Per l'anno 2013 le disposizioni vigenti che fanno riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, si devono intendere riferite ai soggetti di cui all'elenco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 227 del 28 settembre 2012.”

2.186

I RELATORI



## RELAZIONE

## Modifiche al comma 27:

L'attuale formulazione è suscettibile di determinare oneri per la finanza pubblica atteso che non emerge con chiarezza che l'esclusione delle somme in parola opera solo per l'anno 2013. Pertanto, si ritiene necessario premettere all'inizio del periodo le parole "Per l'anno 2013" per chiarire che l'esclusione non opera anche negli anni successivi al 2013 atteso che la copertura degli oneri è stata prevista solo per il 2013.

Modifiche al comma 41. Si propongono tali modifiche per i seguenti motivi:

- mancato riferimento all'effettivo incasso delle entrate. Si evidenzia, in proposito, che soltanto il riferimento alle entrate effettivamente incassate permette di avere un quadro veritiero dell'incremento di gettito che si realizzerà dall'attività di contrasto all'evasione. In mancanza di tale precisazione, la determinazione del maggior gettito potrebbe riferirsi a somme non incassate, che vanno a confluire nella massa di residui attivi che non saranno mai realizzati, con una conseguente sopravvalutazione del citato maggior gettito destinato ad affluire al Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale e, quindi, con riflessi negativi per la finanza pubblica.

- laddove è assolutamente incerto prevedere un risparmio di spesa per interessi consolidato nel tempo. Al riguardo con riferimento alla possibilità di utilizzare le risorse derivanti dalla minore spesa per interessi rispetto alla previsione si evidenzia la difficoltà a valutare l'entità dei risparmi aventi carattere strutturale.

- la modifica al secondo periodo della lett. a) è necessaria in quanto non considera quanto previsto dall'art. 10 del d.lgs n. 149 del 2011 in materia di recupero dell'evasione fiscale da parte delle Province

- circa l'inserimento delle maggiori entrate derivanti dall'evasione contributiva, in quanto tali entrate sono finalizzate al pagamento delle relative prestazioni (secondo il noto rapporto sinallagmatico). Infatti tutti i lavoratori sono soggetti al sistema contributivo in relazione al quale le relative entrate contributive corrispondono al calcolo di un montante contributivo dal quale viene determinata la pensione in ragione dell'età di accesso al pensionamento. Una diversa destinazione di tali entrate contributive comporta, conseguentemente, una copertura in termini di finanza pubblica.

## Modifiche al comma 43:

Si evidenzia che tale disposizione, prevedendo che con apposito DPCM venga stabilita la misura dell'incremento della compartecipazione IVA tale da garantire l'assegnazione alle Regioni a statuto ordinario di un gettito pari a quello derivante dalla soppressa quota di accisa sulla benzina destinata al finanziamento del SSN, costituisce un inutile aggravio procedurale, considerato che la soppressione della predetta quota di accisa, sulla base dei meccanismi previsti dal d.lgs. n. 56 del 2000, determina automaticamente l'incremento della compartecipazione IVA.

## Comma 43-bis:

Nelle more del completamento dell'iter di approvazione dei contratti di servizio pubblico tra il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e la società Trenitalia S.p.A., quest'ultima ha continuato, nell'anno in corso, a fornire i servizi di interesse collettivo previsti per il 2012 nei contratti stessi, senza ricevere alcun corrispettivo per gli obblighi imposti e per i servizi prestati.

Pertanto l'emendamento è volto ad autorizzare il versamento a Trenitalia, nel rispetto della vigente normativa comunitaria in materia, delle risorse stanziare nel bilancio dello Stato nel corrente esercizio e destinate al finanziamento dei servizi in questione, anche per consentire alla Società di provvedere al pagamento dei fornitori e delle spettanze al personale dipendente.

## Commi 43-ter e 43-quater:

Si vogliono semplificare gli adempimenti relativi al residuo debito pubblico non dematerializzato (cartaceo) che coinvolgono le ex Direzioni Provinciali del Tesoro, poi divenute Direzioni Territoriali dell'Economia e delle Finanze, le cui competenze, al momento della loro soppressione, sono state trasferite alle Ragionerie Territoriali dello Stato. Gli adempimenti sono quelli prescritti dal titolo I delle Istruzioni Generali sul Servizio del Debito Pubblico approvate con il D.M. del 20/11/1963 che riguardano il servizio per il pagamento di interessi e capitale sui titoli di Stato che residuano in forma cartacea. A fronte di un'attività sul debito pubblico a livello periferico al momento inesistente, residuano alcuni adempimenti ormai desueti e privi di concreta utilità. In particolare ogni anno, entro il 10 luglio, sono presentati alla Direzione II del Dipartimento del Tesoro, da parte delle Ragionerie Territoriali dell'Economia e delle Finanze, i conti giudiziali mod. 281 relativi alla rendicontazione delle operazioni riguardanti i titoli di Debito Pubblico non dematerializzati, con riferimento al precedente anno. In questi conti si dà atto della movimentazione annuale dei bollettari mod. 241, ossia delle ricevute consegnate al possessore di un titolo di Stato al portatore a fronte del ritiro del titolo che viene poi trasmesso, per gli adempimenti di competenza, alla Direzione II. Va fatto presente che ultimi 7 anni i detti conti giudiziali provenienti da tutte le province italiane non sono stati movimentati, tranne che in un caso nell'anno 2007; inoltre l'ammontare dei titoli cartacei in circolazione, per i quali non sono spirati i termini di prescrizione, si è molto ridotta. I risparmiatori comunque preferiscono rivolgersi alle Tesorerie provinciali gestite dalla Banca d'Italia e non all'organizzazione periferica del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il conto giudiziale mod. 281 deve però essere reso comunque, anche se non ci sono state richieste di pagamento e quindi alcuna movimentazione di tali bollettari.

Ciò comporta una serie di adempimenti da parte di diverse articolazioni del Ministero, oltre che da parte della Corte dei Conti, che potrebbero essere eliminati mediante l'accentramento delle relative procedure presso la Direzione II del Dipartimento del Tesoro.

A tale scopo, si propone di modificare il suddetto art. 57 del T.U. delle leggi sul Debito Pubblico (D.P.R. 30 dicembre 2003, n.398), in particolare i due commi (il 3° ed il 5°) in cui si fa riferimento alla competenza in materia delle Direzioni Provinciali del Tesoro, sopprimendo appunto i relativi riferimenti. Di conseguenza sarebbero più dovuti gli adempimenti susseguenti.

Comma 43-quinquies:

L'emendamento prevede che, per l'anno 2013, le disposizioni vigenti che fanno riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, si devono intendere riferite ai soggetti di cui all'elenco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 227 del 28 settembre 2012.

**Art. 2**

*Dopo il comma 27, inserire i seguenti:*

*"27-bis.* Al fine di agevolare la rimozione degli squilibri finanziari delle regioni che abbiano adottato il piano di stabilizzazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 14, comma 22, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo di rotazione, denominato "Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni alle regioni in situazione di squilibrio finanziario", finalizzato a concedere anticipazioni di cassa per il graduale ammortamento dei disavanzi e dei debiti fuori bilancio accertati, nonché per il concorso al sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione del citato piano di stabilizzazione finanziaria.

*27-ter.* Il Fondo di cui al comma *27bis* è finanziato a valere sulla dotazione del Fondo di rotazione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174. Il Fondo di cui al comma *27-bis* è altresì alimentato dalle somme del Fondo rimborsate dalle regioni e al suo finanziamento si può provvedere anche ai sensi dell'articolo 11, comma 3, *lettera e)* della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

*27-quater.* Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanare entro il termine del 31 gennaio 2013 sono individuati i criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione di cui al comma *27-bis* attribuibile a ciascuna regione, nonché le modalità per la concessione e per la restituzione della stessa in un periodo massimo di 10 anni, decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione. I criteri per la determinazione dell'anticipazione attribuibile a ciascuna Regione sono definiti nei limiti dell'importo massimo fissato in euro 150 per abitante e della disponibilità annua del Fondo.

*27-quinquies.* Le somme di cui al comma *27-ter* sono versate su apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell'economia e delle finanze. I rientri delle anticipazioni erogate sono versati dalle regioni alla predetta contabilità speciale.

*27-sexies.* Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alle occorrenti variazioni di bilancio.

*28-octies.* In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi *27-bis* e seguenti, alle regioni interessate, in presenza di eccezionali motivi di urgenza, può essere concessa

un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione di cui al comma 27-bis, da riassorbire secondo tempi e modalità disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 27-quater.

28-novies. Il piano di stabilizzazione finanziaria di cui al comma 27-bis è completato entro il 30 giugno 2016 e l'attuazione degli atti indicati nel piano deve avvenire entro il 31 dicembre 2017.”

CARLONI, ARMATO, INCOSTANTE

*Carloni*

2.187

AS. 3584

**EMENDAMENTO**

Art. 2

Dopo il comma 27 aggiungere i seguenti:

"27-bis. Al D. Legs. N. 118/2011, sono apportate, le seguenti modificazioni:

- a) L'art. 29 lett. b) è sostituito dal seguente: "A partire dall'esercizio 2016 i cespiti acquistati utilizzando contributi in conto esercizio, indipendente dal loro valore, devono essere interamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione; per gli esercizi dal 2012 al 2015 i cespiti acquistati utilizzando contributi in conto esercizio, indipendentemente dal loro valore, devono essere interamente ammortizzati applicando le seguenti percentuali per esercizio di acquisizione:

Esercizio di acquisizione 2012: per il 20% del loro valore nel 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016.

Esercizio di acquisizione 2013: per il 40% del loro valore nel 2013, 2014; per il 20% nel 2015.

Esercizio di acquisizione 2014: per il 60% del loro valore nel 2014; per il 40% nel 2015.

Esercizio di acquisizione 2015: per l'80% del loro valore nel 2015; per il 20% nel 2016.

In ordine all'ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali si applicano le aliquote dell'Allegato 3"

All.3

2.188 %

<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>% ammortamento</b>
TERRENI	--
FABBRICATI	
Edifici adibiti alle attività istituzionali	1,50%
Edifici adibiti ad uso civile non istituzionale	2,00%
Edifici destinati alla vendita	0,00%
Costruzioni leggere	10,00%
IMPIANTI E MACCHINARI:	
Impianti e macchinari adibiti alle attività istituzionali	12,50%
Impianti e macchinari adibiti ad uso civile non istituzionale	12,50%
IMPIANTI E MACCHINARI – AUDIOVISIVI	20,00%
IMPIANTI INSERITI STABILMENTE NEL FABBRICATO ADIBITO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI	1,50%
IMPIANTI INSERITI STABILMENTE NEL FABBRICATO ADIBITO AD USO CIVILE NON ISTITUZIONALE	2,00%
ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	12,50%
MOBILI E ARREDI	10,00%
AUTOMEZZI	20,00%
ALTRI BENI MATERIALI	20,00%
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO E ACCONTI	--
OGGETTI D'ARTE	--

<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>% ammortamento</b>
COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	20,00%
COSTI DI RICERCA E SVILUPPO	20,00%
DIRITTI DI BREVETTO E UTILIZZAZIONE OPERE INGEGNO	Durata legale del diritto o, in assenza, 20,00%
DIRITTI DI CONCESSIONE, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	Durata legale del diritto o, in assenza, 20,00%
MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	Aliquota % maggiore tra bene e durata residuo contratto
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI IN CORSO E ACCONTI	--
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	20,00%

b) L'art. 29 comma 1) lettera c) viene così riformulato: "c) I contributi in conto capitale da regione sono rilevati sulla base del provvedimento di assegnazione. I contributi sono iscritti in

un'apposita voce di patrimonio netto, con contestuale rilevazione di un credito verso regione. Laddove siano impiegati per l'acquisizione di cespiti ammortizzabili, i contributi vengono successivamente stornati a proventi con un criterio sistematico, commisurato all'ammortamento dei cespiti cui si riferiscono, producendo la sterilizzazione dell'ammortamento stesso. Nel caso di cessione di beni acquisiti tramite contributi in conto capitale con generazione di minusvalenza, viene stornata a provento una quota di contributo commisurata alla minusvalenza. La quota di contributo residua resta iscritta nell'apposita voce di patrimonio netto ed è utilizzata per sterilizzare l'ammortamento dei beni acquisiti con le disponibilità generate dalla dismissione ovvero, in assenza di nuovi investimenti, destinata alla riduzione dell'indebitamento. Nel caso di cessione di beni acquisiti tramite contributi in conto capitale con generazione di plusvalenza, la plusvalenza viene iscritta tra i proventi dell'esercizio ed è prioritariamente destinata alla copertura delle perdite pregresse.


La quota di contributo residua resta iscritta nell'apposita voce di patrimonio netto ed è utilizzata per sterilizzare l'ammortamento dei beni acquisiti con le disponibilità generate dalla dismissione ovvero, in assenza di nuovi investimenti, destinata alla riduzione dell'indebitamento. Le presenti disposizioni si applicano anche ai contributi in conto capitale dallo Stato e da altri enti pubblici, a lasciti e donazioni vincolati all'acquisto di immobilizzazioni, nonché a conferimenti, lasciti e donazioni di immobilizzazioni da parte dello Stato, della regione, di altri soggetti pubblici o privati".

- b) All'art. 32 dopo il comma 5 aggiungere il seguente "5-bis. Fermo restando quanto disposto dal precedente comma 5, la Giunta Regionale, nel caso di autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione, approva il bilancio preventivo economico annuale della Gestione Sanitaria Accentrata di cui all'art. 19 comma 2, lett. b) punto i) e il bilancio preventivo economico annuale consolidato di cui all'art. 19 comma 2, lett. b) punto ii) entro il mese successivo alla data di approvazione del bilancio di previsione regionale".
- c) L'art. 36 comma 1 viene così sostituito: "36. Al fine di verificare l'effettiva rispondenza del nuovo assetto contabile definito dal presente decreto alle esigenze conoscitive della finanza pubblica e per individuare eventuali criticità del sistema e le conseguenti modifiche intese a realizzare una più efficace disciplina della materia, a decorrere dal 2012 è avviata una sperimentazione, della durata di due esercizi finanziari. Per quanto riguarda l'attuazione delle disposizioni di cui al titolo I la sperimentazione dovrà avere particolare riguardo all'adozione del bilancio di previsione finanziario annuale di competenza e di cassa, e della classificazione per missioni e programmi di cui all'articolo 33"
- d) L'art. 38 comma 1 viene sostituito come segue: "1. Le disposizioni del presente Decreto si applicano a decorrere dal 2014".

*Conseguentemente, al comma 42, aggiungere, in fine, le parole:*

,ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare fino alla concorrenza degli oneri arrecati dal comma 27-bis per ciascun anno del triennio 2013-2015.

PISTORIO 





**A.S. 3584**

**Art. 2**

*Dopo il comma 27, inserire i seguenti:*

"27-bis. All'articolo 2, comma 34, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: "30 giugno 2011" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2016" e le parole: "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017.

27-ter. Dalla disposizione di cui al comma 27-bis non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche."



CARLONI, ARMATO, INCOSTANTE

**L. 189**

AS. 3584

**EMENDAMENTO**

Art. 2

Dopo il comma 27 aggiungere il seguente:

"27-bis. La lettera b) del comma 5 dell'art. 17 del decreto legge n. 98/2011, convertito il legge n. 111/2011, è soppressa

*Conseguentemente, al comma 42, aggiungere, in fine, le parole:*

,ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 70 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2013-2015.

PISTORIO



2. 190

Art.2

*(il Gluma)*  
Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

"27-bis. Al fine del contenimento della spesa, nel principio dell'autotutela dell'Amministrazione, si definisce il contenzioso in atto avente per oggetto il corso concorso bandito con D.D.G. 22.11.2004 e pubblicato nella G. U. e n. 94 del 26 novembre 2004, e si garantisce la piena funzionalità del sistema scolastico dando provvisoria copertura ai posti vacanti e disponibili, attualmente ricoperti con reggenze anche plurime, in attesa del compiuto espletamento del corso-concorso ordinario per il reclutamento di 2386 dirigenti scolastici, ai soggetti per i quali è pendente un contenzioso con oggetto la partecipazione al suddetto concorso alla data di entrata in vigore del presente decreto, è temporaneamente affidato un incarico provvisorio di direzione della durata di un anno scolastico rinnovabile fino alla copertura dei posti vacanti destinati ai vincitori del concorso ordinario. L'incarico di direzione è remunerato in misura pari all'ottanta per cento della retribuzione di posizione, parte variabile, ordinariamente assegnata al posto così ricoperto. Alla relativa spesa si dà copertura mediante corrispondente riduzione, per l'anno scolastico 2012/2013, del Fondo Unico Nazionale per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici. I posti che conseguentemente si rendono disponibili sono accantonati in quota del numero di assunzioni autorizzate per ciascun anno scolastico."

*Procacci*  
PROCACCI

2.191

A.S. 3584  
Emendamento  
Art. 2

Dopo il comma 27 inserire il seguente:

"27-bis. Per l'anno scolastico 2012/2013 sono prorogate le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 2009, n. 167, relative al personale della scuola e fatti salvi gli incarichi già conferiti. A tal fine, le chiamate per le supplenze di istituto del personale docente e amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) sono effettuate dagli istituti scolastici attingendo dalle graduatorie ad esaurimento."

BASTICO, RUSCONI, CERUTI, FRANCO VITTORIA, GARAVAGLIA MARIAPIA,  
MARCUCCI, MONGIELLO, PROCACCI, VITA

*Releo*

*2.192*

A.S. 3584

Art. 2

*Dopo il comma 27, inserire il seguente*

"27-bis. A decorrere dall'anno 2013, il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, individua un coefficiente di correzione connesso alla dinamica del miglioramento conseguito dalle singole amministrazioni rispetto alle precedenti con riguardo ai parametri di cui al citato comma 2."



CARLONI, ARMATO, INCOSTANTE

2.193

## EMENDAMENTO


## ART. 2

Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:

«28-bis. All'art 7-ter della Legge 9 aprile 2009, n. 33, dopo il comma 14 è inserito il seguente:

"14- bis. Restano validi ed efficaci i provvedimenti di certificazione di esposizione all'amianto rilasciati dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul Lavoro, ai fini del conseguimento dei benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 e successive modificazioni. I provvedimenti di revoca delle certificazioni rilasciate sono prive di effetto, salvo il caso di dolo dell'interessato accertato in via giudiziale con sentenza definitiva."»

Sen. Bornacin



L. 194

A.S. 3584


S. 3584

Emendamento all'articolo 2.

Sopprimere il comma 29.

Vaccari

Garavaglia

Handwritten signatures in black ink. The signature for Vaccari is written above the signature for Garavaglia. Both signatures are cursive and stylized.

2.195

A.S. 3584

EMENDAMENTO

Art. 2

Al comma 29, sostituire le parole: " nel limite di spesa di 500.000 euro" con le seguenti: "nel limite di spesa di 65 milioni di euro" e le parole: " è autorizzata la spesa di 110 milioni di euro per l'anno 2013." con le seguenti: " è autorizzata la spesa di 175 milioni di euro per l'anno 2013."

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 65 milioni per l'anno 2013.

  
SEN. MILANA

  
SEN. SERRA

L. 196

AS 3584

EMENDAMENTO

Art. 2

All'art. 2, comma 29, sostituire le parole: "500.000" con le seguenti: "1.500.000" e le parole: "110 milioni di euro" con le seguenti: "111 milioni di euro".

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2013: - 1.000;

2014: - 1.000;

2015: - 1.000.

CASSON, AMATI, ANTEZZA, BIONDELLI, BOSONE, BUBBICO, CARLONI, CHIAROMONTE, D'AMBROSIO, DELLA SETA, DONAGGIO, Marco FILIPPI, FONTANA, GARRAFFA, LUMIA, Ignazio Roberto MARINO, MARITATI, MICHELONI, MONGIELLO, MUSI, NEROZZI, ROILO, VITA, VIMERCATI

*Casson*

*L. 197*

**EMENDAMENTI AS.3584**

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013).**

*Art.2*

*Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:*

*29-bis.* Il comma 17 dell'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183 è sostituito dal seguente:

«17. Il contributo compensativo annuo concesso all'Unione italiana ciechi ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 gennaio 1996, n. 24, a decorrere dal 2013, è fissato in 2 milioni di euro. Per l'anno 2013 è concesso un ulteriore contributo pari a euro 1.934.000».

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 42, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 3.934.000 euro per l'anno 2013, e pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.*

LANNUTTI, MASCITELLI, BELISARIO

*Lannutti*

*2.198*

A.S. 3584

Emendamento

Art. 2

*Dopo il comma 29 inserire il seguente: "29-bis. Il comma 5 dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è soppresso."*

*Conseguentemente, Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2013: - 5.000;

2014: - 5.000;

2015: - 5.000.

*Andria*

ANDRIA, SCARPA BONAZZA BUORA, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI,  
MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

*L. 199*

A.S. 3584

Emendamento

Art. 2

*Dopo il comma 29 inserire il seguente:* "29-bis. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge n. 7 agosto 2012 n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, sostituire le parole: ". Sono attribuite all'Ente risi" con la seguente: "e";
- b) al comma 3, sostituire le parole: ", rispettivamente, al CRA e all'Ente risi" con le seguenti: "al CRA"»."

*Andria*  
ANDRIA, SCARPA BONAZZA BUORA, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, MONGIELLO,  
PERTOLDI, RANDAZZO

*L. 200*

**EMENDAMENTI AS.3584**

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013).**

*Art.2*

*Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:*

*29-bis. Al fine di dare piena attuazione a quanto previsto dal decreto del Ministro della salute 18 marzo 2011, in materia di diffusione di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni, l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 46, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2013.*

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2013: - 5.000

BELISARIO, MASCITELLI




2.201

A.S. 3584  
Emendamento  
Art. 2

Dopo il comma 29 inserire il seguente:

"29-bis. Al fine di assicurare la prosecuzione della regolare offerta del servizio scolastico, il personale titolare al 25 maggio 1999 di progetti di lavoro socialmente utile per lo svolgimento, presso scuole pubbliche statali, di funzioni parzialmente riconducibili a quelle di assistente amministrativo o tecnico che, alla data di entrata in vigore della presente legge, a fronte delle successive proroghe dei rispettivi contratti di collaborazione coordinata e continuativa sia impegnato senza soluzione di continuità in detti compiti, è stabilizzato, a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2013/2014, nei corrispondenti ruoli organici della provincia nella quale presta attualmente servizio, su posto *part time* al cinquanta per cento, tenuto conto dell'anzianità in esse maturata. Con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca sono definiti modalità e termini per la stabilizzazione e, nelle more della stessa, i contratti in essere continuano ad essere prorogati. Alla relativa spesa si fa fronte mediante una corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296."

BASTICO, RUSCONI, CERUTI, FRANCO VITTORIA, GARAVAGLIA MARIAPIA,  
MARCUCCI, MERCATALI, MONGIELLO, PROCACCI, VITA



A.S. 3584  
Emendamento  
Art. 2

Dopo il comma 29 inserire il seguente:

"29-bis. Al fine di assicurare la prosecuzione della regolare offerta del servizio scolastico, il personale titolare al 25 maggio 1999 di progetti di lavoro socialmente utile per lo svolgimento, presso scuole pubbliche statali, di funzioni parzialmente riconducibili a quelle di assistente amministrativo o tecnico che, alla data di entrata in vigore della presente legge, a fronte delle successive proroghe dei rispettivi contratti di collaborazione coordinata e continuativa sia impegnato senza soluzione di continuità in detti compiti, è stabilizzato, a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2013/2014, nei corrispondenti ruoli organici della provincia nella quale presta attualmente servizio, su posto *part time* al cinquanta per cento, tenuto conto dell'anzianità in esse maturata. Con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca sono definiti modalità e termini per la stabilizzazione e, nelle more della stessa, i contratti in essere continuano ad essere prorogati."

*Conseguentemente*, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2013: - 14.000;

2014: - 14.000;

2015: - 14.000.

RUSCONI, BASTICO, CERUTI, FRANCO VITTORIA, GARAVAGLIA MARIAPIA,  
MARCUCCI, MERCATALI, MONGIELLO, PROCACCI, SOLIANI, VITA



2.203

AS. 3584

**EMENDAMENTO**

Art. 2

Dopo il comma 29 aggiungere il seguente:

“29-bis. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, tra le operazioni di interesse pubblico attivate dalla Cassa depositi e prestiti Spa con l'utilizzo dei fondi di cui all'articolo 5 comma 7 , lettera a) del decreto legge 30 settembre 2003, n 269 convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003 n 326 e successive modificazioni, rientrano anche i programmi promossi dalle amministrazioni comunali aventi un numero di abitanti inferiore a 15.000 ricadenti nelle aree individuate dall'articolo 5 del Regolamento CE n 1083 dell'11 luglio 2006 Obiettivo “Convergenza”, destinati alla realizzazione, sviluppo e produzione diretta, di energia da fonti rinnovabili. A tal fine è destinata una quota non inferiore al venti per cento del risparmio postale raccolto nel mezzogiorno. Il Ministro dell'economia e delle finanze con propri decreti da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge autorizza e disciplina le attività di cui al presente comma”.

PISTORIO



2.204

A.S. 3584  
Emendamento  
Art. 2

Al comma 30, sostituire le parole "da ripartire contestualmente tra le finalità di cui all'elenco n. 3 allegato alla presente legge," con le seguenti "di cui 150 milioni di euro destinati all'incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e 65 milioni di euro destinati all'incremento del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica. Le restanti risorse sono ripartite contestualmente tra le altre finalità di cui all'elenco n. 3 allegato alla presente legge,".

MERCATALI

*Mercatali*

2.205

A.S. 3584

EMENDAMENTO

Art. 2

Al comma 30, dopo le parole: " da ripartire contestualmente tra le finalità di cui all'elenco n.3 allegato alla presente legge," aggiungere le seguenti: " di cui almeno 6 milioni a favore del Comitato italiano paraolimpico,"

SEN. MILANA  


2.206

A.S. 3584

Emendamento

Art. 2

*Al comma 30, primo periodo, sostituire le parole: 315 milioni con le seguenti: 215 milioni.*

*Conseguentemente, dopo il comma 30, aggiungere il seguente comma:*

*30-bis. Al Fondo di solidarietà per la sospensione delle rate delle famiglie in difficoltà di cui all'articolo 1, comma 475, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, è prevista una dotazione aggiuntiva, per l'anno 2013, di 100 milioni di euro.*

GIARETTA, MERCATALI

*Giaretta*

*2.207*

A.S. 3584

Emendamento

Art. 2

*Al comma 30, primo periodo, sostituire le parole: 315 milioni con le seguenti: 215 milioni.*

*Conseguentemente:*

a) al <sup>1.2.2016</sup> comma 28, sostituire le parole: "248 milioni di euro per l'anno 2014 e di 292 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015" con le seguenti: "148 milioni di euro per l'anno 2014, di 262 milioni di euro per l'anno 2015 ed i 292 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016";

b) *alla tabella C, aggiungere la seguente Missione: Casa e assetto urbanistico Programma Politiche abitative, urbane e territoriali, Voce Ministero delle infrastrutture : Disciplina delle locazioni e dei trasporti, Legge n. 431 del 1998, rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo (articolo 11, comma 1) (3.1 – cap. 1690), con i seguenti importi:*

2013:

CP: + 100.000;

CS: + 100.000;

2014:

CP: + 100.000;

CS: + 100.000;

2015:

CP: + 30.000;

CS: + 30.000.

GIARETTA, FILIPPI Marco, MERCATALI

2.208

## EMENDAMENTI AS.3584


**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013).**

### Art.2

*Al comma 30, primo periodo, sostituire le parole: 315 milioni con le seguenti: 215 milioni; nonchè, all'elenco n. 3 ivi richiamato, voce: Interventi diversi sopprimere il seguente intervento: "Collegi universitari legalmente riconosciuti: articoli 18 e 19 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68; "*

*Conseguentemente, dopo il comma 32, aggiungere il seguente:  
"32-bis. Per l'anno 2013 la dotazione del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, di cui all'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285, è finanziato per un importo di 100 milioni di euro.*

MASCITELLI, CARLINO, GIAMBRONE, PARDI



## EMENDAMENTO ARTICOLO 2, COMMA 30 A.S. 3584

Dall'elenco 3 di cui all'articolo 2, comma 30 dell'A.S. 3584, l'intervento

*“Policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali e strutture ospedaliere: articolo 33, commi 32 e 33, della legge 12 novembre 2011, n. 183.”*

è così modificato:



*“Strutture ospedaliere: articolo 33, comma 33, della legge 12 novembre 2011, n. 183”.*

Nel medesimo elenco 3, l'importo “315” è sostituito con “245”.

All'articolo 2, comma 30, è aggiunto il seguente comma:

30 bis – In favore dei policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 è disposto, a titolo di concorso statale al finanziamento degli oneri connessi allo svolgimento delle attività strumentali necessarie al perseguimento dei fini istituzionali, un finanziamento di 70 milioni di euro per l'anno 2013, a valere sul fondo di cui al comma 30. Il riparto del predetto importo è stabilito con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Villari, Saia, Fleres



A.S. 3584

Emendamento

All'articolo 2, dopo il comma 34 è inserito il seguente:


"34-bis. Al fine di consentire l'acquisto dei treni bimodali da utilizzare sulla linea Chivasso-Aosta in attuazione della delibera CIPE 20 gennaio 2012, n. 4, per l'anno 2013 è autorizzata la spesa di 27 milioni di euro.

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 30, sostituire la parola <<315>> con la seguente: <<288>>;

b) all'elenco 3 allegato alla presente legge sostituire, ovunque ricorra, la parola <<315>> con la seguente: <<288>>".

Sen. Fosson



**Oggetto: Emendamento al d.d.l. n. 5534-bis, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)".**

I. *Proposta di emendamento*

ART. 2

*Al comma 30, primo periodo, sostituire la parola: «315» con la seguente «300».*

*Conseguentemente:*


*al medesimo comma 30, all'allegato elenco n. 3:*

*sostituire, ovunque ricorra, la parola: «315» con la seguente: «300»*

*sopprimere la voce. «Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati: articolo 23, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»;*

*dopo il comma 33, aggiungere il seguente:*

«33-bis. Per l'anno 2013, la dotazione del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, di cui all'articolo 23, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è **costituita** da 15 milioni di euro, **al fine di garantire la copertura delle spese e la** continuità delle attività di accoglienza prestate dagli enti locali».

  
(RICHETTO)



2.212

## EMENDAMENTO LEGGE DI STABILITA'

All'articolo 2, dopo il comma 30, aggiungere, il seguente:

" 30 – bis. Per il finanziamento di interventi in favore dei Collegi Universitari legalmente riconosciuti di cui agli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2013 per lo svolgimento di attività culturale a carattere nazionale ed internazionale."

Conseguentemente all'Elenco 3, voce: Interventi diversi, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la cifra: 315 con la seguente: 305.

b) sopprimere l'intervento: Collegi universitari legalmente riconosciuti: articoli 18 e 19 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

G. Poma (POSSA)

Roberto (LATRONICO)



L. 213

All'articolo 2, dopo il comma 34 è inserito il seguente:

“34-*bis*. Per il finanziamento delle attività istituzionali del Comitato paraolimpico nazionale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 15 luglio 2003, n. 189, per l'anno 2013 è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro.

*Conseguentemente*

apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 30, sostituire la parola «315» con la seguente: «309»;

b) all'elenco 3 allegato alla presente legge:

1) sopprimere la voce «Comitato italiano paraolimpico: articolo 1, comma 1, della legge 15 luglio 2003, n. 189. »;

2) sostituire, ovunque ricorra, la parola «315» con la seguente: «309».”.

Mercatali, Carloni, Pegorer

*Mercatali*

*2.214*

All'articolo 2, dopo il comma 34 è inserito il seguente:

“34-bis. Per il finanziamento delle attività istituzionali del Comitato paraolimpico nazionale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 15 luglio 2003, n. 189, per l'anno 2013 è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro.

*Conseguentemente*


apportare le seguenti modificazioni:


a) all'articolo 2, comma 30, sostituire la parola «315» con la seguente: «309»;

b) all'elenco 3 allegato alla presente legge:

1) sopprimere la voce «Comitato italiano paraolimpico: articolo 1, comma 1, della legge 15 luglio 2003, n. 189. »;

2) sostituire, ovunque ricorra, la parola «315» con la seguente: «309».”.

  
Pichetto Fratin, Mazzaracchio, Latronico





S 3584


Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)

Emendamento

All'elenco 3 allegato alla presente legge aggiungere la seguente voce:


“Interventi di carattere sociale: articolo 9, comma 15-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.”.

FERRARA



2.216

Nell'elenco 3, allegato all'articolo 2, comma 30, inserire la seguente finalità: "Comitato istituzionale dei mondiali di ciclismo 2013".

  
Ricchetto Fratin, Mazzaracchio, Latronico



L. 217

AS 3584  
Legge di stabilità 2013  
EMENDAMENTO

Art.2.

*Dopo il comma 30, inserire i seguenti:*

**30-bis.** Per ciascun anno finanziario, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta dell'anno precedente, sulla base dei criteri e delle modalità di cui al presente articolo, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al cinque per mille dell'imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalità:

a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 460 del 1997;

b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;

c) finanziamento della ricerca sanitaria;

d) sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;

e) sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale;

f) attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.

**30-ter.** Alle finalità di cui al precedente comma 30-bis sono destinati 500 milioni di euro a regime dal 2013. Le somme non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno possono esserlo nell'esercizio successivo.

**30-quater.** Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della salute, il Ministro dei beni culturali, sono stabiliti le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse nonché le modalità e i termini del recupero delle somme non spettanti.

**30-quinquies.** I soggetti di cui al precedente comma 30-quater ammessi al riparto redigono entro un anno dalla ricezione degli importi un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite, utilizzando il modulo reso disponibile sui siti istituzionali dei Ministeri competenti.

**30-sexies.** Le amministrazioni competenti possono operare controlli amministrativi e contabili dei rendiconti anche presso le sedi degli enti beneficiari.

**30-septies.** Le somme devono essere destinate esclusivamente ai fini sociali.

**30-octies.** Le somme erogate quali contributo del cinque per mille non possono essere utilizzate per coprire le spese di pubblicità sostenute per fare campagna di sensibilizzazione sulla destinazione della quota del cinque per mille dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, trattandosi di importi erogati per finalità di utilità sociale.

**30-novies.** I soggetti di cui al comma 30-quater ammessi al riparto godono di parità di accesso ai mezzi di comunicazione per pubblicizzare le proprie attività sociali.

**30-decies.** I mezzi di comunicazione sono tenuti ad offrire parità di condizioni ai soggetti di cui all'articolo

**30-undecies.** I soggetti di cui al comma 30-*quater* rendicontano l'ammontare dei costi affrontati per le campagne pubblicitarie.

**30-duodecies.** In sede di erogazione dei contributi, ai soggetti che abbiano realizzato campagne di sensibilizzazione sulla destinazione della quota del cinque per mille dell'imposta sui redditi delle persone fisiche viene detratta una quota pari alle quote delle somme impegnate per le campagne pubblicitarie. Tali somme sono destinate proporzionalmente agli altri beneficiari.

**30-ter decies.** Per le associazioni sportive dilettantistiche, di cui al comma 30-*bis*, lettera e), ai fini dell'individuazione dei soggetti che possono accedere al contributo, delle modalità di rendicontazione e dei controlli sui rendiconti si applicano le disposizioni contenute negli articoli 1, 3 e 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2009, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2009.

**30-quater decies.** I contributi erogati sono soggetti a recupero nei seguenti casi:

- a) qualora la erogazione delle somme sia stata determinata sulla base di dichiarazioni mendaci o basate su false attestazioni anche documentali;
- b) qualora le somme erogate non siano state oggetto di rendicontazione;
- c) qualora gli enti che hanno percepito contributi non inviino il rendiconto e la relazione;
- d) qualora, a seguito di controlli l'ente beneficiario sia risultato non in possesso dei requisiti che danno titolo all'ammissione al beneficio;
- e) qualora l'ente, dopo l'erogazione delle somme allo stesso destinate, risulti, invece, aver cessato l'attività o non svolgere più l'attività che dà diritto al beneficio, prima dell'erogazione delle somme medesime;
- f) qualora gli enti che hanno percepito contributi non ottemperino alla richiesta di trasmettere, ai fini del controllo, il rendiconto, la relazione illustrativa e la ulteriore documentazione eventualmente richiesta.

**30-quinquies decise.** Il Ministero o l'amministrazione competente, previa contestazione, in esito a un procedimento in contraddittorio, provvede al recupero del contributo e, nell'ipotesi di cui alla lettera a), del comma 30-*quater decies* trasmette gli atti all'Autorità giudiziaria.

**30-sexies decise.** Il recupero del contributo comporta l'obbligo, a carico del beneficiario, di riversare all'erario, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di contestazione, l'intero ammontare percepito, rivalutato secondo gli indici ufficiali Istat di inflazione in rapporto ai «prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati», e maggiorato degli interessi corrispettivi al tasso legale.

**30-septies decise.** Ove l'obbligato non ottemperi al versamento entro il termine fissato, il recupero coattivo dei contributi e degli accessori al contributo stesso, rivalutazione ed interessi, viene disposto secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

**30-octies decise.** Nel caso in cui si verifichi l'estinzione di movimenti o partiti politici, le residue risorse inerenti agli eventuali avanzi registrati dai relativi rendiconti inerenti ai contributi ricevuti, alla cessione di cespiti o immobili, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati alle finalità di cui alla presente legge.

**30-novies decies.** Agli oneri derivanti dalle disposizioni contenute nei commi 30-*bis* - 30-*octies decise* si provvede in base alle seguenti disposizioni:

- 1) In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al prodotto interno lordo (PIL) a decorrere dall'anno 2013, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispettivamente, di un ulteriore 2 per cento rispetto alle spese risultanti dal bilancio consuntivo relativo all'anno 2012; le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte di un ulteriore 1 per cento.

- 2) Nelle more dell'adozione della Carta delle autonomie locali, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al completamento del trasferimento delle funzioni statali a regioni ed enti locali di cui alla medesima Carta, le funzioni amministrative esercitate dalle amministrazioni periferiche dello Stato, conferite in base alla suddetta Carta a regioni ed enti locali, sono esercitate provvisoriamente dalle prefetture-uffici territoriali del Governo.
- 3) Le prefetture-uffici territoriali del Governo svolgono, anche nell'ambito delle Conferenze di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, specifica attività volta a sostenere e agevolare il trasferimento delle funzioni di cui al precedente punto 2) e delle relative risorse, concorrendo alle necessarie intese con le regioni e gli enti locali.
- 4) Al termine del processo di trasferimento delle funzioni di cui al precedente punto 2), salvo diversamente disposto dalla Carta delle autonomie locali, le funzioni statali residue sul territorio sono esercitate dalle prefetture-uffici territoriali del Governo.
- 5) Il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, al fine di specificare i compiti e le responsabilità delle prefetture-uffici territoriali del Governo, e di individuare le funzioni da esercitare su scala regionale o sovrapregionale, nonché le modalità atte a garantire la dipendenza funzionale della prefettura-ufficio territoriale del Governo, o delle sue articolazione, dai Ministeri per gli aspetti relativi alle materie di rispettiva competenza.
- 6) Le disposizioni del presente comma non si applicano alle amministrazioni periferiche dei Ministeri degli affari esteri, della giustizia e della difesa, né agli uffici i cui compiti sono attribuiti ad agenzie statali ai sensi della Carta delle autonomie locali.
- 7) Dall'attuazione dei punti da 2) a 6) devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013.
- 8) A decorrere dal 1° luglio 2013, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione dei dirigenti responsabili del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli *standard* di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La medesima Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico, come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
- 9) A decorrere dal 1° luglio 2013 le pubbliche amministrazioni adeguano le attività di valutazione previste dalla normativa vigente agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione di cui al punto 8).
- 10) Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni la componente della retribuzione legata al risultato è fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.
- 11) A decorrere dal 1° luglio 2013 è fatto divieto di corrispondere al dirigente di una pubblica amministrazione il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.
- 12) A decorrere dal 1° luglio 2013 è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di pubblici uffici o strutture pubbliche che siano stati individuati ai sensi della normativa vigente per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.
- 13) Dall'attuazione dei punti da 8 a 12 devono derivare risparmi non inferiori a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione

secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

14) In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente articolo, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

15) Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

MANCUSO, BALDASSARRI, DE ANGELIS

2.218


*Alfano* (CASTORE)  
*Manca* (LEDDI)  
*Mancuso* (MUSSO)  
*Castore*

Nota: l'emendamento mira a stabilizzare e razionalizzare il sistema del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Si propone altresì di fissare delle norme primarie per la erogazione, per il controllo e per l'eventuale recupero delle somme indebitamente percepite. La forza del 5 per mille sta nel fatto che i cittadini scelgono in modo volontario a chi destinare una quota parte delle proprie imposte ad iniziative meritorie svolte nei vari campi del sociale. Ogni euro destinato dai contribuenti al volontariato ottiene un effetto leva, un effetto moltiplicatore grazie al fatto che viene investito in attività concrete a sostegno della collettività. Nel caso del volontariato il peso del costo del lavoro è pari allo zero. E' fondamentale che tutto ciò che le associazioni ottengono sia investito per scopi di utilità sociale. Questo può rappresentare il vero *welfare*, fortemente integrativo dei servizi dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali. La materia è certamente di natura tributaria, ma riguarda interventi di altissimo valore sociale in un momento in cui il legislatore sta persino ripensando il sistema complessivo di *taxes expenditures* che riguarda certamente anche il sistema del *welfare* agli individui e alle famiglie. Il tema è certamente vivo in un momento in cui tutti i livelli di governo, dallo Stato ai Comuni, sono costretti a restringere le politiche in favore di individui e famiglie in conseguenza della ristrettezza dei budget causati dal rispetto dei patti di stabilità. Proprio per questa serie di ragioni è assolutamente necessario istituire norme permanenti per dare certezze a quella nobile parte del Paese che vede nei settori finanziati dal cinque per mille un risorsa da garantire e salvaguardare.

*Gale* (GAMBA)  
*Mancuso* (MUSSO)  
*Castore* (CASTORE)  
*Paraventano* (PARAVENTANO)  
*Chirazzi* (CHIRAZZI)  
*Bravo* (BRAVO)  
*Russo* (RUSSO)

46

**Art. 2**



ASCIUTTI

*Dopo il comma 30, inserire il seguente:*

"30-bis. Le dotazioni del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, sono incrementate per gli anni 2013-2015 di 30 milioni di euro annui."

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 42, aggiungere infine le seguenti parole: ", ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015."*

2.219

**Art. 2**


  
ASCIUTTI

*Dopo il comma 30, inserire il seguente:*

"30-bis. Le dotazioni del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, sono incrementate per gli anni 2013-2015 di 30 milioni di euro annui."

*Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

" 2013 : - 30.000; 2014 : - 30.000; 2015 : - 30.000".



  
ASCIUTTI

**Art. 2**

*Dopo il comma 30, inserire il seguente:*

"30-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 325 a 328 e da 330 a 337, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono prorogate fino al 31 dicembre 2016. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 4 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 24, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183".

**L. 221**

Emendamento

Art. 2

Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

"30-bis. Per l'anno 2013 è concesso un contributo di euro 100.000 a favore dell'Associazione Nazionale Famiglie Italiane Martiri Caduti per la Libertà della Patria (A.N.F.I.M.). Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo della quota dell'8 per mille di competenza dello Stato.

CUTRUFO

BEVILACQUA

CASTRO

L. 222



GRUPPO PARLAMENTARE II LEGISLATURA  
Ufficio  
Legislativo

## EMENDAMENTI AS.3584

### Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013).

#### Art.2

Dopo il comma 30, aggiungere i seguenti:

30-bis. Il fondo di cui all'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è incrementato di ulteriori 300 milioni di euro, per ciascuno degli anni del triennio 2013-2015, da destinare ad interventi di adeguamento strutturale degli edifici del sistema scolastico, con particolare riferimento agli interventi di eliminazione-mitigazione del rischio e messa in sicurezza statica, nonché alla costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove necessari a sostituire quelli a rischio sismico o idrogeologico, secondo programmi basati su aggiornati gradi di rischio e vulnerabilità.

30-ter. Per l'utilizzazione delle risorse di cui al comma 30-bis, si provvede ai sensi di quanto stabilito al comma 277 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Conseguentemente, Alla tabella E, missione Competitività e sviluppo delle imprese, programma Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale, Ministero dello sviluppo economico, Legge finanziaria n. 266 del 2005, Art. 1, comma 95, Proseguimento programma di sviluppo unità navali classe Fremm, (1.1 – 7485) apportare le seguenti variazioni:

Riduzione:

2013:

CP: -300.000;

CS: -300.000.

2014:

CP: -300.000;

CS: -300.000.

2015:

CP: -300.000;

CS: -300.000.

MASCITELLI, GIAMBRONE, DE TONI, PARDI

*Mascitelli*

2.223

A.S. 3584

Emendamento

Art. 2

*Dopo il comma 30 aggiungere il seguente:*

"30-bis. Al fine di favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo delle imprese giovanili nel settore agricolo e agro-alimentare, il Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, istituito dall'articolo 1, comma 1068, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è finanziato di 10 milioni di euro per l'anno 2013. "

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2013: - 10.000;

2014: - 10.000;

2015: - 10.000.

BERTUZZI, PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

*Bertuzzi*

*L. 226*